



# **LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO E DI PARTE NEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI**

Quaderno n. 1

a cura della

*Commissione Consulenze Tecniche, Perizie e CTU  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna*

2017 – 2020



**LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ  
DI CONSULENTE TECNICO  
DI UFFICIO E DI PARTE  
NEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI**

Quaderno n. 1

a cura della

*Commissione Consulenze Tecniche, Perizie e CTU  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna*

2017 – 2020

**I Quaderni ODCEC di Bologna**

**Commissione di Studio Ordine Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Bologna**

**CONSULENZE TECNICHE, PERIZIE E CTU  
QUADRIENNIO 2017 -2020**

STEFANO D'ORSI *Presidente*

CAROLINA RAGO *Segretario*

PAOLA AUSIELLO

GIACOMO BARBIERI

FRANCESCA BELTRAMI

GIULIA CAMMARATA

ALBERTO DE ROBERTIS

NICOLA DEL VISCIO

SIMONE DIONISI

GABRIELE FABBRI

ANTONELLA FRATALOCCHI

FRANCESCO NESCI

LORENZO PASCALI

GIORGIO PASOTTI

SABRINA ROMANO

ILENIA SALA

FABIO SERAFINI

DONATA TRIVENTI

Con la preziosa e cortese collaborazione e supervisione di:

PROF. PAOLO BIAVATI – *Ordinario di Diritto Processuale Università di Bologna*

DOSS. ANNA MARIA DRUDI – *Presidente III Sezione Civile Tribunale di Bologna*

DOSS. FABIO FLORINI – *Presidente Tribunale delle Imprese di Bologna*

DOSS. ANTONELLA SCANDELLARI – *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna*

*Il presente Quaderno non costituisce consulenza professionale, né fornisce pareri od opinioni professionali e non deve essere utilizzato in tal senso. La sua divulgazione non intende attivare una relazione professionista-cliente tra gli autori e i destinatari. I destinatari non devono affidarsi alle informazioni contenute nel quaderno, né agire in conformità ad esse senza essersi previamente consultati con un professionista.*

*Il presente Quaderno è reso disponibile in base alla Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT). Maggiori informazioni e il testo integrale della licenza sono disponibili al seguente link: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/>*

## INDICE

PREFAZIONE	11
INTRODUZIONE <i>(a cura di Stefano d'Orsi)</i>	13
TITOLO I: L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NEI GIUDIZI CIVILI	17
1. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO <i>(a cura di Giacomo Barbieri)</i>	18
2. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO <i>(a cura di Fabio Serafini)</i>	19
2.1. RICUSAZIONE <i>(a cura di Fabio Serafini)</i>	20
2.2. ASTENSIONE <i>(a cura di Fabio Serafini)</i>	21
3. FORMULAZIONE DEI QUESITI <i>(a cura di Fabio Serafini)</i>	22
4. IL GIURAMENTO E IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO <i>(a cura di Giacomo Barbieri)</i>	25
5. I COADIUTORI DEL CTU <i>(a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri)</i>	27
6. COMUNICAZIONE ALLE PARTI. INIZIO OPERAZIONI CTU E EVENTUALI RINVII <i>(a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri)</i>	28
7. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E TERMINI DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE <i>(a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri)</i>	29
8. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL CTU <i>(a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri)</i>	30
9. IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 198 C.P.C. <i>(a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)</i>	33
10. LA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA ED EVENTUALI CHIARIMENTI <i>(a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)</i>	35
11. LE IPOTESI DI NULLITÀ DELLA RELAZIONE DI CTU <i>(a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)</i>	37

---

12.	IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL CONSULENTE D'UFFICIO (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)	40
12.1.	ESCLUSIONI PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO E PERITO (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)	41
12.2.	UTILIZZO DEI DATI PERSONALI SOLO NEI LIMITI E NELL'AMBITO DELL'INCARICO CONFERITO (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)	41
12.3.	CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)	42
12.4.	IL CONSULENTE DI PARTE (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)	44
13.	ASPETTI DEONTOLOGICI DELLA FUNZIONE DI CONSULENTE TECNICO (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	45
14.	RESPONSABILITÀ DEL CTU E RELATIVE SANZIONI (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	47
14.1.	LA SOSTITUZIONE DEL CTU (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	48
14.2.	LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	49
14.3.	LE CONDOTTE SANZIONATE (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	49
14.4.	LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	50
14.5.	IL DANNO E IL NESSO DI CAUSALITÀ (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	51
15.	LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL CTU (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	53
15.1.	IL QUADRO NORMATIVO (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	53
15.2.	LA TIPOLOGIA DI ONORARI (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	53
15.3.	IL VALORE DELLA PRATICA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ONORARI VARIABILI (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	55
15.4.	LIMITI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI VACAZIONI E DI ONORARI A PERCENTUALE (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)	56

---

15.5. L'INCARICO COLLEGIALE <i>(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)</i>	57
15.6. LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COADIUTORI DEL CTU <i>(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)</i>	58
15.7. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO <i>(a cura di Alberto De Robertis, Sabrina Romano e Stefano d'Orsi)</i>	59
15.8. CASI PARTICOLARI DI LIQUIDAZIONE COMPENSI: LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI CONTRATTI BANCARI <i>(a cura di Donata Triventi)</i>	62
15.9. CASI PARTICOLARI: IL COMPENSO DELL'ESPERTO STIMATORE NEL PROCESSO ESECUTIVO <i>(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)</i>	63
16. VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI <i>(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)</i>	64
TITOLO II: L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO NEI PROCEDIMENTI PENALI	67
1. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	67
1.1. PREMESSA <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	67
1.2. IL PERITO <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	68
1.3. L'ALBO DEI PERITI <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	68
1.4. LA NOMINA DEL PERITO <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	70
2. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	71
3. GIURAMENTO, CONFERIMENTO DELL'INCARICO E FORMULAZIONE DEI QUESITI AL PERITO NELL'AMBITO DEL DIBATTIMENTO <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	72
4. RESPONSABILITÀ DEL PERITO <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	74
4.1. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	74
4.2. RESPONSABILITÀ CIVILE <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	75

---

4.3.	RESPONSABILITÀ PENALE <i>(a cura di Francesco Nesci)</i>	75
5.	ADEMPIMENTI E POTERI DEL PERITO <i>(a cura di Simone Dionisi)</i>	76
5.1.	POTERE DI CONSULTARE ATTI E DOCUMENTI <i>(a cura di Simone Dionisi)</i>	76
5.2.	POTERE DI RICHIESTA DI NOTIZIE <i>(a cura di Simone Dionisi)</i>	77
5.3.	POTERE DI PRESENZIARE ALL'ESAME E ALL'ASSUNZIONE DELLE PROVE <i>(a cura di Simone Dionisi)</i>	78
5.4.	GLI AUSILIARI DEL PERITO <i>(a cura di Simone Dionisi)</i>	78
6.	LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE <i>(a cura di Simone Dionisi)</i>	79
6.1.	IL CONSULENTE TECNICO DEL PM NELL'INDAGINE PRELIMINARE (EX ART. 359 C.P.P.) <i>(a cura di Simone Dionisi e Stefano d'Orsi)</i>	80
6.2.	IL CONSULENTE TECNICO PER ACCERTAMENTI NON RIPETIBILI (EX ART. 360 C.P.P.) <i>(a cura di Simone Dionisi)</i>	83
7.	LA CONSULENZA TECNICA NEL CASO DI INCIDENTE PROBATORIO (EX ART. 392 C.P.P.) <i>(a cura di Lorenzo Pascali)</i>	84
8.	LA CONSULENZA TECNICA NELL'UDIENZA PRELIMINARE <i>(a cura di Lorenzo Pascali)</i>	85
9.	LA CONSULENZA TECNICA EXTRAPERITALE (ART. 233 C.P.P.) <i>(a cura di Donata Triventi)</i>	86
10.	ACQUISIZIONE NEL DIBATTIMENTO DELLE RELAZIONI DEL PERITO E DEL CONSULENTE TECNICO <i>(a cura di Donata Triventi)</i>	87
	TITOLO III: L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE	97
1.	NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE <i>(a cura di Antonella Fratolocchi)</i>	97
2.	DIRITTI E POTERI DEL CTP DURANTE LE OPERAZIONI PERITALI <i>(a cura di Francesca Beltrami)</i>	98
3.	LA PERIZIA DI PARTE <i>(a cura di Ilenia Sala)</i>	99

---

3.1	LA PERIZIA QUALE MEZZO DI PROVA <i>(a cura di Ilenia Sala)</i>	99
3.2	LA PERIZIA DI PARTE E LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE <i>(a cura di Ilenia Sala)</i>	100
3.3	LA PERIZIA DI PARTE PER LA CONTESTAZIONE DI FATTI ALLEGATI DALLA CONTROPARTE <i>(a cura di Ilenia Sala)</i>	102
4.	IL COMPENSO <i>(a cura di Francesca Beltrami)</i>	103
TITOLO IV: APPENDICE <i>(a cura di Carolina Rago e Giulia Cammarata)</i>		105
1.	CHECK LIST PER LE ATTIVITÀ PERITALI IN SEDE CIVILE	105
1.1	ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE	105
1.2	NOMINA DEL CTU	106
1.3	LE OPERAZIONI PERITALI	107
1.4	LA RELAZIONE DEL CTU	107
1.5	INVIO DELLA BOZZA E DEPOSITO DELLA RELAZIONE	108
2.	CHECK LIST PER LE ATTIVITÀ PERITALI IN SEDE PENALE	108
2.1	NOMINA DEL CTU	108
2.2	LE OPERAZIONI PERITALI	109
3.	ESEMPI DI QUESITI CIVILI	110
3.1	QUESITI IN AMBITO BANCARIO FINANZIARIO	110
3.2	QUESITI IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE	112
3.3	QUESITI IN MATERIA DI AZIONI DI RESPONSABILITÀ	114
3.4	QUESITI IN MATERIA DI CONTRATTO D'AGENZIA	116
3.5	QUESITI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA	116
3.6	QUESITI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO	117
3.7	QUESITI IN AREE DIVERSE	117
4.	ESEMPI DI QUESITI PENALI	118
4.1	QUESITI IN MATERIA DI USURA BANCARIA	118
4.2	QUESITI IN MATERIA DI USURA NON BANCARIA	119
4.3	QUESITI IN MATERIA DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO	120
4.4	QUESITI IN MATERIA DI APPROPRIAZIONE INDEBITA	121
4.5	QUESITI IN MATERIA DI FALSO IN BILANCIO	122
4.6	QUESITI IN MATERIA DI BANCAROTTA	123

5.	FAQ	126
6.	FORMULARIO	132
6.1	ISTANZA EX ART. 92 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE C.P.C.	132
6.2	ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO	133
6.3	RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO	134
6.4	ISTANZA DI PROROGA PER TRATTATIVE	139
6.5	ISTANZA DI PROROGA PER DIFFICOLTÀ	140
6.6	ISTANZA DI NOMINA COADIUTORE	141
6.7	ISTANZA INTERRUZIONE OPERAZIONI PERITALI A SEGUITO DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL GIUDIZIO	142
6.8	VERBALE INIZIO OPERAZIONI PERITALI	143
6.9	RELAZIONE IN MATERIA BANCARIA	144
6.10	RELAZIONE IN MATERIA BANCARIA: LEASING	146
6.11	RELAZIONE IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE	150
7.	RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	156
7.1	AMMISSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA	156
7.2	SCELTA DEL CONSULENTE, SUA NOMINA E NATURA DELLA CONSULENZA	158
7.3	ASTENSIONE E RICUSAZIONE	160
7.4	UDIENZA DI CONFERIMENTO D'INCARICO E RELATIVI ADEMPIMENTI	164
7.5	COMUNICAZIONI ALLE PARTI	165
7.6	ATTIVITÀ, POTERI E LIMITI DEL CONSULENTE	168
7.7	RELAZIONE PERITALE E SUA VALUTAZIONE	173
7.8	NULLITÀ, RINNOVAZIONE E SUPPLEMENTO DI CONSULENZA	177
7.9	ISCRIZIONE ALL'ALBO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE	180
7.10	I COMPENSI	181
7.11	IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE	189
	BIBLIOGRAFIA	191

## PREFAZIONE

... Ed è questo che hanno chiamato “Linee-Guida” ... con un titolo “sottotono” che evoca piuttosto una fra le tante – talora anche non troppo utili – pubblicazioni od opuscoli “paraistruttivi”; sennonché, quella che ci troviamo qui a disposizione è una vera “Guida” preziosa, che nelle sue circa 200 pagine di testo aiuta invece a tracciare un itinerario completo ed illuminante, in una materia spesso considerata – a torto – un po’ marginale e da affrontare senza troppi problemi.

In epoca non sospetta, quando durante l’ultimo scorcio del 2017 furono a disposizione le prime bozze della redazione finale, mi trovai a pensare – ed a condividere tale opinione con vari interlocutori – che già soltanto leggere l’indice evidenziava l’imponente lavoro compiuto dai componenti della “Commissione Consulenze Tecniche, Perizie e CTU” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna: si tratta di un risultato tanto più encomiabile, perché raggiunto attraverso l’eccellente coordinamento fra la ventina di ottimi redattori del progetto collettivo così realizzato. Infatti, gli Autori delle varie “sezioni” – che si rivelano tutti davvero preparati, esperti e ricchi di conoscenze, professionali, organizzative e giuridiche – hanno contribuito ad un risultato che trascende la portata del prontuario pratico, seppur pregevole, per segnalarsi come un’opera sistematica ed esauriente, dedicata all’ambito civilistico come a quello penalistico: essa spazia dunque dalle fasi propedeutiche al conferimento dell’incarico da parte del Giudice – con un’ampia appendice di quesiti ben articolati – fino al tema delle eventuali incompatibilità, alle modalità delle operazioni peritali, alle regole ed alle dinamiche del contraddittorio, nonché al ruolo dei Tecnici di parte; per giungere poi alla redazione dell’elaborato conclusivo, alla liquidazione del compenso ed ai relativi reclami, il tutto completato sia da una specifica rassegna di giurisprudenza, sia da un’aggiornata bibliografia essenziale .

Tanto basta per il ruolo che compete a queste poche righe, immeritamente qualificate come “prefazione”, tenuto conto dell’apporto meno che marginale di chi le sta scrivendo; considero con personale riconoscenza che mi sia stato chiesto di farlo, ritenendo di poter giustificare questa scelta – frutto di una indebita equazione fra l’anzianità di servizio e l’esperienza lavorativa – soltanto in forza della lunga dimestichezza professionale con chi mi ha cortesemente interpellato. Sarà invece la stessa lettura delle dense pagine che seguono – a cominciare da quelle subito successive, definite “introduzione”, alle quali risulta apposta la firma di un notorio ispiratore e coordinatore di questo arduo lavoro – a far emergere in termini puntuali l’ambizione dell’obiettivo di partenza e l’entità dell’impegno necessario per centrarlo al meglio, come qui può ben dirsi avvenuto; ancora una volta, l’apporto della più invocata categoria fra gli “ausiliari” dei Magistrati – sia Giudici, sia Pubblici Ministeri, secondo quanto di pertinenza – fornisce un contributo validissimo anche per l’attività quotidiana negli Uffici Giudiziari, a supporto dell’esercizio della funzione e consentendo di migliorare lo svolgimento dei rispettivi compiti: ciò nei confronti di tutti gli operatori ed utenti del “Servizio Giustizia”, ad iniziare dai

difensori e dai soggetti di volta in volta coinvolti, nonché dagli altri professionisti della consulenza.

Ricordiamo comunque – ed a questo troviamo pure dedicato un apposito paragrafo, meritevole di particolare riflessione da chi conferisce l’incarico ... – che si tratta pur sempre di ottenere una risposta convincente e documentata ad uno o più quesiti, di vario genere: ebbene, occorre partire in modo consapevole da una “buona domanda”, se vogliamo poi che gli interrogativi ricevano “buone risposte”; a questo punto, non resta che esprimere senz’altro il più sentito ringraziamento all’ODCEC felsineo, per queste “LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO E DI PARTE NEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI”, accompagnandone la prima pubblicazione – mentre ci apprestiamo con sicuro interesse a leggere e consultare tale nuovo strumento – anche con il più sincero augurio di “buon lavoro” a tutti.

*Bologna, 10 febbraio 2018*

Fabio Florini

## INTRODUZIONE

(a cura di Stefano d'Orsi)

L'idea di raccogliere in un elaborato scritto, quindi a disposizione di un'ampia platea di colleghi, un patrimonio di idee, esperienze e professionalità relative ad una particolare area della professione di dottore commercialista nasce all'indomani della conclusione del corso di formazione “*Il consulente tecnico d'ufficio e di parte*” tenutosi a Bologna da marzo a novembre 2014 sotto l'egida dell'ODCEC di Bologna e con la collaborazione della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, nonché dell'Associazione dei Curatori e CTU del Tribunale di Bologna.

Già da allora emergeva chiaramente – nel dibattito sviluppatosi tra gli addetti ai lavori – l'esigenza di coniugare al meglio le conoscenze del dottore commercialista, quale esperto di discipline aziendali economiche e finanziarie, con la materia del diritto processuale civile (per le perizie in ambito civile) e della procedura penale, nonché del diritto penale dell'economia (quanto alle perizie rese in sede penale), nell'ambito di un proficuo scambio di “saperi professionali” che vedeva coinvolti in un percorso virtuoso magistrati, avvocati, docenti universitari ed appunto i commercialisti.

Per inquadrare correttamente il ruolo del CTU, appare opportuno partire dalle definizioni delle qualità dell'ausiliario del giudice elaborate dalla dottrina:

- *il Sapere Tecnico*: in quanto tecnico il CTU deve avere un'ottima conoscenza professionale delle materie attinenti all'incarico ricevuto, ma soprattutto deve mettere in campo la reale applicazione delle conoscenze, dunque la traduzione pratica di questo sapere. Pertanto, oltre ad un'ottima conoscenza delle materie (al plurale, poiché il CTU in ambito contabile deve avere anche un approccio multidisciplinare) deve avere una adeguata conoscenza delle dinamiche aziendali e economiche, che deriva dall'esperienza sul mercato;
- *il Sapere Giuridico*: il CTU non può prescindere dalla conoscenza degli aspetti giuridici ed in particolare processuali (a volte carente o addirittura assente). Spesso anche chi svolge l'attività con frequenza ha acquisito cognizione delle dinamiche processuali più dall'esperienza che dal reale approfondimento delle norme che regolano l'attività del CTU e il processo civile in genere. Quanto sopra assume ancora più rilevanza se si tiene conto che al solo CTU, in ambito contabile, il legislatore attribuisce il potere di tentare la conciliazione tra le parti;
- *il Sapere Essere*: il quadro complessivo dei modelli comportamentali e relazionali, nonché il metodo adottato dal CTU in sede di svolgimento delle operazioni peritali. Generalmente si riscontra un modello ispirato ad uno stile autoritario (derivato da una visione di ordine imposto, poiché “è ausiliario del giudice”, quindi pubblico ufficiale). Il suddetto modello, se da un lato risponde ad esigenze di ritualità, dall'altro presenta limiti in altre fasi della consulenza tecnica (gestione delle operazioni peritali, contraddittorio, formazioni di memorie dei CTP e tentativo di conciliazione), laddove è più utile invece

l'autorevolezza che deriva da chi adotta un modello cooperativo e di condivisione.

Insomma, il CTU autoritario si impone, quello autorevole viene riconosciuto come tale. Tratteggiare linee guida solo con riferimento al ruolo ed alle funzioni del CTU non rende la completezza del quadro in cui i commercialisti sono chiamati a fornire le proprie prestazioni professionali nell'ambito di un giudizio civile avente ad oggetto la sistemazione di interessi di natura economica.

Questo contributo rappresenta il tentativo di valorizzare un percorso professionale che pone al medesimo livello i due ruoli apparentemente contrapposti: il consulente tecnico di ufficio e quello di parte.

E' evidente che il consulente tecnico di ufficio, quale ausiliario del giudice, assume evidenza primaria nella dinamica processuale in quanto il proprio contributo, ove condiviso, viene fatto proprio dal giudice che emetterà la sentenza. Tuttavia, va riconosciuto come fondamentale anche il ruolo del perito di parte, potendo questi intervenire e fornire la propria prestazione professionale a favore di una parte ancor prima del CTU, vale a dire nella fase di formazione degli atti (e di raccolta documentale) su cui si baserà il giudizio civile.

La capacità di comprendere le vicende tra i soggetti della controversia e supportare i loro legali nella stesura degli atti processuali, mettendo a disposizione il proprio "*Sapere Tecnico*", rappresenta il determinante valore aggiunto che il commercialista, nel ruolo di consulente di parte, deve offrire nell'instaurando giudizio.

Senza omettere di rilevare il pure fondamentale ruolo del consulente di parte, a giudizio radicato, nell'ambito del contraddittorio che si viene ad instaurare durante lo svolgimento delle attività peritali della consulenza tecnica disposta dal giudice.

In tale contesto, è opportuno che il commercialista, chiamato a svolgere la funzione di consulente di parte in sede civile (nonché il CTU), tenga ben a mente che ciò che emergerà dall'istruttoria della causa e sulla quale il giudice andrà a pronunciarsi (ovvero le parti andranno eventualmente a conciliare anche nell'ambito della consulenza tecnica in base al disposto dell'art. 198 c.p.c.), sarà una "realtà processuale", formatasi sulla base dei fatti dedotti dalle parti e delle rituali produzioni documentali, non necessariamente *in toto* sovrapponibile con quella reale, quest'ultima rappresentativa di come – in concreto – si sono svolti i fatti.

L'equilibrio dei "Saperi" del CTU e del CTP, deve essere finalizzato a portare le parti in giudizio a vagliare l'opportunità di conciliare la causa ovvero a fornire un decisivo strumento alla valutazione del giudice quale *peritus peritorum*.

La seconda sezione delle linee guida è dedicata all'attività del consulente tecnico e perito nell'ambito dei procedimenti penali aventi ad oggetto reati economici.

E' sotto gli occhi di tutti la notevole impennata dei reati economici degli ultimi tempi, confermata dai rapporti annuali della Guardia di Finanza e dall'Eurispes. Tale circostanza porta con se il netto aumento delle attività investigative (e conseguentemente dei processi) nell'ambito del settore bancario, finanziario, economico e fiscale.

La figura del consulente tecnico e del perito, dunque, viene particolarmente valorizzata ed apprezzata anche in tale ambito.

Nel contesto del procedimento penale, tenuto conto delle peculiarità proprie della materia, muta radicalmente l'approccio del consulente e ciò in considerazione della necessità di coniugare l'elemento oggettivo (il fatto) a quello soggettivo (la condotta). Infatti, il consulente del pubblico ministero può fattivamente partecipare (previa autorizzazione del PM) o porre in essere anche attività di "rilievo" finalizzate all'individuazione e raccolta in termini ottimali del materiale "storico" che dovrà essere poi oggetto della valutazione.

Conseguentemente, non deve limitarsi ad un'analisi documentale o all'esecuzione delle attività materiali eventualmente indispensabili per la risposta al quesito, ma partecipare fattivamente e, se dal caso, suggerire strumenti e metodologie di ricerca di elementi di valutazione.

Qualche autore ha qualificato come statico il ruolo del consulente tecnico di ufficio in sede civile e dinamico quello in sede penale, in considerazione delle limitazioni processuali che connotano l'attività del primo rispetto al secondo.

In realtà, appare più appropriato affermare che nell'ambito delle indagini penali l'oggetto dell'accertamento del consulente tecnico non può essere – in alcun modo – aprioristicamente limitato, proprio in ragione delle molteplici esigenze di approfondimento che può presentare l'indagine penale.

Infine, l'ulteriore connotazione del ruolo di consulente tecnico o perito in sede penale (rispetto al pari ruolo nel civile) è rappresentata dal fatto che deve sottoporsi all'esame ed al controesame delle parti, rispondendo alle domande in modo da rendere concreta l'immediatezza del contraddittorio; può consultare, in sede d'esame, documenti, note e pubblicazioni, ma non può dare lettura della relazione.

Il presente contributo, quindi, rappresenta il tentativo di fornire condivise linee di regolamentazione, di azione, orientamenti giurisprudenziali e *best practices*, presentando, altresì, numerosi schemi e modelli relativi a singoli profili dell'attività di consulente tecnico che derivano dall'esperienza sul campo del particolare ruolo professionale. Si propone, dunque, di assicurare un supporto, possibilmente esaustivo, a favore di una particolare professionalità del commercialista, intrisa da un ampio profilo multidisciplinare.

In conclusione, definire il lavoro come linee guida appare certamente ambizioso ed impegnativo ed è evidentemente soggetto al finale apprezzamento di chi ne fruirà dei contenuti. Va colto, tuttavia, l'enorme sforzo dei componenti della Commissione di Studio dell'ODCEC di Bologna, cui va il personale ringraziamento per l'entusiasmo con il quale hanno accolto il progetto e la dedizione prestata nella fase esecutiva. Peraltro, sarebbe stato impensabile il tentare di assurgere alla dichiarata funzione senza il prezioso contributo di idee del dott. Fabio Florini, Presidente del Tribunale delle Imprese di Bologna, della dott.ssa Anna Maria Drudi, Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Bologna, della dott.ssa Antonella Scandellari, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Bologna e del prof. Paolo Biavati, Ordinario di Diritto Processuale all'Università di Bologna. Grazie infinite.

**TITOLO I:**  
**L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NEI GIUDIZI CIVILI**

*Sommario:* 1. Nomina del Consulente tecnico d'ufficio (a cura di Giacomo Barbieri) - 2. Astensione e ricusazione del consulente tecnico d'ufficio (a cura di Fabio Serafini) – 2.1. Ricusazione (a cura di Fabio Serafini) – 2.2. Astensione (a cura di Fabio Serafini) - 3. Formulazione dei quesiti (a cura di Fabio Serafini) - 4. Il giuramento e il conferimento dell'incarico (a cura di Giacomo Barbieri) - 5. I coadiutori del CTU (a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri) - 6. Comunicazione alle parti. Inizio operazioni CTU e eventuali rinvii (a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri) - 7. Svolgimento delle operazioni peritali e termini di deposito della relazione (a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri) - 8. Acquisizione documentazione da parte del CTU (a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri) - 9. Il tentativo di conciliazione ex art. 198 C.P.C. (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio) - 10. La relazione di consulenza tecnica ed eventuali chiarimenti (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio) - 11. Le ipotesi di nullità della relazione di CTU (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio) - 12. Il trattamento dei dati personali da parte del Consulente d'ufficio (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio) – 12.1. Esclusioni per le attività di consulente tecnico e perito (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio) – 12.2. Utilizzo dei dati personali solo nei limiti e nell'ambito dell'incarico conferito (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio) – 12.3. Conservazione e cancellazione dei dati (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio) – 12.4. Il consulente di parte (a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio) - 13. Aspetti deontologici della funzione di consulente tecnico (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 14. Responsabilità del CTU e relative sanzioni (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 14.1. La sostituzione del CTU (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 14.2. La responsabilità disciplinare (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 14.3. Le condotte sanzionate (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 14.4. La responsabilità processuale (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 14.5. Il danno e il nesso di causalità (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 15. La liquidazione dei compensi del CTU (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 15.1. Il quadro normativo (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 15.2. La tipologia di onorari (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 15.3. Il valore della pratica ai fini dell'applicazione degli onorari variabili (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 15.4. Limiti alla liquidazione dei compensi in caso di vacanze e di onorari a percentuale (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 15.5. L'incarico collegiale (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 15.6. La liquidazione del compenso ai coadiutori del CTU (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 15.7. Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso (a cura di Alberto De Robertis, Sabrina Romano e Stefano d'Orsi) - 15.8. Casi particolari di liquidazione compensi: La consulenza tecnica in materia di contratti bancari (a cura di Donata Triventi) - 15.9. Casi particolari: il compenso dell'esperto stimatore nel processo esecutivo (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano) - 16. Vigilanza nel conferimento degli incarichi (a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)

## **1. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO**

*(a cura di Giacomo Barbieri)*

Una consulenza tecnica ben fatta può rappresentare fonte oggettiva di prova – qualora l'accertamento richieda cognizioni tecniche che il Giudice non possiede – e divenire elemento decisivo per risolvere la causa senza ulteriore attività istruttoria, semplicemente richiamandosi alle conclusioni del C.T.U., purché, ovviamente, quest'ultimo nella sua relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicandovi congruamente.

L'obbligo di motivazione della sentenza si può ritenere esaurito con l'indicazione delle fonti del convincimento, ovvero con l'adesione agli argomenti della consulenza. Anche in assenza di confutazione espressa delle tesi dei consulenti tecnici di parte, le stesse sono implicitamente disattese nella misura in cui siano incompatibili con le conclusioni tratte.

Da ciò si comprendono sia le ragioni di ordine pratico che giustificano/impongono il frequente ricorso alla C.T.U. nei processi civili, sia la delicatezza dell'attività di consulente tecnico e il carattere strettamente fiduciario del rapporto tra Giudice e C.T.U.

Ai sensi dell'art. 191 c.p.c. il Giudice istruttore provvede sulla nomina del C.T.U. con ordinanza ai sensi dell'art. 183, comma settimo, o altra ordinanza successiva, dopo aver esaminato gli atti di causa e le eventuali istanze istruttorie formulate dalle Parti.

La riforma del codice di procedura civile, al fine di favorire un più rapido svolgimento dell'udienza di affidamento dell'incarico, ha introdotto la formulazione del quesito già all'atto della nomina.

Il Giudice istruttore dispone, quindi, l'espletamento della C.T.U. enunciando i quesiti e le modalità da seguire, individuando e nominando il professionista incaricato e rinviando a successiva udienza per il giuramento del C.T.U. e il formale conferimento dell'incarico, incaricando la Cancelleria di dare tempestiva comunicazione alle Parte e al C.T.U. nominato.

Un buon quesito dovrebbe evitare l'insorgere nel corso dell'attività di incertezze interpretative, contrasti, dispute, e pressioni delle Parti, dei legali e dei consulenti tecnici. Per raggiungere tali obiettivi dovrebbe:

- indicare il compito del consulente;
- essere comprensibile e di chiara lettura;
- individuare l'oggetto dell'indagine e la valutazione richiesta;
- circoscrivere gli accertamenti nel limite delle domande delle parti;
- non richiedere accertamenti dei fatti il cui onere incombe sulla parte;
- non richiedere valutazioni giuridiche.

Al pari della formulazione del quesito, la scelta del professionista è senza dubbio decisiva per le sorti della vertenza ed è per questo riservata all'apprezzamento discrezionale del Giudice, senza sindacato di legittimità. Il C.T.U. viene scelto dal Giudice in base alla natura del quesito e all'esperienza specifica, desumibile *in primis*, ma non in via esclusiva, dall'iscrizione negli albi speciali istituiti

ex art. 61 c.p.c. presso ciascun Tribunale. Compatibilmente con le esigenze di competenza e qualificazione richieste dal quesito, il Giudice deve garantire la regolare rotazione degli incarichi.

La verifica della corretta rotazione degli incarichi ai consulenti tecnici, nel suo complesso, è compito del Presidente del Tribunale.

A questo proposito, va evidenziato come l'equilibrata rotazione degli incarichi risponda non tanto all'esigenza di arginare fenomeni patologici di accumulo di incarichi in capo a un numero ristretto di professionisti, quanto piuttosto ad esigenze di carattere generale di miglior funzionamento del sistema giustizia e di sua sostenibilità nel tempo. Assicurare la rotazione attraverso uno schema di nomine ben ponderato garantisce la progressiva crescita di competenze professionali, elimina i problemi di ricambio generazionale e consente, in ultima analisi, una risposta più precisa e tempestiva ai singoli casi concreti.

## **2. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO**

*(a cura di Fabio Serafini)*

Il consulente tecnico d'ufficio, in quanto ausiliario del magistrato, deve essere garanzia di terzietà e di imparzialità alla stregua del giudice e del pubblico ministero.

La natura giuridica di organo ausiliario del giudice giustifica l'applicazione degli istituti dell'astensione e della ricsuzione al consulente tecnico: anch'egli deve quindi poter svolgere la sua attività di valutazione tecnica in condizione di assoluta serenità ed imparzialità.

L'art. 192 c.p.c. così recita:

*“L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricsuzione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.”*

Come si evince dalla lettura del testo, il consulente tecnico non ha l'obbligo di astenersi, bensì la facoltà di farlo con la conseguenza che laddove il consulente tecnico non si astenga le parti possono invocare l'istituto della ricsuzione.

La differenza sostanziale tra l'astensione e la ricsuzione è quindi che:

1. la prima rappresenta una iniziativa posta in essere dal consulente nominato, il quale rileva la sussistenza di motivi di incompatibilità con la funzione che deve esercitare nel giudizio;
2. la seconda rappresenta il diritto che viene riconosciuto alle parti dalla legge, affinché queste non vengano assoggettate all'esame di persone che non abbiano i requisiti di oggettività e di imparzialità.

Le principali giuste cause di ricsuzione e astensione sono riconducibili innanzitutto:

- al venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei CTU,
- al venir meno della specchiata condotta morale del professionista,

- all'esistenza di rapporti di parentela, di coniugio e di amicizia e/o di inimicizia con una delle parti del giudizio, con i suoi parenti più prossimi o difensori e l'aver svolto attività professionale o aver lavorato alle dipendenze di una delle parti del giudizio.

## 2.1. **RICUSAZIONE**

*(a cura di Fabio Serafini)*

La ricusazione è l'istituto che consente alle parti di contestare la nomina del consulente quando, sussistendo le situazioni di astensione obbligatoria ex art. 51 CPC, abbiano fondato motivo di dubitare della sua imparzialità.

La parte interessata a richiedere la ricusazione del CTU deve proporre istanza nei modi e termini previsti dall'art. 192. In mancanza, la possibilità di rilevare l'incompatibilità le resterà preclusa.

L' art. 192, comma secondo cod. proc. civ., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell' udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo.

A tale principio non è consentita deroga per l' ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi, in tal caso, solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l' art. 196 cod. proc. civ.

La valutazione operata al riguardo è insindacabile in Cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.

Il CTU viene "ricusato" qualora non adempia con lealtà al proprio compito, favorendo illecitamente una parte, non comunicando in maniera tempestiva di essere parente o di avere rapporti particolari (essere stato consulente, tecnico o intrattenere interessi) con una delle parti.

Ogni qualvolta sorgano questioni sui poteri del consulente e sui limiti del mandato conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda autonomamente con ricorso.

Il giudice sentirà le parti e provvederà quindi ad impartire i provvedimenti del caso (1).

Nel caso in cui poi il CTU superi i limiti del mandato conferitogli, sono diverse le pronunce giurisprudenziali in merito da parte della Corte di Cassazione.

In alcune pronunce si afferma che le indagini compiute con sconfinamento dei limiti intrinseci del mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano pertanto prive di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario (Cass. civ. n. 6502 del 2001; Cass. civ. n. 5345 del 1998).

---

<sup>1</sup> Il ricorso della parte non sospende automaticamente le operazioni peritali (art.92 disp. att. c.p.c.).

In altre si sostiene che un eventuale allargamento della indagine tecnica, oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente, è causa di nullità della consulenza, ma trattandosi di nullità relativa, il difetto, in forza dell'art. 157 c.p.c., resta sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente (vedasi: Cass. civ. 14 agosto 1999 n. 8659; Cass. civ. 24 giugno 1984 n. 3743).

In altre ancora si afferma che il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta (2).

Va riferito sul punto come la ricusazione del CTU deve essere valere con apposita istanza depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione.

## **2.2. ASTENSIONE**

*(a cura di Fabio Serafini)*

L'Astensione è l'istituto che assicura al c.t.u. la serenità necessaria all'esercizio delle sue funzioni, ponendosi nei confronti delle parti in una posizione di assoluta terzietà.

Bisogna anche ricordare che il consulente, scelto tra gli iscritti in un albo, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici non può rifiutarsi di adempiere al mandato assegnato, (tale condotta integrerebbe il reato di "rifiuto di uffici legalmente dovuti" previsto all' art.366 c.p.), salvo naturalmente nei casi in cui ricorrano i motivi di astensione tassativamente previsti dalla legge all'art.51.cpc..

La domanda di iscrizione all'albo costituisce infatti una sorta di consenso preventivo del consulente ad esercitare tali funzioni.

Il giudice può nominare consulenti non iscritti in specifici albi: solo questi possono rinunciare all'incarico anche per altri motivi oltre a quelli espressamente previsti per legge.

A differenza di quanto previsto per il giudice, per il c.t.u. non vi sono motivi tipici di astensione, ma si rimette al giudice la valutazione del caso concreto, in conformità dell'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio. Per questo, la mancata astensione del consulente non è ritenuta fonte di nullità della consulenza né degli atti che la presuppongono.

E' stato anche ritenuto che l'astensione possa essere effettuata anche verbalmente innanzi al cancelliere o al giudice attraverso la redazione di apposito processo verbale, tuttavia si ritiene opportuno che l'ausiliario, che intenda astenersi, depositi ritualmente apposita istanza.

---

<sup>2</sup> v., Cass. civ. 4.2.1993 n. 1374; Cass. civ. 19.2.1990 n. 1223; Cass. civ. 10.2.1987 n. 1414

Va, tuttavia, riferito come tale possibilità successivamente resti preclusa, con la conseguenza che la consulenza depositata rimane acquisita al processo.

In caso di presentazione dell'istanza di astensione, il giudice provvede con ordinanza non impugnabile apposta in calce al ricorso.

I motivi di astensione dall'incarico ricevuto per il consulente tecnico di ufficio sono i medesimi per cui dovrebbe astenersi un giudice e sono elencati all'art. 51 c.p.c.:

“...

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.”*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice (quindi anche il CTU) può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi.

Il termine di tre giorni sancito dall'art. 192 è perentorio, difatti, dopo tale scadenza non è più possibile proporre la ricusazione del consulente <sup>(3)</sup>.

Tutt'al più - a norma dell'art. 196 c.p.c.- potranno successivamente essere segnalati al giudice, al fine di una sua prudente valutazione, le ragioni di evidente gravità che giustifichino un provvedimento di sostituzione del consulente stesso <sup>(4)</sup>.

### **3. FORMULAZIONE DEI QUESITI**

*(a cura di Fabio Serafini)*

Con riferimento a tale aspetto, va sottolineato come la Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplicificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche al Codice di Procedura Civile negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.

Una prima lettura delle novità introdotte con la riforma del processo civile del 2009 denota una evidente razionalizzazione e riduzione dei tempi di svolgimento delle attività relative alla consulenza tecnica di ufficio, atteso lo scopo delle nuove norme che è stato infatti quello di accelerare l'iter della consulenza tecnica, anticipando la formulazione dei quesiti da sottoporre all'esperto e prevedendo che il giudice provveda a ciò con la stessa ordinanza che ammette la consulenza tecnica di ufficio.

<sup>3</sup> *ex plurimis* Cassazione Civile n.12346 del 27.05.2009

<sup>4</sup> così Cassazione Civile n.2125 del 26.03.1985.

Ricostruendo le linee della riforma, appare evidente come il nostro legislatore abbia inteso realizzare una sorte di “mini procedimentalizzazione” dell’istituto della consulenza tecnica di ufficio, incentrando le trasformazioni essenzialmente sulla disciplina degli artt. 191 e 195 c. p. c. che, quali norme intese a regolarne lo svolgimento, possono garantire una efficace accelerazione dell’*iter* della consulenza tecnica.

In particolare, con riferimento alla entrata in vigore delle modifiche di legge e alla eventuale applicabilità ai processi già in essere, l’art. 58 delle nuove norme “(Disposizioni transitorie)” ha stabilito che le nuove disposizioni in materia di CTU “*che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore*”, tuttavia – trattandosi di norme che non comportano decadenze o restrizioni alle facoltà e ai poteri delle parti – non vi è alcun motivo ostativo che impedisca ai giudici, quando nominano il CTU in cause pendenti prima dell’entrata in vigore della riforma, di emanare le relative ordinanze secondo il contenuto indicato dai nuovi articoli 191, 1° comma e 195, 3° comma.

Premesso ciò e volendo opportunamente procedere con una analisi comparativa tra vecchie e nuove norme, si evidenzia come il nuovo primo comma dell’art. 191 dispone che il giudice istruttore, con l’ordinanza con cui nomina il consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.

A seguito delle modifiche di cui sopra viene stabilito che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell’apporto di conoscenze tecniche e specialistiche per la definizione della controversia, procede con l’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova o con altra ordinanza successiva alla nomina del consulente, alla contestuale formulazione dei quesiti e alla fissazione della udienza nella quale il consulente sarà tenuto a comparire per l’accettazione dell’incarico e la prestazione del giuramento.

Più’ in particolare, va rilevato come il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio dovrà dunque prevedere:

1. il nominativo dell’esperto;
2. la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU
3. la fissazione dell’udienza nel quale lo stesso dovrà comparire per l’accettazione e il giuramento dell’incarico, unitamente all’ordine di convocazione a cura della cancelleria;
4. la succinta motivazione delle ragioni che giustificano l’ammissione della consulenza tecnica;
5. la fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti per la nomina di propri consulenti tecnici.

Secondo le nuove disposizioni, quindi, il Giudice formula i quesiti già nel momento in cui dispone la Consulenza d’Ufficio e nomina il Consulente, così il CTU viene preventivamente informato dell’oggetto della Consulenza stessa.

Lo stesso, attraverso l’esame del fascicolo e dei nominativi della parti, potrà valutare se sussistano o meno eventuali condizioni ostativo alla accettazione dell’incarico e presentare eventualmente una istanza di astensione al Giudice Istruttore che lo ha nominato.

E' stato, infatti, ritenuto che le nuove disposizioni introducano una maggiore incidenza del contraddittorio con i consulenti delle parti e una maggiore collaborazione fra il professionista e il giudice.

Lo scopo principale di tale modifica è quello di accelerare le operazioni di nomina e giuramento del consulente, anticipando le eventuali discussioni in ordine al quesito e riducendo il tempo dell'udienza di giuramento, con la conseguenza che la modificazione del primo comma dell'art. 191 dovrebbe, infatti, nelle intenzioni del legislatore, tagliare gli usuali tempi morti che vedevano nel sistema previgente separate nel tempo nomina, formulazione dei quesiti e udienza di giuramento e conferimento dell'incarico.

L'art. 193 c.p.c. descrive in modo laconico ciò che avviene nel corso della udienza di conferimento dell'incarico, omettendo però di citare alcuni importanti incombenti che trovano la loro fonte o in altri articoli del codice di rito oppure nella consolidata prassi giudiziaria.

Si cercherà di effettuare di seguito una ricostruzione di tutte le attività svolte in udienza fino alla formulazione del quesito:

- a) registrazione delle presenze  
Nel verbale d'udienza viene riportata la data, l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del Giudice innanzi al quale si celebra l'udienza.  
Si da, inoltre, atto dei soggetti presenti fra i quali troviamo, oltre al CTU, i difensori delle parti, oppure loro sostituti processuali e talvolta le parti personalmente;
- b) dichiarazione di accettazione d'incarico del consulente prescelto  
Il giudice, poi, chiede al consulente prescelto se intende assumere l'incarico ovvero se, eventualmente, vi siano motivi idonei per dover dichiarare l'astensione.
- c) giuramento del consulente  
Dopodiché, il consulente presta il giuramento di rito recitando la seguente formula: «*Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità*». Il giuramento è sicuramente un atto che nel suo formalismo racchiude l'importanza del ruolo e dell'impegno di responsabilità che il consulente assume con il conferimento dell'incarico.  
Nonostante ciò, l'eventuale omissione di tale formula sacramentale non pregiudica la validità della perizia <sup>(5)</sup>.
- d) dichiarazione delle generalità del CTU e domicilio  
Il Consulente dichiara poi le proprie generalità congiuntamente ai propri recapiti lavorativi.
- e) formulazione del quesito  
Il giudice a questo punto formula il quesito al consulente. Come abbiamo già visto, a seguito della novella imposta dalla legge 69/2009, in realtà il quesito è già stato anticipato al Consulente in sede di ordinanza di nomina ex art. 191

---

<sup>5</sup> Cassazione Civile sent. n. 930 del 29.01.1992

c.p.c.. E' in questo momento che il Consulente tecnico o le parti possono interloquire col giudice in merito al contenuto del quesito.

Tuttavia, nella prassi giudiziaria, a causa dell'eccessiva mole di lavoro della Giustizia, spesso i giudici si avvalgono di quesiti prestampati.

E' bene, però, ricordare che il quesito rappresenta lo strumento dell'intero svolgimento del mandato del consulente, ne determina le finalità e impone il perimetro alle attività peritali.

Più il quesito risulta generico, omnicomprensivo, poco chiaro, tanto maggiore sarà la possibilità dell'insorgere di successivi errori peritali, contrasti, dispute, pressioni delle parti, dei legali e dei consulenti tecnici.

Il CTU diligente, che successivamente alla udienza di conferimento dell'incarico si renda conto di qualche incongruità del quesito, è tenuto a fare presente ciò al giudice mediante istanza formale.

#### **4. IL GIURAMENTO E IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

*(a cura di Giacomo Barbieri)*

Il provvedimento di nomina del C.T.U. specifica i quesiti e fissa la data e l'ora per la comparizione per il giuramento rituale avanti al Giudice istruttore. Il giuramento può regolarmente svolgersi anche avanti ad un Giudice Onorario a ciò incaricato dal Giudice titolare del fascicolo.

L'udienza si svolge alla presenza dei legali delle Parti, che già in quella sede possono provvedere alla nomina di propri Consulenti di Parte (C.T.P.). La presenza delle Parti offre l'occasione, tendenzialmente l'ultima fatto salvo specifiche istanze del C.T.U., per meglio specificare i quesiti ai quali la C.T.U. dovrà rispondere.

La consulenza tecnica riesce, infatti, ad esplicitare pienamente la propria utilità per dirimere la vertenza, o taluni aspetti della stessa, solamente se i quesiti sono formulati in modo chiaro, completo e circostanziato. È tuttavia nell'esperienza comune che in ambiti particolarmente tecnici, ovvero proprio quelli nei quali può essere utile disporre una C.T.U., la stessa formulazione dei quesiti sia un'attività complessa e potenzialmente in grado di orientare la successiva risposta del C.T.U. Ecco quindi che il contributo del professionista esperto si dovrà utilmente manifestare già nel prestare al Giudice l'assistenza necessaria per giungere al corretto inquadramento del problema tecnico e al perfezionamento dei quesiti.

La revisione critica del quesito ha l'obiettivo di eliminare *ex ante* tutti gli elementi che potrebbero ragionevolmente rivelarsi fonte di criticità nella relazione finale, compromettendone la portata conoscitiva e la concreta utilizzabilità nel processo.

Si tratta indubbiamente di un'attività molto delicata, in quanto la riconosciuta competenza (insita nella stessa nomina), la reputazione e la fiducia di cui gode il C.T.U. e la sua posizione di terzietà possono persuadere il Giudice a modificare il quesito al quale lo stesso C.T.U. dovrà poi rispondere. A tutela del C.T.U. è, quindi, buona norma che eventuali modifiche al quesito siano avallate non solo dai

procuratori delle Parti, che, così come il Giudice, potrebbero non avere la competenza tecnica per apprezzare pienamente le conseguenze delle modifiche, ma anche dai rispettivi C.T.P.

A tal fine, può essere opportuno che il Giudice disponga un breve rinvio del giuramento per consentire anche ai C.T.P. di essere presenti.

Per maggior speditezza di procedura è, tuttavia, buona prassi che il C.T.U. avverta le Parti della necessità di presenziare all'udienza di giuramento con l'assistenza dei nominandi C.T.P. in tutti i casi in cui, letto il provvedimento di nomina, il C.T.U. ritenga di dover chiedere la rettifica dei quesiti.

La formula di rito prevede che il C.T.U. sia identificato e dichiarati di accettare l'incarico giurando di *"bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità"* (art. 193 c.p.c.).

In occasione del giuramento il C.T.U. chiede termine per il deposito della propria relazione, fissandone la decorrenza dalla data di inizio delle operazioni peritali.

Premesso che nell'ambito di qualunque consulenza tecnica la speditezza e la tempestività nel fornire risposta ai quesiti rappresentano in sé un valore e sono indubbiamente uno degli elementi sui quali il professionista viene valutato, la data di inizio e il termine richiesto devono tener conto della complessità dei quesiti, della mole di documenti da esaminare, della garanzia del pieno rispetto del contraddittorio con (e tra) le Parti e i rispettivi C.T.P. laddove nominati e, infine, degli eventuali tempi di risposta in caso sia necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta in atti.

Il termine per il deposito della relazione, prorogabile su istanza motivata del C.T.U., è ritenuto di carattere ordinatorio e, conseguentemente, il deposito oltre tale termine non comporta la nullità della consulenza. Le conseguenze per il C.T.U. restano comunque molto gravi, in quanto il mancato o tardivo deposito legittima la richiesta di sostituzione del C.T.U., la richiesta di risarcimento del danno e può divenire elemento di valutazione nell'ambito di responsabilità penali.

Sempre in occasione del giuramento, il C.T.U. può chiedere autorizzazione al ritiro dei fascicoli di parte, all'uso del mezzo proprio, alla nomina di propri coadiutori per specifiche funzioni, alla concessione di un fondo spese, all'accesso a pubblici uffici, all'accesso ad altri luoghi particolari. Anticipare in questa fase tutti gli aspetti accessori elimina la necessità di richiedere provvedimenti successivi, contribuendo ad una gestione più snella del processo.

Qualora una delle Parti si sia riservata la nomina del C.T.P., il Giudice assegna il termine entro il quale comunicarla ritualmente con dichiarazione in Cancelleria ai sensi dell'art. 201 c.p.c.

Il Giudice dispone in ordine alle singole richieste del C.T.U., fissa i termini intermedi ai quali il professionista nominato dovrà attenersi per garantire il rispetto del contraddittorio, fissa in particolare il termine per l'invio della relazione alle Parti e il termine entro il quale le stesse potranno proporre osservazioni. Il Giudice fornisce indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione del

compenso finale e, infine, rinvia a successiva udienza per la valutazione della relazione, invitando le Parti a prenderne visione prima.

## 5. I COADIUTORI DEL CTU

*(a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri)*

Nello svolgimento dell'incarico affidatogli, il Consulente Tecnico d'Ufficio, a fronte di comprovate esigenze in materie specialistiche che possono esulare dalla propria competenza, può avvalersi dell'opera di esperti specialisti (coadiutori) al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio che gli consentono di rendere al Giudice un parere più informato e completo.

Il ricorso, da parte del Consulente d'Ufficio, all'opera di detti esperti, secondo la giurisprudenza <sup>(6)</sup> e la dottrina dominante, non richiederebbe una preventiva autorizzazione del Giudice, né, a maggior ragione, una nomina formale ed il successivo giuramento degli esperti medesimi, atteso che le loro indagini tecniche sono sottoposte al vaglio preventivo del Consulente stesso, che le trasfonde e le utilizza nel suo elaborato, e, in definitiva, sottoposte alla valutazione finale del Giudice, restando salva la facoltà delle parti di proporre deduzioni ed osservazioni in ordine alle indagini predette e in ordine al come vengono utilizzate nella relazione tecnica. Tuttavia è bene, quando il CTU ritiene che anche solo ci possa essere la possibilità che i quesiti posti dal Giudice vertano su aspetti specialistici ricadenti al di fuori delle sue conoscenze e competenze, che tale richiesta sia esposta al Magistrato immediatamente in occasione dell'udienza di nomina del CTU e di formulazione dei quesiti medesimi, in quanto le parti devono esserne edotte (anche perché dovranno poi sopportarne le spese). Inoltre, è consigliabile che il CTU non contragga debiti con terzi se prima non ha ricevuto l'importo spettante ai suoi ausiliari, oltre l'anticipo spese di sua competenza. Alcune volte è lo stesso Giudice e/o i Legali di Parte che, in relazione alla particolarità dei quesiti, avvertono la necessità che al CTU possa affiancarsi un esperto qualificato in materie al di fuori della sua competenza, autorizzando preventivamente il Consulente al relativo impiego durante lo svolgimento delle indagini peritali.

Qualora, invece, la necessità di effettuare particolari accertamenti e specifiche indagini da parte del CTU si maturi nel corso della consulenza tecnica, la domanda per l'impiego del coadiutore (*vedasi fac simile nel formulario*), in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore, può essere presentata al Magistrato in un momento successivo, dandone comunicazione alle parti in causa e/o rilevando tale necessità nel verbale delle operazioni peritali concordemente con i CTP.

In ogni caso, quando il Consulente si sia servito di ausiliari per il compimento di alcune attività materiali e/o rilievi specialistici, la relazione rimarrà pur sempre unica e della presenza dei coadiutori dovrà semplicemente darsi atto, senza bisogno che gli stessi cooperino alla formazione della stessa in quanto diversamente verrebbe

---

<sup>6</sup> Si veda, tra le altre, Cassazione Civile 05/06/1999 n. 5921

a svuotarsi di significato quel rapporto fiduciario che lega inscindibilmente il Giudice con il consulente designato, con la conseguenza che il primo vedrebbe effettuare gli accertamenti delegati al secondo da un soggetto terzo, che potrebbe addirittura non conoscere. Il CTU rimane l'unico responsabile, sia moralmente che scientificamente, della consulenza tecnica.

## **6. COMUNICAZIONE ALLE PARTI. INIZIO OPERAZIONI CTU E EVENTUALI RINVII**

*(a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri)*

Come abbiamo visto al precedente capitolo 4, nell'udienza di conferimento dell'incarico e del giuramento il CTU, usualmente di concerto con il Giudice, fissa la data ed il luogo di inizio lavori. Nella stessa udienza, nel caso non fossero già stati nominati, viene indicato il termine per la nomina, a cura delle parti in lite, dei rispettivi CTP che normalmente scade entro la data di inizio lavori peritali

Il verbale dell'udienza, con tutti gli elementi identificativi necessari, comunicato dalla cancelleria ai legali delle parti, funge da comunicazione rituale a tutti gli effetti di legge (art 90 c.p.c.), sollevando quindi il CTU da eventuali responsabilità in caso di mancata o errata comunicazione .

E' prassi consolidata, tuttavia, che il CTU provveda all'invio a mezzo pec agli avvocati delle parti e ai CTP se nominati, della comunicazione relativa alla data ed al luogo in cui si inizieranno le operazioni peritali, in modo da garantire loro di poter svolgere il necessario contraddittorio.

La ricevuta della pec inviata ai legali ed ai consulenti di parte, nominati, sarà comunque necessaria al CTU nel caso di eventuali contestazioni circa la irritualità della sua comunicazione.

La comunicazione del CTU diventa necessaria, quando in sede in prima riunione non conclusiva con le parti, non venga fissata la nuova data per il successivo incontro, nel caso in cui si debba per vari motivi cambiare la sede degli incontri successivi o in caso di imprevisti tali da dover rinviare la data fissata per l'inizio dei lavori.

Circa eventuali rinvii che dovessero presentarsi nell'ambito della consulenza, anche richiesti dalle parti, spetta al CTU la valutazione sulla reale necessità in funzione dei tempi stabiliti in sede di giuramento per la consegna dell'elaborato finale al Giudice, con i quali, nella pratica, è bene confrontarsi per non dover poi chiedere una eventuale proroga alla data di consegna stabilita, cosa possibile, ma non certo auspicabile.

Nessuna comunicazione da parte del CTU va inviata alla parte contumace, salvo che non sia funzionale al proseguimento dei lavori (7).

Nella pratica è, tuttavia, consigliato al CTU di porre in essere quanto necessario affinché le parti possano svolgere nella fase della consulenza ogni e più

---

<sup>7</sup> Cassazione Sezione II civile del 17/01/70 n.98 .

ampia possibilità di contraddittorio, non lesinando quindi sull'uso della pec per ogni sua comunicazione.

## **7. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E TERMINI DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE**

*(a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri)*

Nel giorno e nel luogo fissato per l'inizio delle operazioni, il CTU, dopo aver precedentemente preso visione del fascicolo di causa ed averlo attentamente analizzato, incontra i presenti, di solito partecipano a questo primo incontro i legali ed i CTP delle parti, a volte solo i CTP, raramente le parti .

In questa prima sessione il CTU verifica le generalità dei presenti con controllo dei documenti di identità e la regolare nomina dei CTP a norma dell'art 201 c.p.c.

Può capitare che siano presenti persone non citate negli atti di causa, ad esempio il coniuge del diretto interessato, la loro presenza è consentita a condizione che non intervengano in alcun modo al dibattito.

Il CTU è tenuto a verificare le nomine dei CTP, reperendole dal verbale di udienza oppure, nel caso di nomina successiva, chiedendo copia ai CTP della comunicazione della loro nomina depositata in cancelleria ovvero interrogando direttamente – tramite PCT – il fascicolo telematico di causa. Ogni altra forma è irrituale e, pertanto, viziata d'irregolarità. Si inizia, quindi, dando lettura del quesito posto al CTU dal Giudice, che sarebbe utile fornire in copia alle parti.

Il CTU prosegue riassumendo ai presenti gli atti di causa esaminati , verificando i documenti disponibili, nonché indicando già eventuali ulteriori documenti da reperire (nel rispetto delle previsioni dell'art. 198 c.p.c.) necessari al proseguimento della causa, pianificando –altresi- le modalità pratiche per la loro acquisizione, disponendo anche eventuali accessi ai locali dove dovessero essere custoditi.

In questa fase è fondamentale il dialogo con le parti per raccogliere tutte le eventuali ulteriori informazioni, spiegando chiaramente il perimetro di lavoro stabilito dal quesito posto, anche a fronte di richieste delle parti (art.194 c.p.c.) funzionali al loro particolare interesse, ma che talvolta possono esulare da quanto nello specifico il Giudice ha chiesto al CTU.

Può essere utile chiedere ai CTP una breve memoria scritta su quanto in questa fase preliminare intendano chiedere o sottoporre al CTU.

Se durante le indagini dovessero sorgere contestazioni circa i poteri del CTU o tra questi e le Parti, gli interessati potranno chiedere un chiarimento in tal senso al Giudice (art..92 c.p.c.), senza che il procedimento venga sospeso in attesa della determinazione del Giudice.

Alla conclusione della prima sessione di lavoro, il CTU redige il verbale dei lavori svolti, riassumendo quanto fatto e/o emerso, indicando, infine, il giorno, l'ora ed il luogo della successiva sessione.

Dandone atto nel verbale, il CTU non è tenuto ad avvisare ulteriormente le parti e i CTP, mentre è necessario provvedervi nel caso in cui la data di rinvio non venga fissata nella prima sessione di lavoro.

Il CTU ha sempre l'obbligo di comunicare alle parti l'eventuale utilizzo di un proprio esperto per la svolgimento dell'incarico.

I termini per il deposito della relazione finale del CTU, delle eventuali osservazioni dei CTP e della possibile replica finale del CTU vengono già fissati dal Giudice nell'udienza di conferimento di incarico e giuramento del CTU stesso (art.195 c.p.c.).

Riepilogando, quindi, il CTU trasmetterà entro il termine stabilito la propria relazione alle parti, le quali, entro un ulteriore breve termine fissato, potranno comunicargli le loro osservazioni, a cui lo stesso risponderà con eventuali chiarimenti e provvederà poi al deposito finale del tutto entro il termine ultimo come stabilito dal Giudice.

## **8. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL CTU**

*(a cura di Giorgio Pasotti e Gabriele Fabbri)*

L'esame documentale spesso si configura come l'aspetto centrale a cui si ancorano le conclusioni del CTU.

Il principio basilare di tale fase delle operazioni peritali, riconosciuto dalla Giurisprudenza <sup>(8)</sup>, è che il materiale sul quale il CTU fonda le proprie osservazioni deve essere il medesimo sul quale il Giudice fonderà poi la sua decisione. Non è, infatti, ammissibile che una prova, inutilizzabile dal Giudice, possa essere utilizzata dal CTU per raggiungere conclusioni che possano rifluire sulla motivazione della sentenza, con la conseguenza che, in materia di prova documentale, quel che è inutilizzabile per il Giudice è parimenti inutilizzabile per il CTU.

Il Codice di Procedura Civile, infatti, impone alle parti di cristallizzare sia il *thema decidendum* (ovvero l'oggetto della domanda giudiziale) sia il *thema probandum* (ovvero l'insieme degli elementi che costituiranno oggetto di prova), al fine di garantire il contraddittorio a tutte le parti coinvolte nel giudizio. Poiché nel processo civile i documenti possono essere prodotti dalle parti in vari modi (come allegati all'atto di citazione e/o alla comparsa di risposta e/o ad atti equivalenti oppure mediante deposito in esecuzione ad un ordine di esibizione oppure ancora mediante deposito nella fase di istruzione del processo), con regole di rito che stabiliscono precisi termini di deposito e di presentazione delle richieste istruttorie, il CTU può esaminare solo i documenti validamente acquisiti, contenuti nei fascicoli di parte depositati telematicamente (o in formato cartaceo) presso il Tribunale. Oltre tali termini, le parti non possono più produrre, neanche al CTU, documenti da sempre nella loro disponibilità, che avrebbero potuto e dovuto ritualmente produrre nel termine previsto dalla legge.

---

<sup>8</sup> Cassazione Civile del 23/06/2015 n. 12921.

Tali documenti, se eventualmente prodotti dalle parti al di fuori dei previsti canali tipici e una volta scaduti i termini di cui agli art. 183 e 84 c.p.c., (e di solito la CTU viene disposta dopo tale momento), non possono essere utilizzati dal Giudice, e quindi neanche dal Consulente Tecnico nominato, a pena di nullità relativa della consulenza tecnica stessa.

Tutti i documenti che le Parti hanno versato in Tribunale conformemente alle regole processuali e che sono ritenuti dimostrativi, utili e convenienti al fine di comprovare al Giudice il fondamento delle proprie ragioni, possono essere consultati dal CTU nel fascicolo telematico o eventualmente nei fascicoli cartacei presso la Cancelleria del Tribunale e possono essere anche ritirati materialmente dal consulente. Il contenuto di tali fascicoli costituisce il solo ed unico materiale probatorio e le parti non possono, nelle fasi successive del processo, produrre nuova e/o diversa documentazione, sempreché questa non serva ad attestare modificazioni sostanziali intervenute successivamente all'introduzioni degli atti del giudizio.

Questa condizione vincolistica può essere, però, superata di fronte al manifesto accordo delle Parti. Appare ben difficile ipotizzare tale possibilità, soprattutto quando i documenti che una delle parti intende depositare compromette gli interessi dell'altra. Vi è, invece, questa possibilità quando la produzione successiva coglie gli interessi di entrambe le parti in causa. Il consulente, nel rispetto del contraddittorio, potrà quindi anche acquisire documenti non prodotti che risultino però indispensabili all'accertamento di una situazione di comune interesse delle parti. Anche l'eccezione prevista espressamente dalla legge che consente al CTU contabile di esaminare documenti (appunto) contabili e registri non prodotti in causa, e di menzionarli nella relazione (art. 198, comma 2, c.p.c.) è subordinata al consenso unanime delle parti e in mancanza di tale elemento la suddetta attività del CTU è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa.

Il CTU è chiamato, quindi, non solo ad una attività di valutazione, ma anche alla preliminare acquisizione delle fonti del suo convincimento. La facoltà di raccolta di informazioni, di chiarimenti, di materiale documentale non può riguardare fatti ritenuti rilevanti a giudizio del CTU, ma deve essere strumentale all'accertamento di dati di fatto tecnici connessi col quesito, senza che egli possa supplire a carenze probatorie delle parti o raccogliere delle vere e proprie testimonianze. Infatti, anche le informazioni ottenute da terzi costituiscono dei meri indizi, come tali utilizzabili nel procedimento decisorio, sempre che ne risulti la fonte e la possibilità anche per le parti di verificarne la provenienza, l'attendibilità e l'esatto e pertinente rilievo (Cass. N. 12921 del 23/06/2015).

Il CTU non deve, quindi, nemmeno sollecitare le parti al deposito di documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte, altrimenti il CTU dovrà rilevare la impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli e la parte renitente sconterà gli effetti della propria omissione, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Le parti (Legali e/o relativi consulenti tecnici), possono proporre al Consulente Tecnico:

- Istanze ex art. 194 c.p.c.: sono richieste che vengono rivolte al CTU affinché prenda in considerazione aspetti e circostanze inerenti i lavori peritali, oppure inviti a dare corso a particolari accertatamente, indagini per poi prendere una data decisione in merito ad un determinato fatto;
- Osservazioni ex art. 90 disp. att. c.p.c.: sono valutazioni espresse di carattere metodologico, scientifico e tecnico proprie della fase dell'intervento del CTU (ad esempio memorie avanzate dai CTP nel corso delle operazioni peritali o al ricevimento della bozza dell'elaborato da parte del CTU).

La differenza sostanziale tra questi due atti che il CTU può acquisire è che, mentre il primo impone di dover intraprendere una precisa azione in virtù di una motivazione proposta dalla parte istante, l'osservazione determina nel CTU la necessità di riflettere sugli aspetti richiamati dalla parte, dovendo poi questa essere seguita da una assunzione motivata (classico esempio sono le osservazioni dei CTP durante le operazioni peritali che, verbalizzate, devono essere considerate nelle valutazioni del consulente, il quale dovrà fornire relativa e motivata risposta nelle conclusioni della relazione peritale).

In entrambi i casi, però, il CTU deve fare molta attenzione a non recepire documentazione, atti ed elementi di carattere innovativo e/o probatorio e/o esclusivo mai presentati dalle parti e, quindi, non contenuti nei fascicoli di causa. Il principio sancito dalla sentenza di Cassazione n. 12921 del 2015 è che il CTU non si può sostituire alle parti, perché ciò andrebbe a violare i termini previsti per il deposito di documenti, finendo impropriamente per supplire al carente e/o mancato espletamento da parte di uno dei contendenti al rispettivo *onus probandi*: l'orientamento risponde all'esigenza di armonizzare l'attività del consulente con la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c., vale a dire che in nessun caso la consulenza tecnica può servire ad esonerare la parte dal fornire la prova che le spetta fornire in base ai principi che regolano l'onere relativo.

In sostanza, il potere di attingere a dati e documenti estranei al processo viene legittimamente esercitato “in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l'indagine richiesta e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette”, vale a dire in buona sostanza quando l'acquisizione da parte del CTU di dati e documenti *aliunde* hanno l'unica funzione di riscontro e di verifica rispetto alle allegazioni delle parti.

Tale condizione porta il CTU a distinguere la documentazione da considerare tra quella acquisita d'ufficio e quella invece depositata dalle parti.

La prima è quella tipologia di documenti che non ha carattere di esclusività, poiché, con le modalità e con le autorizzazioni del caso, può essere acquisita dal CTU (eventualmente già autorizzato dal Giudice in sede di nomina) e/o dal Giudice stesso. Un tipico esempio è dato dalla possibilità di acquisire documentazione della Pubblica Amministrazione: in questo caso il CTU acquisisce direttamente, come se fosse un mandatario del giudice, informazioni e documenti, anche se si tratta di

materiale nuovo e in modo svincolato rispetto alle iniziative delle parti. Infatti, il potere esercitabile dal Giudice di acquisire informazioni in qualsiasi momento, ha come conseguenza logica il fatto che questa possibilità/attività possa essere delegata al CTU, purché sia funzionale all'espletamento dell'incarico affidatogli.

La seconda, quella più problematica, deve essere attentamente valutata da parte del CTU prima di essere accettata soprattutto se diventa essenziale e probatoria per le determinazioni a lui demandate dal Giudice e molto di più se è innovativa e/o esclusiva di una parte soltanto e comunque mai presentata dalle parti e, quindi, non presente nei fascicoli. Sovente accade di sfruttare il "canale della CTU" per introdurre documentazione che, per dimenticanza negligenza o perché non se ne era ancora in possesso, i Legali non hanno prodotto nei termini processuali perentori previsti dal c.p.c. Devono sicuramente essere rifiutati, quindi, i documenti e i dati esclusivi e innovativi non reperibili attraverso i canali ufficiali. Sarà eventualmente il CTU attraverso la sua attività d'ufficio a recuperare il documento ritenuto essenziale per le determinazioni richieste dai quesiti posti dal Giudice.

In definitiva, si può generalmente osservare che il CTU deve fondare le proprie risposte e conclusioni sulla base della documentazione conosciuta dal Giudice e che è stata ritualmente depositata in Tribunale nei termini stabiliti dal codice di procedura civile e nelle forme previste dal procedimento, non potendo nel corso delle proprie indagini peritali e, in particolare, in presenza del dissenso di una parte, raccogliere documenti che avrebbero dovuto essere depositati nelle forme riconosciute dalle regole codicistiche agli atti del processo. Le responsabilità dell'impropria utilizzazione di documenti non ritualmente prodotti in causa nella stesura della relazione peritale ricade sul CTU, e non sulla parte che l'ha commessa, con il possibile annullamento della consulenza tecnica.

## **9. IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 198 C.P.C.**

*(a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)*

Con la riforma del processo civile (legge n. 80/2005), all'art. 696-bis c.p.c., è stato introdotto il pieno riconoscimento al CTU di promuovere il tentativo di conciliazione della controversia, al fine di dare la possibilità alle parti di raggiungere un accordo che possa essere considerato reciprocamente soddisfacente e che permetta un minor esborso.

Inoltre, il tentativo di conciliazione è stato inquadrato in una procedura che risiede fuori dalla causa, nella fase iniziale del contenzioso giudiziario, determinando con ciò le migliori condizioni della riuscita del tentativo.

La norma prevede che «*Il consulente prima di provvedere al deposito della relazione, tenti, ove possibile, la conciliazione delle parti*», rimettendo, quindi, l'esercizio dell'esperimento alla discrezionalità del CTU ed all'accettazione delle parti.

Nella conciliazione distinguiamo due modalità d'intervento del professionista:

1. **CONCILIAZIONE FACILITATIVA:** il ruolo del conciliatore si limita ad assistere le parti al fine facilitarne la comunicazione, l'indagine sugli interessi, il cambio di prospettiva, la generazione delle alternative per far giungere le parti ad un accordo reciprocamente soddisfacente. Il ruolo del CTU consiste nel consentire alle parti il passare dalle posizioni agli interessi. Questa specifica modalità non consiste nell'imporre, né tanto meno suggerire, soluzioni della controversia, mentre è necessario saper guidare le parti affinché possano assumere, in piena determinazione e autonomia, la soluzione più soddisfacente per i propri interessi;
2. **CONCILIAZIONE VALUTATIVA:** il conciliatore, dopo aver ascoltato le parti, valuta le loro pretese e formula una proposta di accordo, nei confronti della quale le parti mantengono la libertà di adesione. Nella procedura di tipo valutativo il CTU formula una proposta di accordo che possa consentire alle parti di identificare un punto d'intesa.

La conciliazione impone di essere informato sulla dinamica dei fatti ed operare una valutazione preventiva del conflitto. Il tentativo di conciliazione non è un semplice atto d'ufficio ma richiede preparazione e adeguata formazione, richiede di operare in modo cooperativo, con i legali con i consulenti tecnici ed è poi indispensabile coinvolgere direttamente le parti in lite.

Da qui la necessità per l'esperto di operare una valutazione preventiva del conflitto, che dovrebbe essere compiuta valutando attentamente le diverse componenti, i diversi livelli della lite e approfondendo con i consulenti delle parti, ove presenti, altrimenti con i legali delle parti, tutti gli elementi distintivi e qualificanti, ossia interessi e necessità, della controversia.

Il CTU ha il potere e il dovere di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti esclusivamente nell'ipotesi di CTU contabile (art. 198, comma 1, c.p.c.).

L'esame del CTU di documenti contabili o registri non prodotti in corso di causa, infatti, deve essere volto a tentare la conciliazione delle parti che, previamente, devono aver prestato il proprio consenso all'acquisizione di nuovi documenti.

E' importante costruire intorno all'incontro un clima di fiducia e serenità e non permettere lo spostamento del confronto sul piano personale, trovando un'intesa sulla base degli interessi e delle necessità delle parti.

Il CTU non deve cadere nella trappola di sostituirsi alle parti nelle decisioni, rispettando invece la loro (indispensabile) capacità di autodeterminazione e non deve mirare al raggiungimento di un accordo qualsiasi ma a un'intesa dal carattere duraturo, concreto, rispettato e condiviso <sup>(9)</sup>.

L'esame contabile è un particolare tipo di consulenza tecnica, avente ad oggetto l'esame di scritture contabili (bilanci, registri, "prime note", ecc.) al fine prevalentemente di accertare:

- l'ammontare di un debito;

---

<sup>9</sup> Si veda "Manuale Pratico-operativo per la gestione e la conduzione degli esperimenti conciliativi" di Paolo Frediani, Giuffrè Editore, 2015

- il valore di un bene;
- l'entità di un danno;
- la ricostruzione di flussi di reddito.

Il CTU contabile ha poteri maggiori rispetto al CTU "ordinario" quindi è molto importante classificare correttamente all'inizio delle operazioni peritali la natura, in quanto la legge consente al CTU di esaminare documenti non prodotti in corso di causa e di menzionarli nella relazione, previo consenso unanime delle parti.

L'art. 198 cod. proc. civ. prevede un doppio consenso da parte dell'attore e del convenuto: un preliminare consenso affinché il CTU possa esaminare i documenti prodotti in giudizio, ed un secondo consenso perché possa farne menzione nella relazione finale.

Se il tentativo di conciliazione esperito ha esito positivo il CTU redige un processo verbale dell'intervenuta conciliazione, sottoscrivendolo insieme alle parti; tale verbale viene inserito nel fascicolo di ufficio, a cui il giudice, mediante proprio decreto, attraverso un controllo meramente formale sulla regolarità delle sottoscrizioni e sull'oggetto, attribuisce forma di efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 199 c.p.c.

E' bene precisare che il processo verbale di conciliazione sconta l'esenzione dall'imposta di registro, mentre le spese per l'attività del CTU dovranno essere regolate nel processo verbale di conciliazione con l'applicazione degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ.

Nell'ipotesi, invece, in cui la conciliazione abbia esito negativo, il consulente provvederà al deposito della relazione peritale in cui riporterà il tentativo di conciliazione.

## **10. LA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA ED EVENTUALI CHIARIMENTI**

*(a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)*

Con riferimento alla materia di interesse, particolare tipologia assumono le relazioni di consulenze tecniche in materia:

- di analisi di bilancio e verifiche contabili
- di lavoro
- di invalidità civile
- di esecuzione forzata.

In materia di analisi di bilancio e verifiche contabili, l'art.198 c.p.c. , 1° e 2° comma , prevede che il CTU, nominato per esaminare i documenti contabili e i registri, deve esperire in primo luogo il tentativo di conciliazione tra le parti.

La Relazione peritale in materia di lavoro può avere natura contabile e, in questo caso, può prevedere anche un tentativo di conciliazione che si potrebbe concludere con il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che il Giudice poi riporterà nella sua sentenza, oppure può avere natura medico-legale o tecnica sui macchinari se si tratta di infortunio sul lavoro.

La relazione riguardante l'invalidità civile prevede il litisconsorzio necessario tra il Ministero dell'Economia e il richiedente per cui il CTU deve comunicare, a pena di nullità, l'inizio delle operazioni peritali al Ministero.

La Relazione in materia di esecuzione forzata scaturisce dalla procedura esecutiva; la normativa si basa principalmente sull'attività dell'esperto stimatore che non deve relazionare alle parti, ma solo ed esclusivamente al Giudice, per cui non è prevista la presenza delle parti. In sostanza, il procedimento di stima si esaurisce anteriormente alla prima udienza, in modo che in tale sede sia già disponibile la stima e si possa fissare l'udienza conclusiva per addivenire alla sentenza definitiva.

Dopo aver completato le operazioni peritali il CTU, nella relazione di consulenza tecnica riporta i risultati delle indagini e della documentazione prodotta consensualmente dalle parti, i risultati degli accertamenti compiuti e le osservazioni dei CTP (c.d. "Note critiche e/o Note e consulenze tecniche di parte") qualora non siano state condivise dal CTU, spiegandone i motivi.

La relazione di consulenza, che non deve contenere valutazioni di tipo giuridiche, in quanto il giudizio è riservato esclusivamente al giudice (quali giudizi attinenti al merito della decisione, pareri sulla fondatezza della domanda, accertamento dell'esistenza di norme; interpretazioni e valutazione delle prove documentali), va strutturata in quattro parti:

- 1) parte epigrafica in cui vengono indicati gli estremi della causa, il giudice, le parti, la data di nomina del CTU e di eventuali CTP, la data del giuramento del CTU;
- 2) parte descrittiva nella quale si illustrano gli accertamenti e le ricostruzioni effettuate;
- 3) parte valutativa in cui il CTU risponde al o ai quesiti, riportando l'iter logico in base al quale è pervenuto alle proprie conclusioni e motivando adeguatamente le proprie scelte;
- 4) parte riassuntiva in cui il CTU espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito che gli è stato posto.

I CTP possono contestare gli esiti della relazione peritale e dimostrarne l'erroneità sotto il profilo sia valutativo, sia accertativo di nuovi fatti non allegati dalle parti.

Il Giudice concede, durante l'udienza di giuramento del CTU, un termine alle parti per eventuali osservazioni, rilievi e richieste di chiarimenti sulla CTU. Se le osservazioni dei CTP non appaiono manifestamente infondate, il giudice provvederà a disporre la convocazione in udienza e a richiedere al consulente d'ufficio chiarimenti, contenuti in un altro elaborato, oppure a disporre la rinnovazione delle indagini, ovvero, nei casi più gravi, a disporre la sostituzione, ex art. 196 c.p.c.

Nel caso in cui le parti abbiano formulato dei rilievi critici sulla relazione del CTU, se il Giudice li ritiene non dimostrati o imprecisi può non richiedere un'integrazione della CTU, ma nella motivazione della sentenza che accoglie le conclusioni del CTU deve esporre analiticamente i motivi della propria scelta.

Stesso iter si realizza nel caso siano stati formulati rilievi con la comparsa conclusionale o successivamente ad essa, in difetto quindi di contraddittorio con la controparte.

## **11. LE IPOTESI DI NULLITÀ DELLA RELAZIONE DI CTU**

*(a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)*

Le eventuali contestazioni alla CTU da parte dei legali o dei consulenti tecnici di parte delle parti costituite consistono di regola in:

- eccezioni di nullità della relazione;
- proposizione di “note critiche”, volte a sollecitare al magistrato, che ha conferito l’incarico al CTU, la rinnovazione della consulenza.

Le eventuali cause di nullità eccepite si distinguono, invece in:

- cause di **nullità formale**, come la mancanza di sottoscrizione del CTU o la redazione della perizia non in lingua italiana;
- cause di **nullità sostanziale**, come nel caso in cui una delle parti dimostra di non aver ricevuto l’avviso di convocazione, non essendo stato fissato l’inizio delle operazioni peritali durante l’udienza di giuramento del CTU, impedendole così di essere presente. La consulenza, in quest’ultimo caso, è nulla per violazione dei diritti di difesa.; tale nullità non è assoluta in quanto non deve essere pronunciata in ogni caso e tanto meno d’ufficio da parte del giudice. Nella fattispecie in esame la nullità può essere pronunciata soltanto se la parte l’eccepisce e la deduca nella prima udienza successiva o nella prima difesa successiva al deposito della relazione.

In particolare le cause di nullità sostanziale derivano essenzialmente da:

- violazioni commesse dal CTU derivanti da omesse e/o ritardate comunicazioni alle parti (legali e/o consulenti tecnici di parte), ad esempio dell’avviso contenente la data, l’ora ed il luogo di inizio delle operazioni;
- violazioni commesse dal CTU nell’acquisizione e valutazione di atti e documenti non ritualmente prodotti dalle parti in violazione del principio del contraddittorio;
- violazioni derivanti dall’espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti rispetto ai quesiti posti dal giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente.

Vediamo più in dettaglio come si realizzano alcune cause di nullità.

Il CTU è tenuto a comunicare alle parti il giorno, l’ora e il luogo (città, via e numero civico) di inizio delle operazioni peritali, qualora tale comunicazione non risulti già nel verbale di udienza.

L’avviso alle parti solitamente avviene informando direttamente i legali delle parti ed i consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati, attraverso posta elettronica certificata in quanto è un idoneo sistema in grado di fornire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

In relazione, invece, all’avviso di prosecuzione delle operazioni va riferito come l’obbligo di comunicazione da parte del CTU ai legali ed ai CTP

eventualmente nominati sussiste, in ogni caso, in capo al CTU, qualora le indagini non possano eseguirsi in un solo incontro e il CTU ne rinvii il proseguo ad altra data, non fissata in esito alla prima riunione nell'apposito verbale.

Lo stesso accade qualora le operazioni vengano sospese e poi riprese, come nel caso in cui venga disposta dal Giudice la rinnovazione della Consulenza tecnica di ufficio oppure, dopo che siano state dichiarate chiuse le operazioni peritali, il CTU decida di procedere ad altre indagini.

Se la data di prosecuzione delle operazioni viene fissata dal CTU alla fine della precedente seduta di indagini, non sussiste obbligo di inviare nuovo avviso alle parti; tuttavia è opportuno che il CTU proceda con rituale avviso quando una delle parti era assente alla riunione, perché questa potrebbe eccipire la nullità relativa della CTU per non essere stata ritualmente avvisata della prosecuzione delle operazioni stabilita a verbale.

In relazione alla mancata partecipazione alle operazioni peritali dei legali delle parti e/o dei consulenti di parte eventualmente nominati, nel caso in cui, a seguito di regolare comunicazione, compaiano alla data fissata per l'inizio o la prosecuzione delle indagini i difensori o i CTP soltanto di una o di alcune delle parti, il CTU deve comunque iniziare le indagini e non è tenuto a dare alcun avviso alle parti ingiustificatamente assenti.

Con riferimento ai destinatari degli avvisi, va rilevato come l'avviso di inizio o proseguimento delle operazioni va comunicato sia ai difensori delle parti costituite, sia ai consulenti di parte. Sempre con riferimento all'obbligo di inviare rituale avviso ai legali e ai consulenti delle parti eventualmente nominati, il CTU non è tenuto a dare alcun avviso alle parti nel caso di compimento di attività che non costituiscono vere e proprie indagini tecniche quali ad esempio:

- attività meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque e, in genere, le attività di carattere esclusivamente conoscitivo, intellettuale e ricettivo;
- attività di semplice valutazione di dati in precedenza accertati;
- attività volte a fornire al giudice i chiarimenti dei questi richiesti, a fronte dei rilievi critici formulati dal consulente di parte, ove tale attività non implichi l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati.

Con riferimento alla valutazione di atti e documenti non ritualmente prodotti in causa va evidenziato che il CTU non potrà fondare le proprie conclusioni tecniche su fatti o circostanze che non siano mai stati ritualmente dedotti e provati nel giudizio.

Con riferimento all'esame di atti da parte del CTU, i legali e i consulenti di parte possono sottoporre al CTU osservazioni e istanze, con la conseguenza che entrambi, e solo questi, pur non dovendo essere necessariamente trascritti nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione da parte del consulente d'ufficio, con l'unica eccezione di quelle osservazioni e istanze non comunicate dalle parti alle controparti. In ogni caso si ritiene che le osservazioni, le consulenze di parte e le note critiche redatte dal CTP costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio.

In merito all'acquisizione dei documenti, il consulente d'ufficio, quando svolge le sue indagini da solo, può compiere tutti gli accertamenti che siano collegati con l'oggetto della perizia e, conseguentemente, legittimamente utilizzare i documenti così acquisiti.

In particolare, egli può:

- attingere notizie non rilevabili dagli atti processuali;
- ottenere copie di documenti da enti o uffici pubblici;
- assumere informazioni da terzi.

In ogni caso il CTU può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti e validamente acquisiti nel materiale probatorio.

Di regola, nel processo civile i documenti possono essere prodotti dalle parti in vari modi:

- con atto di citazione, al momento della costituzione (art. 163, comma 2, n. 5, c.p.c.);
- con la comparsa di risposta, al momento della costituzione (art. 167 c.p.c.);
- con le eventuali memorie, entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- mediante deposito in cancelleria e comunicazione alle altre parti dell'elenco dei documenti depositati, entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- in ottemperanza ad un'ordinanza di esibizione (art. 210 c.p.c.), entro il termine fissato nell'ordinanza.

Eventuale documentazione prodotta dalle parti al di fuori di questi canali tipici non può essere utilizzata dal giudice e conseguentemente dal consulente tecnico di ufficio.

Va a tal fine ricordato come, nonostante una criticabile prassi adottata nella pratica professionale da alcuni CTU, che impedisce di fatto la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato, il CTU non può in alcun modo accettare, acquisire, esaminare e porre a fondamento della propria relazione di consulenza tecnica la documentazione che il legale, o talora la stessa parte sostanziale del processo, consegnò loro personalmente, nel corso delle operazioni peritali.

A differenza di quanto previsto per la CTU ordinaria, esiste però un'eccezione: la legge espressamente consente al CTU, nel caso della sola perizia contabile, di esaminare documenti non prodotti in causa e di menzionarli nella relazione. Tuttavia, tale possibilità resta in ogni caso subordinata al consenso unanime delle parti con la conseguenza che in mancanza la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa.

Con riferimento a eventuali informazioni e chiarimenti richiesti alle parti, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 62 e 194 c.p.c., il CTU compie le indagini che gli sono commissionate dal giudice e può essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi.

In linea generale, il potere di indagine del CTU, anche se esercitato di propria iniziativa e senza espressa autorizzazione del giudice, deve sempre coniugarsi con il

principio secondo cui l'attività del CTU non può mai supplire al difetto di allegazione della parte.

In base a quanto disposto dall'art. 194 c.p.c., l'assunzione di informazione da terzi da parte del consulente è subordinata all'autorizzazione del giudice, nonostante sia stato anche previsto che in taluni casi il CTU possa assumere informazioni da terzi anche senza la preventiva autorizzazione del giudice al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le notizie acquisite da terzi debbono concernere fatti e situazioni relativi all'oggetto della relazione;
- l'acquisizione presso terzi deve essere necessaria per espletare convenientemente il compito affidato al CTU;
- nella relazione il CTU deve indicare le fonti del proprio accertamento. Il CTU può acquisire da terzi soltanto le informazioni strettamente necessarie per rispondere al quesito tecnico postogli dal giudice, per le quali, si ritiene che non sia neppure necessaria un'espressa autorizzazione del giudice, dovendo detta autorizzazione ritenersi ricompresa implicitamente nel mandato.

Tra gli esami, che il CTU non può assolutamente omettere, e, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può assumere informazioni anche dalle parti stesse.

Il CTU non è obbligato ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal CTP, in quanto egli è vincolato unicamente ai quesiti postigli dal giudice.

## **12. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL CONSULENTE D'UFFICIO**

*(a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)*

La delibera n 46/2008 del Garante per la privacy "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero*" è indirizzata ai professionisti incaricati dai giudici nel settore civile, quelli che svolgono il mandato di consulente tecnico e perito per i giudici e pubblici ministeri in quello penale, nonché i consulenti di parte. L'esigenza nasce dalla necessità di provvedere alla tutela dei rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dei procedimenti in sede civile, penale e amministrativa, tenendo conto del particolare e delicato ruolo che rivestono le figure di CTU, perito ecc., riguardo anche alle responsabilità nei confronti dell'autorità giudiziaria e delle parti.

Le Linee guida trovano giustificazione in quanto, nell'espletamento dei relativi incarichi, il consulente e il perito - normalmente- vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (come, per esempio, richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi ai sensi dell' art. 194 c.p.c. ).

L'attività dell'ausiliario comporta, quindi, il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario statuiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice.

### **12.1. ESCLUSIONI PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO E PERITO**

*(a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)*

Le Linee guida richiamano l'applicazione delle norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado «per ragioni di giustizia» di cui all'art. 47, comma 2, del Codice.

Ciò rende inapplicabili alcune disposizioni del medesimo Codice.

In particolare, il consulente tecnico e perito non devono informare l'interessato circa il trattamento dei dati personali e questi non può richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la loro origine, notizie sulle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e più in generale di quanto previsto dall'art. 7 del Codice e quindi - in diretta conseguenza - è da considerarsi esclusa qualsiasi possibilità di ottenere da parte dell'interessato riscontro sia per iscritto sia oralmente.

Non ricade tra gli obblighi previsti per gli ausiliari giudiziari la notificazione del trattamento dei dati al Garante, stante la natura degli incarichi, così come non è previsto l'obbligo delle comunicazioni dettate dall'art. 39 del Codice, delle autorizzazioni e dei trasferimenti dei dati nei Paesi esteri (comunitari e non).

Sono, invece, pienamente applicabili alle attività di ausilio all'autorità giudiziaria le altre disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve rispettare due fondamentali requisiti:

- il rispetto dei principi di liceità e riguardano la qualità dei dati di cui all'art. 11;
- l'adozione di misure di sicurezza necessarie a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli artt. 31 e segg. e disciplinare tecnico allegato B al Codice.

### **12.2. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI SOLO NEI LIMITI E NELL'AMBITO DELL'INCARICO CONFERITO**

*(a cura di Paola Ausiello e Nicola Del Viscio)*

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti del corretto, compiuto ed esauriente adempimento dell'incarico ricevuto e solo con riferimento all'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria.

Se da una parte la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali non pone limiti alla raccolta e trattazione dei dati personali per le attività del consulente e perito, in quanto queste attività rientrano in quelle svolte per

esigenze giurisdizionali, dall'altra, però, si dovrà fare molta attenzione all'utilizzo dei dati e alle forme di comunicazione utilizzate nello svolgimento del proprio mandato.

Queste integrano violazione della norma quando possono, anche involontariamente, rendere edotti di informazioni di carattere personale soggetti estranei o anche in caso di comunicazione, ove manchi la garanzia del ricevimento esclusivo della stessa da parte del diretto interessato. Ciò può accadere quando ad esempio il CTU, in sede civile, operi comunicazioni contenenti informazioni di carattere personale riguardanti il soggetto in causa, senza avere la certezza e la garanzia del ricevimento diretto ed esclusivo dell'interessato stesso.

Il consulente deve, inoltre, valutare se le informazioni personali contenute nella relazione siano effettivamente necessarie allo scopo dell'incarico o meno; in questa seconda ipotesi debbono essere debitamente limitate a quelle indispensabili. Inoltre, per il consulente è esclusa, per altri scopi o utilizzazioni, ogni utilizzo di informazioni e dati personali assunti nel corso dell'espletamento del mandato, come, per esempio, nel caso si trovi a dover trattare successivamente, in pratiche ricadenti nella sfera dell'attività esercitata privatamente, pratiche dello stesso soggetto o persona giuridica. Tantomeno queste informazioni possono essere comunicate a terzi (colleghi, altri professionisti, società ecc.).

Con riguardo alle modalità di trattamento dei dati, queste devono far sì di evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati.

Ogni incrocio di dati, se non preventivamente autorizzato, è vietato. Ne consegue che, laddove tale attività sia ritenuta indispensabile dall'ausiliario per il compimento del proprio incarico, è consigliabile procedere alla richiesta di una preventiva autorizzazione al magistrato in forma scritta da allegare poi alla relazione.

### **12.3. CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI**

*(a cura di Paola Ansiello e Nicola Del Viscio)*

In relazione alla conservazione e cancellazione dei dati, con riferimento ai trattamenti di dati per ragioni di giustizia, non è applicabile la disposizione contenuta dall'art.16 del Codice relativa alla cessazione del trattamento di dati personali. Ciò in quanto non vi è obbligo per il consulente e perito di dover informare ed essere conseguentemente autorizzato al trattamento dei dati degli interessati. La suddetta circostanza di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

L'art. 11, comma 1, lett. e., del Codice della privacy, prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Da ciò consegue che, concluso l'incarico, l'ausiliario deve depositare non solo la propria relazione, ma anche la documentazione offertagli in comunicazione dal magistrato ovvero contenuta nei fascicoli di causa delle parti e quella ulteriore da lui acquisita nel corso dell'attività svolta (per esempio gli atti, documenti, titoli ottenuti a mezzo

di ricerche, ispezioni e accertamenti o anche semplicemente elaborati e grafici restituiti a mezzo di rilievo a seguito delle attività peritali condotte).

Sul punto la deliberazione del Garante prevede che la consegna sia fatta “agli atti del procedimento” lasciando intendere che la documentazione rientrante nella fattispecie nei dati personali dovrebbe essere contenuta anche in un separato fascicolo e richiamata, mediante formula di natura generica, in calce alla relazione peritale - ovvero perizia - al fine di attestare, da parte del consulente tecnico di ufficio e perito, il rispetto alla disposizione. La formula da adottare potrebbe essere: *“Il sottoscritto consulente tecnico di ufficio, unitamente alla presente relazione peritale, agli allegati a essa e ai fascicoli di causa delle parti, consegna, come previsto dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero, di cui alla deliberazione del Garante n. 46/2008, tutta la documentazione consegnata in sede di conferimento d'incarico congiuntamente a quella acquisita e raccolta nel corso delle attività, tranne quella ininfluente che è stata distrutta.”*

Tra la documentazione, di cui è inibita la conservazione, rientrano anche le note e gli appunti di lavoro, gli schemi, i calcoli, i rilievi e tutte le deduzioni personali che il consulente, ovvero perito, abbiano operato nel corso dell'incarico, laddove questi costituiscano fonte idonea per ricostruire i dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento.

E' evidente che la documentazione versata agli atti è riferimento utile e necessario a cui il consulente si affida per rendere eventuali chiarimenti.

E non pensiamo agli effetti che tale disposizione può prefigurare nelle indagini penali con ricerche e ricostruzioni di posizioni bancarie, finanziarie, amministrative e altro ancora.

La soluzione potrebbe essere quella di utilizzare e ottenere la possibilità offerta dallo stesso provvedimento della specifica autorizzazione del magistrato all'uopo rilasciata, ancor meglio, in sede di conferimento d'incarico «al fine di conservare, fino alla conclusione del procedimento, copia della documentazione acquisita nel corso dell'incarico agli atti del fascicolo di studio». Tale autorizzazione, rilasciata dal magistrato su specifica richiesta del consulente ovvero perito potrebbe essere utile negli incarichi più complessi o quando la natura e la portata degli stessi possa far prefigurare la possibilità di chiamata a chiarimenti o di richiesta di supplemento di consulenza.

In mancanza, come detto, il consulente deve eliminare ogni documento riconducibile al dato personale dei soggetti, potendo tale condizione costituire l'impossibilità di rendere i chiarimenti o rispondere alla richiesta di supplemento di consulenza.

#### **12.4. IL CONSULENTE DI PARTE**

*(a cura di Paola Ansiello e Nicola Del Viscio)*

Al consulente tecnico di parte, alla stregua degli altri liberi professionisti, è consentita l'omissione della richiesta dell'autorizzazione al Garante per il trattamento dei dati sensibili.

Gli obblighi, di cui alle linee guida, incombono anche sui consulenti di parte in ordine all'applicazione dei principi di liceità e riguardanti la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e segg. e disciplinare tecnico allegato B al Codice).

Il consulente di parte, relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto dalla parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice ed è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B), ove l'incarico comporta il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, e deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e sull'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

Il consulente di parte:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò sia necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive; i dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali, comunque pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d).

Fatti salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., per esempio, l'art. 379 bis c.p.c.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380-381 c.p), può comunicare a terzi dati personali, solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi.

### **13. ASPETTI DEONTOLOGICI DELLA FUNZIONE DI CONSULENTE TECNICO**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Al fine di analizzare gli aspetti deontologici, è in primo luogo importante precisare che il consulente tecnico, pur sotto le vesti di “Ausiliario del Giudice”, agisce, nell’espletamento del proprio incarico, come un libero professionista chiamato a prestare una collaborazione specialistica nell’interesse della giustizia. Alla luce di quanto affermato, il dottore commercialista è chiamato a svolgere il ruolo di consulente tecnico nel rispetto dei principi cardine dettati dal codice deontologico ossia:

- Integrità;
- Obiettività;
- Indipendenza;
- Competenza e diligenza;
- Riservatezza;
- Comportamento e responsabilità professionale.

Di seguito, verranno analizzati più dettagliatamente i comportamenti di carattere deontologico ed etico ritenuti fondamentali nell’esercizio di incarichi professionali di collaborazione con l’autorità giudiziaria. Tali comportamenti, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili <sup>(10)</sup>, sono meritevoli di trattazione per via degli aspetti di complessità e delicatezza che gli incarichi giudiziari richiedono. Le raccomandazioni fornite dal CNDCEC si soffermano con particolare attenzione sui requisiti di competenza tecnica, diligenza e obiettività che il consulente tecnico deve avere per poter svolgere l’incarico affidatogli in totale imparzialità di giudizio, in modo tale da indirizzare la propria attività unicamente verso la ricerca della verità.

#### **Preparazione tecnica**

Le molteplici casistiche, che il consulente tecnico è chiamato ad affrontare, lo porta ad avere una preparazione tecnica altamente qualificata anche sotto il profilo giuridico. Egli, difatti, oltre ad avere spiccate capacità nelle materie economico-aziendali, deve avere un’adeguata preparazione anche sotto il profilo giuridico, con particolare attenzione al diritto societario e processuale (conoscenza delle varie fasi del processo di cui diventa parte).

#### **Obiettività**

Il professionista nominato deve avere la capacità di percepire l’esistenza o il dettaglio del fatto, che è chiamato ad analizzare, non solo sotto il profilo della conoscenza teorica, ma anche sotto il profilo dell’esperienza professionale maturata. È evidente che la profonda conoscenza e proprietà della materia mettono in condizione l’ausiliario di giustizia, sia esso nominato consulente tecnico o perito, di

---

<sup>10</sup> Documento redatto dal Gruppo di lavoro “Responsabilità del Dottore Commercialista” allegato al “GDC”, ottobre 2001; Documento redatto dalla Commissione Consulenza Tecnica di Ufficio CNDCEC “Note su aspetti procedurali della Consulenza tecnica in materia civile”, febbraio 2011

essere assolutamente obiettivo e di non farsi influenzare da fattori interni o esterni al processo e, soprattutto, di essere assolutamente indipendente.

### **Attitudine psicologica**

L'ausiliario di giustizia deve avere il solo scopo di far conoscere la verità; è importante sottolineare che egli deve sempre ricordare che non può assolutamente confondere la sua funzione con quella primaria del magistrato che gli ha conferito l'incarico e, pertanto, non è chiamato ad esprimere propri pareri né tanto meno procedere per impressioni. Egli deve esaminare i fatti, i documenti e le informazioni, sia favorevoli che contrari a ciascuna delle parti processuali, restando libero da vincoli, condizionamenti sia di tipo economico che psicologico con alcuna delle parti.

### **Competenza e diligenza**

Al fine di esaminare i punti in questione, si ritiene necessario richiamare quanto previsto all'art. 8 del codice deontologico della professione di Dottore Commercialista: *"Il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale."* Il professionista non deve, infine, *"accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione"* in quanto il professionista che accetta l'incarico senza rendere note le proprie carenze tecniche commette un illecito a norma dell'art. 233 c.p.p., poiché disattende le previsioni degli artt. 221 c.p.p. e 359 c.p.p.

Inoltre, il professionista, che durante lo svolgimento dell'incarico, svolge le sue funzioni senza, o con scarsa, diligenza e obiettività, commette un illecito, perché non adempie a quanto "giurato" ex art. 226 c.p.c., oltre ad essere passibile di eventuali sanzioni disciplinari ai sensi dell'ordinamento professionale di appartenenza. Con riguardo ai professionisti contabili (Dottori Commercialisti e Esperti Contabili) che assumono l'incarico di consulente tecnico, si precisa che questi debbono tenere conto della storicità degli eventi e quindi procedere ad esaminare il bilancio e le singole componenti patrimoniali ed economiche, considerando che la valutazione a posteriori della congruità, correttezza e prudenza di stime e accantonamenti, è differente rispetto alla loro stima e formulazione previsionale.

Egli pertanto:

- deve procedere con metodologia e tecnica, soprattutto quando si rivolge a singoli processi aziendali;
- deve esaminare i fatti aziendali in un periodo temporale sufficientemente ampio per verificarne le origini;
- deve scrupolosamente indicare i soggetti interessati al fatto, ma con particolare attenzione alla successione temporale degli incarichi e ai processi formativi delle decisioni;
- deve descrivere esattamente e compiutamente cosa ha esaminato e tutta la documentazione relativa, sia quella favorevole che contraria a ciascuna delle parti, senza discriminazione né esclusione alcuna;
- deve descrivere il suo lavoro e le sue conclusioni con linguaggio comune e comprensibile a tutte le parti del processo, affinché le stesse acquisiscano le

conoscenze necessarie a risolvere la *quaestio facti*, perché solo con un'alta professionalità si può essere semplici e concisi nei concetti;

- deve citare il fatto o i fatti e cosa rileva dalle sue analisi e dal suo lavoro, traendo da tutto ciò la sintesi con le sue deduzioni e conclusioni.

Quanto alle conclusioni della relazione, le stesse devono essere precise, dovendo il professionista incaricato specificare se i dati tecnici sono in via di certezza oppure di probabilità e, nel secondo caso indicarne necessariamente il grado. Come già detto in precedenza, è bene ricordare che l'ausiliario di giustizia non deve trarre conclusioni e deduzioni *ultra petitum* basandole su impressioni sue o di altri, dovendo necessariamente procedere per esame, per analisi e deduttivamente.

Ogni affermazione, pertanto, deve essere supportata da dati specifici i , su documenti che sono "elementi di fatto concreti", sulle normative vigenti al momento dei fatti, intendendosi con il termine "normative vigenti" tutto il quadro normativo composto da leggi, decreti, regolamenti, norme di comportamento e fin consuetudini. Ogni affermazione, inoltre, deve possibilmente essere accompagnata da copie dei documenti e dalle norme, che vanno citate ma non commentate. Il professionista deve necessariamente tenere un atteggiamento indipendente con la conseguenza che il suo lavoro non può e non deve, per divisione di ruoli, divenire uno strumento funzionale a nessuna delle parti del processo, essendo il suo ruolo unicamente quello di ricerca della verità.

Infine, è da ricordare che il rispetto dei comportamenti descritti nel presente paragrafo assume particolare rilievo tenuto conto che il documento finale redatto dal consulente diverrà un atto pubblico al momento del deposito in cancelleria.

#### **14. RESPONSABILITA' DEL CTU E RELATIVE SANZIONI**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

L'attività di consulenza a fini giudiziari rientra tra le attività professionali del prestatore d'opera intellettuale. Ricevuto l'incarico, il professionista assume l'obbligazione di fornire gli elementi tecnici e scientifici prodromici alle conseguenti valutazioni e determinazioni giuridiche. L'inesatto adempimento di detto incarico, nella misura in cui procura un danno (ingiusto), è indubbiamente fonte di responsabilità del consulente, indipendentemente dal fatto che egli abbia ricevuto l'incarico dal Giudice ovvero dalla parte privata. Occorre puntualizzare, però, che i profili di responsabilità sono profondamente diversi a seconda che il professionista rivesta il ruolo di CTU o di CTP. Nel presente contributo si analizzeranno esclusivamente i profili del CTU che, secondo giurisprudenza consolidata, assumendo le vesti di pubblico ufficiale è soggetto al regime di responsabilità penale e disciplinare previsto per i soggetti che rivestono detta qualifica.

Sui consulenti tecnici d'ufficio e sui periti, nell'adempimento delle proprie funzioni, incombono tre fattispecie di responsabilità, di cui si dirà nel proseguo, ossia: la responsabilità disciplinare, la responsabilità penale e la responsabilità civile.

#### **14.1. LA SOSTITUZIONE DEL CTU**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Se, nel corso di una causa, il consulente nominato dal giudice sbaglia o omette accertamenti o indagini fondamentali, le parti possono richiedere:

- la convocazione del CTU per chiarimenti;
- il rinnovo della consulenza;
- la sostituzione del perito.

Come più volte chiarito, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede specifiche nozioni tecnico-scientifiche. In realtà, non si tratta di un mezzo di prova, ma di un supporto al magistrato in ambiti tecnici sottratti alla conoscenza di quest'ultimo. Tuttavia, se il consulente omette, nella propria indagine, l'esame di documentazione rilevante o non tiene in considerazione elementi di fatto decisivi ai fini della risposta ai quesiti postigli, la sua relazione può essere oggetto di critica da parte dei difensori delle parti, i quali potranno fare istanza al giudice affinché ordini il rinnovo della consulenza o convochi il consulente per maggiori chiarimenti.

L'art. 196 c.p.c. stabilisce, infatti, che "il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico". La decisione, dunque, è sempre rimessa al giudice che ha la possibilità di decidere se rinnovare o meno l'esame del perito, su istanza delle parti che lamentano la negligenza nello svolgimento delle operazioni e/o l'insufficienza degli accertamenti eseguiti o delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice. Il giudice istruttore ha, pertanto, il potere discrezionale di ordinare la rinnovazione delle indagini; ciò si verifica quando i risultati della perizia risultino insoddisfacenti o inidonei al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l'indagine del CTU, oppure quando la consulenza sia affetta da vizi di forma, tali da comportare la lesione del diritto di difesa di una delle parti. Questioni meramente relative alla comprensibilità della relazione, invece, possono essere risolte dal giudice con una semplice richiesta di chiarimenti.

Diversamente dalla rinnovazione delle indagini, la sostituzione del CTU può avvenire solo per "gravi motivi". Essi sono costituiti da gravi inadempienze compiute dal CTU, come la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale o l'inosservanza del termine entro il quale il consulente deve depositare la relazione (art. 195 c.p.c.). E' importante sottolineare che la nullità/annullabilità della perizia scatta solo in caso di deposito della consulenza oltre il termine fissato dal giudice e meno di dieci giorni prima dell'udienza e, in ogni caso, purché tale condotta abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa delle parti, per non aver potuto esse apprendere i contenuti della CTU depositata in ritardo.

## **14.2. LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Ai sensi dell'art 19 disp. att. c.p.c. “*La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del Tribunale, il quale d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.*” E’ dunque ravvisabile un’ipotesi di responsabilità disciplinare, a danno del consulente tecnico, nell’ipotesi in cui quest’ultimo:

- non abbia tenuto una “condotta morale specchiata”;
- non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Nella prima fattispecie rientrano circostanze che denotano spregio della legalità o mancanza di senso civico da parte del professionista. La seconda fattispecie riguarda, invece, la condotta del consulente successiva all’incarico conferito dal Giudice, come per esempio: rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio; mancata comparizione all’udienza per il giuramento senza giustificato motivo; mancato deposito della relazione nel termine assegnato senza giustificato motivo; negligenza o imperizia nell’espletamento dell’incarico.

## **14.3. LE CONDOTTE SANZIONATE**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Ai consulenti possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari (art. 20 disp.att. c.p.c.):

- avvertimento;
- sospensione dall’albo per un tempo non superiore a un anno;
- cancellazione dall’albo.

L’avvertimento è una pena morale e consiste in un rimprovero al consulente, magari per il comportamento tenuto in una particolare circostanza. La sospensione, per un tempo non superiore a un anno, incide sulle funzioni esercitate dal consulente, in quanto per detto periodo non potrà più essere nominato o non potrà proseguire l’incarico già affidatogli, per tutta la durata della sospensione. Allo scadere della sospensione, egli potrà riprendere la sua attività. La cancellazione è la sanzione più grave, in quanto è definitiva e comporta l’impossibilità di esercitare la funzione di CTU.

Il Presidente del Tribunale, prima di avviare il procedimento disciplinare, comunica al consulente quanto contestato, raccogliendone risposta scritta; se il Presidente ritiene di dover continuare il procedimento, convoca il consulente davanti al Comitato Disciplinare che procederà con la decisione. Il Comitato decide solo in seguito al colloquio con il consulente e può propendere per l’archiviazione del procedimento se le risposte del CTU riguardo alla contestazione sono ritenute valide o può procedere con l’applicazione delle sanzioni già menzionate.

E' possibile far reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, al Comitato (formato dal Primo Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore Generale della Repubblica e dal Presidente dell'Ordine professionale cui il consulente appartiene). Avverso la decisione del Comitato non è ammesso ulteriore gravame. Per quanto riguarda la responsabilità penale, va ricordato che il CTU, quale ausiliario del Giudice, è un pubblico ufficiale e, come tale, se incorre in reati collegati a questa qualifica, quali il peculato, la concussione, la corruzione o l'abuso d'ufficio, è punibile secondo le norme del c.p. (vedi cap. 4, par. 2). La responsabilità civile obbliga il CTU a risarcire i danni arrecati alle parti del procedimento a causa della propria condotta colposa.

Tali danni possono verificarsi per:

- aver procurato una eccessiva durata del processo;
- la perdita di materiale o documenti affidatigli;
- un ritardato deposito della relazione senza giustificato motivo;
- compensi percepiti dal CTU per una prestazione rivelatasi inutile ecc.

Relativamente alle sanzioni, il comportamento doloso del CTU è punito con le pene previste per i comportamenti gravi dei professionisti: oltre le ammende, è prevista la reclusione e l'interdizione dall'esercizio della professione. Per i danni lievi invece il CTU è tenuto, in ogni caso, al risarcimento del danno.

Appare opportuno rilevare che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è intervenuto sul tema della competenza del Consiglio di Disciplina Territoriale a giudicare una iscritta che, in qualità di CTU, non aveva adempiuto al proprio obbligo ex art. 63 c.p.c., in via alternativa all'eventuale procedimento disciplinare ex art. 19 delle Disposizioni di Attuazione del c.p.c. instaurato dal Presidente del Tribunale <sup>(11)</sup>.

Il Consiglio Nazionale, al riguardo, si è pronunciato ritenendo che l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale nei confronti degli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti configuri distinto ed autonomo procedimento disciplinare, con ciò potendosi affiancare all'eventuale procedimento instaurato dal Presidente del Tribunale competente.

#### **14.4. LA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Così come già accennato in premessa, ai sensi di quanto statuito dall'art 357 cod. pen., comma 1, essendo un ausiliario del Giudice, il CTU riveste la qualifica di pubblico ufficiale. I profili di responsabilità penale del CTU sono regolati dagli artt. 64 cod. proc. civ., 314 e segg., 366, 373 e segg. codice penale. Al CTU si applicano, pertanto, le fattispecie di reato previste per questa peculiare qualifica (es. peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio). L'art. 64 c.p.c. infatti, estende al CTU le

---

<sup>11</sup> Sul punto si veda informativa P.O. 193/2017 dell'11 settembre 2017 indirizzata dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli,

norme penali dettate per il perito, ovvero: esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.); rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), - che dovrebbe prevalere per specialità sul delitto di omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.c.); - falsa perizia (art. 373 c.p.). A fini esemplificativi riportiamo, nella seguente tabella, una casistica ricorrente di reati in tema di consulenza tecnica d'ufficio:

Condotta	Reato	Pena
Il CTU non si presenta all'udienza per assumere l'incarico e prestare il giuramento, oppure fornisce false giustificazioni per essere sostituito	Art.366 c.p. Rifiuto di uffici legalmente dovuti.	Reclusione fino a 6 mesi oppure multa da 30 a 516 Euro Pena accessoria: Interdizione dall'esercizio della professione
Il CTU ritarda il deposito della relazione senza addurre alcuna valida giustificazione; oppure si rifiuta di adempiere all'incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo.	Art.328 c.p. Omissione di atti d'ufficio	Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro Pena accessoria: Interdizione dall'esercizio della professione
Il CTU fornisce dolosamente un parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veri; e da ciò deriva una condanna per la parte che subisce la falsità.	Art.373 c.p. Falsa Perizia	Reclusione da 2 a 6 anni. Pena accessoria: Interdizione dall'esercizio della professione
Il CTU modifica artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose su cui si deve svolgere la consulenza.	Art.374 c.p. Frode processuale	Reclusione da 6 mesi a 3 anni Pena accessoria: Interdizione dall'esercizio della professione

Inoltre, la norma, l'art. 64 c.p.c, prevede un'ipotesi contravvenzionale obblazionabile per il CTU che incorra in colpa grave statuendo che “(...) il consulente che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329,00. Si applica l'art. 35 del c.p. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti” Alcuni esempi al riguardo possono riscontrarsi laddove il CTU smarrisca o distrugga i documenti che gli vengono consegnati, oppure nel caso in cui rediga una relazione palesemente incompleta o viziata da grossolani errori materiali e di concetto. La colpa grave del CTU comporta come pena accessoria la sospensione dall'esercizio della professione.

#### **14.5. IL DANNO E IL NESSO DI CAUSALITÀ**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Ai sensi dell'art. 64, co. 2, c.p.c. il CTU è tenuto a risarcire i danni arrecati alle parti nell'esecuzione dell'incarico ricevuto. L'analisi della responsabilità si focalizza sui seguenti punti:

- il grado di colpa necessario a far rilevare la responsabilità civile del CTU;
- quali sono i danni risarcibili.

In riferimento al primo punto “non intercorrendo alcun rapporto contrattuale tra la parte ed il Consulente Tecnico d’Ufficio, a carico di quest’ultimo può ipotizzarsi unicamente una responsabilità di natura extracontrattuale, a norma dell’art. 64 c.p.c., sicché alla parte incombe l’onere di provare: 1) la condotta dolosa o gravemente colposa del CTU; 2) il danno ingiusto; 3) il nesso causale tra l’operato del CTU ed il lamentato danno” (Tribunale di Modena n. 1672/2012; Cass. Civ. 11471/92 che ha qualificato la responsabilità ex art. 64 c.p.c. come “responsabilità aquiliana da fatto illecito del consulente”). Il CTU risponde civilmente dei danni causati nell’esercizio della sua attività anche per colpa lieve, dunque la sua responsabilità non è limitata alle sole ipotesi di falsa perizia, né agli illeciti commessi con dolo o colpa grave, ma può discendere da qualsiasi condotta illecita del CTU e quale che sia l’elemento soggettivo di essa (dolo, colpa grave, colpa lieve).

Alcune fattispecie di danno conseguenti alla condotta del CTU possono rilevarsi per:

- rifiuto o ritardo del deposito della relazione senza giustificato motivo;
- soccombenza di una delle parti. Il CTU che redige una relazione viziata da grossolani errori materiali e di concetto che viene a costituire il presupposto della decisione del magistrato (ad esempio: l’aver assunto l’incarico senza avere l’adeguata specializzazione nel settore oggetto della consulenza richiesta. In questo caso il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra l’esito della CTU e la sentenza sfavorevole);
- spese sostenute da una parte per dimostrare l’erroneità delle conclusioni a cui perviene la consulenza;
- corrispettivo percepito dal consulente per una prestazione rivelatasi inutile (il CTU che redige una relazione palesemente incompleta- e quindi inutile- che impone la rinnovazione della consulenza. In questi casi le parti possono legittimamente richiedere dal CTU il compenso percepito);
- perdita della cosa controversa e dei documenti (CTU che smarrisce documenti originali e non più riproducibili contenuti nei fascicoli di parte);
- omissione nell’eseguire accertamenti irripetibili;
- sostituzione del CTU e di rinnovo della consulenza dovute ad imperizia.

Il secondo punto oggetto di trattazione si riferisce alla misura dei danni risarcibili da parte del CTU per effetto della propria condotta. A tal riguardo la misura sarà quella che risulterà provata in giudizio da parte di chi lamenta di aver subito il predetto danno. A livello casistico, i pregiudizi che dovrà risarcire un CTU, incorso in errore professionale e responsabilità civile, potranno consistere:

- nel ritardo con il quale è stata accolta la propria domanda, in relazione alla necessità di rinnovare la consulenza;
- nelle conseguenze negative derivanti dall’accoglimento dell’altrui domanda, fondata su una consulenza infedele o erronea;
- nelle spese sostenute per l’adozione di provvedimenti ritenuti indifferibili da una consulenza erronea;

- nelle spese sostenute per dimostrare - ad esempio attraverso altre indagini peritali- l'erroneità della consulenza d'ufficio.

Nel caso in cui la relazione del tecnico dovesse essere dichiarata nulla, il CTU dovrà poi restituire quanto versato dalle parti, trattandosi di pagamento indebito.

## **15. LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL CTU**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

### **15.1. IL QUADRO NORMATIVO**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi a consulenti tecnici e periti, i riferimenti normativi sono attualmente descritti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 30.5.2002) unitamente all'art. 4 della Legge n. 319/80 e dal D.M. 30.5.2002 (Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici).

Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali (art. 9, comma 1 del D.L. n.1 del 24/1/12, conv. con modif. dalla L. n.27 del 24/3/12), i parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali sono quelli dettati dal D.M. n. 140 del 20.07.2012. Quanto all'applicabilità di detti nuovi parametri agli ausiliari del giudice, si ritiene che gli stessi restino esclusi dalle nuove regole continuando a valere le liquidazioni determinate dalla normativa specificatamente prevista nel Testo Unico.

Si precisa che le modalità per determinare il compenso del CTU non si applicano ai consulenti di parte (CTP), che non sono qualificabili "ausiliari del magistrato" ed il cui compenso è, pertanto, determinato attraverso una libera contrattazione con il cliente.

### **15.2. LA TIPOLOGIA DI ONORARI**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

I compensi spettanti al Consulente Tecnico d'Ufficio del Giudice sono disciplinati dall'art 49 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, ai sensi del quale agli "ausiliari del magistrato" spettano:

- 1) l'onorario;
- 2) l'indennità di viaggio e di soggiorno;
- 3) il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Per quanto riguarda gli onorari, sia la normativa originaria (L. 319/1980), che l'articolo 49, comma 2, del d.p.r. 115/2002, distinguono tre categorie di onorari:

1. onorari fissi;
2. onorari variabili;
3. onorari a tempo.

Come fissato dall'art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 — tutti gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Una possibilità per supplire a detta limitazione è offerta al consulente dalla facoltà di cumulare gli onorari relativi alle distinte tabelle, quando ricorrano i presupposti, ovvero se i quesiti formulati dal giudice implichino distinte ed autonome attività.

Gli onorari fissi sono stati finora preferiti per compensare accertamenti determinati (artt. 20, 22, 23, 26 del d.m. 30 maggio 2002 - es. esami medici, diagnostici, alcoolimetrici, ecc.), il cui grado di difficoltà e impegno siano definiti agevolmente o per prestazioni di facile tipizzazione per i quali è plausibile una valutazione non variabile e che consenta di stabilire a priori l'esatta misura del compenso. Tali onorari, tranne casi eccezionali, sono predeterminati e indipendenti dal tempo impiegato e dalla complessità di esecuzione. La tabella stabilisce la misura dell'onorario spettante all'ausiliario senza lasciare spazio ad alcuna discrezionalità.

Gli onorari variabili vengono utilizzati quando l'attività dell'ausiliario mostra possibili variabili non tutte preventivabili. Essi si distinguono a loro volta in: *onorari oscillanti* tra un minimo ed un massimo (ad esempio nelle materie indicate dagli artt. 5, 7, 10 e 12 d.p.r. 352/88), predeterminati nella loro entità, ed *onorari a percentuale*, anche questi oscillanti tra un minimo ed un massimo, da applicarsi per scaglioni sul valore della controversia (art. 1 d.p.r. 352/88) o su valori di volta in volta specificati nelle tabelle (artt. 13 e 14 d.p.r. 352/88).

Nella determinazione degli onorari, ogni valutazione sulla difficoltà, completezza, pregio, aumento e/o riduzione (artt. 51 e 52 T.U.) <sup>(12)</sup> è a discrezionalità del magistrato che, anche se sommariamente, la espone nel decreto di liquidazione. In ogni caso è dovuto un compenso minimo.

Le tabelle giudiziarie in vigore disciplinano gli onorari a percentuale, indicando che, nel caso di perizia, la quantizzazione del compenso va correlata al valore del bene o su altra utilità accertata sulla base di elementi obbiettivi risultanti dagli atti processuali, mentre per la consulenza va correlata al valore della controversia/causa.

---

<sup>12</sup> In merito alla maggiorazione dell'onorario, si rappresenta la circostanza che l'art. 2 del D.M. del 30.5.2002 prevede un onorario a percentuale calcolato per scaglioni fino alla soglia massima di € 516.456,90, ponendo un limite massimo alla liquidabilità dell'onorario a percentuale, quindi i valori superiori allo scaglione massimo costituiscono ulteriore indice rivelatore della eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito, con eventuale possibilità di riconoscere a quest'ultimo la maggiorazione di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 115/02 (così come confermato dal Presidente del Tribunale di Roma con circolare del 14 aprile 1984).

Qualora non fosse possibile determinare il valore della controversia, gli onorari saranno calcolati in base alle vacanze.

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, la tabella di cui all'art. 2 dell'allegato al D.M. 30/05/2002, relativo all'amministrazione e contabilità: per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato in base ai seguenti scaglioni. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a Euro 145,12.

	fino a Euro 5.164,57	dal 4,6896%	al 9,3951%
da Euro 5.164,58	e fino a Euro 10.329,14	dal 3,7580%	al 7,5160%
da Euro 10.329,15	e fino a Euro 25.822,84	dal 2,8106%	al 5,6370%
da Euro 25.822,85	e fino a Euro 51.645,69	dal 2,3527%	al 4,6896%
da Euro 51.645,70	e fino a Euro 103.291,38	dall'1,8790%	al 3,7580%
da Euro 103.291,39	e fino a Euro 258.228,45	dallo 0,9316%	all'1,8790%
da Euro 258.228,46	fino e non oltre Euro 516.456,90	dallo 0,4737%	allo 0,9474%

Gli onorari a tempo (a vacanze) riguardano adempimenti ricompresi agevolmente in un preciso lasso di tempo (es. udienze), poiché il compenso è commisurato al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico, ovvero quando non siano applicabili altre forme di onorario (art.1 dpr 352/88) o determinabile il valore della controversia/accertamento. Gli onorari a vacanza sono stabiliti dall'art. 4 della L. 08/07/1980, n. 319, il quale prevede che ciascuna vacanza è di due ore. L'onorario è pari:

- per la prima vacanza (quindi per le prime due ore) a Euro 14,68;
- per ciascuna delle vacanze successive (quindi ogni ulteriori due ore) a Euro 8,15.

### **15.3. IL VALORE DELLA PRATICA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ONORARI VARIABILI**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Per la consulenza tecnica nel giudizio civile, il valore della controversia si determina in base alla domanda, come previsto dall'art. 10 c.p.c. che di seguito si riporta:

*«Determinazione del valore. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.»*

Il valore della controversia è il valore della domanda e, generalmente, deve essere indicato nella citazione, l'atto principale della parte attrice.


Nel caso in cui il valore della causa sia indeterminato, si potrà applicare a base di calcolo per la redazione della proposta di liquidazione quanto risulta dagli atti o quanto stimato dal consulente stesso.

**ONORARI A PERCENTUALE***(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

I criteri per la determinazione degli onorari variabili, precedentemente descritti, vengono applicati dal Giudice con alcuni correttivi. In particolare:

- se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato, gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati sino al 20% (art. 51, comma 2, del D.P.R. 115/2002);
- per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, gli onorari possono essere aumentati sino al doppio (art. 52, comma 1, del D.P.R. 115/2002);
- in caso di incarico collegiale il compenso è determinato sulla base di quello spettante al singolo tecnico, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il Giudice disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli;
- in caso di prestazione non completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili al CTU, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine, mentre gli altri onorari sono ridotti di un terzo (art. 52, comma 2, del D.P.R. 115/2002). Peraltro, questa sorta di penalità a carico del CTU o del perito nella prassi è raramente applicata.

Le maggiorazioni e variazioni sopra illustrate possono essere riassunte nella figura che segue.



Indicazioni più puntuali sui casi nei quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle sono reperibili in giurisprudenza:

- l'aumento costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al Giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità;
- costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento, quelle che - pur non presentando aspetti di unicità o di assoluta rarità - risultino comunque avere impiegato il CTU in misura massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà, mentre l'ampiezza dell'incarico affidato costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo tabellare previsti;
- occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive debba essere eccezionale, sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima e, pertanto, l'aumento è consentito, anche in misura parziale, qualora ne ricorrano i presupposti, soltanto se sia stato riconosciuto al consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle.

Per quanto riguarda invece gli onorari a vacazione, il Giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico, pertanto l'onorario massimo giornaliero liquidabile è pari a Euro 39,13, fatti salvi gli aumenti che possono essere disposti in ragione dell'urgenza. Inoltre l'art. 4 in commento dispone che l'onorario per la vacanza:

- può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni;
- può essere aumentato fino alla metà quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a quindici giorni;
- si divide per metà, e, trascorsa un'ora e un quarto, è dovuto interamente;
- deve essere liquidato dal Giudice, sotto la sua personale responsabilità, calcolando il numero delle vacanze con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

### **15.5. L'INCARICO COLLEGIALE**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Si parla di collegio peritale quando il Giudice, nell'espletamento della perizia, nomina più consulenti ex art. 221 c.p.p.; in particolare, il Giudice ha facoltà di nominare più consulenti:

- quando le valutazioni risultano di notevole complessità;
- quando le stesse richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

Il giudizio sulla complessità della perizia, che può esser sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo, fa riferimento esclusivamente a un giudizio di merito proprio del Giudice, pertanto non sindacabile dalla Suprema Corte.

Qualora si rendesse necessaria la nomina di più Periti con distinte conoscenze in differenti discipline, è ammessa la possibilità di più perizie singole con conclusioni proprie di ogni Perito, spettando poi al Giudice il coordinamento dei singoli risultati. Qualora invece più Periti abbiano ricevuto un incarico congiunto allora dovrà esser presentata un'unica relazione. Spetta al Giudice la valutazione di come dovranno esser presentate le perizie (più o una congiunta), con la possibilità anche di indicare, all'atto di conferimento, un Perito di riferimento con il compito di coordinare il lavoro degli altri e trarne le proprie univoche conclusioni; il Giudice potrà indicare i singoli compiti che i membri del collegio dovranno svolgere, potendo altrimenti i singoli Periti chiedere al Giudice all'atto del conferimento l'autorizzazione a compiere singole operazioni autonome, con l'obbligo di sintesi nella discussione finale e nella relazione, sia per economia di tempo sia rispetto alle specifiche competenze.

Come già descritto nel paragrafo che precede, in caso di incarico collegiale il compenso è determinato sulla base di quello spettante al singolo tecnico, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il Giudice disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

## **15.6. LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COADIUTORI DEL CTU**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Il Perito, così come stabilito dall'art. 228, co. 2, c.p., "*può essere autorizzato [...] a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni?*", chiamati solitamente a svolgere incombenze materiali, pur rimanendo il Perito l'unico titolare della perizia e responsabile verso il Giudice, essendo solo il Perito a prestare giuramento e a questo vincolato, a differenza degli ausiliari (Cass. Pen. sez. III, 23/06/2000, n. 10058).

Per quanto riguarda il compenso di tali Coadiutori, l'onorario deve corrispondere alle tariffe giudiziarie (le stesse che applica il CTU) e può essere inserito come rimborso spesa nella parcella del CTU.

Nel caso si tratti di una prestazione specialistica per cui non esiste un riferimento nelle tabelle giudiziarie (ad esempio: rilevazioni fonometriche) il compenso del Collaboratore viene indicato come spesa, allegandone la fattura. In questi casi l'attività del Collaboratore deve essere preventivamente autorizzata dal giudice in sede di conferimento dell'incarico o comunque in seguito a istanza.

### **15.7. IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO**

*(a cura di Alberto De Robertis, Sabrina Romano e Stefano d'Orsi)*

Il CTU, contestualmente al deposito dell'elaborato in Cancelleria, deposita pure l'istanza di liquidazione del proprio compenso (onorario, indennità e spese). Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 115/2002, l'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza:

- entro cento giorni dalla data del compimento delle operazioni (da individuarsi nella data di deposito della relazione peritale) per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico da parte del CTU;
- entro duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno.

Il Giudice, dopo aver valutato la congruità della richiesta o averla eventualmente ridotta, emette il decreto di pagamento, che ha validità di titolo provvisoriamente esecutivo per il consulente e diviene definitivo se non opposto dalle parti o dal CTU stesso entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine decorre dalla data della comunicazione di Cancelleria dell'avvenuto deposito del decreto di liquidazione dei compensi.

La procedura di opposizione al decreto di liquidazione è disciplinata dal rito sommario di cognizione previsto dagli articoli 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011. Nello specifico, l'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 dispone che *"Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"*. Detta norma fa, dunque, esplicito rinvio all'art. 15 del D.Lgs. n.150/2011 il quale, invece, dispone che *"Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"*. È la medesima disposizione normativa ad individuare le modalità di proposizione dell'azione, disponendo che il ricorso deve essere proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Invece, per quei provvedimenti che sono stati emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il Presidente del Tribunale. La norma dispone, infine, che per quei provvedimenti che sono stati emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il Presidente della Corte di Appello. Di conseguenza, si riporta, per completezza espositiva, il testo dell'art. 702 quater del codice di procedura civile, al quale la normativa sopra richiamata fa rinvio, disciplinante la procedura di cognizione sommaria: *"L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la*

*parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio".*

La norma fa riferimento ad un termine di impugnazione di trenta giorni. È evidente come sussista, a tal specifico riguardo, un'inequivocabile incongruenza sorta a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 150/2011. Mentre prima il T.U. Spese di Giustizia disponeva che entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione si poteva proporre opposizione allo stesso decreto, il Decreto Legislativo 150/11 specifica al primo comma dell'art. 15 che *"Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione"*, e di conseguenza non si comprende appieno quale sia il nuovo termine per proporre ricorso. Sussistendo dunque l'incongruenza prefata, si è rivelato necessario un intervento chiarificatore del Ministero della Giustizia, il quale ha chiarito con la circolare del 7/11/2012 avente ad oggetto "Quesito sul termine per l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia – art. 170 del D.P.R. 115/02" che *"E' da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DRP 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione (vedi art. 702-quater del c.p.c.)"*.

Le parti possono stare in giudizio personalmente, non è necessario, pertanto, il ministero o l'assistenza di un difensore.

Il ricorso deve contenere tutte le indicazioni previste da numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 163 c.p.c. e cioè:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione (ricorso in questo caso) deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6) il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora sia stata già rilasciata (come detto non necessaria, perché la parte può stare in giudizio anche personalmente).

Il ricorso deve pure contenere, l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma sempre dell'articolo 163: l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, con

l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.

Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

Va fatta una specificazione sulla qualifica di "convenuto". In questo tipo di procedimento convenuto non è solo il Ministero di Grazia e Giustizia che è tenuto al pagamento in favore del professionista, ma pure il Pubblico Ministero e tutte le parti del processo (comprese le persone sottoposte alle indagini e gli imputati) nel caso di consulenza disposta nell'ambito del procedimento penale ovvero attori e convenuti in presenza di un procedimento civile. Infatti, secondo la recente giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 17.012.2012, n. 23192), nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice – a quo – riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio.

Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

L'ordinanza, che definisce il giudizio, non è appellabile.

In ultimo, si segnala la sentenza n. 23586 del 15/09/2008 della II Sezione della Cassazione Civile, che in tema di compenso al consulente d'ufficio ha stabilito che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del Giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle Parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione, ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempito.

Ciò perché non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente, finalizzata all'interesse comune di tutte le Parti, il principio della soccombenza operante solo nei rapporti con le Parti e non anche nei confronti dell'ausiliare.

### **15.8. CASI PARTICOLARI DI LIQUIDAZIONE COMPENSI: LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI CONTRATTI BANCARI**

*(a cura di Donata Triventi)*

Si vuole proporre un caso particolare di liquidazione del compenso che ha ad oggetto la ricostruzione dei rapporti dare e avere nell'ambito dei contratti bancari.

Le tabelle giudiziarie in materia di liquidazione del compenso al CTU in vigore disciplinano gli onorari a percentuale, indicando che, nel caso di perizia (ambito penale), la determinazione del compenso va correlata al valore del bene o ad altra utilità accertata sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti processuali, mentre per la consulenza (ambito civile) va correlata al valore della controversia/causa.

Conseguentemente, identificato il valore della causa (ovvero l'utilità accertata) il compenso del CTU viene quantificato in base agli artt 2 e 3 del DL 30.5.2002 .

Nei casi in cui il valore della causa o l'utilità accertata è indeterminabile ovvero quando non sia logicamente possibile l'estensione analogica delle tabelle ai fini dell'applicazione dell'onorario a percentuale, per la quantificazione del compenso si applica l'art. 1 del DL 30.5.2002.

L'art. 2 e l'art 3 del DM prevedono un limite di valore della controversia ad € 516.456,90, mentre l'art. 1 del DM , prevede che la prima vacanza è pari ad € 14,68 e quelle successive sono pari ad € 8,15 e corrispondono a due ore di lavoro del professionista.

Nell'ambito di una consulenza tecnica avente ad oggetto i rapporti bancari non è raro che il valore della controversia sia indeterminabile e che l'accertamento non abbia quantificato una forma di risarcimento (si pensi ad esempio alle perizie avente ad oggetto l'accertamento del reato di usura), conseguentemente, la normativa prevede in questo caso l'applicazione dell'art. 1 del DM del 2002.

L'applicazione del suddetto metodo impone al Giudice di non liquidare al CT più di 4 vacanze al giorno e che ogni vacanza (pari a 2 ore lavorative) corrisponde ad un compenso lordo di € 8,15.

Tale criterio risulta alquanto inattuale ed incongruo conseguentemente si ritiene che in tale fattispecie bisognerebbe adottare un comportamento di buon senso che sarebbe da condividere dal lato Magistrati e dal lato CTU.

A puro titolo di esempio, nel caso in cui il Magistrato ha la necessità che la perizia (ambito penale) venga espletata in un tempo breve (30 giorni) il compenso da liquidare al CTU può avere un valore massimo di € 984,53.

A tale importo, in base alle disposizioni dell'art. 4 della L. n. 319 dell'8.7.1980, non può essere applicata la maggiorazione che è prevista solo nel caso in cui per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 15 giorni.

### **15.9. CASI PARTICOLARI: IL COMPENSO DELL'ESPERTO STIMATORE NEL PROCESSO ESECUTIVO**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

Con la riforma del processo di esecuzione - iniziata ad opera del D.L. 14/03/2005, n. 35 (convertito in legge dalla L. 14/05/2005, n. 80) e completata con il D.L. 27/06/2015, n. 83 (convertito in legge dalla L. 06/08/2015, n. 132) - sono state introdotte diverse norme intese a facilitare le vendite immobiliari forzate, al fine di un più rapido ed efficace recupero delle somme necessarie a soddisfare i creditori. Tra queste misure, di particolare rilievo è l'individuazione - nell'ambito dei compiti previsti per il CTU - di una sorta di ruolo specifico che prevede, non solamente la mera stima del valore del cespite immobiliare oggetto di vendita, ma anche l'esecuzione di una serie di operazioni tese ad inquadrate efficacemente il bene all'asta dal punto di vista della regolarità edilizia e urbanistica, a rilevare ed evidenziare eventuali formalità, vincoli, oneri o spese gravanti sul bene medesimo, ecc. È nata così la figura dell'Esperto stimatore (o "Esperto del Giudice"), specificazione della figura del CTU nell'ambito dei procedimenti esecutivi immobiliari, i cui compiti sono dettagliatamente elencati dall'art. 173-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, compiti che prevedono la predisposizione sia di una relazione di stima, finalizzata a stabilire il più preciso valore di mercato del bene da mettere all'asta, che di una vera e propria due diligence immobiliare, che fornisca le più ampie ed esaustive informazioni sul bene.

L'Esperto stimatore è, come detto, un CTU, pertanto i suoi compensi seguono tutte le regole generali illustrate in precedenza, insistendo in linea generale le attività di stima sulle tabelle di cui all'art. 13 dell'allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002, relativo alle attività di estimo edilizio e fondiario. È tuttavia evidente come i compiti dell'Esperto siano ben più ampi ed onerosi della semplice stima immobiliare.

Varranno pertanto le considerazioni svolte in precedenza a proposito della pluralità di quesiti e/o di accertamenti, ben potendo ad esempio alcuni accertamenti vari svolgersi in aggiunta alla stima rientrare nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 12 dell'allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002.

Qualora la cifra finale liquidata appaia notevolmente più bassa rispetto alle legittime aspettative del professionista, secondo una personale valutazione del lavoro effettivamente svolto, egli potrà presentare al Giudice dell'esecuzione un'istanza suppletiva affinché prenda in esame una riconsiderazione dell'operato svolto, specialmente per quanto attiene gli aspetti della due diligence immobiliare.

Tra le modifiche al procedimento esecutivo introdotte dal D.L. 83/2015, va segnalata quella che interessa l'art. 161 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, il quale ora dispone al comma 3 che *"il compenso dell'esperto o dello stimatore [...] è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita" ed inoltre che "prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"*.

In sostanza, la liquidazione del compenso si sposta in questi casi dalla consegna della relazione ad una data certamente successiva alla vendita, come accade

anche per altre figure del processo esecutivo, quali il delegato alla vendita ed il custode giudiziario. Infatti, all'atto della consegna della propria relazione peritale, il professionista non può conoscere il valore di realizzo della vendita, in base alla quale il suo compenso andrà calcolato.

Tuttavia, si ritiene che il professionista debba, comunque, formulare al Giudice un'istanza di liquidazione all'atto della consegna della relazione, indicando come base di liquidazione provvisoria il valore di stima e richiedendo, su di questo, la corresponsione dell'acconto previsto (o, se acconti o fondi spese sono già stati richiesti e corrisposti, l'integrazione fino a concorrenza del massimo previsto, pari, come visto, alla metà del compenso erogabile calcolato sul valore di stima).

## **16. VIGILANZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

*(a cura di Alberto De Robertis e Sabrina Romano)*

L'art. 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ha introdotto il principio della natura essenzialmente routinaria della attribuzione degli incarichi agli esperti e, nel prevedere un dovere di sorveglianza da parte del Presidente del Tribunale, ha stabilito un tetto massimo (relativo) per gli incarichi conferibili al medesimo soggetto.

La norma prevede espressamente che “Il presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”.

Tuttavia, è opportuno sottolineare come la prescrizione richiamata ha un'operatività necessariamente posticipata, mentre il dato temporale rilevante, in mancanza di specificazione, si ritiene sia quello che individua l'anno giudiziario e, quindi, i dodici mesi precedenti. Quanto alle modalità pratiche di intervento del Presidente, nella norma non risulta indicata alcuna prescrizione e, pertanto, è stato ritenuto che la vigilanza debba essere esercitata esclusivamente in via posticipata nel momento in cui il Presidente segnalerà al giudice il superamento del tetto stabilito e lo inviterà eventualmente a soprassedere per un certo periodo nella nomina di un dato consulente sino a rientrare nei limiti stabiliti dalle norme.

E' stato, tuttavia, rilevato come il giudice potrebbe restare apparentemente vincolato unicamente ad un'equa distribuzione degli incarichi, con il rischio che tale forzata turnazione non tenga, invece, conto della eventuale preparazione specialistica degli esperti iscritti negli Albi in relazione alle specifiche difficoltà tecniche della controversia.

A tal fine, va evidenziato come in effetti l'inciso “senza danno per l'amministrazione della giustizia” dovrebbe consentire al giudice di derogare al prescritto principio di rotazione in presenza di controversie su materie

particolarmente specialistiche o in presenza di controversie molto complesse, per le quali è richiesta una professionalità sufficientemente collaudata, con la conseguenza che va ritenuta non sufficiente la semplice regola matematica, restando, invece, necessario contemperare l'esigenza di equa distribuzione degli incarichi con il rapporto fiduciario che deve legare il consulente al giudice.

In ultimo, va ricordata la disposizione, introdotta dalla riforma, che attribuisce al Presidente del tribunale il compito di garantire l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici e/o con l'eventuale inserimento di apposita sezione nell'eventuale sito internet del Tribunale.

**TITOLO II:**  
**L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO NEI PROCEDIMENTI PENALI**

*Sommario:* 1. Nomina del Consulente tecnico (a cura di Francesco Nesci) 1.1. Premessa (a cura di Francesco Nesci) – 1.2. Il perito (a cura di Francesco Nesci) – 1.3. L'albo dei periti (a cura di Francesco Nesci) – 1.4. La nomina del perito (a cura di Francesco Nesci) – 2. Astensione e ricusazione del consulente tecnico (a cura di Francesco Nesci) – 3. Giuramento, conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti (a cura di Francesco Nesci) – 4. Responsabilità del perito (a cura di Francesco Nesci) – 4.1. Responsabilità disciplinare (a cura di Francesco Nesci) – 4.2. Responsabilità civile (a cura di Francesco Nesci) – 4.3. Responsabilità penale (a cura di Francesco Nesci) - 5. Adempimenti e poteri del perito (a cura di Simone Dionisi) – 5.1. Potere di consultare atti e documenti (a cura di Simone Dionisi) – 5.2. Potere di richiesta di notizie (a cura di Simone Dionisi) – 5.3. Potere di presenziare all'esame e all'assunzione delle prove (a cura di Simone Dionisi) – 5.4. Gli ausiliari del perito (a cura di Simone Dionisi) – 6. La Consulenza tecnica nel processo penale (a cura di Simone Dionisi) – 6.1. Il Consulente tecnico del PM nell'indagine preliminare (ex art. 359 c.p.p.) (a cura di Simone Dionisi e Stefano d'Orsi) – 6.2. Il Consulente tecnico per accertamenti non ripetibili (ex art 360 c.p.p.) (a cura di Simone Dionisi) – 7. La consulenza tecnica nel caso di incidente probatorio (ex art. 392 c.p.p.) (a cura di Lorenzo Pascali) – 8. La consulenza tecnica nell'udienza preliminare (a cura di Lorenzo Pascali) – 9. La consulenza tecnica extraperitale (art 233 c.p.p.) (a cura di Donata Triventi) – 10. Acquisizione nel dibattimento delle relazioni del perito e del consulente tecnico (a cura di Donata Triventi).

**1. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO**  
(a cura di Francesco Nesci)

**1.1. PREMESSA**  
(a cura di Francesco Nesci)

L'art. 220 del Codice di Procedura Penale dispone che *“La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”*.

In sede penale, quindi, come peraltro in sede civile, la perizia ha lo scopo di fornire al giudice il necessario contributo di conoscenze specialistiche utile alla risoluzione delle problematiche sorte durante il procedimento.

La perizia diviene obbligatoria quando il giudice accerta l'esistenza di un determinato tema di prova per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Giova precisare che la perizia può essere richiesta, oltre che per svolgere indagini, anche per acquisire dati, a prescindere da un'attività di investigazione tecnica o scientifica.

Con riferimento all'oggetto della perizia, nell'attuale formulazione l'art. 220 c.p.c., comma 2, pone una limitazione laddove precisa che *"salvo quanto previsto ai fini della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche"*.

Il giudice dispone d'ufficio la perizia nel corso del dibattimento e nell'udienza preliminare. Nel corso delle indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice solo su istanza di parte. Infine, nel corso delle indagini preliminari, le parti possono richiedere la perizia solo se ricorrono i presupposti dell'incidente probatorio ovvero:

- si tratti di perizia indifferibile;
- la perizia comporta indagini lunghe che, se disposta nel corso del dibattimento, ne determinerebbe una sospensione superiore a sessanta giorni;
- si tratti di accertamento irripetibile che non debba essere espletato dal P.M. a norma dell'art. 360 c.p.p.

## **1.2. IL PERITO**

*(a cura di Francesco Nesci)*

Nel processo penale il Perito è nominato dal Giudice (nella fase successiva delle indagini preliminari), mentre il Consulente è nominato dalle parti del processo penale (P.M., Imputato, Parte offesa).

Le disposizioni attualmente in vigore, infatti, nel giudizio penale distinguono:

1. Perito ex art. 221 c.p.p.: nominato dal Giudice che ha la funzione di suo consulente;
2. Consulente Tecnico di Parte ex art. 225 c.p.p.: il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti;
3. Consulente Tecnico del PM ex artt. 359 e 360 c.p.c.

In questa sede ci occuperemo del Perito ex art. 221 c.p.p..

## **1.3. L'ALBO DEI PERITI**

*(a cura di Francesco Nesci)*

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi (art. 67 disposizioni attuative del codice penale) o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

A norma del succitato articolo, presso ogni Tribunale è istituito l'albo dei periti, diviso per categorie, ove sono sempre presenti esperti in:

- Medicina legale;
- Psichiatria;
- Contabilità;

- Ingegneria e relative specialità;
- Infortunistica del traffico e della circolazione stradale;
- Balistica;
- Chimica;
- Analisi e comparazione della grafia.

L'art. 68 delle disposizioni attuative, riguardante la formazione e revisione dell'Albo, stabilisce che l'Albo è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto, composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, dal Presidente dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

La domanda di iscrizione all'Albo dei periti deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale e deve essere corredata dei titoli e documenti attestanti la speciale competenza dell'aspirante perito.

Deve, inoltre, essere accompagnata:

- dall'estratto dell'atto di nascita;
- dal certificato generale del casellario giudiziale;
- dal certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
- dal certificato di iscrizione al proprio e pertinente albo professionale.

Il Comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'Albo. Spetta al Comitato l'obbligo, prima di procedere all'iscrizione del nominativo di un consulente, di effettuare una valutazione del requisito della speciale competenza della materia sulla base di titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente, nonché il certificato di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza (art. 69 disp. att. c.p.p.).

Non possono essere iscritti nell'Albo:

- a) i condannati con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni di incapacità:
  - il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
  - chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
  - chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- c) i soggetti cancellati o radiati dal rispettivo Albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

L'Albo è soggetto a revisione biennale da parte del Comitato, ciò al fine di cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno uno o più dei requisiti previsti per l'iscrizione o è sopraggiunto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

#### **1.4. LA NOMINA DEL PERITO**

*(a cura di Francesco Nesci)*

Come detto, il perito è nominato dal giudice scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

Il giudice, quindi, potrebbe scegliere un esperto anche tra persone non iscritte all'albo, in questo caso, tuttavia, il giudice dovrà motivare le ragioni di tale nomina e, se possibile, dovrà designare una persona che svolga la sua attività professionale presso un ente pubblico. La mancata motivazione della nomina extra albo non costituisce nullità del provvedimento se il giudice integra le motivazioni prima dell'inizio delle operazioni peritali <sup>(13)</sup>.

A norma dell'art. 221 c.p.p., comma 2, quando le indagini siano di particolare complessità o siano necessarie conoscenze in diverse materie, è ammessa la possibilità di nominare più periti. In tale contesto si parla di collegio peritale e di perizia collegiale.

In caso di incarichi collegiali il giudice ha la facoltà di indicare nell'atto di nomina un perito di riferimento con il ruolo di coordinatore dei lavori altrui e con il potere di trarre univoche conclusioni. Il giudice può, altresì, indicare i compiti che ogni singolo componente del collegio dovrà autonomamente svolgere. Se questo non avviene è opportuno che i periti chiedano al giudice l'autorizzazione a compiere singole operazioni autonome che confluiranno in sintesi nella discussione finale. Ciò al fine di rendere le operazioni peritali più fluide e snelle in termini di tempo.

L'elaborato finale dovrà essere firmato da tutti i componenti del collegio, pena la nullità della perizia.

Nel caso in cui il Giudice nomini due periti con incarichi e quesiti distinti, ciascun perito, salvo disposizioni contrarie al momento del giuramento e conferimento dell'incarico, depositerà distinte relazioni peritali.

L'art. 224 c.p.p. stabilisce che il giudice dispone la perizia, anche d'ufficio, con ordinanza motivata, nella quale devono risultare:

- ✓ la nomina del perito;
- ✓ la sommaria indicazione dell'oggetto delle indagini;
- ✓ l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

L'ordinanza di nomina è un provvedimento a forma libera per il quale è sufficiente che sia chiaramente individuabile l'autorità che l'ha pronunciata e la persona alla quale si riferisce, la concisa esposizione della motivazione di fatto e di diritto, il dispositivo (ricavabile anche dall'intero testo del documento), la data e la sottoscrizione del giudice <sup>(14)</sup>.

L'ordinanza di nomina deve essere sottoscritta dal giudice che l'ha emessa e, nel caso di giudice collegiale, sia dal presidente che dai due giudici.

---

<sup>13</sup> Cassazione penale, sez. I, 5 febbraio 2014, n. 17741.

<sup>14</sup> Cassazione, sez. III, 5 marzo 1996, n. 528.

L'art. 222 c.p.p. disciplina i casi di incapacità ed incompatibilità del perito. In particolare, non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

- a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- b) chi è interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

## 2. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO

*(a cura di Francesco Nesci)*

Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo (art. 223 c.p.p.).

Le ipotesi di astensione e ricusazione del perito rimandano a quelle operanti nei confronti del giudice (art. 36 c.p.p.), cui l'art. 223 c.p.p. fa integralmente rinvio.

Tale rinvio è conseguenza del ruolo del perito quale ausiliare del giudice. Il perito, infatti, deve rivestire nel corso del processo un ruolo di terzietà e, quindi, di imparzialità ed equidistanza dalle parti, ruolo che è caratteristica del giudice. In considerazione del fatto che le norme sull'astensione e la ricusazione tutelano l'imparzialità del giudice nel singolo processo, il Legislatore ha fatto riferimento proprio a tali istituti per tutelare l'imparzialità del perito.

Il perito, ex art. 36 c.p.p., **deve obbligatoriamente astenersi** nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
- f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
- g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 c.p.p. e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

**Il comma 2 dell'art. 36 c.p.p.** precisa che *“i motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio*

*o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.*

Il perito può essere ruscato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36, ad eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.

La dichiarazione di astensione o di ruscazione può essere presentata fino a quando non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico, mentre nel caso trattasi di motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

La ruscazione del perito potrà essere esercitata sia dal pubblico ministero che dalle parti private. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ruscazione (art. 38 comma 4 c.p.p.).

Sulla dichiarazione di astensione o di ruscazione decide il giudice che ha disposto la perizia con apposita ordinanza.

Quanto ai requisiti di forma e di contenuto va precisato come, mentre per la dichiarazione di astensione non è richiesta alcuna particolare formalità, la dichiarazione di ruscazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione non solo dei motivi, ma anche delle prove ed essere corredata dei documenti sui quali si fonda.

Quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ruscazione il perito è sostituito (ex art. 231 comma 4 c.p.p.).

Infine, con riguardo alla sostituzione del perito, l'art. 231 c.p.p. stabilisce che *“Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenemente l'incarico affidatogli. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.”*

In caso di sostituzione il perito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma che va da 154 euro a 1.549 euro.

Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

### **3. GIURAMENTO, CONFERIMENTO DELL'INCARICO E FORMULAZIONE DEI QUESITI AL PERITO NELL'AMBITO DEL DIBATTIMENTO** *(a cura di Francesco Nesci)*

Come già precisato, il giudice nomina con apposita ordinanza il perito e notifica l'atto di nomina secondo una delle seguenti modalità:

1. Spedizione mediante raccomandata;
2. Consegna tramite ufficiale giudiziario o polizia giudiziaria;
3. Consegna diretta all'interessato.

Il perito **deve obbligatoriamente** presentarsi dinanzi al giudice nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di citazione.

Si rileva che il provvedimento di nomina deve essere, altresì notificato alle parti, le quali possono nominare i propri consulenti tecnici, che a loro volta possono prendere parte alle operazioni peritali (ex artt. 225 e 230 c.p.p.).

All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al perito, il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 c.p.p. (incapacità e incompatibilità) e 223 c.p.p. (astensione e ricusazione), lo avverte degli obblighi (70 disp. att.) e delle responsabilità (373 c.p.p.) previste dalla legge penale e lo invita ex art. 226 c.p.p. a rendere la seguente dichiarazione: *«Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».*

L'articolo 226 c.p.p. riporta la dichiarazione resa dal perito, ma in realtà si tratta di vero e proprio giuramento consistente nel dovere, fondato sulla responsabilità morale e giuridica, ad adempiere con l'unico scopo di fare conoscere la verità.

Secondo un orientamento dottrinale, la mancata lettura da parte del perito della formula di impegno è considerata una semplice irregolarità, poiché non è stata stabilita alcuna sanzione <sup>(15)</sup>.

Secondo altri, invece, tale omissione è causa di nullità relativa degli atti successivamente compiuti, poiché vi è una sostanziale equiparazione con quanto previsto dall'art. 497 comma 3 c.p.p., per l'esame del testimone <sup>(16)</sup>.

Il giudice prima di formulare i quesiti, sente il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti, al fine di tenere in debito conto l'eventuale contributo di tutti i soggetti processualmente coinvolti, e fissa, quindi, il termine per il deposito della perizia.

I quesiti devono essere formulati con precisione e chiarezza <sup>(17)</sup>.

Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere una dilazione del termine al giudice. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito ex art. 231 c.p.p.; altrimenti, fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.

---

<sup>15</sup> E. Fortuna – S. Dragone – E. Fassone – R. Giustozzi – A. Pignatelli – Manuale pratico del nuovo processo penale, Padova, 1995.

<sup>16</sup> R. Mendoza – G. Mercon – L. Mercon, La perizia e la consulenza nel processo penale, Padova 1994.

<sup>17</sup> Cass., Sez. I, 8 novembre 1965, in "Giust. Pen.", 1967, III, 158.

Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.

#### **4. RESPONSABILITÀ DEL PERITO**

*(a cura di Francesco Nesci)*

Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio e sullo stesso incombono determinati doveri e può incorrere in responsabilità disciplinare, civile e penale.

##### **4.1. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

*(a cura di Francesco Nesci)*

Il perito deve comparire innanzi al giudice nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati. Qualora ciò non avvenga senza un legittimo impedimento potrà essere disposto nei confronti del perito l'accompagnamento coattivo (ex art. 133 c.p.p.) e l'eventuale condanna al pagamento di una somma da € 51 a € 516.

Il perito ha l'obbligo di rispettare il segreto nello svolgimento delle operazioni preliminari. In caso di violazione scatta la responsabilità disciplinare.

Nel caso di violazione da parte del perito, il Comitato, su attivazione *ex officio* del Presidente del Tribunale o su istanza del Procuratore della Repubblica o del rappresentante dell'Ordine Professionale di appartenenza del perito, può far partire il procedimento disciplinare.

Il Presidente del Tribunale contesta l'addebito per iscritto e lo notifica a mezzo raccomandata a.r. al perito, invitandolo a fornire le proprie deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento (art. 71 disp. att. c.p.p.). Tali deduzioni devono essere fornite per iscritto senza alcuna particolare formalità (sono pure ammesse risposte scritte a mezzo fax, lettera e posta elettronica).

Il Comitato, una volta ricevute le deduzioni del perito, può decidere, se ritenute sufficienti, di archiviare il procedimento con provvedimento del Presidente del Tribunale, in caso contrario convocare con biglietto di cancelleria il perito in modo che possa fornire oralmente le proprie giustificazioni.

Sentito il perito, il Comitato può archiviare il procedimento o irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari previste dall'art. 70 delle disp. att. c.p.:

- Avvertimento;
- Sospensione dall'albo per un periodo non superiore all'anno;
- Cancellazione.

Avverso tali decisioni è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla loro notifica.

#### **4.2. RESPONSABILITÀ CIVILE**

*(a cura di Francesco Nesci)*

È responsabile civilmente nei confronti delle parti del processo, il perito che viola i doveri di diligenza e correttezza, o per l'infedele o cattivo espletamento dell'incarico.

Dovrebbe trovare applicazione, per estensione analogica, l'art. 64 del codice di procedura civile che prevede in ogni caso il risarcimento del danno causato alle parti.

Rimane sempre applicabile il diritto al risarcimento del danno ex art. 2403 codice civile.

#### **4.3. RESPONSABILITÀ PENALE**

*(a cura di Francesco Nesci)*

Come detto il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio.

Se sussiste un legittimo impedimento, valutata l'urgenza, il giudice può disporre l'esame del perito nel suo domicilio (art. 502 c.p.p.). L'omessa e ingiustificata presentazione determina il reato di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto di atti d'ufficio, omissione) <sup>(18)</sup>.

Il perito, chiamato ad adempiere alle sue funzioni, che rifiuta di dare le proprie generalità o che non presta giuramento o che si rifiuta di assumere o adempiere le proprie funzioni commette il delitto di cui all'art. 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti) che prevede anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o dall'arte. Il delitto, di cui all'art. 366 c.p., è commesso, altresì, dal perito che con frode ottiene l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

È punito con la reclusione da due a sei anni, ex art. 373 c.p., il perito che commette il reato di falsa perizia quando: i) nasconda la sua incompetenza; ii) nasconda la sua incapacità naturale o legale nel redigere la perizia; iii) taccia sulla sua condizione di incompatibilità o di ricusabilità; iv) non si attivi nelle indagini necessarie; v) non fornisca determinati elementi di valutazione.

La stessa pena prevista dall'art. 373 c.p. è comminata al perito che da parere o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero.

La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione o dall'arte.

Il perito incorre nel reato di frode processuale ex art. 374 c.p. quando artificiosamente altera lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Seppur in assenza di un preciso richiamo, al perito si applicano le norme relative ai delitti di patrocinio o consulenza infedele (art 380 c.p.) e di altre infedeltà del patrocinatore o consulente tecnico (art 381 c.p.).

Infine, nei confronti del perito si possono configurare i reati di falsità in atti, sia materiale che ideologica.

---

<sup>18</sup> Cass. Pen. Sez. VI, 26 maggio 2005, n. 26925

## **5. ADEMPIMENTI E POTERI DEL PERITO**

*(a cura di Simone Dionisi)*

In questa breve introduzione va innanzitutto rimarcato come, secondo la previsione dell'art. 220 c.p.p., la perizia è funzionale all'acquisizione di dati o all'ottenimento di valutazioni, anche attraverso indagini, che per necessità specifiche esondano le normali competenze del giudice, come imposto dal rispetto del principio del contraddittorio rappresentante il metodo privilegiato di formazione della prova nel processo penale (art. 111 Cost.), il quale affidandosi a periti terzi, sfrutta le loro capacità tecniche, scientifiche, artistiche o di altra natura per acquisire in maniera ragionata, corretta, critica e completa quegli elementi storici e una motivata formulazione della valutazione su quali basare il proprio convincimento.

Il perito, iscritto negli appositi albi istituiti presso ogni tribunale ai sensi dell'art. 67 c.p.p., è così chiamato dal giudice o su richiesta delle parti (come previsto dall'art. 224 co 2, c.p.p.) ad esprimere la propria professionalità e avrà l'obbligo di prestarla, salvo i motivi di astensione di cui all'art. 36 c.p.p.

Il perito adempirà al suo ufficio al solo scopo di far conoscere la verità, con l'obbligo di rispettare il segreto nello svolgimento delle operazioni peritali a pena, in caso di violazione dei doveri a lui imposti, di una responsabilità civile, penale e disciplinare.

Nell'adempimento del proprio ufficio, il perito – come disposto dall'art. 228 c.p.p. - potrà essere autorizzato a prendere visione degli atti e di ogni documento o cosa prodotta dalle parti, motivo per cui è prevista l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Allo stesso è, altresì, concesso, qualora autorizzato, di assistere all'esame delle parti e di assumere prove, oltre a essere coadiuvato da ausiliari di sua fiducia, qualora lo ritenesse necessario, con il limite che questi però non diano apprezzamenti o valutazioni sulla parte che sono chiamati a svolgere.

Possiamo così distinguere, di regola, le operazioni peritali in: operazioni preliminari alla perizia e in operazioni peritali vere e proprie. Le operazioni preliminari, iniziando con l'emissione dell'ordinanza motivata, avviano l'iter per la nomina del perito, su istanza di parte o d'ufficio – dall'art. 221 all'art. 226 c.p.p. - che termineranno con l'operazione peritale vera e propria (art. 227 c.p.p. e ss.).

### **5.1. POTERE DI CONSULTARE ATTI E DOCUMENTI**

*(a cura di Simone Dionisi)*

I poteri conferiti al perito, nello svolgimento dell'ufficio a cui è chiamato, sono elencati in via principale nell'art. 228 c.p.p. che prevede, previa autorizzazione del giudice, la possibilità di prendere visione (oltre che del materiale suscettibile di acquisizione al fascicolo del dibattimento) di documenti, cose e atti già prodotti dalle parti.

La ratio di ciò è ravvisabile nella possibilità di ottenere tutti gli strumenti necessari per addivenire ad una perizia quanto più tecnicamente e criticamente precisa, concedendo, infatti, al perito di essere edotto ed esaminare tutti gli atti in possesso del giudice al momento in cui dispone la nomina, nonché di ottenere in

visione anche quelli suscettibili di confluire nel fascicolo in sede dibattimentale, come meglio specificato nella relazione al progetto preliminare del c.p.p..

Gli atti, pertanto, di cui il perito può prendere visione, previa autorizzazione del giudice, non sono soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli “dei quali la legge prevede l’acquisizione” al medesimo fascicolo, ossia quelli suscettibili, in astratto, di farvi ingresso in maniera legittima (art. 431 c.p.p.), nel corso del giudizio e successivamente al conferimento dell’incarico peritale, come meglio specificato dalla Sez. III Cass. pen. N. 809/2009.

In base al momento in cui viene disposta la perizia, il perito potrà, pertanto, prendere visione dei documenti, degli atti e delle cose: qualora questa avvenga in sede di incidente probatorio di quelli depositati con la relativa richiesta ex artt. 392 e 395 c.p.p., qualora venga disposta in sede di udienza preliminare di quelli presenti nel fascicolo trasmesso dal P.M. insieme alla richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, co 2, c.p.p. e se, infine, viene disposta in fase dibattimentale di tutto ciò che è incluso nel fascicolo per il dibattimento (artt. 224 e 508 c.p.p.).

Ciò che il perito può, pertanto, acquisire è tutto quanto già depositato e tutto quanto potrebbe essere suscettibile di deposito, siano questi documenti scritti, atti e ogni altra cosa (materiale audio, video e fotografico ad esempio) utilizzabile come prova e ai fini peritali, finanche i verbali di prove di altri procedimenti. Al perito, altresì, possono venire addirittura affidati dal giudice, qualora lo ritenesse necessario, tali documenti o le c.d. cose in originale, previa redazione di apposito verbale ex art. 76 disp. att. c.p.p..

Il perito può, inoltre, continua l’art. 228 co2 c.p.p., assistere all’esame delle parti (art. 208 e ss. c.p.p.) e all’assunzione di altre prove (artt. 392 e ss. e 496 e ss. c.p.p.).

L’ultimo comma poi dell’art. 228 c.p.p., prevede che, i Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

## **5.2. POTERE DI RICHIESTA DI NOTIZIE**

*(a cura di Simone Dionisi)*

Ai sensi del comma 3 dell’art. 228 c.p.p. qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale.

Da ciò si può, pertanto, desumere che è data facoltà al perito di richiedere a chiunque notizie, purché il fine sia quello di espletare al meglio l’incarico affidatogli e limitatamente alla redigenda perizia. Dal lato pratico, all’atto di raccogliere tali notizie e dichiarazioni – e in caso di audizione dell’imputato, dandone preventiva e rituale comunicazione al difensore di questi - vi è l’obbligo di redigere il relativo verbale.

Questa possibilità di indagine, pertanto, trasforma il perito da semplice deducente a percipiente. Occorre, però, limitarne l'uso: tali dichiarazioni devono servire unicamente ai fini del giudizio tecnico contenuto nella perizia e né il giudice né le parti hanno la facoltà di utilizzarle in via autonoma.

Tali delimitazioni ai poteri del perito si spiegano in ragione del rischio di ottenere irrivalentemente atti e prove attraverso aggiramenti delle ordinarie regole - circa le informazioni raccolte - relative alla rilevanza probatoria degli atti corrispondenti, che ne determinerebbero una invalidità in sede giudiziale.

Tale comma è, altresì, applicabile anche nel procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario disciplinato dall'art. 646 c.p.p.; sul punto si è espressa la Sez. IV Cass. pen. N. 2050/2004 ( il perito, dovendo accertare il valore dell'azienda ceduta dall'imputato, a causa della carcerazione ingiustamente sofferta, aveva assunto informazioni presso imprenditori del settore).

Sempre il 3° comma del suddetto articolo, statuisce che la disciplina prevista per l'attività istruttoria del perito è da estendersi, analogamente per identità di *ratio legis*, all'attività istruttoria del consulente tecnico ex art. 691 c.p.p., dove il consulente tecnico nominato dal P.M. può utilizzare gli elementi istruttori acquisiti da lui stesso unicamente per rispondere ai quesiti e non come prova (Sez. III, Cass. pen. N. 2001/2008).

### **5.3. POTERE DI PREZENZIARE ALL'ESAME E ALL'ASSUNZIONE DELLE PROVE**

*(a cura di Simone Dionisi)*

Al perito non è concesso, pertanto, di assistere agli atti di indagine del P.M., ma esclusivamente agli atti tipici assunti dal giudice, in quanto strumento di questi, essendo stato nominato dallo stesso giudice per coadiuvarlo all'interno di un processo. Va, altresì, qui ricordato come, ex artt. 253 e 255 c.p.p., qualora la parte non fosse in possesso della documentazione da assumere nell'esame peritale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro presso terzi.

### **5.4. GLI AUSILIARI DEL PERITO**

*(a cura di Simone Dionisi)*

Il comma 2 dell'art. 228 c.p.p. concede la possibilità al perito di servirsi di ausiliari di sua fiducia (anche se non autorizzati espressamente dal giudice) per lo svolgimento di attività materiali (si pensi ad esempio al mero trasporto della documentazione da esaminare o alla predisposizione materiale delle apparecchiature da utilizzarsi per la perizia) che non implicino valutazioni o apprezzamenti - come ribadito dalla Sez. V Cass. pen. N. 31523/2004 - e purché i dati ottenuti dai "collaboratori" vengano elaborati e valutati dal perito stesso con propria ed esclusiva responsabilità (Sez. I Cass. pen. N. 35187/2002).

Qualora si ravvisassero, infatti, attività valutative o ampia discrezionalità nella scelta dei metodi di rilevamento da parte di un ausiliario del perito - che di fatto

eleverebbe il soggetto dal rango di ausiliario a quello di perito - sia la giurisprudenza che la dottrina sono unanime nel concordare che ciò determinerebbe una invalidità della perizia.

I soggetti subordinati al perito, sono tenuti al segreto professionale e non possono essere ricusati.

Diverso è il caso in cui l'introduzione di altri soggetti implichi da parte loro una valutazione critica dei dati raccolti; nella fattispecie non si rientrerebbe più nel novero dell'ausiliarità rispetto al perito, bensì di periti a sé stanti, dove la nomina potrebbe avvenire sia nei modi ordinari che su richiesta del perito stesso, qualora questi ravvisasse la necessità di farsi coadiuvare da un altro esperto dotato di particolari cognizioni tecniche richieste ai fini del corretto svolgimento dell'incarico peritale.

Se poc'anzi è stato evidenziato che il perito può avvalersi, anche se non espressamente autorizzato, di un ausiliario, è giusto rammentare che la norma prevede invero l'autorizzazione da parte del giudice. Tuttavia, qualora questa l'autorizzazione non sia richiesta dal perito, non è prevista alcuna sanzione processuale, né tantomeno si può fare ricorso all'art. 191 c.p.p. per l'inutilizzabilità della perizia. Rimane quale unica possibilità pertanto il ricorso agli artt. 177 e 186 c.p.p. per richiedere la nullità della perizia.

## 6. LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE

*(a cura di Simone Dionisi)*

Il ruolo del consulente tecnico del P.M. è oggi quanto mai necessario, assurgendo al ruolo di protagonista nella formazione della prova sia che svolga proprio lavoro nell'ambito di un accertamento irripetibile ex art. 360 c.p.p. sia quando diventi prodromico, con le proprie competenze, nella formazione del patrimonio cognitivo della pubblica accusa. Infatti, in dottrina si è affermato con sempre maggiore frequenza (che) l'accertamento di penali responsabilità risulta significativamente condizionato – se non determinato in via esclusiva – dalle valutazioni su aspetti tecnici delle vicende affrontate. Ciò non solo con riguardo alle ipotesi di reato classiche, ricavate per astrazione-tipicizzazione dai delitti naturali (armi, delitti dolosi contro la persona), quanto in particolare in relazione ai reati di pericolo, a fondamento probabilistico, imperniati sulla violazione di un dovere, che costituiscono il cosiddetto diritto penale del rischio così significativamente espressivo delle incertezze, delle angosce e della complessità sociale e tecnologica della società contemporanea. Proprio per gli illeciti colposi poi i consulenti, mentre alle volte pongono in essere un raffronto tra la realtà e un principio di colpa normato (si pensi alle ipotesi di omicidi/lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale) o tra la realtà e lo stato della tecnica/arte desumibile dalle indicazioni normative di settore (si pensi alle indicazioni in tema di ambiente), in alcuni casi addirittura individuano essi stessi il principio di colpa confrontandolo con il dato storico; emblematici in tal senso i procedimenti per la cd colpa medica.

Il presupposto per la nomina di un consulente tecnico è, pertanto, costituito dalla necessità di avere una vera e propria attività di consulenza a livello specialistico, che vada, altresì, oltre la mera capacità tecnica, richiedendo anche una valutazione critica dei risultati ottenuti, da parte di un soggetto in grado di apportare tale bagaglio cognitivo con l'utilizzo delle proprie specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura. Su ciò la Suprema Corte (Sez. II, 14 maggio 1992) ha, inoltre, precisato che la nozione di accertamento è da considerarsi assai più ampia della semplice constatazione o raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova (che potrebbero esaurirsi in semplici rilievi), richiedendo uno studio dei dati raccolti e una loro elaborazione critica.

Da ciò, pertanto, si delinea la distinzione tra l'attività in senso stretto del consulente, il cd accertamento, e una serie di attività volte a cristallizzare i dati senza il *quid pluris* dato dalla rielaborazione critica, il cd rilievo.

I giudici di legittimità <sup>(19)</sup> hanno affermato, infatti, che il consulente nominato ex art. 359 c.p.p. deve possedere caratteristiche intrinseche che vadano oltre le capacità e competenze tecniche, scientifiche o di altra natura, che si esplicano anche e soprattutto con una valutazione critica dei risultati ottenuti con tali attività.

Preme in ultimo ricordare come l'attuale formulazione degli artt. 359 e ss del c.p.p., omettendo richiami a forme tipiche di conferimento d'incarico, voglia consentire al P.M. ampia discrezionalità, avvalendosi di un certo grado di informalità (nella procedura di nomina) di un soggetto quanto più idoneo al ruolo cui è chiamato, purché sia ritenuto particolarmente affidabile; non vi sono pertanto limiti, per quanto complessa possa essere l'indagine, siano essi oggettivi o soggettivi, alla nomina di un consulente.

Di conseguenza il consulente, nell'adempimento dell'incarico ricevuto dal magistrato, assume la qualifica di pubblico ufficiale con tutte le conseguenze del caso (ad esempio può essere accusato di istigazione alla corruzione, reato che permane anche a incarico cessato, purché l'offerta corruttiva venga fatta a causa delle funzioni esercitate, Sez. VI Cass. N. 4062/1999).

### **6.1. IL CONSULENTE TECNICO DEL PM NELL'INDAGINE PRELIMINARE** **(EX ART. 359 C.P.P.)**

*(a cura di Simone Dionisi e Stefano d'Orsi)*

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, a rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e a ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti.

Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine. Infatti, se l'attività d'indagine non è conclusa ed è ritenuto utile (anzi necessario) l'apporto professionale del consulente tecnico già nominato, il pubblico ministero può autorizzare quest'ultimo – limitatamente a singole operazioni – a far parte del *pool* capeggiato dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

---

<sup>19</sup> Corte di Cassazione, Sez. II, n. 4523/1992

Si pensi, ad esempio, agli accertamenti di reati finanziari nell'ambito di società ammesse ai mercati regolamentati ovvero a reati societari nell'ambito di gruppi di società in cui il consulente tecnico può suggerire l'acquisizione di particolari documenti necessari ai fini dell'indagine.

Tale attività del consulente, di supporto per singoli atti, appare utile anche in considerazione del fatto che può contribuire alla determinazione del pubblico ministero di modificare e/o integrare nel corso delle indagini le iniziali ipotesi di reato.

In buona sostanza, il consulente può fattivamente partecipare o porre in essere anche attività di "rilievo" finalizzate all'individuazione e raccolta in termini ottimali del materiale "storico" che dovrà essere oggetto di valutazione.

Il consulente, quindi, non dovrebbe limitarsi ad un'analisi documentale o all'esecuzione delle attività materiali eventualmente indispensabili per la risposta al quesito, ma partecipare fattivamente (e se del caso suggerire) strumenti e metodologie di ricerca di elementi di valutazione.

Per quanto sopra, Il consulente potrà quindi essere autorizzato:

- a) a partecipare a perquisizioni e ispezioni, contribuendo se dal caso alla forme di ricerca di elementi utili finalizzati al sequestro ed alla documentazione delle attività svolte ( si pensi alle ipotesi di perquisizioni telematiche), nonché alla materiale apprensione di documenti presso soggetti pubblici o privati nelle forme previste dalla legge;
- b) ad assumere, unitamente ad organi deputati alla verbalizzazione, persone informate sui fatti, in particolare laddove queste ultime debbano riferire anche di aspetti tecnico/scientifici che l'ufficiale di P.G. delegato potrebbe conseguentemente non correttamente e compiutamente cogliere e riportare nel verbale.

L'oggetto dell'accertamento del consulente del pubblico ministero non può essere – in alcun modo – aprioristicamente limitato proprio in ragione delle molteplici esigenze di approfondimento che può presentare l'indagine penale.

Dal punto di vista metodologico, appare corretto l'approccio del consulente finalizzato a fare sempre riferimento a dati certi, accompagnati da idonea documentazione e valutazioni supportate da un solido e preciso iter logico, ancor prima che tecnico.

In siffatta condizione mentale, ancor prima che professionale, il consulente del pubblico ministero non deve esorbitare in affermazioni che potrebbero avere, aldilà dei profili tecnici, un'influenza diretta nella decisione della causa.

Insomma, il consulente tecnico deve illuminare il pubblico ministero e l'Organo Giudicante, cercando di risolvere le problematiche, non aggiungendone di nuove.

Non essendovi norme che forniscano specifiche indicazioni sui criteri di individuazione del consulente, la prassi vuole che questi debba essere competente, autonomo, imparziale, nonché rapido e chiaro nelle sue conclusioni. L'importanza e la incisività di queste peculiarità è tanto più necessaria quanto più è maggiore l'incidenza della componente tecnico/professionale nello svolgimento dell'indagine,

Fatto questo che spesso porta a ritenere consulenti attendibili e affidabili quelli che, per un proprio pregresso storico, hanno dimostrato di possedere tali qualità, portando, altresì, il pubblico ministero ad affidarsi, ove la questione risulti essere particolarmente complessa o inconsueta, a soggetti direttamente suggeriti dagli ordini professionali o accademici, ovvero a quei soggetti con i quali hanno creato nel tempo un rapporto fiduciario (nel senso più nobile del termine): il rapporto fiduciario, infatti, si estrinseca e si rafforza proprio in funzione del campo oggetto di indagine, dove lo specialista diviene fondamentale in quanto “prima ancora di formulare le sue valutazioni, dovrà inquadrare a livello teorico il problema, individuando i principi di riferimento dell'accertamento della colpa”.

E' necessario, inoltre, sottolineare come della nomina non deve essere data comunicazione alle parti, salvo che debbano essere compiuti accertamenti non ripetibili; in questo caso il codice di rito impone al P.M. di comunicare la nomina senza ritardo alle parti, le quali hanno la facoltà di nominare a loro volta dei propri consulenti tecnici. La *ratio* sta nel fatto che, rispetto agli accertamenti ex art. 360 c.p.p. svolti nel contraddittorio delle parti, gli accertamenti ex art. 359 c.p.p. non trovano immediato ingresso nel processo, dovendo il P.M. chiedere l'acquisizione della relazione tecnica quale memoria di parte o l'audizione del consulente come teste.

L'attività del consulente del pubblico ministero si connota di una ulteriore fase, tipica dell'indagine penale, vale a dire la partecipazione al dibattimento.

La lettura della relazione peritale, infatti, è disposta solo dopo l'esame del perito – consulente tecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 511, comma 3, c.p.p..

Ne consegue che il perito deve sottoporsi all'esame ed al controesame delle parti, rispondendo alle domande in modo da rendere concreta l'immediatezza del contraddittorio. Può consultare, in sede d'esame, documenti, note e pubblicazioni, ma tale consultazione è attività diversa dalla lettura della relazione.

Volendo definire le qualità dell'ausiliario, appare opportuno sottolineare che il consulente del pubblico ministero non è “migliore” di quelli delle parti private: non è necessariamente più esperto, più bravo o più onesto.

Se si interpreta correttamente il suo ruolo e se soprattutto viene posto nella condizione di poterlo correttamente esercitare, è solo ontologicamente più libero.

Perché a fronte di una denuncia per «*malpractice*» potrà con serenità, in scienza e coscienza, riconoscere, disconoscere ovvero accertare una fattispecie penalmente rilevante.

Lo scopo che il CT deve perseguire non può consistere nella semplice predisposizione di un elaborato che avvalori un'impostazione accusatoria già esistente e basata su elementi non tecnici. Dovrà raccogliere e valorizzare tutti gli elementi di prova inerenti ai fatti oggetto d'indagine anche quando gli stessi concorrono a sminuire o negare la rilevanza penale di tali fatti.

**6.2. IL CONSULENTE TECNICO PER ACCERTAMENTI NON RIPETIBILI**  
**(EX ART 360 C.P.P.)**  
*(a cura di Simone Dionisi)*

Per accertamenti tecnici non ripetibili ex art 360 c.p.p. si intendono quegli accertamenti che riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione. Altro non è, comunque, se non la stessa formula utilizzata per indicare uno dei casi di possibilità di formulare richiesta di incidente probatorio, laddove il p.m. ritenga di dover procedere a “una perizia...se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile”.

Vale la pena di spendere alcune parole sul concetto di irripetibilità. Se appare evidente che l'irripetibilità sussiste ad esempio nel caso venga disposta una autopsia o ancora nel caso in cui gli accertamenti avranno quale conseguenza effetti cd distruttivi sulla prova accertata, il problema può sorgere con riguardo alle persone e ai luoghi. Ecco che il concetto di irripetibilità deve, pertanto, venir letto come la possibilità (e non la certezza) che il trascorrere del tempo possa portare ad una modifica significativa dell'oggetto dell'indagine, imponendo, per la ricerca del risultato più ottimale, una anticipazione dell'accertamento; o ancora il caso in cui, seppur astrattamente non modificabile si renda necessario riparare o sistemare il danno subito (ad esempio interventi medici volti alla riparazione del danno subito); o la pericolosità di una situazione (ad esempio un infortunio sul lavoro dovuto ad un macchinario o a procedure difettose, che devono essere ripristinate per evitare il ripetersi di incidenti simili o il blocco dell'azienda).

In merito all'avviso alla parte indagata che il pubblico ministero deve dare ex art. 360 c.p.p., la Suprema Corte è intervenuta a precisare che “l'avviso, che si pone come condizione di utilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili, deve riguardare la persona sottoposta alle indagini, onde porla in condizione di esercitare il diritto di difesa secondo le esplicazioni previste dalla stessa disposizione normativa e, perciò, colui nei cui confronti già, gravino concreti elementi indiziari, che se verificati inducenti ad un giudizio di probabile attribuibilità del fatto criminoso, potrebbero condurre quegli ad assumere la qualifica formale di imputato.”. Pertanto, come anche espresso dalla Sez. I Cass. N.6393/1996, ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo qualora, all'atto del conferimento dell'incarico, la persona nei confronti della quale si procede sia già stata individuata, non ricorrendone, invece, l'obbligo nella situazione in cui la persona indagata sia stata individuata successivamente o nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. Pertanto, non vi è alcun profilo di nullità qualora non fosse stato avvisato il difensore dell'inizio delle operazioni se la persona indagata è diventata tale successivamente al conferimento dell'incarico al consulente del p.m. (in merito si veda anche Sez. IV Cass. N. 7202/2004).

In merito alle modalità con cui il p.m. deve dare avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili alle parti private e loro difensori, sempre la Suprema Corte ha ritenuto che il disposto dell'art. 360 c.p.p. identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale che, si traduce nell'utilizzo

di qualsiasi mezzo idoneo a portare a conoscenza del destinatario l'atto. Ciò proprio in virtù dell'improrogabilità dell'accertamento da eseguire che si teme, se costretto in eccessivi formalismi e ritualità, possa danneggiare la necessaria tempestività richiesta dalla natura disgregativa del fatto da accertare.

## 7. **LA CONSULENZA TECNICA NEL CASO DI INCIDENTE PROBATORIO** **(EX ART. 392 C.P.P.)**

*(a cura di Lorenzo Pascali)*

Durante le indagini preliminari sia il P.M. che la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio <sup>(20)</sup>.

Tale istituto processuale consente di acquisire e formare prove per la decisione in una fase precedente al dibattimento.

L'art. 392 c.p.p. consente di ricorrere all'incidente probatorio, tra le tante ipotesi, anche per l'esecuzione di una perizia o un esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione (art. 392, comma 1, lettera g) del c.p.p.).

Il motivo della non rinviabilità dipende dalla deteriorabilità dell'oggetto della prova, che, in quanto non evitabile, rende l'atto non utilmente rinviabile.

L'ambito di applicazione dell'incidente probatorio è, tuttavia, più circoscritto di quello degli accertamenti tecnici non ripetibili: l'art. 392 c.p.p., a differenza di quanto dispone l'art. 360 c.p.p., parla di inevitabilità della modificazione.

Di conseguenza, la conversione dell'accertamento tecnico non ripetibile in incidente probatorio non può avvenire automaticamente con la mera proposizione, da parte della persona indagata, della riserva, a fronte di modificazione evitabile.

Il comma 2 dell'art. 392 c.p.p. consente l'espletamento della perizia nei casi in cui "se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previste dall'articolo 224 bis c.p.p."

A differenza dell'ipotesi prevista alla lettera g), in cui il presupposto per eseguire la perizia attiene ad una situazione di fatto, nel caso in questione il ricorso alla procedura incidentale è finalizzato a salvaguardare il principio della concentrazione del dibattimento.

Nel codice sono rinvenibili altre ipotesi di incidente probatorio.

L'art. 70, comma 3, c.p.p. (rubricato 'Accertamenti sulla capacità dell'imputato') consente di disporre una perizia sulla capacità dell'imputato quando vi sia motivo di ritenere che questi, per infermità mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento.

---

<sup>20</sup> Cfr. "La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale" - maggio 2012 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Commissione "Consulenza tecnica d'ufficio" e la bibliografia ivi richiamata.

Recita la disposizione in esame: "Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio.

Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini...".

Tale previsione consente di acquisire una prova non rinviabile al dibattimento, in quanto la decisione in merito alla necessità di sospendere il procedimento è indifferibile.

Ulteriore ipotesi di incidente probatorio è quella contemplata all'art. 117 disp. att. e coord., in base al quale "Le disposizioni previste dall'art. 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazione delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile".

#### 8. **LA CONSULENZA TECNICA NELL'UDIENZA PRELIMINARE (21)**

*(a cura di Lorenzo Pascali)*

Terminate le indagini preliminari, si svolge l'udienza preliminare nel corso della quale il Giudice, dopo aver accertato la regolarità delle notifiche e delle costituzioni, dichiara aperta la discussione: il P.M. espone i risultati dell'indagine e le prove raccolte, l'imputato può chiedere di essere interrogato, successivamente prendono la parola le parti interessate.

Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, a seconda dei casi, dichiara chiusa la discussione e procede alla deliberazione di sentenza di non luogo a procedere o emette il decreto che dispone il giudizio.

Il giudice può, inoltre, indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali è necessario acquisire nuove informazioni ai fini della decisione.

Va anche riferito come il Pubblico Ministero può produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio di persone imputate in procedimenti connessi (art. 422 c.p.p.).

Qualora il GIP, ai fini dell'assunzione della decisione del caso, ritenga necessaria una perizia, ne espone le ragioni alle parti e, a questo punto, le parti sono libere di provvedere o meno a richiedere una consulenza tecnica extraperitale.

In tal caso, a differenza della perizia in incidente probatorio o in dibattimento, l'audizione del consulente non avverrà con le forme dibattimentali e cioè l'esame diretto e contrario: sarà il GIP a condurre l'esame e le parti potranno fare domande solo per suo mezzo (art. 422, ultimo comma, c.p.p.).

Solitamente, in tali casi il consulente tecnico fa un'esposizione orale davanti al giudice.

---

<sup>21</sup> Cfr. "La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale" - maggio 2012 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Commissione "Consulenza tecnica d'ufficio" e la bibliografia ivi richiamata.

## 9. **LA CONSULENZA TECNICA EXTRAPERITALE (ART 233 C.P.P.)**

*(a cura di Donata Triventi)*

Ai sensi dell'art. 233 c.p.p. (22), nel caso in cui in un procedimento penale non è stata disposta alcuna perizia, ciascuna parte può nominare un proprio consulente tecnico.

L'intento dell'istituto della consulenza tecnica extraperitale disciplinato all'art. 233 c.p.p. è volto a sottoporre al giudice pareri qualificati idonei ad indurlo a valutare la convenienza di disporre una perizia.

Tuttavia trattasi di uno strumento autonomo, alternativo alla perizia, con il quale le parti possono fare entrare immediatamente nel processo il loro contributo tecnico scientifico.

Il consulente tecnico extraperitale può, di sua iniziativa, svolgere le indagini e gli accertamenti consentitigli dalla oggettiva disponibilità, ad opera della parte che lo ha nominato, di persone, cose e luoghi assunti come oggetto della perizia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 233 c.p.p. comma 1 *bis*, il Giudice, previa richiesta del difensore “...può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto...”

Nel caso in cui, successivamente alla nomina dei consulenti tecnici, il Giudice provvede a disporre la perizia, agli stessi sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'art. 230 c.p.p. (23) ovvero partecipare alle operazioni peritali.

La valenza partecipativa dei consulenti tecnici alle operazioni peritali si incentra sul profilo del dialogo diretto tra gli stessi e il perito.

Tale comunicazione può esercitarsi sia rispetto all'attività deduttiva del consulente, che si esprime nella formulazione di osservazioni e riserve, sia con riferimento all'attività propulsiva, che si estrinseca nella proposizione al perito di specifiche indagini.

---

<sup>22</sup> Art 233 c.p.p.: “1. Quando non è stata disposta perizia [359], ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121 1bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 1ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.

<sup>23</sup> Art 230 c.p.p. “1. I consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. 2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. 3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia 4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.”

Il legislatore, al fine di garantire pienamente il contraddittorio, si è altresì preoccupato di assicurare ai consulenti tecnici la conoscenza dei risultati della perizia e, quindi, l'accesso al materiale periziato, nell'ipotesi in cui i medesimi siano nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali.

In tal caso, come previsto dall'art 230, comma 3 c.p.p., i consulenti non solo potranno esaminare le relazioni del perito ma anche “...richiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la cosa ed il luogo oggetto della perizia...”; ferma restando la facoltà di predisporre una propria relazione acquisibile a seguito di una loro escussione dibattimentale.

Terminata l'attività, i consulenti tecnici extraperitali possono esporre al giudice il loro parere, sia oralmente che per iscritto, attraverso la presentazione di memorie, assimilate espressamente dalla suddetta norma a quelle di cui all'art. 121 c.p.p. (24) e, quindi aventi, ad oggetto argomentazioni (accusatorie e difensive) e deduzioni.

I pareri dei consulenti di parte, espressi attraverso memoria scritta presentata ai sensi degli artt. 233 e 121 c.p.p., possono essere letti in udienza e utilizzati per la decisione anche in mancanza del previo esame dello stesso consulente (della difesa e/o del Pubblico Ministero), qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto e il giudice abbia ritenuto superfluo disporre sostitutivamente una perizia.

Nel caso di dissenso tra le parti sul contenuto dell'elaborato, la sua utilizzazione è condizionata alla previa audizione del consulente, analogamente a quanto avviene per la perizia.

#### 10. ACQUISIZIONE NEL DIBATTIMENTO DELLE RELAZIONI DEL PERITO E DEL CONSULENTE TECNICO (a cura di Donata Triventi)

Per l'esame dei periti (nominati dal Giudice) e dei consulenti tecnici (del PM o della difesa) si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.

Con riferimento alle relazioni scritte dei consulenti tecnici, le stesse possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento, ma in base all'applicazione in via analogica dell'art. 511, comma 3, c.p.p. (25), devono essere precedute da un esame orale del perito.

---

<sup>24</sup> Art 121 c.p.p.: “1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie [419 2] o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria 2. Sulle richieste ritualmente formulate (2) il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge [299 3, 398, 440 2, 478], entro quindici giorni.

<sup>25</sup> Art 511 c.p.p.: “1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento [431] .2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo [238, 511 bis]. 3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito. 4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela [336-340] o di istanza[341] è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità [431 lett. a]. 5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione [526]. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta [238]. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul

In tema di istruzione dibattimentale, le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali <sup>(26)</sup>.

L'art. 501 c.p.p. <sup>(27)</sup> sottopone l'esame dei consulenti tecnici di parte all'identica disciplina giuridica cui sono soggetti i testimoni, sia pure con la riserva della concreta possibilità di applicazione della stessa; tale riserva è limitata ai soli aspetti peculiari della posizione processuale dei consulenti, chiamati non ad esporre fatti caduti sotto la loro diretta percezione, ma ad esprimere valutazioni e giudizi su fatti rientranti nella loro specifica competenza tecnica, pur con lo stesso obbligo di lealtà e verità imposto ai testi.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la deroga alla disciplina di cui all'art. 501 c.p.p. (che vieta ai testimoni di presenziare in aula) e i consulenti sono legittimati a partecipare al dibattimento, anche senza citazione, solo ogniqualvolta si esaminino profili di carattere tecnico di loro competenza ex art. 152 disposizioni attuative c.p.p. <sup>(28)</sup>

Riguardo alla prima norma, i risultati interpretativi risentono inevitabilmente della scelta di fondo di assimilare il contributo dell'esperto a quello del testimone, ovvero di valorizzarne, come doveroso, la diversità rispetto al perito chiamato a svolgere indagini, acquisire dati o valutazione che richiedono particolari competenze ex art. 220 comma 1, c.p.p. <sup>(29)</sup>

Qualora il giudice del dibattimento disponga una perizia, alla nomina del perito si applicano le regole poste nell'art. 221 c.p.p. <sup>(30)</sup>

Il perito così nominato è immediatamente citato a comparire in udienza, ove si procede agli adempimenti richiesti dagli artt. 226 e seguenti del c.p.p. <sup>(31)</sup>, tra cui la

---

*contenuto di essi . 6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.*

<sup>26</sup> Si veda Cassazione penale sezione II, 17 gennaio 2008 n. 8377

<sup>27</sup> Art. 501 c.p.p.: “1. Per l'esame dei periti [220 ss.] e dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili .2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio [190 2, 499 5]”

<sup>28</sup> Si veda Tribunale di Milano, 9 marzo 2004

<sup>29</sup> Art 220 c.p.p.: “1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.

<sup>30</sup> Art 221 c.p.p. 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina . Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.”

<sup>31</sup> Art 226 c.p.p.: “1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo

dichiarazione d'impegno di adempiere all'incarico “*senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità*” e, una volta avvenuto il deposito della relazione, viene fissata un'udienza per l'esame del perito ai sensi dell'art. 501 c.p.p..

Poiché l'udienza è pubblica e il dibattimento è altrettanto pubblico, deve ritenersi che non sia applicabile al caso di specie l'impegno a mantenere il segreto sulle operazioni peritali.

Dopo gli adempimenti preliminari il giudice formula i quesiti sentiti il perito, i consulenti tecnici e le parti.

Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde, come regola e se possibile, ai quesiti con un parere, che viene verbalizzato.

Nel caso in cui sia indispensabile un parere scritto il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

La perizia che supera tale periodo è indicata come perizia di lunga durata e, in questo caso, vi è una sospensione del dibattimento in cui il collegio provvederà a designare un componente per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 228 c.p.p. <sup>(32)</sup>, cioè di quei poteri di vigilanza, controllo ed ausilio che permettono la materiale esecuzione dell'incarico peritale.

In relazione al rapporto tra la relazione peritale ed esame, molto opportunamente si è precisato che, dopo che è stato effettuato l'accertamento, nella stessa udienza fissata per la nomina dell'esperto, nei casi delle indagini più semplici, o in una successiva fissata *ad hoc*, il perito risponde al quesito con dichiarazione raccolta a verbale, accompagnata o meno da relazione scritta ed è sottoposto ad esame.

Va sottolineato come i due momenti appena citati, pur se cronologicamente quasi sovrapposti, sono distinti ontologicamente e logicamente. Con la risposta al quesito il perito adempie all'incarico: si tratta di un momento necessario nella scansione della procedura.

L'esame costituisce il veicolo attraverso cui si realizza la dialettica del procedimento probatorio, in quanto con esso il perito si sottopone alle domande delle parti e del giudice, di chiarimento o di integrazione rispetto alla risposta ai

---

nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali» 2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [225], il pubblico ministero e i difensori presenti”

<sup>32</sup> Art 228 c.p.p.: “1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti [208] e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. 3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato [62], alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale. 4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.”

quesiti. E' una fase eventuale, in quanto le parti e il giudice potrebbero ritenersi soddisfatti della sola risposta.

Nella dinamica di assunzione della prova tecnica, l' art. 227, comma 5, c.p.p.<sup>(33)</sup> prevede un obbligo formale di deposito della relazione nel termine fissato o prorogato dal giudice.

Le disposizioni di cui all'art. 230, terzo comma, c.p.p., prevedono che, il consulente tecnico endoperitale, se nominato tardivamente, può esaminare le relazioni depositate dal perito.

Da un primo approccio della norma, ciò contrasta con una lettura volta a potenziare il contraddittorio tecnico in quanto le parti, per beneficiare della lettura di un atto, alla cui formazione non si è potuto contribuire, siano costrette a nominare solo in un secondo momento il proprio consulente.

Tale incoerenza è comprensibile se si interpreta la presentazione di cui parla l'art. 227, comma 5, c.p.p. come deposito della relazione presso la cancelleria del giudice prima della data fissata per l'udienza, all'interno della quale, ai sensi dell'art.508 c.p.p., avverrà la risposta orale ai quesiti e soprattutto si svolgerà in modo più consapevole l'esame incrociato.

Bisogna considerare che valorizzando il deposito preventivo della relazione si rischia di attuare un contraddittorio sulla prova piuttosto che un contraddittorio per la prova, in quanto l'esame incrociato diverrebbe strumento di confutazione di un documento, piuttosto che un metodo probatorio.

Per tali motivi l'art. 511, comma 3, c.p.p. conferma che l'esame orale della fonte personale è condizione necessaria per la lettura della relazione ai fini dell'acquisizione della prova. La lettura della relazione è successiva all'esame del perito e, quindi, non può ancora considerarsi acquisita, al pari degli altri documenti e scritti che il perito ha utilizzato nel corso dell'esame ai sensi dell'art. 501, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che il suo mancato svolgimento determina l'inutilizzabilità della prova o, per lo meno, produce una nullità a regime intermedio ai sensi degli art. 178, lett. c) e 180 c.p.p per violazione dei diritti di difesa delle parti.

La norma merita una breve precisazione nella parte in cui afferma che la relazione deve seguire l'esame, perché potrebbe ingegnarsi l'equivoco che la relazione peritale sia diversa dal parere.

Il perito deve rispondere al quesito postogli con un parere e questo, a tenore dell'art. 227 c.p.p., può essere orale (con la ovvia verbalizzazione) oppure scritto.

In quest'ultima ipotesi, non può dirsi che la relazione sia cosa diversa dal parere, perché altro non è che un parere scritto.

---

<sup>33</sup> Art 227 c.p.p.: "1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. 2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. 3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito [231]; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360]. 4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi. 5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta."

La norma tende ad evitare che in dibattimento tutto si esaurisca con la semplice lettura o la mera acquisizione dell'elaborato peritale scritto dal perito, per affermare la regola che prima si procede all'esame del perito (nel qual caso egli può consultare la sua relazione o i suoi appunti) e poi si potrà acquisire al fascicolo la relazione.

L'esame va inteso come esame di domanda delle parti contrapposte, come *cross examination*.

Il problema sorge quando, non essendo possibile procedere all'esame orale del perito, si sia acquisita la sua relazione e da qui l'interrogativo se di esso si possa dare lettura.

Per la perizia dibattimentale non dovrebbero sorgere problemi, perché il perito viene convocato di ufficio a presentarsi all'udienza successiva a quella del conferimento dell'incarico.

Se non si può procedere all'esame (per qualsiasi motivo ad esempio per morte del perito), pare ragionevole ammettere la lettura della relazione sia per non disperdere quanto accertato dal perito sia perché in definitiva le parti erano state poste in condizione di controllarne l'attività con la nomina di consulenti di parte.

Va altresì sottolineato che, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 508, comma 3, c.p.p. <sup>(34)</sup>, l'esposizione orale della relazione peritale deve precedere l'esame del perito ai sensi dell'art. 501 c.p.p., che è solo eventuale.

Sicché, mentre la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito (art. 511, comma 3, c.p.p.), tenuto conto che tale esame può mancare, appare corretto sostenere che non sussiste obbligo per il Giudice di dare lettura della relazione scritta presentata dal perito, a meno che, dopo aver proceduto all'esame del perito, lo stesso giudice non la ritenga necessaria o qualcuna delle parti ne faccia richiesta.

Ciò in quanto l'obbligo di lettura è prescritto solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell'art. 431 c.p.p. <sup>(35)</sup> e, pertanto non per la

---

<sup>34</sup> Art 508 c.p.p.: "1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia [220-233], il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento [477 2] e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni 2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228. 3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501"

<sup>35</sup> Art 431 c.p.p.: "1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio (1), il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

- a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
- b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
- c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
- d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
- e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
- f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
- g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

relazione peritale, che non rientra tra gli atti originariamente contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

La prevalenza nella perizia del carattere dell'oralità o della scrittura ha rilevanti effetti nel caso in cui i risultati di un accertamento peritale si vogliano trasferire in un altro procedimento penale.

Infatti, se in tale mezzo di prova viene privilegiato il carattere della scrittura, la relazione peritale depositata in un procedimento penale, nel quale tale prova sia stata disposta nell'incidente probatorio o nel dibattimento, potrebbe essere acquisita in altro procedimento ai sensi dell'art. 238, comma 1, c.p.p. (36) e cioè senza la necessità che nel secondo procedimento il perito venga nuovamente ascoltato ed esaminato dalle parti.

Se, al contrario, viene privilegiato il carattere della oralità, trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 238, comma 2 bis, c.p.p., con la conseguenza che le dichiarazioni rese dal perito (e la connessa relazione scritta da lui depositata) sono acquisibili in altro procedimento penale a condizione che l'assunzione della prova sia avvenuta con la partecipazione, nel primo procedimento, del difensore dell'imputato del secondo procedimento.

In ogni caso, l'omesso preventivo esame del perito non dovrebbe costituire causa di nullità.

A tale proposito si deve evidenziare che la Suprema Corte, in una sentenza del 1998 (37), ha precisato che il giudice di primo grado può legittimamente porre a base della sentenza una perizia espletata nel corso delle indagini preliminari per mezzo dell'incidente probatorio, anche se nel corso del dibattimento non sia stato espletato l'esame del perito e non sia stata tempestivamente fatta rilevare la nullità per violazione delle norme degli art. 500, 501 e 513, comma 3, c.p.p. (38), nel corso del dibattimento.

---

*b) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove .2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva."*

<sup>36</sup> Art 238 c.p.p.: "1. È ammessa [511bis] l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio [392] o nel dibattimento [510] 2. È ammessa [511bis] l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata 2bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile 3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2bis e 4 del presente articolo [468 4 b i s, 495 1, 511 2, 511bis]."

<sup>37</sup> Si veda Cassazione Penale, sezione VI, 10 giugno 1998 n. 12975

<sup>38</sup> Art 513 c.p.p.: "1. Il giudice, se l'imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono

Posto, infatti, che l'atto non è inutilizzabile e non è, quindi, ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 256 c.p.p. <sup>(39)</sup>, che si riferisce solamente al caso di prova "vietata", la nullità verificatasi, non rientrando tra quelle previste dall'art. 179 c.p.p. <sup>(40)</sup>, rimane sanata in mancanza di immediata opposizione da parte interessata.

L'esame del perito e del consulente tecnico, di regola, deve essere richiesto da una delle parti e specificatamente da chi ne ha interesse.

Le domande al perito (e al consulente) vengono poste prima dalla parte che ne ha chiesto l'esame, poi successivamente dalle altre parti processuali, nel seguente ordine:

1. Pubblico Ministero;
2. difensore della parte civile;
3. difensore del responsabile civile,
4. difensore dell'imputato.

Ai sensi dell'art. 506, comma 2, c.p.p. <sup>(41)</sup>, anche il giudice può porre domande, resta salvo il diritto della parte che ha proposto l'esame di concluderlo..

---

*essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. 3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511."*

<sup>39</sup> Art 256 c.p.p. : "1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 (1) devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto (2), e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. 2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. 3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato [202, 129]. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro [253]. 5. Si applica la disposizione dell'articolo 204".

<sup>40</sup> Art 179 c.p.p.: "1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [485 1] (2). 2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge"

<sup>41</sup> Art 506 c.p.p.: "1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame. 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2".

Ai consulenti tecnici non è consentito controesaminare i periti, giacché l'art. 501, comma 1, c.p.p., sul punto rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi fra di loro (e il consulente è equiparato al testimone), ma soltanto la possibilità che essi siano posti a confronto e che siano loro rivolte domande dal P.M., nonché dai difensori delle parti.

Non sussiste, altresì, l'obbligo per il giudice di disporre un confronto diretto tra gli stessi, restando affidata al difensore l'eventuale esposizione dei motivi di dissenso rispetto alle conclusioni dell'elaborato peritale.

In merito alle regole per l'esame, ai sensi dell'art. 499, comma 3, c.p.p., (42) la parte che ha richiesto l'esame del perito o del consulente tecnico può fare solo domande dirette e non quelle suggestive, cioè quelle che suggeriscono la risposta.

Le domande devono vertere su fatti specifici, pertinenti ai fatti che costituiscono oggetto di prova, non devono ledere il rispetto della persona dell'esaminato.

L'audizione del perito e del consulente tecnico può estendersi ex art. art. 194, comma 2, c.p.p. (43), anche ai rapporti di parentela, di interesse intercorrenti tra l'esaminato e le parti processuali, nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. Per quanto attiene all'esame del perito, pur riconoscendosi che in base al primo comma dell'ex art. 501 c.p.p. è diritto delle parti contestare il contenuto di tale esame, trova in ogni caso applicazione la norma di cui all'art. 499, 6 comma, c.p.p., che affida al Presidente il compito di intervenire, anche di ufficio, per assicurare, tra l'altro, la pertinenza delle domande.

Con riferimento ai doveri che gravano sul consulente, vi è l'obbligo per lo stesso, nel momento in cui depone sui risultati della sua indagine tecnico scientifico, a dire la verità ex articolo 497, comma 2, c.p.p. (44).

---

42 Art 499 c.p.p.: “1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici [194] 2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte 3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte 4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona. 5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti 6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni?”

43 Art 194 c.p.p.: “1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova[187]. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificare la personalità in relazione al reato [c.p. 133] e alla pericolosità sociale. 2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità [236]. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.3. Il testimone è esaminato su fatti determinati [499]. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti”

44 Art 497 c.p.p.: “1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità (1). Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a

Sul punto esiste forte contrasto in giurisprudenza.

A fronte infatti di decisioni che sottolineano come l'impegno a dire la verità potrebbe pregiudicare gli interessi della parte, venutasi a trovare in potenziale conflitto con il consulente, e come la mancanza di tale obbligo per il CTP sarebbe confermata dalla mancata previsione di dare lettura della dichiarazione prevista dall'articolo 226, comma 2, c.p.p. per il perito (*“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”*)<sup>(45)</sup>, esistono altre decisioni che invece indicano come tra le disposizioni sull'esame dei testimoni applicabili al CTP rientri anche la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 497 c.p.p., recante la relativa formula di impegno a dire il vero<sup>(46)</sup>.

Secondo questo secondo orientamento, aldilà dell'impegno a dire tutta la verità, ben si comprende come la previsione del legislatore a che il consulente tecnico si ispiri ai principi di lealtà e sincerità, che stanno alla base della formazione della prova nel processo penale, si basa soprattutto sull'apporto conoscitivo del consulente tecnico, che non si limita all'esposizione di valutazioni, ma che contiene il più delle volte anche l'enunciazione di dati oggettivi.

Corretta parrebbe, comunque, essere l'esegesi delle norme che vede la configurazione del consulente tecnico quale ausiliare della parte, non vincolato formalmente a “rispondere secondo verità” e in quanto tale esonerato dall'obbligo di all'art. 497, co. 2, se si considera oltretutto come l'infedeltà del consulente sia condotta penalmente sanzionata.

Altro problema infine concerne il diritto del CTP di assistere alle udienze quale ausiliare della parte.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il consulente tecnico, prima del suo esame, non potrebbe assistere all'attività istruttoria dibattimentale, in quanto processualmente sarebbe del tutto assimilabile al testimone e, quindi, varrebbe per lui la stessa ratio prevista per il teste dall'articolo 149 delle norme di attuazione del codice di rito<sup>(47)</sup>.

Secondo, invece, un orientamento di segno opposto<sup>(48)</sup>, il divieto di assistere alle attività d'udienza stabilito per i testimoni non si estenderebbe, ex art. 501 c.p.p.,

---

*fornire le proprie generalità (2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità”*

<sup>45</sup> Si veda Corte d'Appello Torino, 14.2.1992, Fumero, in Giur. It., 1994, II, p. 80; Tribunale di Torino, 20.3.1991, Vanni, in Giur. It., 1994, II, p. 77

<sup>46</sup> Si veda Corte Assise Rovigo, 28.12.1992, in Giust. Pen., 1993, III, p. 291; Tribunale Torino, 8 giugno 1990, in Giur. It., 1994, II, p. 78

<sup>47</sup> Si veda nota precedente

<sup>48</sup> Si veda RAFFAELE C., Il consulente tecnico del pubblico ministero nelle indagini preliminari. in Archivio della nuova procedura penale, fasc. 5, pp. 609-614, 1994

al CT di parte, che è, al contrario, perfettamente legittimato a partecipare all'intero *iter* processuale, anche prima del proprio esame.

Infatti, l'articolo 501 c.p.p., secondo questa interpretazione, estenderebbe ai consulenti tecnici le norme che regolano l'esame e non quelle da osservarsi prima dell'esame stesso.

Inoltre, il sistema processuale attribuirebbe al consulente tecnico la funzione di assistente esperto della parte, anche in abiti diversi da quelli strettamente legati alla deposizione.

Ne sarebbe riprova il disposto della prima parte dell'art. 149 c.p.p. <sup>(49)</sup>, che impedisce al testimone di comunicare, oltre che con le parti e i difensori, anche con i consulenti tecnici, nonché l'articolo 233 c.p.p., che consente alle parti, fuori dei casi di perizia, di nominare fino a due consulenti, attribuendo loro la facoltà di proporre autonomamente pareri e memorie, facoltà che presuppone necessariamente la cognizione diretta delle varie scansioni processuali. Soluzione preferibile è senza dubbio quella di procedere all'apertura dell'istruttoria con l'esame dell'esperto, di modo che egli, una volta deposto, possa rimanere a fianco della parte durante l'intero dibattimento.

---

<sup>49</sup> Art 149 c.p.p.: "1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria (1) [o della polizia giudiziaria. 2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata. 3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2 (3). Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo. 4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma. 5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma"

**TITOLO III: L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE**

*Sommario:* 1. Nomina del Consulente tecnico di parte (a cura di Antonella Fratolocchi) - 2. Diritti e poteri del CTP durante le operazioni peritali (a cura di Francesca Beltrami) - 3. Produzioni di documenti (a cura di Antonella Fratolocchi) - 4. La perizia di parte (a cura di Ilenia Sala) – 4.1. La perizia quale mezzo di prova (a cura di Ilenia Sala) – 4.2. La perizia di parte e le motivazioni del Giudice (a cura di Ilenia Sala) – 4.3. La perizia di parte per la contestazione di fatti allegati dalla controparte (a cura di Ilenia Sala) - 5. Il compenso (a cura di Francesca Beltrami).

**1. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE**

*(a cura di Antonella Fratolocchi)*

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [art. 191 c.p.c.], assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

La nomina del Consulente Tecnico di Parte può avvenire solo se il Giudice si avvale di un Consulente Tecnico d'Ufficio e non di altre figure di ausiliari previste dal codice (art. 68, c.p.c.). Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ha natura ordinatoria (art. 154 del c.p.c.) e può essere prorogato. Se il giudice non indica alcun termine, si ritiene che la nomina dei propri consulenti possa avvenire fino all'inizio delle operazioni peritali.

Decorsi i termini fissati dal giudice, ogni atto di nomina è privo di effetto e la parte non potrà usufruire della consulenza di un proprio tecnico.

E' prassi che il Giudice, durante l'udienza di giuramento del CTU, stabilisca l'assegnazione dei termini di consegna alle parti della perizia in bozza per le osservazioni ed il termine di deposito della relazione peritale finale.

La nomina del CTP può avvenire:

1. durante l'udienza di giuramento del CTU e quest'ultimo avrà cura di annotare i rispettivi riferimenti, in modo da comunicare loro la formale convocazione della prima riunione peritale. L'Avvocato di parte potrà comunicare allo stesso Giudice la necessità della sostituzione dello stesso per motivi oggettivi (impedimenti o non idoneità). E', comunque, bene che nel contempo l'Avvocato di parte comunichi la sostituzione del Consulente di Parte anche al CTU ed al CTP di parte avversa, prima del sopralluogo successivo.
2. se all'udienza di nomina del CTU, le parti non abbiano ancora scelto il proprio CTP, queste hanno la facoltà di riservarsi la nomina del CTP che, comunque, deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni peritali. In questo caso la nomina può avvenire o direttamente al CTU in sede di avvio delle operazioni peritali e/o in cancelleria con comunicazione contestuale al CTU (questo per prevenire e superare eventuali obiezioni del CTU). In sede di primo sopralluogo, l'Avvocato o la parte in causa può nominare un altro consulente tecnico di parte, senza preoccuparsi di annullare la nomina del primo.

Se, invece, le operazioni peritali sono già state avviate, il CTP può essere sostituito presentando una formale rinuncia all'incarico del precedente CTP o una lettera di sollevamento dall'incarico redatta dalla parte che lo aveva prima nominato. L'istanza di sostituzione del CTP, in tal caso, va fatta al Giudice e comunicata al CTU.

Nel caso di nomina in un procedimento penale le parti possono nominare un consulente tecnico di parte in tre situazioni: in relazione ad una perizia già disposta, al di fuori della perizia e per contrastare il risultato di una perizia già svolta. Ogni parte può nominare un consulente tecnico fuori perizia, anche l'indagato e la persona offesa durante le indagini preliminari (quando sono parti solo "potenziali"). Tutti i soggetti possono nominare consulenti tecnici in numero non superiore a due.

## 2. DIRITTI E POTERI DEL CTP DURANTE LE OPERAZIONI PERITALI

*(a cura di Francesca Beltrami)*

L'art. 87 del c.p.c. sancisce che *"La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice."*

Pertanto, a mente della predetta norma, la figura del C.T.P. è investita dai diritti e poteri del "difensore tecnico", privo, tuttavia, del potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale, attiva e passiva <sup>(50)</sup>.

I diritti e i poteri, di cui può avvalersi il C.T.P. durante lo svolgimento delle operazioni peritali, sono codificati dal codice di procedura civile nella Sezione III – Dell'istruzione probatoria.

La principale norma di riferimento è l'art. 201, comma 2, c.p.c., il quale sancisce:

- il diritto di assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni peritali svolte dal C.T.U.;
- il diritto di partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che il C.T.U. vi interviene al fine di chiarire e svolgere le sue osservazioni (previa autorizzazione del Giudice) sui risultati delle indagini.  
L'art. 201 c.p.c. non esaurisce, però, il tema di poteri conferiti al C.T.P., poiché altre importanti indicazioni possono essere desunte dalla lettura del codice, perché il CTP può anche:
- su richiesta del C.T.U. acconsentire alla produzione e all'esame di ulteriore documentazione non presente agli atti di causa;
- partecipare ad un'eventuale fase conciliativa;
- supervisionare l'operato del C.T.U. e segnalare al legale della parte eventuali anomalie riscontrate;
- ricevere copia della bozza di relazione del C.T.U. e redigere le proprie osservazioni nel rispetto dei termini assegnati dal Giudice.

---

<sup>50</sup> Marcello Tarabusi "Il Consulente Tecnico di Parte" corso di formazione "Il consulente tecnico d'ufficio e di parte", ODCEC di Bologna 2014.

### 3. **LA PERIZIA DI PARTE** (a cura di Ilenia Sala)

#### 3.1 **LA PERIZIA QUALE MEZZO DI PROVA** (a cura di Ilenia Sala)

L' art. 116 c.p.p., prevede che *“il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”*. Nel processo penale la perizia è regolamentata negli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p.

La sua formale collocazione tra i “mezzi di prova” consente di ritenere superata la vecchia questione, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, circa la sua qualificazione processuale come “prova”, “mezzo di prova” o “mezzo di valutazione della prova”.

Si ritiene in ogni caso che, al di là della scelta operata dal legislatore, la perizia si rivela essere un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile né “a carico” né “a discarico” dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice.

Su tale punto, peraltro controverso in dottrina, la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ritiene, invece, che l'ammissione della perizia sia comunque rimessa alla valutazione discrezionale del giudicante, rispetto alla quale le parti sarebbero titolari di un mero potere sollecitatorio, anche in presenza di pareri tecnici da loro prodotti.

Nel codice vigente viene utilizzata la formula "la perizia è ammessa..." (art. 220 c.p.p.), limitando la discrezionalità del giudice al solo accertamento del presupposto di ammissibilità della indagine peritale, con la conseguenza che la perizia diviene obbligatoria non appena il giudice accerti la esistenza di un determinato tema di prova per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che la perizia di parte costituiva una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente condivisa in sentenza, doveva per implicito essere ritenuta come disattesa<sup>(51)</sup>.

Poiché la perizia di parte è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle e senza, perciò, incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali; né egli è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre la consulenza d'ufficio, atteso che il disporre l'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri ordinatori, sicché non è neppure necessaria espressa pronuncia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati

---

<sup>51</sup> Si veda Cassazione n. 15572/2000.

conseguiti con gli accertamenti svolti <sup>(52)</sup>. Pertanto, la nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, né in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicché la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente <sup>(53)</sup>.

Successivamente, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18303 del 18.09.2015 ha ritenuto, invece, importante non sottovalutare il valore che può avere una perizia di parte, all'interno di una causa presso il tribunale. La consulenza tecnica di parte quando ben argomentata e dimostrata tecnicamente, può essere condivisa dal Giudice, facendole così assumere un valore determinante ai fini della decisione finale. Il Giudice, infatti, potrebbe utilizzarla come argomento decisivo per emettere la propria sentenza, sia in modo esplicito, richiamandone alcune parti, sia in maniera implicita, semplicemente facendo proprie alcune conclusioni contenute nella perizia di parte.

A titolo di esempio potremmo citare la sentenza 13.9.2017 n. 21257 nella quale la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della rettifica del valore dell'immobile ceduto, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, ha stabilito che la rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate sulla base della perizia tecnica della (ex) Agenzia del Territorio, a sua volta fondata sui valori OMI, poteva essere superata dalla perizia di parte che aveva considerato analiticamente le condizioni dell'immobile, la sua vetustà, la sua collocazione, ecc. Pertanto, la Corte ha giudicato corretto l'operato del giudice di merito che aveva annullato la rettifica dell'Agenzia, posto che i contribuenti avevano fornito la prova (mediante la perizia di parte) che il valore da essi dichiarato fosse più aderente alla realtà.

### **3.2 LA PERIZIA DI PARTE E LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE**

*(a cura di Ilenia Sala)*

La perizia di parte non è altro che un accertamento giurato, redatto da tecnici al di fuori del giudizio, che come tutti i documenti preesistono al processo, ma che all'evidenza vengono formati al fine di un utilizzo nell'ambito di un instaurando giudizio o di un giudizio già esistente.

Vi è concordia nel ritenere che, anche in questo caso, si debba parlare di valore indiziario, discrezionalmente valutato dal Giudice (da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9551), senza che possa parlarsi di piena efficacia probatoria nemmeno per i fatti che il perito asserisce di avere accertato (Cass. civ., Sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437) e con la necessità da parte del giudice stesso, laddove utilizzi la perizia di parte ai fini della decisione, di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto

---

<sup>52</sup> Si veda Cassazione n. 20821/2006.

<sup>53</sup> Si veda Cassazione n. 17269/2014

la stessa attendibile e convincente, anche in relazione a elementi di diversa provenienza (Cass. civ., Sez. II, 11 ottobre 2001, n. 12411).

Nessun dubbio vi è però sul fatto che la parte che abbia prodotto la perizia giurata, possa dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, le quali, se confermate, diverranno prova testimoniale, che come tale dovrà essere valutata dal Giudice.

Sul punto, poi, è appena il caso di osservare che, costituendo la nomina del consulente di parte una mera facoltà ex art. 201 c.p.c., ben potrebbe la parte stessa, anche in assenza del deposito di un elaborato ad opera del CTP, ovvero in caso di mancata partecipazione del CTP alle operazioni peritali od anche in caso di mancata nomina del CTP, formulare successivamente rilievi critici alla CTU. Allo stesso modo, in caso di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU, il Giudice deve motivare adeguatamente ed esaurientemente le ragioni che lo inducono a discostarsi dalle valutazioni formulate (Cass. civ., Sez. Lav., 3 agosto 2004, n. 14849).

Lo stesso obbligo di motivazione incombe sul Giudice quando, espletate più consulenze con risultati difformi, ritenga di aderire ad uno dei pareri, a meno che, aderendo alla seconda consulenza, la stessa non abbia già dato conto del perché debba essere disattesa la precedente (per tutte, Cass. civ., Sez. Lav., 27 febbraio 2009, n. 4850) o quando, nell'ambito di un'unica consulenza, opti per una tra le molteplici soluzioni prospettate dal perito.

Ciò premesso, in linea di massima, *"in ordine alle osservazioni contenute nelle consulenze di parte, il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, risolvendosi in tal caso le critiche di parte, proprio perché tendenti al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5"* (Cass., Sez. Lav., 10 agosto 2007, n. 17606).

Infine, come sottolinea l'Estensore Raffaele Frasca (Pres. Giovanni Battista Petti) nella sentenza Cass., Sez. III, 18 settembre 2015, n. 18303, *"quando il giudice di merito fa proprie le valutazioni del consulente tecnico di parte, lo fa nell'esercizio del suo potere di prudente apprezzamento dei fatti e, nella specie dei fatti tecnici esposti nella CTP, che come veicolo che le contiene è un documento. Ne segue che, qualora il giudice di merito faccia proprie le considerazioni del CTP, chi impugna la decisione con cui il giudice abbia valorizzato tali considerazioni non se ne può disinteressare semplicemente assumendo che il giudice di merito non le poteva utilizzare per la loro provenienza, ma è tenuto a criticare la motivazione della decisione impugnata perché essa ha fatto eventualmente cattivo esercizio del potere di cui all'art. 116 c.p.c. ovvero dei criteri logici corrispondenti alle massime di comune esperienza, avuto riguardo alle complessive risultanze probatorie"*.

### 3.3 LA PERIZIA DI PARTE PER LA CONTESTAZIONE DI FATTI ALLEGATI DALLA CONTROPARTE

(a cura di Ilenia Sala)

La sentenza 10 novembre 2010, n. 22837 presenta, in parte motiva, l'emersione di un principio di indubbio rilievo, la cui enunciazione se per un verso conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per altro verso ne estende l'applicabilità, fornendo altresì taluni chiarimenti. La decisione conferma tutta la vitalità del principio per cui la non contestazione di fatti allegati dalla controparte vale quale *relevatio ab onere probandi* per il deducente, seguendo gli insegnamenti della più autorevole dottrina che, già da tempo, aveva ritenuto che, per la concreta determinazione del *thema probandum*, occorresse fare riferimento ad un principio tacito, ma non per questo meno importante, in tema di prova: per l'appunto, il principio di non contestazione. Secondo la dottrina prevalente, si tratta di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in specie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale» (Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 158 ss.; v. anche Lezioni di diritto processuale civile, 4a ed., Napoli, 2002, 108 s.).

La Cassazione parla espressamente di fatti che non abbisognano di prova così recependo, invero, la dottrina tedesca (dove si parla di «beweisbedürftige») e confermando la propria giurisprudenza anteriore alla legge 69/09 (v. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356, secondo la quale *“l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”*): il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (Cassazione civile, sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078). La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa (così già Carratta, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 1995., 262 ss.). Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un *“giusto processo”*. In particolare, Cass. civ. 24 gennaio 2007, n. 1540 (sez. tributaria) ha affermato che il c.d. *“principio di non contestazione”* - da intendersi correttamente come onere di contestazione tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court - è invocabile anche nel processo tributario, sia perché questo, essendo

strutturato sulla falsariga del processo civile, ha natura dispositiva come quello ed è anch'esso caratterizzato da un sistema di preclusioni, sia per la incidenza del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. *“Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto al legislatore ordinario ed allo stesso giudice in quanto interprete della norma processuale - dovendo ritenersi che una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul processo non possa mai prescindere dal principio in esame —, nonché alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”*.

C'è un termine ultimo per contestare? La contestazione deve essere “tempestiva”. L'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è la prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008, n. 13078): *“l'onere di contestazione dei fatti si coordina al potere di allegazione dei medesimi e partecipa della sua natura, sicché simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere; in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”*.

La decisione conferma pure che l'onere di contestazione non è stato introdotto dalla Legge 69/2009, ma da questa, in realtà, espressamente codificato: infatti, la sentenza in commento lo rievoca in una controversia anteriore all'entrata in vigore della riforma dell'anno scorso.

#### 4. **IL COMPENSO**

*(a cura di Francesca Beltrami)*

Il rapporto che si instaura tra la Parte e il proprio Consulente Tecnico è un rapporto contrattuale di natura privatistica. La fonte dell'obbligazione professionale da lui assunta è, pertanto, da ricercarsi nel contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Quanto premesso è un requisito fondamentale per determinare quale sarà il compenso del Consulente Tecnico di Parte.

Come è noto, a seguito dell'abolizione della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avvenuta con l'entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012 <sup>(54)</sup>, c.d. delle “liberalizzazioni”, la quantificazione dell'onorario per l'attività espletata dal C.T.P. è rimessa alla libertà contrattuale tra quest'ultimo e il cliente.

E' pertanto consigliabile che, già in sede di conferimento dell'incarico, vi sia da parte del Consulente una valutazione dell'attività da svolgere, al fine di presentare e sottoscrivere una lettera di incarico professionale.

---

<sup>54</sup> Con decorrenza a far data dal 24 gennaio 2012.

Va peraltro ricordato che il Ministero di Giustizia, con proprio Decreto n. 140 reso il 20/07/2012 <sup>(55)</sup> *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”* ha introdotto i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali, che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.

Il decreto in parola è applicabile in difetto di accordo tra le parti sul compenso e, pertanto, quando la fase di liquidazione viene demandata ad un Organo Giurisdizionale.

E' evidente il carattere sussidiario della liquidazione giudiziale dei compensi secondo le disposizioni del D.M. 140/2012, che, comunque, può essere utilizzato dal Consulente come punto di riferimento anche in sede di redazione della lettera di incarico.

---

<sup>55</sup> Pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22/08/2012.

**TITOLO IV: APPENDICE**

*(a cura di Carolina Rago e Giulia Cammarata)*

*Sommario:* 1. Check list per le attività peritali in sede civile – 1.1. Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice – 1.2. Nomina del CTU – 1.3. Le operazioni peritali – 1.4. La relazione del CTU – 1.5. Invio della bozza e deposito della relazione - 2. Check list per le attività peritali in sede penale - 3. Esempi di quesiti civili – 3.1. Quesiti in ambito bancario – 3.2. Quesiti in materia di concorrenza sleale – 3.3. Quesiti in materia di azioni di responsabilità – 3.4. Quesiti in aree diverse - 4. Esempi di quesiti penali – 4.1. Quesiti in materia di usura non bancaria – 4.2. Quesiti in materia di amministratori di condominio – 4.3. Quesiti in materia di bancarotta – 4.4. Quesiti in materia di appropriazione indebita - 5. Faq - 6. Formulario – 6.1. Istanza ex art. 92 disposizioni di attuazione c.p.c. – 6.2. Istanza per la liquidazione del compenso – 6.3. Istanza di proroga per trattative – 6.4. Istanza di proroga per difficoltà – 6.5. Istanza di nomina coadiutore – 6.6. Verbale inizio operazioni peritali – 6.7. Relazione in materia bancaria – 6.8. Relazione in materia bancaria: leasing – 6.9. Relazione in materia di concorrenza sleale - 7. Rassegna di giurisprudenza.

**1. CHECK LIST PER LE ATTIVITÀ PERITALI IN SEDE CIVILE****1.1 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE**

L'aspirante CTU dovrà necessariamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. speciale competenza tecnica in una delle seguenti materie:
  - medico-chirurgica;
  - industriale;
  - commerciale;
  - agricola;
  - bancaria;
  - assicurativa.
2. tenuta di una condotta morale specchiata;
3. iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza non inferiore a cinque anni;
4. in mancanza del requisito di cui al punto n. 3, iscrizione alla Camera di Commercio da almeno tre anni;
5. residenza anagrafica o domicilio professionale nella medesima circoscrizione del Tribunale al quale si desidera presentare la domanda.

Una volta accertato il possesso dei requisiti di cui sopra, occorrerà presentare apposita domanda di iscrizione all'Albo dei CTU indirizzata al Presidente del Tribunale, contenente i seguenti documenti:

1. domanda di iscrizione all'Albo, in bollo da € 16.00 secondo il fac-simile;
2. codice fiscale;
3. partita IVA e codice Ateco;
4. estremi della polizza assicurativa per i rischi connessi alla attività professionale;
5. iscrizione alla Cassa Previdenziale;
6. certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
7. estratto di nascita;
8. certificato generale del Casellario giudiziale;
9. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
10. titolo di studio e documenti che l'aspirante ritiene di esibire per dimostrare la sua specifica capacità tecnica (curriculum vitae);
11. dichiarazione ai sensi dell'art. 15 co.2 delle disp. di att. del c.p.c., di non iscrizione presso altro albo C.T.U.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione si effettuerà il versamento dell'importo di 168,00 euro tramite bollettino postale sul conto corrente n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara con causale "tasse di concessione governative". A norma dell'art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641, il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti.

## 1.2 NOMINA DEL CTU

- il Giudice, nel corso dell'udienza preliminare, nomina il CTU e ordina la alla Cancelleria del Tribunale di curarne la notifica;
- dopo l'avvento del Processo Civile Telematico la Cancelleria notifica tramite pec il decreto di nomina al CTU;
- il CTU che intende accettare la nomina è, quindi, tenuto a presentarsi all'udienza di comparizione per il conferimento dell'incarico, ove sarà chiamato a prestare giuramento;
- il CTU che non intende accettare l'incarico è tenuto a presentare istanza di rinuncia almeno 3 giorni prima della data fissata per l'udienza;
- Nel corso dell'udienza di comparizione:
  - Vengono formulati ed esposti i vari punti del quesito;
  - Viene fissato il termine per il deposito dell'elaborato peritale;
  - Viene fissato l'inizio delle operazioni peritali;
  - Non vi è obbligo del CTU comunicare ai CTP l'inizio delle operazioni peritali, quando la data viene fissata già in sede di udienza;
  - Le parti nominano il proprio CTP;
  - Viene assegnato un fondo spese al CTU, posto a carico solidale delle parti o della sola parte che ha presentato richiesta di consulenza tecnica, di entità variabile in base alla natura e alla durata dell'incarico;
  - Ricevuto l'incarico, il CTU presta giuramento recitando la formula di rito;

- il Giudice redige il verbale di udienza e fissa la data di trattazione della causa, autorizzando il CTU ad accedere agli atti contenuti nel fascicolo che, dopo l'avvio del PCT, è consultabile telematicamente tramite accesso autenticato dalla Consolle del CTU.

### **1.3 LE OPERAZIONI PERITALI**

Le operazioni peritali costituiscono il fulcro dell'attività svolta dal CTU:

- Hanno inizio con la fissazione della prima riunione o sessione di apertura alla quale le parti sono chiamate a partecipare e durante la quale il CTU deve:
  1. Verificare le generalità dei presenti;
  2. Verificare la regolarità delle nomine conferite ai CTP;
  3. Esaminare gli atti e i documenti presenti nel fascicolo telematico;
  4. Assumere decisioni in merito alle modalità e alle tempistiche con le quali proseguiranno le attività peritali;
  5. Raccogliere eventuali osservazioni e istanze avanzate dalle parti;
  6. Fissare riunioni successive in caso di necessità;
- Al termine di ciascuna riunione è sempre opportuno che il CTU rediga regolare verbale, in cui dà atto delle attività svolte, della documentazione oggetto di consulenza tecnica da visionare in contraddittorio tra le parti e delle circostanze ritenute importanti che si sono verificate nel corso delle operazioni, anche al fine di evitare contestazioni successive sull'operato svolto dal CTU stesso.

### **1.4 LA RELAZIONE DEL CTU**

- Raccolta e verifica dei dati e delle informazioni contenuti nel fascicolo e nelle memorie prodotte dalle parti. Gli elementi forniti devono essere precisi, puntuali e veritieri in quanto sufficientemente documentati e verificati personalmente dal CTU o acquisiti tramite terze parti (indicando sempre la fonte di provenienza). Se del caso il CTU può richiedere la produzione di ulteriore documentazione ad integrazione e supporto di quella in precedenza già prodotta dalle parti;
- L'esposizione generale dei fatti accaduti e la disamina dell'oggetto del contendere che ha comportato la richiesta di nomina del CTU. I fatti andranno riferiti in maniera:
  1. semplice;
  2. obiettiva;
  3. imparziale;
  4. prediligendo una trattazione snella e cronologicamente ordinata;
  5. evitando esposizioni enfatiche o ridondanti.

- Lo sviluppo della materia oggetto dell'incarico verrà effettuato tramite l'analisi dei dati contenuti nel fascicolo, che saranno riorganizzati e rielaborati dal CTU a sostegno di un'argomentazione il più possibile chiara e univoca, quale solida base per il sostegno della tesi dallo stesso patrocinata. Il CTU avrà, quindi, l'onere di fornire ai destinatari dell'elaborato la corretta chiave di lettura tramite cui interpretare gli eventi e i fatti oggetto del quesito.
- La conclusione dovrà essere enunciata in termini chiari e precisi tramite la formulazione di osservazioni, ipotesi e proposte risolutive.

## **1.5 INVIO DELLA BOZZA E DEPOSITO DELLA RELAZIONE**

- Il CTU, entro il termine fissato dal Giudice in sede di nomina, invia una prima bozza dell'elaborato con le relative conclusioni ai CTP per la formulazione delle osservazioni;
- trascorso il termine fissato dal Giudice per la produzione delle osservazioni, le stesse vengono inviate al CTU il quale, preso atto delle stesse le inserisce nell'elaborato formulando le controdeduzioni finali e procedendo con il deposito della relazione finale nel fascicolo telematico.

## **2. CHECK LIST PER LE ATTIVITÀ PERITALI IN SEDE PENALE**

### **2.1 NOMINA DEL CTU**

- La nomina, in questo caso, non è soggetta ad alcuna formalità di comunicazione o di rito;
- il Magistrato può fissare un incontro preliminare con il professionista al fine di verificare la sua disponibilità e la non sussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico (ineleggibilità/incompatibilità);
- Fatte le opportune verifiche, il Magistrato convoca il professionista per il conferimento dell'incarico;
- Se la nomina avviene nel corso del processo penale, il professionista è formalmente chiamato a partecipare all'udienza per il conferimento dell'incarico;
- All'atto della nomina il P.M. e il Magistrato comunicano:
  1. Il testo del quesito oggetto dell'incarico;
  2. I tempi di consegna dell'elaborato;
  3. Le modalità di svolgimento dell'incarico;
  4. I costi a carico della Procedura e a carico del CTU.

## 2.2 LE OPERAZIONI PERITALI

- Hanno inizio con l'acquisizione del fascicolo contenente gli atti e, se non sufficienti, il C.T.U. può procedere, su mandato del P.M. e con l'ausilio della Polizia di Stato all'acquisizione di qualsiasi atto o documento, in originale o in copia;
- In base alla documentazione acquisita, il CTU fissa gli obiettivi e determina le metodologie e le tecniche operative che meglio si adattano alla fattispecie;
- Sentito il parere del P.M., può richiedere interrogatori nei confronti di persone coinvolte o informate sui fatti al quale può assistere personalmente ponendo domande e chiedendo chiarimenti, ma la cui verbalizzazione (SIT) viene fatta a cura degli Ufficiali di PG;
- In seguito redige l'elaborato e lo collaziona con tutti gli allegati per la consegna al P.M.;
- Il P.M. e il G.I.P. possono richiedere ulteriori spiegazioni orali o integrazioni scritte che, se particolarmente onerose, potrebbero comportare l'assegnazione di un nuovo incarico;
- In presenza di un rinvio a giudizio il CTU viene indicato come teste dal P.M. per essere interrogato dal Collegio Giudicante, al quale dovrà illustrare verbalmente l'attività svolta. In seguito la documentazione viene acquisita agli atti;
- Nel corso del processo il Tribunale può, inoltre, disporre una perizia in contrapposizione al lavoro svolto dal CTU. In questo caso anche il P.M. diventa una "parte" del processo, scegliendo solitamente come CTP il precedente professionista CTU;
- Il Perito nominato durante l'udienza di nomina:
  1. presta giuramento;
  2. riceve il testo del quesito;
  3. riceve indicazioni sul luogo e sulla data di inizio delle operazioni peritali;
  4. riceve indicazioni sul termine per il deposito dell'elaborato;
- Al termine di ciascuna riunione il Perito redige regolare verbale (utile anche al fine di evitare contestazioni future), in cui dà atto delle attività svolte, della documentazione acquisita e analizzata, delle osservazioni poste dai CTP, dei rinvii, delle domande poste e delle risposte ricevute dalle persone informate sui fatti;
- Possono prendere parte alle operazioni peritali solo:
  1. Il Perito e i suoi ausiliari di fiducia;
  2. Le parti e i relativi CPT;
  3. I difensori.
- Ultimate tutte le operazioni di cui sopra, il Perito redige l'elaborato e chiede alle parti di produrre una memoria che, in uno con i documenti acquisiti e il verbale, saranno contenuti nella relazione finale.

### **3. ESEMPI DI QUESITI CIVILI**

#### **3.1 QUESITI IN AMBITO BANCARIO FINANZIARIO**

##### **- STRUMENTI FINANZIARI (INVESTIMENTI)**

“Descrivere e ricostruire i rapporti di intermediazione finanziaria intercorsi tra le parti e oggetto della presente controversia.

Accertare la conformità del contenuto della relativa documentazione contrattuale, commerciale e contabile alle prescrizioni dettate dalla speciale normativa vigente in materia, con particolare riferimento agli obblighi informativi, attivi e passivi, sia ante, che durante il rapporto.

Accertare la compatibilità delle operazioni di investimento oggetto di causa al profilo di investitore degli attori ed alla loro propensione al rischio, avuto anche riguardo alle precedenti esperienze nel settore eventualmente maturate dagli attori, alla natura, alla tipologia, all'entità, quantità e frequenza degli ordini oggetto di causa. Accertare, comunque, la conformità, qualitativa e quantitativa, delle operazioni eseguite alle pattuizioni contrattuali.

Accertare se e quali operazioni siano state eseguite dalla convenuta in contropartita diretta. Accertare gli importi eventualmente percepiti dagli attori in esecuzione degli investimenti in questione.

Determinare il danno patrimoniale eventualmente patito dagli attori in conseguenza delle operazioni finanziarie oggetto di causa”.

##### **- STRUMENTI FINANZIARI (DERIVATI)**

“Accerti il c.t.u., se il contratto oggetto di causa in relazione al suo contenuto e alla struttura, avesse, sotto il profilo tecnico-finanziario, una reale funzione di copertura delle oscillazioni dei tassi di interesse ovvero una funzione speculativa a vantaggio della banca convenuta, tenuto altresì conto della situazione economico-patrimoniale complessiva dell'attrice e, in particolare, dei benefici da quest'ultima conseguita nel corso del predetto rapporto di finanziamento.

Accerti il c.t.u. se le perdite subite dall'attrice siano dipese da fattori di mercato ovvero negoziali.

Accerti il c.t.u. la conformità, formale, sostanziale, della documentazione contrattuale sottoscritta dall'attrice alla speciale normativa di settore in vigore all'epoca dei fatti, con particolare riguardo ai profili informativi, attivi e passivi, da questi disciplinati”.

##### **- ANATOCISMO/USURA**

“Accerti il c.t.u., esaminati gli atti e documenti di causa, nonché eventualmente, previo consenso di tutte le parti, documenti non prodotti in giudizio ex art. 198, 2° comma c.p.c., se la banca convenuta abbia applicato nell'ambito del rapporto di

conto corrente oggetto della controversia interessi anatocistici indebiti e/o interessi usurari, provvedendo quindi a quantificare l'ammontare delle somme eventualmente illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla banca e a determinare conseguentemente il credito del correntista a titolo di ripetizione dell'indebitato, alla stregua dei seguenti principi e criteri generali (ma tenendo conto soltanto delle specifiche doglianze prospettate):

- 1) la natura usuraria degli interessi deve essere accertata con riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca della pattuizione ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 del 1996;
- 2) nel caso in cui gli interessi originariamente pattuiti al di sotto del tasso soglia superino tale limite nel corso del rapporto (c.d. usura sopravvenuta), il tasso deve essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato di tempo in tempo, in virtù del meccanismo di integrazione legale del contratto previsto dall'art. 1339 c.c. (Cass. n. 892/2013);
- 3) qualora il superamento del tasso-soglia derivi da una convenzione anteriore alla l. n. 108/1996, il saggio convenzionale, risultante da pattuizione scritta, deve essere sostituito con il tasso-soglia e tale sostituzione va operata dalla chiusura del saldo successiva all'entrata in vigore di essa;
- 4) la commissione di massimo scoperto applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010) (Cass., n. 12965/2016), quindi non deve tenersi conto della c.m.s. ai fini della determinazione del tasso soglia fino al 31.12.2009;
- 5) la capitalizzazione degli interessi in epoca antecedente alla delibera CICR 9.2.2000 è possibile solo in conformità all'art. 1283 c.c., con conseguente disapplicazione di convenzioni che stabiliscano una capitalizzazione degli interessi contraria all'articolo citato (Cass. SS.UU. n. 21095/04; C. Cost. 17.10.00, n. 425), mentre dall'entrata in vigore della suddetta delibera CICR la capitalizzazione è possibile solo se conforme a quest'ultima; in particolare, con riguardo ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/00, la modifica introdotta dalla banca senza approvazione scritta del cliente deve essere considerata inefficace;
- 6) nel caso di disapplicazione della capitalizzazione trimestrale, gli interessi vanno rideterminati senza operare capitalizzazione alcuna per il periodo antecedente al 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, (S.U., n. 24418/2010), mentre per il periodo successivo la capitalizzazione è regolata dall'art. 2 di detta delibera, nonché dall'art. 7 per la fase transitoria;
- 7) nel caso in cui la banca abbia eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato, il termine prescrizione decennale decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione

ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass., SU., n. 24418/2010; C. Cost., n. 78/2012); la prova circa la sussistenza di un'apertura di credito incombe, per regola generale (art.2697 c.c.), su chi intende far valere l'esistenza di tale contratto, e quindi su chi deduce la natura ripristinatoria e non solutoria della provvista”.

#### **- LEASING**

“Provveda il CTU nominato, tenuto conto della documentazione prodotta relativa al contratto di leasing oggetto della controversia stipulato in data 10.06.2008 e di quella che le parti vogliono integrare consensualmente nel corso della CTU, a verificare: 1) se sono stati pattuiti e/o applicati tassi usurari con riferimento al tasso di mora ;2) se il tasso di interessi pattuito tra le parti per la mora abbia superato nel periodo di effettiva mora contrattuale il tasso soglia dell'usura come determinato dal Ministero; 3) se parte opposta abbia provveduto, in applicazione della clausola contrattuale di salvaguardia di cui all'art. 11 delle condizioni generali del contratto di leasing a contenere il tasso nei limiti di legge, e quindi sotto il tasso soglia; 3) in caso di esito negativo prospetti un diverso calcolo del dovuto all'attualità, che contenga gli interessi, anche di mora, nei limiti del tasso soglia.”

### **3.2 QUESITI IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE**

#### **QUESITO 1**

“Verifichi il CTU il prezzo di vendita del prodotto asseritamente coperto da privativa e il numero di prodotti che la parte attrice avrebbe venduto in assenza della attività di contraffazione asseritamente posta in essere dalla parte convenuta, tenendo conto delle vendite degli anni precedenti, della sopravvenuta contraffazione e del tasso medio di crescita o decrescita del mercato di settore nell'ambito di operatività della parte attrice e di ogni altro dato ritenuto rilevante, ivi compresa la quantità di prodotti venduta dalla convenuta, specificando l'effettiva capacità di interferenza di dette vendite con riferimento all'ambito territoriale, alla clientela di riferimento e ad ogni circostanza utile; qualora il CTU non riesca a rinvenire dati univoci e significativi risponda al quesito utilizzando come parametro le vendite del prodotto contraffatto realizzate dalla convenuta con riferimento specifico al prodotto contraffatto e l'utile netto conseguito dalla convenuta a seguito delle vendite sino alla attualità o sino alla cessazione delle relative vendite. Determini così i ricavi in ipotesi persi dalla parte attrice. Calcoli il CTU i mancati guadagni esaminando i risultati anche alla luce del “Panduit test” oltretché, in generale, ai concetti aziendalistici, secondo la migliore dottrina, di utile marginale o margine di contribuzione, specificando con tutte le ulteriori precisazioni che riterrà opportune quali fossero per i prodotti in questione i costi incrementali e cioè i costi che la

società avrebbe affrontato per produrre e commercializzare il numero di prodotti corrispondenti alle mancate vendite; determini altresì quale fosse il valore della royalty ragionevole, integrato tenendo conto di ogni circostanza rilevante, e l'ammontare complessivo relativo; verifichi altresì se siano configurabili, sulla base dei riscontri e delle valutazioni contabili affidate, altri danni subiti da attrice in conseguenza dei fatti di causa, determinandone l'ammontare”.

## **QUESITO 2**

“Dica il C.T.U. – esaminati gli atti e la documentazione acquisita, compiuta ogni ulteriore indagine necessaria:

- a) quali siano, negli anni dal 2010 al momento dello svolgimento dell’incarico: 1) il fatturato realizzato da xxxxx. e da yyyy s.r.l. relativamente alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dai marchi “...” e “..” di cui al contratto di licenza stipulato dalla società zzzzzz s.r.l. con la società americana ..... e 2) l'utile netto conseguito da xxxxxx e da yyyy s.r.l. a seguito di dette vendite;
- b) il numero dei prodotti in questione che zzzzzz s.r.l. avrebbe presumibilmente venduto in assenza dell'affermata contraffazione, tenuto conto delle vendite degli anni precedenti al 2010, del tasso medio di crescita del mercato di settore nell'ambito di operatività della stessa zzzzz s.r.l. e di ogni altro dato ritenuto rilevante, ivi compresa la quantità di prodotti venduta da xxxxx. e da yyyy s.r.l., specificando l'effettiva capacità di interferenza di dette ultime vendite con riguardo all'ambito territoriale, alla clientela di riferimento e ad ogni ulteriore circostanza utile;
- c) determini quindi i ricavi in ipotesi perduti da zzzzzz s.r.l., accerti il suo mancato guadagno avendo riguardo in generale alle nozioni aziendalistiche, secondo la migliore dottrina, di utile marginale o margine di contribuzione, specificando con tutte le ulteriori precisazioni che riterrà opportune quali fossero, per i prodotti in questione, i costi incrementali e cioè i costi che zzzzzz s.r.l. avrebbe affrontato per produrre e/o commercializzare il numero di prodotti corrispondenti alle mancate vendite;
- d) quale sia il valore della royalty ragionevole del settore, integrato tenendo conto di ogni circostanza rilevante, e l'ammontare complessivo relativo;
- e) se siano configurabili - sulla base dei riscontri e delle valutazioni contabili affidati - altri danni subiti da zzzzzz s.r.l. in conseguenza dei fatti di causa, determinandone l'ammontare.”

## **QUESITO 3**

“Verifichi il CTU, previo esame della documentazione agli atti e di quanto acquisito in sede di descrizione il prezzo di vendita del prodotto coperto da privativa (macchine...) e il numero di prodotti che la parte attrice avrebbe venduto in assenza della attività di contraffazione posta in essere dalla parte convenuta, tenendo conto

delle vendite degli anni precedenti, della sopravvenuta contraffazione e del tasso medio di crescita o decrescita del mercato di settore nell'ambito di operatività della parte attrice e di ogni altro dato ritenuto rilevante, ivi compresa la quantità di prodotti venduta dalla convenuta, specificando l'effettiva capacità di interferenza di dette vendite con riferimento all'ambito territoriale, alla clientela di riferimento e ad ogni circostanza utile; qualora il CTU non riesca a rinvenire dati univoci e significativi, risponda al quesito utilizzando come parametro le vendite del prodotto contraffatto realizzate dalla convenuta con riferimento specifico al prodotto contraffatto e l'utile netto conseguito dalla convenuta a seguito delle vendite sino alla attualità o sino alla cessazione delle relative vendite. Determini così i ricavi in ipotesi persi dalla parte attrice. Calcoli il CTU i mancati guadagni esaminando i risultati anche alla luce del "Panduit Test" oltreché, in generale, ai concetti aziendalistici, secondo la migliore dottrina, di utile marginale o margine di contribuzione, specificando con tutte le ulteriori precisazioni che riterrà opportune quali fossero per i prodotti in questione i costi incrementali e cioè i costi che la società avrebbe affrontato per produrre e commercializzare il numero di prodotti corrispondenti alle mancate vendite; determini altresì quale fosse il valore della royalty ragionevole, integrato tenendo conto di ogni circostanza rilevante, e l'ammontare complessivo relativo; verifichi altresì se siano configurabili, sulla base dei riscontri e delle valutazioni contabili affidate, altri danni subiti dalla parte attrice in conseguenza dei fatti di causa, determinandone l'ammontare."

### **3.3 QUESITI IN MATERIA DI AZIONI DI RESPONSABILITÀ**

#### **QUESITO 1**

"Accerti il c.t.u., esaminati gli atti e documenti di causa, nonché eventualmente, previo consenso di tutte le parti, documenti non prodotti in giudizio ex art. 198, 2° comma c.p.c., compiuta ogni ulteriore indagine necessaria, tenuto conto delle allegazioni delle parti e nei limiti delle stesse:

- 1) Se e in quale momento anteriore alla messa in liquidazione si sia verificata la perdita del capitale sociale e/o della continuità aziendale della società poi fallita e/o altri fatti e circostanze- purché allegati dalle parti- che abbiano determinato l'obbligo di mettere in liquidazione la società;
- 2) Se- sempre nei limiti degli specifici addebiti contestati dall'attore e delle specifiche circostanze eccipite da ciascuno dei convenuti- dall'esame dei documenti di causa emergano, nel periodo in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione, condotte attive o omissive in violazione dei doveri imposti agli amministratori ex art. 2746 c.c., con particolare riferimento alle operazioni gestorie non conservative eventualmente compiute dagli amministratori dopo il momento dell'insorgenza dell'obbligo di mettere in liquidazione la società; in ipotesi affermativa, qualora i comportamenti individuati siano stati pregiudizievoli

per la società, quantifichi il danno subito da quest'ultima, verificando se il depauperamento del patrimonio sociale abbia determinato l'insufficienza del medesimo al soddisfacimento dei creditori; in particolare il CTU provvederà, sempre nei limiti delle allegazioni di parte e sulla base delle ricostruzioni dei bilanci in fase di liquidazione operate dallo stesso CTU e dei risultati che ragionevolmente ci si sarebbe potuti attendere dalle attività liquidatorie, a determinare l'aggravamento del dissesto o comunque il depauperamento patrimoniale subito dalla società per effetto della mancata messa in liquidazione operando il raffronto della situazione patrimoniale della società alla data in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione con quella alla data di fallimento; nella determinazione del confronto delle situazioni patrimoniali finalizzate all'accertamento del danno, il CTU non considererà come depauperamento imputabile all'illecita prosecuzione dell'attività, tutti i costi che sarebbero stati comunque ineliminabili in una situazione di liquidazione e, più in generale, tutte le variazioni che si sarebbero comunque prodotte per effetto della messa in liquidazione;

- 3) Verifichi quale fosse il compenso spettante agli amministratori in base allo statuto sociale o in base alle specifiche delibere assembleari e accerti i compensi effettivamente percepiti;
- 4) Quantifichi, anche alla luce delle disposizioni statutarie in tema di poteri degli amministratori, il danno addebitale a ciascuno dei convenuti, in solido o in via esclusiva”.

## **QUESITO 2**

“Il CTU esaminati gli atti ed esperito ogni altro accertamento del caso:

1. Dica quale era il grado di rischio delle operazioni finanziarie poste in essere dal sig. .... in data ....., valutando, altresì, l'ammontare del danno subito dalla società XXX;
2. Valuti la congruità del corrispettivo corrisposto dalla società XXX a YYY Sarl per il contratto di sponsorizzazione del .....
3. Dica quale fosse l'effettiva situazione patrimoniale reddituale e finanziaria della società fallita con decorrenza dal .... fino alla data di dichiarazione di fallimento ed, in particolare, quando sia avvenuta meno la garanzia patrimoniale per i creditori sociali ai sensi dell'art 2394 c.c.;
4. Quantifichi i danni per la società XXX e quindi per la massa dei creditori sociali sulla base dei criteri della differenza tra attivo e passivo fallimentare, nonché del confronto tra netti patrimoniali, nonché dell'analisi delle singole operazioni compiute in violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale; precisi se la differenza tra attivo e passivo abbia subito rilevanti modifiche nel corso della procedura fallimentare”.

### **3.4 QUESITI IN MATERIA DI CONTRATTO D'AGENZIA**

#### **QUESITO 1**

“Verifichi il CTU i fatturati delle linee contrattuali nei territori assegnati all’attrice, suddivisi per linea, per stagione e per cliente, dalle stagioni precontrattuali A/I 2000/2001 e P/E 2001; l’elenco dei clienti preesistenti ovvero dei clienti acquirenti delle linee contrattuali nei territori assegnati all’agente nelle stagioni precontrattuali A/I 2000/2001 e P/E 2001; l’elenco dei clienti ; l’elenco dei clienti preservati ovvero dei clienti acquirenti delle linee contrattuali nei territori assegnati all’agente nelle stagioni precontrattuali A/I 2003/2004 e P/E 2004; la ricostruzione contabile di tutte le somme dovute dalla preponente all’agente per l’esecuzione del rapporto di agenzia oggetto di causa, sia sul buon fine degli affari promossi sia su quegli ordini (attualmente in contestazione fra le parti e descritti nei documenti ... di parte attrice) – convenzionalmente accettati dalla preponente, in quanto non rifiutati entro 60 giorni dalla ricezione ai sensi dell’art. 6 AEC 1979 e subordinativamente, ai sensi dell’art 5 AEC 2002; la ricostruzione contabile delle somme già liquidate dalla preponente ed incassate dall’agente a titolo di provvigioni con indicazione di eventuale residuo attivo a favore di una parte; la quantificazione dell’indennità per cessazione del rapporto in base ai criteri di cui agli AEC di categoria (come preteso dalla preponente) e in base all’art 1751 c.c. (come richiesto dall’agente), con indicazione della misura massima di cui all’art 1751, III c., c.c.”.

### **3.5 QUESITI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA**

“Dica il CTU:

presa visione delle difese delle parti, dei documenti prodotti in causa, e dei verbali di assunzione delle prove orali;

espletati i necessari accertamenti, essendo all’uopo autorizzato il c.t.u. anche a richiedere informazioni a terzi e chiarimenti alle parti ai sensi dell’art. 194 c.p.c., a chiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 213 c.p.c. su quanto necessario a rispondere ai quesiti e a prendere visione e copia di documenti giacenti presso pubblici uffici;

verifichi il C.T.U.

- se il convenuto dott. .... ha espletato la propria prestazione con la normale prudenza, diligenza e perizia professionale;
- a quale modalità di trasferimento della quota (recesso o cessione) sia ragionevolmente attribuibile il prospetto redatto dal convenuto, prodotto dall’attore come doc. 1;
- nel caso concreto, se, al momento in cui fu prestata la consulenza professionale, poteva essere prospettato ed in che misura l’importo delle imposte da pagare da parte dell’attore nelle due modalità alternative di cessione della quota e di recesso dalla società;

- se e quali erano i motivi per cui era più conveniente, per l'acquirente, il trasferimento della quota mediante recesso;
- quali somme abbia pagato l'attore a titolo di imposta per l'avvenuto recesso dalla società, e quali diverse somme avrebbe pagato in caso di cessione della quota.
- Quant'altro ritenuto utile in relazione alla materia del contendere”.

### **3.6 QUESITI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

#### **QUESITO 1**

“CTU avente ad oggetto la situazione patrimoniale e la capacità reddituale del marito, con esame dell'anno di imposta 2011 in avanti e sino all'attualità, con analisi anche di tutte le realtà sociali che lo vedono – anche indirettamente e anche se ora cessate – e altre che dovessero emergere in corso di CTU, verificando i conti correnti e i depositi o altri rapporti contrattuali intrattenuti presso le banche che egli indicherà quali depositarie di conti e/o titoli, o presso altri istituti di credito che dovessero emergere in corso di CTU, (con acquisizione della documentazione relativa a tutti gli ordini di esibizione)”.

### **3.7 QUESITI IN AREE DIVERSE**

#### **QUESITO 1**

“Esame atti. Esame documenti. Acquisizione presso qualsivoglia pubblica amministrazione di ogni utile documentazione. Acquisizione dei verbali delle prove orali o, se ritenuto utile, assistenza alla assunzione delle prove orali, senza poter porre domande. TALE LA PARTE PREPARATORIA. QUESITI (ogni periodo un quesito ed un numero romano):

- I) dica il consulente quali pagamenti abbia effettuato la parte attrice ed a chi, nonché date e causali; farà riferimento sia al doppio pagamento di cui si duole parte attrice sia ai pagamenti ulteriori, per soste o simili (tali voci, unite al doppio pagamento, sono indicate sommariamente a pagina 5 della relazione ....., in euro 27.595,00. il consulente sia invece analitico, nel senso di indicare tutti i pagamenti analiticamente);
- II) esami possibili danni, per risarcimenti a terzi: dica in particolare se emergano, da testimoni o da documenti, richieste di risarcimenti (pp. 6 ss. relazione .....) e dica se siano stati pagati: determini in due colonne la somma dei danni che risultino richiesti e dei danni che risultino sia richiesti sia pagati; valuterà poi il giudice i profili di nesso causale;
- III) dica infine del danno dovuto a perdita di clientela, esaminando i bilanci: al fine di adiuvarlo il giudice nella determinazione del nesso causale, vorrà dire: a) se vi sia stato calo di fatturato dopo i fatti; b) l'andamento del settore, per verificare se tale calo di fatturato sia eccezionale, rispetto all'andamento del settore; c) se

tale calo di fatturato sia dovuto al venir meno di clienti, che ebbero a chiedere i risarcimenti per i fatti per cui e' causa; d) data la perdita di fatturato, dica il margine, anche medio, per determinare il reddito perduto;  
IV) svolga ogni ulteriore considerazione”.

## **QUESITO 2**

“.. disporre CTU al fine di accertare, con riferimento alla lamentata violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio approvato con delibera del 27.4.2012, se, alla luce della documentazione in atti, sussistano le censure evidenziate dalla parte attrice nell’atto di citazione a pag. 10, in particolare con riferimento all’indicazione in bilancio di ricavi inferiori a quelli effettivamente conseguiti dalla società, nonché al fine di verificare se le censure mosse dagli attori all’operato dell’amministratore xxxxxx integrino o meno, alla luce della professionalità richiesta nell’espletamento dell’incarico, profili di *mala gestio*”.

## **QUESITO 3**

“esaminati i documenti prodotti ed acquisii agli atti, nonché la documentazione presso la propria sede che lo studio di commercialisti xxxxx i pone sin d’ora a disposizione di giustizia, nonché a seguito di accesso ed in forza dei poteri d’indagine all’uopo conferitigli, presso la sede dello Studio convenuto, nonché delle singole società attrici, soggetti tutti che si dichiarano fin da ora disponibili a fornire ogni documento richiesto rilevante al fine di rispondere al presente quesito, accerti e determini l’attività svolta dallo Studio xxxxx nell’anno 2013 quanto xxxxx in relazione alla notula proforma n. xxxx e nel 2014 quanto alle società attrici tutte xxx in relazione alle notule proforma n. ...., determinandone la congruità sulla base degli accordi di onorario pre-concordato pattuiti tra le parti, nonché delle tabelle professionali in vigore; dica se tali importi risultino eventualmente già saldati, per come eccepito da parte attrice”.

## **4. ESEMPI DI QUESITI PENALI**

### **4.1 QUESITI IN MATERIA DI USURA BANCARIA**

#### **QUESITO 1**

“Accerti il C.T.:

- 1) Esaminati gli atti di causa, con particolare riferimento alla CTP in atti – acquisendo se necessario dalla P.O. o dallo stesso CTP copia della documentazione bancaria analizzata – la sussistenza in concreto dell’ipotesi delittuosa genericamente denunciata esaminando in particolare la correttezza sostanziale del metodo di calcolo utilizzato dai CT della PO;

- 2) solo in caso di positivo riscontro del punto che precede, voglia indicare i periodi temporali a seguito dei quali vi sarebbe stato superamento del cd. “tasso soglia” di rilevanza penale ai fini dell’usura ed applicato dall’istituto di credito in relazione ai contratti di c/c accessi dal denunciante tenendo conto di tutti i parametri ed elementi che hanno concorso a formarlo (valutandone l’effettiva natura e sussistenza sia con riferimento alle specifiche normative secondarie di settore che alle istruzioni di Banca d’Italia), specificando i dati sintetici finali con apposita tabella di dettaglio nella quale verranno indicati:
- a. i singoli trimestri esaminati con relativo “tasso soglia” previsto per legge,
  - b. valore percentuale degli interessi applicati effettivamente dall’Istituto di Credito nel trimestre analizzato,
  - c. somma eventualmente illecitamente percepita dall’Istituto di Credito nel trimestre analizzato;
- 3) accerti il CTU quant’altro utile ai fini di giustizia penale”.

## **QUESITO 2**

“Preso visione degli atti ed eventualmente acquisendo ulteriore documentazione bancaria, ricostruisca il CT le operazioni economiche e finanziarie intervenute tra il denunciante, e l’istituto di credito XXX – relative ai sei contratti di mutuo, di cui tre a titolo personale datati rispettivamente ..., ..., ... e tre in qualità della YYY Srl, datati rispettivamente ..., ..., ....– verificando per ciascuno di essi, avuto riguardo alla natura, al tempo, all’oggetto, all’importo, ai rischi e alle garanzie, se i tassi concordati e corrisposti risultino superiori alla soglia di usura, alla luce degli artt. 644 cp, e 2 e 3 della l. 108/1996.

Individui altresì le persone fisiche cui è riferibile l’attività contrattuale rilevante. Indichi infine quant’altro utile”.

## **4.2 QUESITI IN MATERIA DI USURA NON BANCARIA**

### **QUESITO 1**

Esaminati i documenti, le deposizioni e le dichiarazioni dibattimentali dell’imputato, svolti gli opportuni accertamenti contabili, dica il perito se nei rapporti economici intercorsi tra xxxx e ciascuna delle persone offese di cui ai capi a) e b) di imputazione siano rilevabili condotte usuraie ascrivibili al predetto xxxx”.

### **QUESITO 2**

“Il Perito sulla base delle deposizioni testimoniali, della documentazione in atti, delle esperite trascrizioni, delle memorie e delle dichiarazioni degli imputati e di quant’altro in atti, ricostruisca i rapporti debitori e creditori oggetto delle imputazioni e dica se siano stati praticati in detti rapporti dei tassi usurari. Con

riferimento alle transazioni aventi ad oggetto dipinti e mobili di antiquariato, il perito si farà coadiuvare da uno o più esperti al fine di determinare il valore all'epoca dei fatti, previa comunicazione al Tribunale dei nominativi di detti esperti”

### **4.3 QUESITI IN MATERIA DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**

#### **QUESITO 1**

“accerti il perito sulla base della documentazione in atti e di quella reperibile presso pubbliche amministrazioni, istituti di credito, società e/o ditte individuali creditrici, nonché sulla base della contabilità condominiale e con riferimento ai condomini di via XXXXX e con riferimento al periodo di amministrazione di tali condomini da parte dell'odierno imputato, i seguenti elementi fattuali e contabili:

- 1) debiti maturati nel suddetto periodo dai predetti condomini nei confronti dell'odierno imputato (a titolo di compensi e spettanze di legge), di istituti di credito, di società fornitrici di pubbliche utenze, di soggetti e/o società che abbiano svolto opere e/o prestazioni nell'interesse e su incarico dei predetti condomini;
- 2) correlativi crediti maturati ad oggi con indicazione analitica del soggetto creditore e del relativo credito in valore monetario attuale;
- 3) somme versate singolarmente da ciascun condomino o complessivamente da ciascun condominio in favore dell'odierno imputato ed al fine del pagamento-estinzione soddisfacente delle posizioni creditorie di cui sopra sub 2 con indicazione delle relative modalità di pagamento in favore dell'imputato (contanti se ci sono delle quietanze, assegni, bonifici od altri mezzi di trasferimento del denaro);
- 4) destinazione operata dall'odierno imputato con riguardo ai versamenti ricevuti come sopra sub 3 ed in particolare individuazione dei conti correnti di “appoggio” sui quali l'imputato avrebbe versato e trasferito i pagamenti ricevuti dai condomini singolarmente e/o dai condomini complessivamente. In particolare accerti il perito quante somme siano state depositate dall'imputato in conti correnti personali e/o ad esso riferibili (conti intestati alla moglie XXXXX compresi) e/o in conti correnti intestati ad altri e diversi condomini amministrati dal medesimo odierno imputato;
- 5) somme destinate dall'amministratore odierno imputato (pur se provenienti da conti correnti non intestati agli odierni condomini costituiti parti civili) al pagamento-estinzione soddisfacente delle posizioni creditorie di cui sopra sub 2. Accerti in particolare se al contrario anche parzialmente tali somme siano state girate e stornate su conti correnti riferibili all'odierno imputato. Calcoli infine il perito la differenza fra i versamenti come sopra individuati sub 3, i crediti maturati complessivamente dai creditori come sopra sub 2 e di pagamenti ricevuti dai predetti creditori pur se provenienti da conti correnti non riferibili o intestati agli odierni condomini parti civili. In via conclusiva ed in sintesi

predisponga il perito la rappresentazione grafica in formato excel degli elementi fattuali e contabili accertati in risposta ai quesiti di cui sopra da 1 a 5 depositando la perizia anche in formato elettronico (CD ROM). Al fine di rispondere ai predetti quesiti si autorizza altresì il perito ad acquisire la documentazione nella disponibilità dell'imputato, dei singoli condomini e dell'odierno amministratore di condominio.”

## **QUESITO 2**

“accerti il perito sulla base della documentazione in atti e di quella aliunde reperibile (anche fornita dalle parti processuali), nonché sulla base della contabilità condominiale, con riguardo al condominio di XXXXX e con riferimento al periodo di amministrazione di tali condomini da parte dell'odierno imputato, i seguenti elementi fattuali e contabili:

- 1) se la gestione della contabilità del condominio da parte del XXXX sia stata improntata al rispetto delle norme e delle regole che sovrintendono tale attività, con particolare riguardo al criterio utilizzato per contabilizzare le voci di spesa (se di cassa o di competenza);
- 2) con quali strumenti e da quali conti correnti avvenivano i pagamenti per conto del condominio in oggetto; in particolare se risulta che XXXX fosse solito utilizzare per tali pagamenti anche i suoi conti correnti personali per poi effettuare i c.d. aggiustamenti di cassa;
- 3) se risultino da parte dell'amministratore prelievi per cassa e bonifici o assegni a suo favore dal conto del condominio e se ne sia stata data adeguata giustificazione;
- 4) se vi sia sostanziale corrispondenza tra le entrate, costituite dai versamenti da parte dei singoli condomini, e le spese sostenute da condominio, indipendentemente dall'esercizio di riferimento;
- 5) se siano state inserite nel consuntivo spese non direttamente riferibili al condominio o in misura maggiore rispetto a quelle effettivamente sostenute.

## **4.4 QUESITI IN MATERIA DI APPROPRIAZIONE INDEBITA**

### **QUESITO 1**

“accerti il perito sulla base della documentazione in atti in particolare documentazione bancaria acquisita dal consulente del PM i seguenti profili:

Il rapporto economico e contrattuale tra xxxxxx e la sig. xxxxx

Il compenso eventualmente pattuito tra xxxxx e/o i suoi eredi e l'imputato per l'attività di assistenza in favore della xxxxx, qualora ciò non sia possibile determini il perito secondo gli usi locali e/o la prassi di istituti pubblici e privati di assistenza, il compenso dovuto per l'assistenza giornaliera e/o notturna prestata dall'imputato

con parametro giornaliero e mensile e il valore monetario riferito agli anni e al periodo di svolgimento della suddetta attività;

Le spese medie giornaliere e mensili sostenute dalla xxxxx;

L'eventuale differenza attiva o passiva tra le somme acquisite al patrimonio dell'imputato e la somma totale di quanto accertato al punto 2 del quesito;

Il Giudice dispone infine riepilogo complessivo dei trasferimenti di denaro fra i conti correnti della xxxxxx ed i conti correnti dell'imputato accorpando tali trasferimenti se possibile per categorie. Accerti da ultimo se nei conti correnti dell'imputato vi siano fuoriuscite di denaro relative a spese nell'interesse della xxxxx.

## **QUESITO 2**

“Il Perito, esaminata la documentazione in atti ed esaminate le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dovrà ricostruire i rapporti patrimoniali intercorsi fra gli imputati, specificandone la natura e fra l'altro ricostruirà i rapporti dare-avere intercorsi fra i predetti, anche sulla base della documentazione bancaria. Nella ricostruzione dei rapporti fra gli imputati, valuterà altresì gli apporti lavorativi resi da ciascuno nella società quantificabili in termini monetari ”

## **4.5 QUESITI IN MATERIA DI FALSO IN BILANCIO**

“Dicano i CC.TT. esaminati gli atti di cui al fascicolo processuale ed eventuali altri atti di cui riterrà utile l'acquisizione:

- 1) Se siano ravvisabili falsità ex art. 2621 c.c. nel bilancio 2011 di XXX S.p.a., soprattutto in riferimento alle aliquote di ammortamento di ..... (che risultano diminuite rispetto ai precedenti) e alla registrazione di proventi straordinari derivanti dall'annullamento di fondi rischi.
- 2) In caso positivo:
  - provveda a verificare il superamento delle soglie di legge;
  - indichi le persone fisiche che hanno ricoperto di fatto e/o di diritto ruoli di amministrazione rilevanti ai fini dell'individuazione delle responsabilità,
  - valuti la correttezza dell'operato delle società di revisione che hanno certificato i bilanci;
  - esamini anche le condotte tenute dagli organi di controllo e dai soci nelle varie fasi;
- 3) Ricostruisca e valuti altresì l'operazione di scissione e fusione che ha portato alla nascita di YYY con effetto dall'1.2.2012, verificando se le eventuali falsità di cui ai punti precedenti e/o altre falsità o artifici abbiano portato all'alterazione dei valori di concambio, calcolando in tal caso il danno per la controparte (soci di ZZZ spa) ed i vantaggi per i soci di XXX spa.
- 4) Con riferimento al punto precedente, valuti altresì l'operato dell'advisor dell'operazione (.....) e del professionista attestatore ex art 2501 sexies c.c.;
- 5) Quant'altro utile ai fini di giustizia.

## 4.6 QUESITI IN MATERIA DI BANCAROTTA

### QUESITO 1

“Dica il consulente tecnico, esaminati gli atti del procedimento penale, lette le relazioni e i provvedimenti della CONSOB, vista la documentazione della procedura fallimentare relativa alla società XXX S.p.A., esaminata la documentazione contabile della società fallita ed eventuali altri atti e/o documenti che si rendesse necessario acquisire in prosieguo, anche pertinenti ad altre società, dica il CT:

- da quando la società fallita si trovava in stato di insolvenza, evidenziandone le cause;
- se vi siano stati fatti, atti o operazioni che abbiano ingiustificatamente depauperato il patrimonio sociale della società fallita e quali soggetti ne abbiano beneficiato e se sia stata intaccata la garanzia patrimoniale dei creditori, evidenziando eventuali altre condotte concorrenti costituenti illeciti tributari e/o patrimoniali ascrivibili alle società infragruppo o terze;
- se siano stati eseguiti, prima o durante la procedura fallimentare, fraudolentemente pagamenti o simulazione di titoli di prelazione a danno dei creditori;
- se vi siano stati atti fraudolenti di sottrazione, distruzione o falsificazione, totale o parziale, dei libri e delle scritture contabili; ovvero questi siano stati tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
- se l'organo amministrativo abbia fatto ricorso al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza;
- se il fallimento della società sia stato cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose;
- se nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico siano stati esposti fatti materiali non rispondenti al vero ovvero siano stati omessi materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società fallita e se gli stessi siano concretamente idonei ad indurre in errore ed abbiano fatto conseguire ingiusti profitti.

In caso di positivo riscontro ai quesiti di cui sopra, se la falsa rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società fallita abbia determinato una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto superiore all'1% ovvero se il fatto sia stato conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscano in misura superiore al 10% da quella corretta ed abbia causato o concorso a causare il dissesto della società.

Accerti infine quant'altro utile ai fini di giustizia”.

## QUESITO 2

“Accerti il Consulente Tecnico, esaminate le scritture contabili, i libri sociali, la documentazione contabile ed amministrativa delle società XXX S.R.L e YYY Srl., dichiarate fallita dal Tribunale di ..... entrambe in data ..... , nonché la documentazione contenuta nel fascicolo e le notizie contenute nelle relazioni dei rispettivi Curatori:

- Se siano stati sottratti o destinati a fini estranei a quelli dell'impresa beni o diritti dell'impresa stessa; se siano stati effettuati pagamenti o prelevamenti di somme di denaro da destinare a finalità estranee all'impresa ovvero ad altre diminuzioni illecite del patrimonio dell'impresa.
- Se in relazione ai beni e ai diritti dell'impresa siano stati compiuti atti di distruzione parziale o totale o comunque che abbiano comportato la perdita di valore economico dei beni o dei diritti.
- Se in relazione ai beni e ai diritti dell'impresa siano stati compiuti atti a titolo gratuito o oneroso che abbiano comportato lo sperpero, l'abbandono o la dilapidazione dei beni stessi per scopi estranei a quelli dell'impresa.
- Se siano stati compiuti atti materiali o atti e negozi giuridici diretti ad occultare beni e diritti dell'impresa ovvero a simularne il trasferimento della proprietà o di altro diritto che abbiano comportato l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'impresa.
- Se siano state esposte o riconosciute passività inesistenti nei libri o nelle scritture contabili dell'impresa o mediante la stipulazione di contratti o di altri atti giuridici, evidenziando in tal caso l'eventuale pregiudizio per i creditori.
- Se i libri e le scritture contabili dell'impresa siano state sottratte, distrutte o falsificate in tutto o in parte ovvero siano state tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari ed evidenziando in tal caso l'eventuale ingiusto profitto o il pregiudizio recato ai creditori.
- Se sia stata omessa la tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge e evidenziando in tal caso l'eventuale ingiusto profitto conseguito o il pregiudizio recato ai creditori.
- Se prima o durante la procedura fallimentare siano stati eseguiti pagamenti dei debiti relativi all'impresa o siano stati simulati titoli di prelazione allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi.
- Se gli amministratori della società YYY S.r.l. abbiano compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento o abbiano aggravato il loro dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa o non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti da un precedente concordato preventivo o fallimentare .
- Se durante i tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge siano stati tenuti in maniera regolare e completa.

- 
- Se gli amministratori abbiano fatto ricorso o abbiano continuato a ricorrere al credito dissimulando il proprio dissesto.
  - Se gli amministratori abbiano compiuto o deliberato atti di disposizione dei beni sociali cagionando alla società un danno patrimoniale avendo un interesse in conflitto con quello della società, indicando l'eventuale ingiusto profitto o vantaggio conseguito.
  - Segnali inoltre il Consulente Tecnico qualsiasi altra fattispecie penalmente rilevante che abbia a riscontrare nello svolgimento dell'incarico.”

## 5. **FAQ**

**Può il Giudice nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio iscritto nell'Albo di un Tribunale diverso da quello in cui ha sede il Giudice investito della causa?**

Si. Infatti, pur contrastando con il primo comma dell'Art.22 disp. att. c.p.c. la nomina non integra alcuna ipotesi di nullità e non determina violazione del diritto di difesa.

**Può il Giudice nominare un professionista non iscritto negli appositi Albi del Tribunale?**

Si. Il conferimento di Ufficio dell'incarico di consulente tecnico ad un professionista non iscritto negli Albi dei periti non spiega di per sé effetti invalidanti dato che l'Art.61 -comma secondo - c.p.c. nel disporre che la scelta del consulente va fatta normalmente fra le persone iscritte nei suddetti Albi, non esclude il potere discrezionale del Giudice di avvalersi dell'ausilio di soggetti diversi. Nel caso tuttavia deve chiedere autorizzazione al Presidente del Tribunale presso cui presta servizio.

**E' consentito al Giudice di appello nominare lo stesso C.T.U. del giudizio di primo grado?**

Si. La scelta dell'ausiliare è sempre rimessa all'esercizio del potere discrezionale del Giudice, senza che esista il divieto di nominare nel giudizio di appello lo stesso consulente tecnico che ha prestato assistenza in prime cure la cui nomina da parte del giudice di secondo grado, resta, pertanto, esposta solo all'eventuale ricusazione proposta dalle parti.

**Può il giudice nominare contemporaneamente nel medesimo procedimento più consulenti ?**

Si. Qualora le indagini presentino notevole complessità ovvero richiedano distinte conoscenze di differenti discipline, il giudice può affidare la consulenza a più esperti.

**Può ritenersi motivo di nullità della consulenza la circostanza che un dipendente pubblico nominato C.T.U. non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione all'Ente di dipendenza ?**

No. Qualora venga nominato C.T.U. un pubblico dipendente, la circostanza che questi abbia accettato ed espletato l'incarico, senza munirsi della preventiva autorizzazione eventualmente richiesta in relazione alla suddetta qualità non spiega effetti invalidanti sulla consulenza ma può rilevare solo nell'ambito del rapporto di lavoro.

**E' vero che il consulente iscritto nell'albo dei consulenti è obbligato ad accettare l'incarico?**

Si è vero. Il consulente iscritto all'albo dei consulenti tecnici ha l'obbligo di accettare l'incarico, semprechè non sussistano motivi ostativi.

Dette ragioni non sono soggettive ma regolate dal codice di procedura civile dall'art.51 relativi all'astensione del giudice e, ove non regolati, sono comunque rimessi al prudente apprezzamento del giudice; gli esperti non iscritti negli albi speciali dei tribunali hanno invece facoltà di rinunciare dall'incarico affidato; ciò

perché chi è iscritto negli elenchi degli esperti ha manifestato attraverso la domanda di iscrizione la sua volontà ed intenzione di svolgere tali incarichi.

**Ma se un soggetto è comunque impossibilitato a svolgere l'incarico per motivi strettamente personali, può farlo presente al giudice?**

Certamente. Il consulente designato può presentare istanza motivando quali sono le motivazioni che si rendono incompatibili con l'impegno.

**Resta naturalmente rimessa al giudice ogni valutazione di merito La riforma L.69/2009 prevede l'indicazione del quesito al CTU all'atto dell'ordinanza di nomina?**

Sì. La novità, senza dubbio di rilievo, introdotta dalla riforma prevede l'anticipazione già nell'ordinanza di nomina del consulente della formulazione dei quesiti che saranno formalizzati nella udienza di conferimento d'incarico. L'ausiliario pertanto all'atto della notifica del provvedimento non solo potrà assumere cognizione di essere stato prescelto dal magistrato ma anche quali sono le finalità e le richieste poste a fondamento dell'incarico che andrà ad assumere. La disposizione è volta a favorire un più rapido svolgimento della udienza di affidamento dell'incarico ed evitare le frequenti contrapposizioni a cui si assisteva tra i difensori delle parti all'atto dell'assegnazione del quesito. Ciò tuttavia – è da rilevare – non toglie la possibilità sia per le parti che per il consulente di interloquire con il giudice qualora la richiesta non colga in pieno le finalità alla cui base vi è il ricorso all'opera del consulente ovvero ove il quesito non sia caratterizzato dalla necessaria concretezza per produrre un risultato convincente ed esaustivo.

**Che cosa si intende con la definizione di “competenza tecnica” del consulente?**

La competenza tecnica: è una speciale competenza tecnica che deve, non solo, essere spiegata dal titolo di studio acquisito, dall'appartenenza ad una categoria professionale od ancora dallo svolgimento di una attività professionale, ma soprattutto dall'acquisizione di titoli, dallo svolgimento di percorsi di formazione specifici nella materia, da chi ha svolto pubblicazioni od attività di insegnamento. E' nella sostanza non sufficiente dimostrare il “poter fare” ma occorre esprimere il “saper fare”, in quel determinato settore.

**Può il tecnico che ha prestato opera in passato nell'ambito della propria attività professionale ad una delle parti in causa accettare l'eventuale incarico di Consulente Tecnico di Ufficio?**

No. Il tecnico che nell'ambito professionale ha svolto incarichi anche per una sola delle parti in causa deve astenersi dall'incarico conferitogli comunicandolo per scritto al giudice almeno tre giorni dell'udienza di comparizione

**Quando può essere avanzata istanza di ricusazione del consulente tecnico di ufficio ?**

La istanza di ricusazione del consulente deve essere presentata almeno tre giorni prima della udienza di comparizione. I motivi di ricusazione del consulente conosciuti dalla parte dopo la scadenza di detto termine non possono di per sè stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del Consulente

ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione dell'esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione.

Nella circostanza la parte non può far valere la condizione di ricusabilità del consulente per contestare l'efficacia della consulenza che rimane, pertanto ritualmente acquisita al processo. (Art.192 c.p.c. - Cassazione , sezione lavoro 17 Ottobre 1985 n°5121)

**L'omissione del giuramento è motivo di nullità della consulenza?**

No. La eventuale omissione del giuramento non forma motivo di nullità della consulenza tecnica.

**Nella ipotesi che il CTU si renda conto che il quesito formulato dal giudice non è propriamente coerente con le finalità della consulenza ovvero comprensivo di tutti gli accertamenti può comunicare ciò al magistrato?**

Certamente. Nella ipotesi che il consulente, nel corso dello studio degli atti che segue la partecipazione all'udienza si renda conto che il quesito non risulti coerente alle richieste formulate dalle parti ovvero parziale, omnicomprensivo o comunque soggetto ad interpretazione, ai sensi dell'art.92 disp. att. c.p.c. è tenuto a fare presente ciò al giudice mediante una specifica istanza chiedendo disposizioni in merito

**Per il reperimento di atti presso i pubblici uffici il CTU deve espressamente richiedere autorizzazione al giudice?**

Si. Non è infatti sufficiente genericamente l'atto di nomina ed il verbale di udienza. L'autorizzazione che concede il giudice istruttore non è una mera formalità ma un concreto atto autorizzativo la cui valenza si sostanzia in particolare quando vi sia necessità di accedere ad atti protetti dai vincoli imposti dalla legge sulla c.d. privacy. Basti pensare, al riguardo, alla richiesta di copia conforme delle planimetrie catastali di un immobile il cui rilascio è vincolato alla richiesta del professionista unitamente alla delega del proprietario o avente titolo idoneo. Tra questi, in particolare per l'attività dei professionisti tecnici, possiamo riconoscere gli uffici dell'agenzia del territorio, l'agenzia delle entrate, i diversi settori di enti locali quali comuni, province e regioni ed ancora enti del ministero della difesa, del demanio, comunità montane, gli archivi notarili e quanto altro. Quindi, nella specie, il consulente tecnico di ufficio deve allegare alla richiesta presentata all'ufficio oltre all'ordinanza di nomina relativa al procedimento in questione, copia del verbale di udienza con emarginata la detta autorizzazione.

**L'eventuale ausiliario del CTU deve essere autorizzato dal magistrato?**

Si. La nomina dell'esperto deve essere autorizzata dal magistrato fondamentalmente per due ragioni. La prima legata al pagamento del suo compenso che altrimenti non potrebbe essere liquidato dal giudice. La seconda per le previsioni contenute dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici, periti e consulenti di parte (delib.n.46/2008 Garante della privacy) che prevedono una specifica disposizione. L'uso del mezzo proprio deve essere autorizzato dal magistrato? Si. Il giudice, in generale, anche quando le operazioni abbiano corso nella provincia di competenza deve autorizzare l'esperto all'uso del mezzo proprio al fine che questi possa poi richiedere il rimborso delle relative spese.

### **La mancata apposizione di firma sul verbale di udienza implica effetti invalidanti sulla consulenza?**

No. L'eventuale mancata firma del verbale da parte dell'esperto, costituendo una mera irregolarità, non comporta alcun effetto sulla attività che il consulente tecnico andrà a compiere

L'art. 193 c.p.c. descrive in modo laconico ciò che avviene nel corso della udienza di conferimento dell'incarico, omettendo però di citare alcuni importanti incumbenti che trovano la loro fonte o in altri articoli del codice di rito oppure nella consolidata prassi giudiziaria. Si cercherà di effettuare di seguito una ricostruzione di tutte le attività svolte in udienza: Eccone un breve elenco. a)– registrazione delle presenze; b)– dichiarazione di accettazione d'incarico del consulente prescelto; c)– giuramento del consulente d)– dichiarazione delle generalità del CTU e domicilio; e)– formulazione del quesito; f)– dichiarazione di inizio delle operazioni peritali o rinvio; g)– autorizzazione accesso ai pubblici uffici (eventuale); h)– autorizzazione a rimborsi di viaggio (eventuale); i)– autorizzazione accesso ai luoghi (eventuale); l)– autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari (eventuale); m)– nomina dei consulenti tecnici di parte o rinvio; n)– termine di invio della relazione alle parti; o)– termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU; p)– termine di deposito della relazione; q)– termine di rinvio del procedimento; r)– disposizione del fondo spese. s)- consegna al CTU dei fascicoli di parte. t)- sottoscrizione del verbale da parte del CTU. a) Nel verbale d'udienza si riporta la data e l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del Giudice innanzi al quale si celebra l'udienza. Si da inoltre atto dei soggetti presenti fra i quali troviamo, oltre al CTU, i difensori delle parti, oppure loro sostituti processuali e talvolta le parti personalmente. b) Il giudice, poi, chiede al consulente prescelto se intende assumere l'incarico ovvero se, eventualmente, vi siano motivi idonei per dover dichiarare l'astensione. c) Dopodiché, il consulente presta il giuramento di rito recitando la seguente formula: «Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità». Il giuramento è sicuramente un atto che nel suo formalismo racchiude l'importanza del ruolo e dell'impegno di responsabilità che il consulente assume con il conferimento dell'incarico. Nonostante ciò, l'eventuale omissione di tale formula sacramentale non pregiudica la validità della perizia (Cass. sent. n. 930 del 29.01.1992). d) Il Consulente dichiara poi le proprie generalità congiuntamente ai propri recapiti lavorativi. e) Il giudice a questo punto formula il quesito al consulente. Come abbiamo già visto, a seguito della novella imposta dalla legge 69/2009, in realtà il quesito è già stato anticipato al Consulente in sede di ordinanza di nomina ex art. 191 c.p.c.. Ma è in -9- questo momento che il Consulente tecnico o le parti possono interloquire col giudice in merito al contenuto del quesito. Si sottolinea che nella prassi giudiziaria, a causa dell'eccessiva mole di lavoro della Giustizia, spesso i giudici si avvalgono di quesiti prestampati. Occorre però ricordare che il quesito rappresenta lo strumento dell'intero svolgimento del mandato del consulente, ne determina le finalità ed impone i limiti alle attività. Più il quesito risulta generico, omnicomprensivo, poco chiaro, tanto maggiore sarà la possibilità dell'insorgere di successivi errori peritali, contrasti, dispute, pressioni delle

parti, dei legali e dei consulenti tecnici. Il CTU diligente, che successivamente alla udienza di conferimento dell'incarico si renda conto di qualche incongruità del quesito, è tenuto a fare presente ciò al giudice mediante istanza formale. f) Il giudice chiede poi al consulente, se desidera sin da subito indicare la data d'inizio delle operazioni peritali. Il consulente, a propria discrezione può scegliere se indicare immediatamente la data, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni, oppure riservarsi e darne comunicazione alla cancelleria in un momento successivo. g-l) Il CTU può richiedere al Giudice eventuali autorizzazioni da trascrivere nel verbale d'udienza. Alcune di esse possono avere un ruolo fondamentale per il Tecnico. - Con l'autorizzazione di accesso ai pubblici uffici il tecnico potrà accedere, in relazione e per le finalità inerenti al proprio mandato, a tutti i dati presenti negli uffici pubblici, normalmente protetti dalla normativa sulla privacy. Per comprendere l'importanza di tale autorizzazione basterà pensare alle perizie su beni immobili dove è quasi sempre necessario ricorrere ai dati catastali presenti presso l'Agenzia del Territorio. - Solo con l'autorizzazione a rimborsi di viaggio il perito potrà essere rimborsato per le eventuali trasferte svolte fuori dalla circoscrizione giudiziaria ove è stato nominato. - L' autorizzazione di accesso ai luoghi consente al perito di accedere a luoghi privati quando questi risultino liberi ed accessibili, senza il rischio di incappare in una denuncia per violazione di domicilio. Al riguardo bisogna però sottolineare che laddove un immobile risulti occupato e l'occupante rifiuti al CTU l'accesso, prevarrà il generale principio costituzionale di inviolabilità del domicilio sancito all'art.14 Cost. In tal caso il CTU dovrà momentaneamente desistere, e darne comunicazione al Giudice. - Infine laddove parte degli accertamenti richiesti vertano su aspetti specialistici ricadenti al di fuori delle competenze del consulente tecnico nominato, il giudice ha due strade da seguire: autorizzare il consulente ad avvalersi di esperti in quel particolare settore, oppure nominare un secondo CTU con specifico provvedimento; m) Ai sensi dell'art. 201 c.p.c., è facoltà delle parti farsi assistere nel corso della consulenza tecnica di ufficio da un proprio consulente tecnico di parte. In tal caso i difensori possono nominare il proprio CTP direttamente in udienza, facendone inserire a verbale le generalità e il recapito. Se invece intendono riservare la nomina ad un momento successivo, il giudice autorizza ciò ponendo – di prassi - come termine ultimo la data fissata dall'esperto per l'inizio delle operazioni peritali. n-q) Tratteremo nel prossimo paragrafo le fasi e le scadenze attinenti all'elaborazione della perizia r) Solitamente viene assegnata al CTU una somma in acconto delle proprie spettanze a titolo di anticipazione sulle spese. È bene tuttavia dire, a scanso di ogni equivoco, che il CTU al quale non venga corrisposto l'acconto non può arbitrariamente sospendere le operazioni peritali, ma limitarsi a darne avviso al Giudice al fine di riceverne le relative disposizioni. s) E' prassi comune che all'udienza vengano consegnati i fascicoli delle parti al CTU, affinché egli prenda visione dell'oggetto della controversia e della documentazione prodotta. In alternativa il CTU sarà autorizzato a ritirare tali fascicoli successivamente presso la Cancelleria del Tribunale. Con la consegna, il CTU diventa custode degli atti e dei documenti ivi contenuti. Egli dovrà prestare particolare attenzione: infatti lo smarrimento anche di un solo documento o atto può pregiudicare irrimediabilmente

---

il diritto di difesa di una parte, fino addirittura a causarne una ingiusta soccombenza. Lo smarrimento dei fascicoli integra la fattispecie di “colpa grave” del CTU prevista e punita espressamente all'art.64 c.p.c. (cfr infra § 10). t) Infine, il CTU sottoscrive il verbale di udienza. Si sottolinea comunque che l'eventuale mancata sottoscrizione costituisce una mera irregolarità formale che non pregiudica il procedimento (di tale avviso Cass sent. N 10386 del 23.11.1996).

**6. FORMULARIO****6.1 ISTANZA EX ART. 92 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE C.P.C.**

**TRIBUNALE CIVILE DI.....**  
**CAUSA ..... – R.G. n.....**

La sottoscritta XXXX nominata CTU nel procedimento in epigrafe  
PREMESSO

- che, prestato giuramento di rito all'udienza del ....., le operazioni peritali sono iniziate il successivo .....
- che in occasione dell'inizio delle operazioni peritali l'avv. XXX comunicava alla sottoscritta che la nomina del CTP di parte attrice non risultava depositata in Cancelleria, mentre il legale di parte attrice affermava di avervi provveduto come da mail PEC che inviava alla scrivente ma che vi erano stati disguidi della Cancelleria;
- che pertanto la sottoscritta consentiva la partecipazione XXX alle riunioni peritali con riserva di verificarne la nomina;
- che la nomina del Ctp risulta depositata in data .....
- che XX insiste per l'esclusione XX dalla partecipazione alle riunioni mentre l'avv. XX ritiene che l'errore è imputabile alla Cancelleria e, pertanto, alla luce della circolare ministeriale del 28/10/2014 il disguido non può travolgere la nomina del proprio consulente;
- che la sottoscritta ritiene necessario sottoporre la questione alla S.V. Ill.ma in quanto la mancanza di contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali integra una ipotesi di nullità della consulenza;
- che esistono orientamenti contrastanti in giurisprudenza: la Corte di Cassazione, pur dando atto della natura ordinatoria e non perentoria del termine di cui all'art. 201 c.p.c., ha osservato che la sua inosservanza, in difetto di un'istanza di proroga da presentarsi ai sensi dell'art. 154 c.p.c. prima della scadenza del termine "ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività" (Cass. 23 giugno 1980, n. 3933), mentre il Tribunale di Milano recentemente (18/9/2012) ha previsto che "Il termine disciplinato dall'art. 201 c.p.c. ha natura ordinatoria ed è previsto al fine di rendere edotti il giudicante, il c.t.u. e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto ad assistere ex art. 194 c.p.c. alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre parti processuali l'esercizio dei diritti di difesa; ne consegue che la violazione del termine previsto dall'art. 201 c.p.c. non determina decadenza dalla facoltà di nomina del CTP dove non risultino essere lesi in alcun modo il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudicante e del nominato c.t.u., né i diritti di difesa delle altre parti (cfr. Cass. ord. n. 6895/2003);
- che, al fine di non sospendere o rallentare le operazioni peritali, nelle more della decisione della S.V. Ill.ma la sottoscritta sta consentendo al XXX di partecipare alle riunioni con riserva della scrivente di espungere tutte le sue osservazioni nel caso in cui lo stesso non potesse parteciparvi;

Tutto ciò premesso la sottoscritta

**CHIEDE**

Ai sensi dell'art. 92 disposizioni di attuazione del c.p.c. se la nomina tardiva del dott. XXX quale CTP di parte attrice ne preclude la partecipazione alle riunioni peritali.

Si allega la corrispondenza dei legali e i verbali delle riunioni peritali

Con osservanza

Luogo, data.....

Il CTU.....

**6.2 ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO****TRIBUNALE CIVILE DI.....  
CAUSA ..... – R.G. n.....**

La sottoscritta ..... nominata CTU nel procedimento in epigrafe

**PREMESSO**

- che, prestato giuramento di rito all'udienza del 24/11/2016, le operazioni peritali hanno avuto inizio in data 13/12/2016 alle ore 10,00 presso lo studio della sottoscritta C.T.U., in .....
- che l'inizio operazioni già fissato per il 12/12/2016 è stato rinviato al 13/12/2016 stante l'impossibilità dei CTP di partecipare alla riunione fissata;
- che la sottoscritta ha proceduto alla verifica del tasso applicato dalla ... al conto corrente n. ....;
- che la sottoscritta ha raffrontato il tasso applicato con il tasso di cui alla legge 108/96;
- che l'indagine ha riguardato il periodo dal 04/11/1997 al 31/12/2012 per un totale di anni 15;
- che la sottoscritta ha elaborato due distinte prospettazioni redigendo n.° 2 tabelle di 98 pagine ciascuna;
- che è stata concessa una breve proroga senza necessità di differimento dell'udienza già fissata;
- che la sottoscritta ha inviato nei termini indicati la bozza ai CTP nominati;
- che è stata depositata la relazione;

**CHIEDE**

La liquidazione del compenso finale, come da tabella sotto riportata, da calcolarsi sulla base dell'art. 2 D.M. 30/5/2002, con la maggiorazione dell'art. 5 della Legge 319/80, stante il lungo periodo esaminato di 15 anni per complessive 3.690 righe di ricostruzione.

La sottoscritta si permette di chiedere che venga disposta la solidarietà delle parti per l'intero.

Con osservanza

Luogo, data.....

Il CTU.....

**6.3 RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO**

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente a ..... in Via ..... - ..... - in qualità di dottore commercialista domiciliato ai fini del presente ricorso nel proprio studio corrente in .....- Via ..... mail certificata: .....

PREMESSO CHE

- in data ..... veniva nominato quale Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento avente R.G. n. ....;
- il quesito posto al vaglio del Consulente Tecnico d'Ufficio era il seguente: “ .....”;
- in data ....., dopo una proroga richiesta (resasi indispensabile per la necessità di acquisire rilevante documentazione) e regolarmente concessa dal Giudice/PM dott....., depositava la relazione di consulenza tecnica, rispondendo sistematicamente ai quesiti posti;
- in data ..... depositava istanza per la liquidazione del compenso come previsto dalle tabelle di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 352/88 modificato dal D.M. 30.5.2002, nonché dall'art. 5 della L. n. 319/80 (e art. 52 del D.P.R. n. 115/02), chiedendo che venisse esaminata l'opportunità di liquidare un compenso totale come emergente dalle tabelle riassuntive riportate di seguito:

.....

.....

TOTALE VALORE PRATICA

€ .....

CALCOLO COMPENSO ART. 2:

COMPENSO MINIMO	COMPENSO MEDIO	COMPENSO MASSIMO
.....	.....	.....

.....

*In merito alla maggiorazione dell'onorario, rappresento alla S.V.I. l'ulteriore circostanza che l'art. 2 del D.M. del 30.5.2002 prevede un onorario a percentuale calcolato per scaglioni fino alla soglia massima di € 516.456,90, ponendo un limite massimo alla liquidabilità dell'onorario a percentuale, quindi i valori superiori allo scaglione massimo costituiscono ulteriore indice rivelatore della eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito, con eventuale possibilità di riconoscere a quest'ultimo la maggiorazione di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 115/02 (così come confermato dal Presidente del Tribunale di Roma con circolare del 14 aprile 1984) ovvero, in subordine, l'applicazione dell'onorario massimo.*

*In ipotesi di raddoppio dell'onorario, gli importi liquidabili sono i seguenti:*

Art. 2 – Maggiorazione 100% onorario

MINIMO	MEDIO	MASSIMO
€ .....	€ .....	€ .....

- con decreto emesso il ..... dal Giudice/PM dott... e notificato a mezzo fax al sottoscritto il successivo ..... il compenso veniva liquidato in € .....(inferiore al minimo senza maggiorazione) oltre a contributo previdenziale e IVA di legge;
- le motivazioni del provvedimento di liquidazione sono le seguenti: “consulenza contabile liquidata a vacanze il cui accertamento è consistito nell'analisi della relazione del curatore del fallimento XXX S.r.l. con riguardo alle condizioni economiche, finanziarie, patrimoniali della società fallita, si liquidano n. .... vacanze aumentate per la complessità del 60%”;

- a parere del ricorrente il compenso non risulta correttamente quantificato, oltre che viziato da un'errata applicazione della tariffa prevista dall'art. 1 del D.M. 30.5.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

lo scrivente ricorre, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2011, contro il provvedimento di liquidazione del compenso per l'attività svolta di Consulente Tecnico d'Ufficio, ritenendolo inadeguato per i seguenti

#### MOTIVI

##### 1. Erronea applicazione dell'art. 1 del D.M. 30.5.2002 e successive modifiche

La particolare formulazione del quesito sottoposto al consulente tecnico d'ufficio fornisce chiaramente gli elementi utili all'inquadramento della tipologia di attività richiesta all'ausiliario.

Infatti, il quesito richiede ".....".

Pertanto, il quesito sottoposto richiedeva espressamente l'accertamento contabile delle distinte fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Tra l'altro, considerato che le operazioni denunciate dalla curatela erano state poste in essere nell'ambito di un gruppo societario, veniva richiesta l'acquisizione della documentazione sociale e contabile riferibile a ben 7 società appartenenti al gruppo.

Occorre rilevare che la relazione del curatore ex art. 33 L.F. (proprio per l'impossibilità di accedere alla documentazione contabile delle altre 7 società appartenenti al gruppo), pur avendo dato contezza dell'esistenza di possibile condotte penalmente rilevanti, non era stata in grado di accertare tali fatti compiutamente per la carenza documentale.

Limite che è stato superato nell'ambito dell'accertamento peritale conferito al sottoscritto, con il quale si è pervenuti alla completa ricostruzione delle fattispecie e che, tra l'altro, ha permesso di individuare ulteriori condotte di reato.

Da quanto appena illustrato, è possibile affermare agevolmente che trattasi di consulenza contabile (art. 2) ed in materia di bilancio (art. 4).

Le tabelle indicate all'art. 1 del D.P.R. n. 352/88 e ss. modifiche (quindi in attuazione dell'art. 2 della L. n. 319/80) prevedono espressamente che *"per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze"*.

Nel caso di specie si evince chiaramente che trattasi consulenza contabile ed in materia di bilancio i cui onorari sono previsti espressamente dagli art. 2 e 4 del citato decreto mediante liquidazione a percentuale.

Inoltre, il valore della controversia era agevolmente quantificabile, in quanto, prevedendo il quesito l'accertamento dei singoli fatti di bancarotta per distrazione individuati dal curatore, gli stessi erano puntualmente e precisamente individuati nel loro ammontare sia nelle contabilità che nei bilanci e nella documentazione acquisita nel corso dell'indagine.

L'applicabilità dell'onorario a vacanza previsto dall'art. 4 della L. n. 319/80 è prevista solo allorquando la prestazione richiesta al consulente tecnico non è contemplata da alcun articolo della tariffa che disciplina gli onorari specifici e quando non è individuabile il valore della controversia, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>56</sup>.

Nel caso della consulenza affidata al ricorrente il valore della controversia appariva chiaramente individuato fin dalla relazione ex art. 33 L.F. del curatore, ove si faceva riferimento ai singoli fatti di bancarotta per distrazione ed al relativo ammontare.

<sup>56</sup> Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. N. 3687 del 9 aprile 1998

Anzi, la sentenza appena citata afferma chiaramente (in ipotesi estrema diversa dal caso qui in esame) che *“la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del quantum nell'atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice”*.

Che il Giudice/PM dott... sia incorso in errore nell'applicazione della tariffa è confermato dal fatto che in altra consulenza avente ad oggetto la medesima indagine tecnica dallo stesso affidata al sottoscritto motivava il decreto di liquidazione come segue *“...occorre liquidare la CT contabile-amministrativa e fiscale ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 115/02 su un accertamento di valore superiore ad € 516.456,90”*. Nel medesimo provvedimento, tenuto conto dell'eccezionale complessità dell'accertamento demandato al CT (peraltro giustificata dalla mole di documenti esaminati) il Giudice/PM dott... riconosceva la maggiorazione del 100% dell'onorario in applicazione dell'art. 5 della L. n. 319/80.

Infine, a conferma dell'applicabilità dell'art. 2 del D.P.R. n. 115/02 sovviene la puntuale interpretazione emanata dal Ministero di Grazia e Giustizia <sup>57</sup> in cui testualmente si afferma: *“Da quanto precede può concludersi che rientra nell'art. 2 il caso di perizia in tema di bancarotta fraudolenta, dovendosi aver riguardo alla contabilità generale di tutta l'azienda; in tale ipotesi e in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2, si ritiene che il compenso debba essere determinato in base al valore dei beni in relazione ai quali si contesta il reato di cui all'art. 216 della legge fallimentare”*.

La suddetta interpretazione è ampiamente condivisa anche in dottrina<sup>58</sup>.

## 2. In relazione al valore della pratica (e sul tema degli accertamenti plurimi).

Come risulta evidente dalla lettura del quesito posto, sono stati richiesti al ricorrente Consulente Tecnico, e pertanto dallo stesso eseguiti, accertamenti plurimi sia di natura prettamente contabile sia in ambito bilancistico, aventi ad oggetto l'individuazione di fatti distrattivi e conseguente loro quantificazione, ed ancora, l'individuazione di fatti eseguiti in conflitto d'interesse o causativi del dissesto societario: fatti che, per ciascuno dei quali, è stato necessario svolgere un'attenta ed elaborata ricostruzione contabile.

Pacifica è la giurisprudenza sul tema laddove afferma che *“Ai fini della liquidazione degli onorari del CTU, deve avervi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”*<sup>59</sup>; stessa indicazione viene offerta dal Consiglio di Stato <sup>60</sup>, poi più recentemente ancora ribadito dalla giurisprudenza di legittimità <sup>61</sup> secondo cui *“ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”*.

Ne deriva che, visti gli accertamenti plurimi richiesti ed eseguiti dal Consulente Tecnico, il valore della pratica (controversia) è pari alla somma algebrica dell'ammontare delle singole condotte distrattive accertate e, dunque, nel caso di specie è pari ad € .....

Sul suddetto valore andranno applicate le tariffe a percentuale per scaglioni previste dall'art. 2 del D.P.R. n. 352/88.

<sup>57</sup> Circolare n. 1231/14-4 del 4 novembre 1984 emessa dal Ministero di Grazia e Giustizia.

<sup>58</sup> G. Brescia, *Il consulente tecnico e la perizia nel processo civile e penale*, Rimini, 1998, anche G. Blumetti, M. Maiga, F. Novelli, *Manuale del consulente tecnico e del perito*, Milano, 2001 e V. Antonelli, R. D'Alessio, *Guida operativa alla perizia contabile nel falso in bilancio*, Milano, 2003.

<sup>59</sup> Corte di Cassazione sent. n. 18092/2002

<sup>60</sup> Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3709

<sup>61</sup> Corte di Cassazione Civile, Sez II, sentenza n. 7186 del 23 marzo 2007

3. In merito alla maggiorazione dell'onorario prevista dall'art. 52 del D.P.R. n. 115/02.

Il decreto di liquidazione, riconosce - come richiesto dal ricorrente - la maggiorazione dell'onorario liquidato prevista dall'art. 52 del D.P.R. n. 115/02, determinandola nella misura del 60%.

Il sottoscritto ricorrente aveva motivato nell'istanza di liquidazione del compenso l'applicabilità della maggiorazione sulla base delle seguenti circostanze:

- la particolare importanza della consulenza, ma soprattutto la complessità e difficoltà degli accertamenti richiesti e del numero dei quesiti posti;
- il rilevante superamento del limite massimo previsto dai singoli scaglioni, così come indicato dalla Cassazione<sup>62</sup> la quale afferma che essendo stato posto un *“limite massimo alla liquidabilità dell'onorario a percentuale ... i valori superiori allo scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere valutati dal giudice come indice rivelatore dell'eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire quindi l'applicazione dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5, l. 8/07/1980 n.319”*.

D'altra parte, com'è ampiamente noto, dapprima il Presidente del Tribunale di Roma<sup>63</sup> e poi la Corte d'Appello di Roma<sup>64</sup> hanno ritenuto possibile il principio, accolto anche da altri Tribunali, relativo all'applicazione, sui valori della prestazione eccedenti quelli dello scaglione più elevato previsto dalla norma, dell'aliquota percentuale prevista per detto ultimo scaglione senza pertanto porre un divieto di liquidazione per valori superiori o, in subordine, l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 52 del D.P.R. n. 115/02 (in quanto valori superiori allo scaglione massimo costituiscono ulteriore indice rivelatore della eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito).

Alla luce di quanto esposto, appare quindi fondata la richiesta di incremento fino al doppio ex art. 52, D.P.R. n. 115/02. Infatti, *“costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o quantomeno di assoluta rarità, risultino comunque aver impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà”*<sup>65</sup>; nella fattispecie dalla stessa relazione e dalla documentazione ad essa allegata si può evincere inequivocabilmente l'impiego massivo del sottoscritto, nonché l'importanza, la complessità e la difficoltà delle questioni trattate.

Nel caso di specie, la maggiorazione, nella misura che la S.V.I. riterrà opportuna riconoscere andrà applicata all'onorario a percentuale determinato mediante l'applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 352/88.

4. Difetto di motivazione.

Oltre alle considerazioni esposte sull'errata applicazione degli articoli del D.M. citato il ricorrente rileva come il decreto di liquidazione del compenso sia viziato da carenza di motivazione.

- Il provvedimento è infatti il seguente: *“consulenza contabile liquidata a vacanze il cui accertamento è consistito nell'analisi della relazione del curatore del fallimento XXX S.r.l. con riguardo alle condizioni economiche, finanziarie, patrimoniali della società fallita, si liquidano n. .... vacanze aumentate per la complessità del 60%”*.

Dal tenore letterale del decreto, che semplicemente elenca le attività svolte, si evince come l'unico aspetto comprensibile circa i criteri di determinazione del compenso sia dato dalla mera enunciazione dell'applicazione dell'onorario a vacanza previsto dal D.M. citato, che fa

<sup>62</sup> Corte di Cassazione sent. n. 7214/95.

<sup>63</sup> Circolare del Presidente del Tribunale di Roma del 14 aprile 1984

<sup>64</sup> Ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 3 giugno 1988

<sup>65</sup> Corte di Cassazione sent. n. 1598/07.

supporre come la tabella ex art. 2 del medesimo decreto non sia stata tenuta in considerazione; in altri termini, manca qualsivoglia passaggio logico, nonché motivato in punto di diritto, che aiuti a comprendere come l'Ufficio sia arrivato a quantificare il compenso (comunque insufficiente per le ragioni esposte in precedenza).

Considerando che l'art. 168, comma 1, D.P.R. 115/2002 prevede che *“la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato”* appare evidente come il decreto di liquidazione sia nella fattispecie totalmente privo di motivazione.

Tutto ciò premesso e considerato e motivato,

#### CONCLUDENDO

il sottoscritto ricorrente ritiene che il Giudice/PM dott... sia incorso in errore nella liquidazione del compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio sopra richiamata determinandola nella somma di € ..... e comunque non abbia adeguatamente motivato con elementi obiettivi e di diritto i criteri con cui è giunto alla liquidazione del compenso stesso.

Pertanto, lo scrivente

#### CHIEDE

Alla S.V.I. che venga sospesa la provvisoria esecuzione del decreto notificato in data ..... e venga riliquidato il compenso al Consulente Tecnico d'Ufficio che il Tribunale riterrà nella misura all'esito dell'esame del presente ricorso.

Con osservanza

.....

Il ricorrente .....

**6.4 ISTANZA DI PROROGA PER TRATTATIVE****TRIBUNALE CIVILE DI.....  
CAUSA ..... – R.G. n.....**

La sottoscritta, XXXX, in qualità di C.T.U. nella procedura in epigrafe,

**PREMESSO**

- che ha prestato giuramento di rito all'udienza del 16/03/2017, le operazioni peritali hanno avuto inizio in data 10/4/2017 alle ore 11,30 presso lo studio della sottoscritta C.T.U., in Bologna, XXXX (All. 1); l'inizio operazioni già fissato per il 03 aprile è stato differito in attesa del ritiro dei fascicoli di parte dalla Cancelleria;
- che in occasione dell'inizio operazioni peritali la scrivente ha invitato le parti alla conciliazione;
- che i CTP hanno comunicato alla scrivente che sono in corso trattative già in fase avanzata e pertanto hanno chiesto una proroga per il deposito della relazione (All. 2);
- che il prossimo 01/08/2017 scade il termine per il deposito della relazione ma la sottoscritta non ha svolto ancora le ricostruzioni richieste viste le trattative in corso;
- che è necessaria una proroga dei termini in considerazione delle trattative in corso, senza differimento dell'udienza già fissata per il 17/10/2017;

Tutto ciò premesso,

**CHIEDE**

Alla S.V. Ill.ma di voler concedere alla sottoscritta C.T.U. una proroga fino al 10/10/2017 per il deposito dell'elaborato peritale ove non fosse raggiunto l'accordo.

Con osservanza

Luogo, data.....

Il CTU.....

**6.5 ISTANZA DI PROROGA PER DIFFICOLTÀ**

**TRIBUNALE CIVILE DI.....**  
**CAUSA ..... – R.G. n.....**

La sottoscritta, XXXX, in qualità di C.T.U. nella procedura intestata,

**PREMESSO**

- che ha prestato giuramento di rito all'udienza del 07/07/..;
- che le operazioni peritali hanno avuto inizio in data ... presso lo studio della sottoscritta C.T.U., in Bologna, XXX;
- che la CTU ha ad oggetto la ricostruzione della contabilità condominiale per due esercizi di n.º 2 condomini, composti da circa 90 condòmini ciascuno;
- che l'esame si estende ai conti correnti personali del XXXX e della ....;
- che la sottoscritta ha richiesto ai fornitori le schede clienti intestate ai due condomini per verificare le date di pagamento delle fatture; agli istituti di credito gli estratti conto intestati ai condomini e quelli personali di ....., nonché tutta la documentazione (fatture, ricevute fiscali, prospetti ecc.) in possesso del .... attuale amministratore dei due condomini;
- che a causa della chiusura estiva di quasi tutte le aziende, gran parte della copiosa documentazione è pervenuta alla sottoscritta solo ai primi di settembre ...;
- che pertanto si rende necessario un differimento del termine, fissato per il ....., per il deposito della relazione, al fine di consentire un accurato esame della mole documentale per la risposta ai diversi quesiti posti dalla S.V. Ill.ma e il riporto dei dati in tabelle, nonché per la stesura della relazione;
- che l'audizione del CTU è fissata per il prossimo ...;

Tutto ciò premesso,

**CHIEDE**

Che la S.V. Ill.ma voglia concedere alla sottoscritta C.T.U. una proroga fino al ... per il deposito dell'elaborato peritale.

Con osservanza

Luogo, data.....

Il CTU.....

**6.6 ISTANZA DI NOMINA COADIUTORE****TRIBUNALE CIVILE DI.....****CAUSA ..... – R.G. n.....**

La sottoscritta, XXXX, in qualità di C.T.U. nella procedura intestata,

**PREMESSO**

- che ha prestato giuramento di rito all'udienza del 07/07/..;
- che le operazioni peritali hanno avuto inizio in data ... presso lo studio della sottoscritta C.T.U., in Bologna, XXX;
- che la CTU ha ad oggetto la ricostruzione della contabilità della società ... al fine di rideterminare gli utili e le perdite conseguite nel periodo dal 2010 al 2014;
- che l'attività richiesta comporta l'inserimento di tutta la documentazione contabile per il periodo di cinque anni, all'interno del software gestionale;
- che si rende opportuna l'assistenza di un coadiutore per l'attività di caricamento dei dati per ragioni di celerità, con oneri a carico delle parti;
- che per tale attività la sottoscritta si permette di segnalare la dott.ssa ... laureata in economia e commercio .....

Tutto ciò premesso,

**CHIEDE**

Che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la sottoscritta ad avvalersi dell'assistenza di un coadiutore per l'attività di caricamento dati con onere a carico delle parti, nominando all'uopo la dott.ssa ....  
Con osservanza

Luogo, data.....

Il CTU.....

**6.7 ISTANZA INTERRUZIONE OPERAZIONI PERITALI A SEGUITO DI DEFINIZIONE  
TRANSATTIVA DEL GIUDIZIO****TRIBUNALE CIVILE DI.....  
CAUSA ..... – R.G. n.....**

Il sottoscritto dott. ...., consulente tecnico d'ufficio nella causa indicata in epigrafe

**PREMESSO CHE**

- la S.V.I., con ordinanza del ..... ha disposto una CTU, nominando il sottoscritto, avente ad oggetto il seguente quesito formulato nell'ordinanza del .....:  
*“Letti gli atti, i documenti depositati dalle parti ed eventuali ulteriori documenti contabili acquisiti con il consenso di entrambe le parti ex art. 198 II° comma c.p.e., verifichi il CTU il lucro cessante per il periodo di complessivi giorni 19 negli intervalli rilevati nel documento n. 2 di parte attrice (16-26/06; 22/08-26/08; 29/08-05/09; 16/09-19/09; 22/09-23/09).  
Esegua quindi le stesse verifiche anche con riguardo al periodo di giorni 5 del periodo dal 25/07 al 01/08”;*
- nell'udienza di giuramento del CTU del ..... la S.V.I. assegnava al sottoscritto un fondo spese di € ..... oltre accessori di legge (IVA e Cassa di Previdenza ed al netto della ritenuta ove dovuta) ponendolo provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido;
- prestato il giuramento di rito, il primo incontro peritale con entrambi i CTP è avvenuto il .....
- le attività sono proseguite in data ..... e nel corso dell'incontro il CTU ha fornito ai CTP i primi esiti degli approfondimenti sui principali dati economici della società XXX S.r.l. del periodo 2012 – 2016, dati ritenuti necessari per la risposta al quesito postumi;
- nel corso dei suddetti incontri peritali ho ribadito alle parti l'opportunità di valutare la conciliazione della controversia;
- successivamente, dopo i primi approfondimenti delle tematiche, sono iniziate ampie interlocuzioni tra i CTP ed i legali delle parti, finalizzati alla verifica di fattibilità di un percorso transattivo della controversia;

**CONSIDERATO CHE**

- in data ..... i legali delle parti in causa mi hanno notiziato che tra le parti è stato raggiunto un accordo transattivo (Allegato n. 1) e pertanto, mi hanno richiesto di interrompere le attività peritali;
- il ..... p.v. scadrà il termine per il deposito dell'elaborato peritale;
- il ..... p.v. si terrà la prossima udienza del giudizio;

**CHIEDE**

alla S.V.I. di voler disporre l'interruzione delle operazioni peritali relative alla CTU disposta nell'ambito del giudizio in epigrafe.

Con osservanza

Luogo, data  
Il Consulente Tecnico di Ufficio  
Dott. ....

**6.8 VERBALE INIZIO OPERAZIONI PERITALI**

**TRIBUNALE CIVILE DI.....**  
**CAUSA ..... – R.G. n.....**

Oggi 13 maggio 2016 alle ore 12.00 presso lo studio del C.T.U. dott.ssa xxxx in Bologna, xxx sono iniziate le operazioni peritali relative alla causa N. xxx promossa da xxx contro xxx. L'inizio operazioni già fissato per il 10 maggio 2016 è stato rinviato su richiesta dei CTP impossibilitati a partecipare alla riunione del 10/5/2016

Sono presenti oltre al CTU, dott.ssa xxx, la dott.ssa xx in qualità di CTP della Banca convenuta e il dott. xxx in qualità di CTP di parte attrice. I presenti esaminano la documentazione in atti e il quesito posto dal Giudice Istruttore.

Il CTU rileva, (*Riportare aspetti che potranno essere utili nel corso della stesura della relazione sulla base dei documenti esaminati insieme ai CTP*) .....

Il CTP di parte convenuta, (*riportare le eccezioni e deduzioni dei CTP*) si oppone alla verifica dei due conti correnti in quanto la documentazione è incompleta ..... pertanto non è possibile applicare le istruzioni di Banca d'Italia che specificano che i numeri Il CTP di parte attrice rileva, ..... Il CTU comunica che non accoglie tale ultima richiesta in quanto contraria al quesito e che il conteggio dell'anatocismo non è al momento possibile per mancanza della documentazione necessaria (estratti conto scalari). Il CTU ricorda i termini dettati dal Giudice: invio bozza ai Ctp entro il .; osservazioni dei CTP entro ...; deposito della relazione il ....

Il CTU invita le parti alla conciliazione. Eventuali possibili trattative dovranno essere comunicate entro il 30 giugno.

Le comunicazioni saranno inviate a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

.....  
 .....

Alle ore 13.20 il CTU dichiara concluse le operazioni peritali

Il CTU.....  
 I CTP.....

**6.9 RELAZIONE IN MATERIA BANCARIA****TRIBUNALE CIVILE DI.....**

Causa promossa da:

R.G. n.....

Per la parte tecnica ... nominato consulente tecnico di parte

Contro:

Per la parte tecnica ... nominato consulente tecnico di parte

GIUDICE ISTRUTTORE: ...

C.T.U: Dott.ssa ...

La sottoscritta, ....., iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bologna al ....., nominata C.T.U. nella procedura intestata, ha prestato giuramento di rito all'udienza del ... nel corso della quale il G.I., Dott.ssa ... ha posto il seguente quesito come da ordinanza del 15/6/2016:

"Esaminati gli atti .....(si veda formulario quesiti)

Quanto ai tempi il Giudice Istruttore ha disposto i seguenti termini:

invio bozza almeno 20 giorni prima della scadenza;

osservazioni dei CTP nei 10 giorni successivi

deposito della relazione nel termine di giorni 120 dall'inizio operazioni peritali fissato per ....., e pertanto con scadenza ...

Svolgimento delle operazioni

Le operazioni peritali hanno avuto inizio in data .... alle ore 15.30 (All. 1) presso lo studio

Dalla disamina dei documenti rinvenuti, nonché dagli aspetti affrontati nel corso degli approfondimenti effettuati, la sottoscritta C.T.U. ha tratto gli elementi necessari per redigere la presente relazione che si suddivide come dal seguente sommario.

1. Eccezioni formulate da parte attrice
2. Il contratto di conto corrente n. ...
3. Il conto anticipi n. ...
4. Calcolo TAEG e raffronto ai tassi soglia di cui alla Legge 07/03/1996 n. 108
5. Quantificazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse
  - 5.1 Ricostruzione con storno CMS c/anticipi
  - 5.2. Ricostruzione c/c ... senza rettifiche c/anticipi
6. CONCLUSIONI
7. OSSERVAZIONI DELLE PARTI E REPLICHE

Eccezioni formulate da parte attrice

In premessa la sottoscritta ha ritenuto opportuno riepilogare sinteticamente le doglianze prospettate da parte attrice.

Con atto di citazione notificato ....., parte attrice ha eccepito quanto segue con riferimento al conto corrente ordinario n. ..

- ✓ Applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale in mancanza dei requisiti necessari;
- ✓ Applicazione di commissioni, interessi, e spese non pattuiti;
- ✓ Applicazione di interessi a tassi superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/96.

## 2. Il contratto di conto corrente n. 240

La sottoscritta C.T.U. ha analizzato la documentazione prodotta in atti da parte attrice e da parte convenuta e relativa al conto corrente n.° .... intestato alla società S.T.T. presso la ....

Parte convenuta ha prodotto:

## RIPORTARE I DOCUMENTI UTILI

Il contratto datato ..... indica quale forma tecnica "Conto Corrente" e riporta le seguenti condizioni economiche .....

Quanto alla capitalizzazione degli interessi, l'art. 7 del contratto prevede: "I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità pattuita ed indicata nel predetto allegato, portando in conto ..."

Il documento allegato prevede la capitalizzazione trimestrale.

.....

## 3. Il conto anticipi n. ....

La sottoscritta C.T.U. ha analizzato la documentazione prodotta in atti da parte attrice e da parte convenuta e relativa al conto corrente n.°

Parte convenuta ha prodotto:

## RIPORTARE L'ELENCO DEI DOCUMENTI UTILI

Il contratto datato .... indica quale forma tecnica "Conti Finanziamento" e riporta le seguenti condizioni economiche

## 4. Calcolo TAEG e raffronto ai tassi soglia di cui alla Legge 07/03/1996 n. 108

L'esame degli estratti conto in atti ha consentito di individuare i tassi di interesse applicati in concreto dalla banca per tutto il periodo esaminato.

La sottoscritta ha proceduto al calcolo del tasso effettivo globale applicato dalla Banca in ogni singolo trimestre, mediante l'elaborazione di un apposito prospetto (Tabella A).

In ottemperanza ai criteri fissati dalla S.V. Ill.ma, il tasso effettivo globale è stato calcolato, con la formula indicata dalla Banca di Italia nelle proprie istruzioni:

fino al 31/12/2009

$$i = \frac{(\text{INTERESSI} \times 36.500)}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{(\text{ONERI} \times 100)}{\text{ACCORDATO}}$$

dal 31/03/2010

$$i = \frac{(\text{INTERESSI} \times 36.500)}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{(\text{ONERI SU BASE ANNUA} \times 100)}{\text{ACCORDATO}}$$

tenendo conto sia degli interessi passivi sia di tutti gli altri oneri sopportati in connessione con l'utilizzo del credito.

.....

I tassi effettivi globali così rilevati, per ogni trimestre, sono stati confrontati con i tassi soglia vigenti, di cui alla Legge n. 108 del 7 marzo 1996.

Si riporta la sintesi dei calcoli eseguiti per i due conti esaminati:

c/c ordinario n. .... (le celle colorate indicano i trimestri si superamento del tasso soglia)

trimestre	TASSO Effettivo	TASSO SOGLIA
....	.....	....

Come si evince dalla superiore tabella il tasso applicato ha superato il tasso soglia di cui alla L. 108/96 ...

c/anticipi n. --- – Il parametro di raffronto è la categoria Anticipi e sconti

Come si evince dalla superiore tabella il tasso applicato non ha mai superato il tasso soglia di cui alla L. 108/96.

## 5. Quantificazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse

In premessa la sottoscritta segnala che nel corso dell'intero periodo esaminato (14/03/2005-12/07/2013) la Banca ha addebitato sul c/c ordinario n.

€ ... per interessi passivi;

€ ...per Commissione per scoperto/ sconfinamento conto

€ ... per CMS

€ ... per spese.

La sottoscritta ha svolto una duplice ricostruzione. ....

## 5.1. Ricostruzione con storno CMS c/anticipi (tab. C)

Si è proceduto alla ricostruzione del saldo del conto corrente ordinario sulla base dei seguenti assunti:

1)

2)

.....

La ricostruzione eseguita ci restituisce un saldo del conto corrente n. .... (che si ricorda include anche lo storno delle CMS applicate sul c/anticipi) alla data del 12/07/2013, a credito del correntista per ..... Le somme illegittimamente addebitate si determinano in

€ ..... come segue:

## 5.2. Ricostruzione 2

La ricostruzione eseguita si fonda sui seguenti assunti:

1) ...

2)....

.....

La ricostruzioni ci restituisce il seguente risultato

## 6. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto precedentemente esposto la scrivente formula le seguenti conclusioni:

1)

2)

...

La sottoscritta C.T.U. rileva di aver inviato in data .... (all.3) la bozza dell'elaborato peritale per le osservazioni di merito ai CTP

## 7. OSSERVAZIONI DELLE PARTI E REPLICHE

Nel termine assegnato sono pervenute le osservazioni (All. 4).

La sottoscritta indicherà in corsivo le osservazioni formulate e con carattere normale le repliche della scrivente. Per ragioni di brevità la sottoscritta riassumerà le osservazioni, alle quali si rimanda per la lettura completa.

1)

2)

.....

Nel rimanere a disposizione della S.V. Ill.ma per qualsiasi eventuale chiarimento, la scrivente ringrazia per l'incarico ricevuto.

Luogo, Data.....

Il CTU.....

**6.10 RELAZIONE IN MATERIA BANCARIA: LEASING****R.G. N.° .....**

Causa promossa da:

.....

Per la parte tecnica ..... nominato il consulente tecnico di parte

Contro:

Per la parte tecnica ..... nominato consulente tecnico di parte

GIUDICE ISTRUTTORE: ....

C.T.U.: .....

La sottoscritta, ....., iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bologna al ..., nominata C.T.U. nella procedura intestata, ha prestato giuramento di rito all'udienza del ..., nel corso della quale il G.I., Dott.ssa ..., ha posto il seguente quesito come da ordinanza del ....: "VEDI FORMULARIO QUESITI

Per la presentazione della relazione veniva stabilito un termine di 120 giorni a partire dall'inizio delle operazioni peritali, con scadenza .... e con obbligo al CTU di provvedere all'invio ai CTP di bozza della consulenza entro 100 giorni dall'inizio delle operazioni peritali.

Veniva altresì fissato in giorni 10 il termine per la formulazione delle eventuali osservazioni.

## Svolgimento delle operazioni

Le operazioni peritali hanno avuto inizio in data .... alle ore 15.00 presso lo studio della sottoscritta C.T.U., in Bologna, .... (All.1). Dalla disamina dei documenti rinvenuti, nonché dagli aspetti affrontati nel corso degli approfondimenti effettuati, la sottoscritta C.T.U. ha tratto gli elementi necessari per redigere la presente relazione che si suddivide come dal seguente sommario.

- 1 Esame degli atti di causa
2. Il contratto di leasing n. ....
3. Risposta ai quesiti:
  - 3.1 Verifica tasso di mora pattuito
  - 3.2 Tasso di mora applicato nel periodo di effettiva mora
  - 3.3 Verifica rispetto clausola di salvaguardia
4. Determinazione del debito
5. OSSERVAZIONI DEI CTP E REPLICHE DEL CTU

## 1. ESAME ATTI DI CAUSA

Il giudizio di cui alla presente consulenza tecnica nasce da un'opposizione, promossa da ...c., al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ..... in relazione al contratto di leasing immobiliare n.° .... prodotto in atti. Il bene oggetto del contratto era costituito da un immobile sito .....

... ha ottenuto un decreto ingiuntivo a carico di .... e dei soci in proprio per la somma di € .... oltre interessi di mora come da domanda.

Oggetto della presente consulenza sono esclusivamente gli interessi di mora.

## IL CONTRATTO DI LEASING N.° ...

La sottoscritta C.T.U. ha esaminato il contratto di leasing immobiliare n.° .... stipulato dalla .... con la società .... (di seguito per brevità solo ...) ricavandone i seguenti dati indispensabili per lo svolgimento della presente consulenza tecnica:

Il contratto è stato sottoscritto in data ...

Il valore della locazione è fissato in € .... in considerazione del valore del bene oggetto del contratto di .., oltre Iva; dei lavori di adeguamento di € ... oltre Iva e delle imposte e notari sulla compravendita di ...

La durata è fissata in 216 mesi a decorrere dal collaudo del bene;

Pagamento alla sottoscrizione del maxicanone di € .. nonché dei costi di istruttoria pari a € ... e di assicurazione pari a € .. mensili (il dato riferito all'assicurazione è stato desunto dall'importo mensilmente addebitato in fattura);

Prezzo di riscatto fissato in € ... da corrispondere al termine del contratto;

Tasso invariabile del ....%

Canoni mensili per 215 mesi di € ... oltre Iva, ciascuno.

Il tasso di mora pattuito era pari ..... Alla data del ... il tasso soglia per i contratti di leasing per importi superiori a € 50.000 era del 10,65%. Il tasso di mora pattuito, supera pertanto il tasso soglia di cui alla legge 108/96.

L'art. 11 del contratto di leasing intitolato "interessi convenzionali di mora" prevede .....

Risposta ai quesiti:

### 3.1 Verifica tasso di mora pattuito

Il tasso di mora pattuito era ..... mesi maggiorato di .... L'art. 11 del contratto di leasing intitolato "interessi convenzionali di mora" prevede "...

Il superamento del tasso soglia si realizza anche considerando la maggiorazione di 2,1 punti indicata dalla Banca d'Italia nei chiarimenti in materia di usura del 3 luglio 2013.

Infatti alla data del 10/6/2008 il TEG medio era del 7,1 per i contratti di leasing superiori a € 50.000,00 e pertanto avremo:

$$7,1 + 2,1 = 9,2 + 50\% = 13,80\%$$

### 3.2 Tasso di mora applicato nel periodo di effettiva mora

Il decreto ingiuntivo è stato richiesto per la somma di € ..... oltre interessi di mora. La somma di € .... scaturisce dalla sommatoria di diverse fatture emesse dal 01/4/2010 al 19/09/2014.

Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la ... ha ottenuto la restituzione dell'immobile in data ....., a seguito di provvedimento ex art 700 cpc del Giudice dott.....

Al fine di verificare se la società di leasing nel periodo di effettiva mora ha applicato e richiesto interessi di mora, la sottoscritta ha verificato il contenuto delle fatture insolute di cui sopra, come riportato nella tabella sottostante

INSERIRE TABELLA

L'estratto conto in atti evidenzia in una colonna separata gli interessi di mora calcolati dalla ..... Essi non sono stati oggetto di dettagliata domanda nel decreto ingiuntivo, nel quale gli interessi di mora sono stati richiesti in modo generico (con la formula "oltre interessi di mora dal di del dovuto") sul capitale di € ....

La sottoscritta evidenzia che l'importo di € ... è formato da:

N. 13 canoni insoluti comprensivi degli ..... imposte di registro e ....al consorzio di bonifica .. dalla somma di € .... per "spese varie" di cui è ignota la natura economica e l'effettiva causale.

Data la genericità di tale ultima descrizione non è possibile stabilire se tale voce sia riferibile a quote di interessi di mora.

### 3.3 Verifica rispetto clausola di salvaguardia

Come indicato nel paragrafo precedente, nel corso del rapporto di leasing, la --- non ha addebitato interessi di mora.

#### 4. DETERMINAZIONE DEL SALDO DEL RAPPORTO DI LEASING

Come evidenziato nel superiore paragrafo 3.1, il tasso di mora pattuito al momento della stipula supera il tasso soglia. Si rileva pertanto usura pattizia.

Ove il Giudice Istruttore aderisca alla sentenza della Corte di Cassazione n.° 12965/2016 (estensore dott. Massimo Ferro) che ha sancito la nullità della clausola di salvaguardia poiché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, non saranno dovuti interessi di mora.

Il debito ..... sarà pertanto determinato in € .....

Ove invece il Giudice Istruttore ritenga di dover riconoscere gli interessi moratori nei limiti del tasso soglia via via vigente, la sottoscritta ha svolto i conteggi che si riportano nella tabella che segue precisando che:

La sottoscritta ha elaborato il piano di ammortamento del leasing che si riporta, al fine di calcolare gli interessi moratori solo sulla quota capitale onde evitare sia l'anatocismo sia il cumulo degli interessi corrispettivi con i moratori con conseguente usurarietà del tasso complessivamente applicato;

Piano di ammortamento:

INSERIRE TABELLA

.....

Si riporta nella tabella seguente il saldo a debito incluso interessi di mora alla data dell'08/06/2017:

Riepilogando:

- debito da fatture

- interessi di mora sul solo capitale all' 8/6/2017                    ....

La sottoscritta C.T.U. rileva di aver inviato in data .... (all.2) ai CTP la bozza dell'elaborato peritale per le osservazioni di merito.

#### 5. OSSERVAZIONI DEI CTP E REPLICHE DEL CTU

Nel termine assegnato sono pervenute le osservazioni .....

La sottoscritta riporterà in corsivo la sintesi delle osservazioni formulate, e con carattere normale le repliche della scrivente.....

.....

Il CTP afferma

La sottoscritta conferma pertanto le proprie CONCLUSIONI, con le integrazioni delle osservazioni pervenute, come segue:

La sottoscritta ringrazia per l'incarico ricevuto e rimane a disposizione della S.V. Ill.ma per ogni eventuale chiarimento.

**6.11 RELAZIONE IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE****R.G. N.° ....**

Causa promossa da:

Per la parte tecnica .... nominato consulente tecnico di parte

Contro: .....

Per la parte tecnica dott. .... nominato consulente tecnico di parte

GIUDICE ISTRUTTORE:

C.T.U.:

La sottoscritta, ....., iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Bologna al n. ..., nominata C.T.U. nella procedura intestata, ha prestato giuramento di rito all'udienza del ..., nel corso della quale il G.I., ... ha posto il seguente quesito:

“VEDI FORMULARIO QUESITI”

Per la presentazione della relazione veniva stabilito un termine di 120 giorni dall'inizio delle operazioni peritali, con scadenza ....

#### Svolgimento delle operazioni

Le operazioni peritali hanno avuto inizio in data ....., come indicato nel verbale di udienza del ... presso lo studio della sottoscritta C.T.U., in Bologna, ... (All.1).

Rilevata la necessità di acquisire la documentazione indispensabile per la risposta al quesito, la sottoscritta ha richiesto, nel corso della riunione, ai CTP di parte attrice e convenuta, la documentazione necessaria

Le operazioni peritali sono proseguite in data ... presso lo studio della sottoscritta CTU, per l'esame della documentazione prodotta e successivamente, in data ... presso la sede della società convenuta, ..l., in ..., (All. 2).

#### Tentativo di conciliazione

La sottoscritta ha esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo.

Dalla disamina dei documenti consegnati alla scrivente e dagli atti di causa, nonché dagli aspetti affrontati nel corso degli approfondimenti effettuati, la sottoscritta C.T.U. ha tratto gli elementi necessari per redigere la presente relazione che si suddivide come dal seguente sommario.

1. PREMESSA
2. AREE DI MERCATO
3. RISPOSTA AI QUESITI- Metodologia di lavoro
  - 3.1 Determinazione delle quantità vendute da ....., della mancate vendite di ... e calcolo del primo margine di contribuzione
  - 3.2 Stima dei maggiori profitti conseguiti da ...
  - 3.3 Stima dei mancati profitti della ..
  - 3.4 Mancati guadagni alla luce del PANDUIT TEST
  - 3.5 Valore della royalty ragionevole
  - 3.6 Altri eventuali danni subiti da ...
4. CONCLUSIONI
5. OSSERVAZIONI DEI CTP E REPLICHE

## 1 PREMESSA

La società ..., operante nel settore del commercio di abbigliamento e accessori, ha citato in giudizio la società .. società anch'essa operante nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, per aver posto in vendita, nel periodo ... alcuni capi di abbigliamento invernali, nella specie ... che parte attrice ritiene copie servili di identici ... della collezione invernale .....

Nel dettaglio gli articoli oggetto di contestazione sono tre:

Tali capi di abbigliamento sono stati individuati, anche nel corso della descrizione giudiziaria disposta dal Giudice designato, .., ed effettuata dal dott. ...s, e identificati

## 2. AREE DI MERCATO

### DESCRIVERE AREA MERCATO PARTE ATTRICE E PARTE COVENUTA

Tale premessa è necessaria per definire le aree di interferenza tra le due società.

La .....l. ha effettivamente sede operativa al ..., ove è ubicato anche il principale centro di distribuzione all'ingrosso della ..... L'ubicazione all'interno del medesimo centro può, in effetti, influire in qualche misura nelle intenzioni di acquisto dei clienti.

.....

## 3. RISPOSTA AI QUESITI – METODOLOGIA DI LAVORO

La metodologia di lavoro adottata dalla sottoscritta, è consistita nella ricerca dei dati analitici relativi ai tre articoli oggetto di contestazione, sia nell'ambito della contabilità della società attrice, che nella contabilità della società convenuta, al fine di determinare l'eventuale mancato guadagno della .... e l'eventuale profitto della ...

In premessa si ritiene opportuno specificare che si tratta di articoli .....

.....

La sottoscritta ha ritenuto opportuno effettuare un accesso presso i locali della società convenuta al fine di poter estrapolare dalla contabilità di quest'ultima tutti i dati necessari relativi ai tre cappotti.

A tal fine la sottoscritta, unitamente, ai consulenti di parte, ha esaminato tutte le fatture di acquisto per ricercare gli acquisti relativi agli articoli individuati con il codice .....

Tali codici erano riportati, altresì, sui capi rinvenuti dalla sottoscritta nei locali della società convenuta, e che formano la rimanenza di magazzino.

### 3.1 Determinazione delle quantità vendute da .... della mancate vendite di .... e calcolo del primo margine di contribuzione

Dall'esame delle fatture di acquisto (all. 4) della società ... la sottoscritta ha ricavato i seguenti dati relativi alle quantità acquistate:

#### INSERIRE TABELLA

Le quantità di rimanenze riscontrate fisicamente dalla sottoscritta sono risultate le seguenti:

.....

Le quantità riscontrate corrispondono alle esistenze finali di magazzino riportate nella contabilità di magazzino ....

L'elenco analitico delle fatture emesse per la determinazione delle quantità vendute è riportato nell'allegata Tabella A)

I dati sono di seguito riportati per articolo:

Q. vendute	Giacenza	Q. totali	Prezzo medio di vendita
67	33	100	€ 28,51

Le quantità vendute attestate dalle fatture sono ..

.....

Le società parti del presente giudizio, per i capi di abbigliamento di cui si tratta, effettuano attività di commercio all'ingrosso. Per tale tipologia di attività il costo principale è rappresentato dal costo di acquisto del prodotto commercializzato.

La sottoscritta ritiene pertanto che l'utile da considerare per la stima sia dell'eventuale danno subito che dell'eventuale profitto conseguito dalla società convenuta, vada individuato nel concetto di margine di contribuzione.

Il margine di contribuzione rappresenta la differenza tra il prezzo di vendita unitario ed il costo variabile unitario del prodotto commercializzato e che costituiscono rispettivamente il ricavo ed il costo associati ad una variazione unitaria del volume di output.

Esso è il risultato della differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto del prodotto.

### 3.2 Stima dei maggiori profitti conseguiti ....

Nella tabella che segue la sottoscritta ha determinato il profitto per la ..

La sottoscritta ha ritenuto, inoltre, di effettuare altre due prospettazioni formulando ipotesi multiple.

La prima ipotesi formulata include nel calcolo dell'eventuale profitto, comunque non conseguito, i capi di abbigliamento rimasti invenduti:

La sottoscritta ha effettuato il calcolo del profitto della .... anche in termine di utile netto come richiesto nel quesito.

I ricavi conseguiti per effetto delle vendite dei capi di abbigliamento oggetto del presente giudizio costituiscono lo ...% dei ricavi ...della ... Pertanto imputando a tali ricavi la medesima percentuale di tutti gli altri costi sostenuti dalla ... che risultano pari a € ... avremo:

### 3.3 Stima dei mancati profitti per la ...

Riprendendo il concetto di margine di contribuzione, la sottoscritta ha determinato il mancato profitto derivante alla ...per le eventuali mancate vendite.

La sottoscritta ha considerato come quantità di vendite perdute le medesime quantità vendute dalla società convenuta.

## MOTIVARE LE RAGIONI DELLE SCELTE

La sottoscritta ritiene, inoltre, che la società attrice, non avrebbe sostenuto costi incrementali per la cessione di tali beni, in quanto dotata di una struttura operativa tale da poter tranquillamente contenere anche le vendite delle quantità poste in commercio dalla .....

Alla luce di quanto sopra la sottoscritta ha determinato il margine di contribuzione della ..... esaminando, a campione, le fatture acquisti e vendite prodotte dalla società attrice (All. 7), nonché l'estratto della contabilità di magazzino con la lista del venduto e dell'acquistato (All. 8).

Il margine di contribuzione determinato è stato moltiplicato con le quantità vendute dalla ..... nelle diverse formulazioni prospettate nel superiore paragrafo.

Nella tabella che segue la sottoscritta ha determinato il mancato guadagno in termini di margine di contribuzione per la ....., considerando solo i capi effettivamente immessi sul mercato (e quindi venduti) dalla società convenuta:

Nella Tabella che segue la sottoscritta ha considerato tutte le quantità riscontrate sia vendute che in giacenza:

Nella Tabella che segue la sottoscritta ha considerato come quantità vendute anche le quantità che potrebbero essere state acquistate, poiché oggetto di cessione documentalmente provata prima del relativo acquisto:

La sottoscritta ha, infine determinato la perdita subita da .... in termini di utile netto.

Dal bilancio chiuso al .... si vince che l'utile netto è pari al 7,32% dei ricavi di vendita.

Pertanto avremo nelle diverse ipotesi formulate:

cui deriva una perdita in termini di utile netto di € .....

#### 3.4 Mancati guadagni alla luce del PANDUIT TEST

Per poter richiedere il risarcimento del danno nella forma di profitti persi, la Giurisprudenza statunitense ha adottato un procedimento – denominato Panduit Test – costituito da un insieme di dimostrazioni, legate da sequenza logica.

Con il suddetto procedimento si richiede di provare che:

- Per il prodotto oggetto di contraffazione esisteva la domanda;
- Non erano disponibili per soddisfare la domanda, altri prodotti, che costituissero accettabili sostituti;
- il proprietario del brevetto disponeva di un'adeguata capacità di produzione e di marketing per sfruttare la domanda;
- si è in grado di determinare i profitti persi.

Tuttavia l'impossibilità di superare una delle 4 prove sopra elencate, non significa perdita di diritto al risarcimento del danno, ma si traduce nella stima di quest'ultimo sulla base di una differente metodologia, quale ad esempio la configurazione di una royalty ragionevole, di cui al paragrafo successivo.

L'indagine della sottoscritta si è ovviamente limitata ai dati receipt.

Per ciò che concerne la presenza di prodotti alternativi sul mercato, vero cuore del Panduit Test, la sottoscritta ritiene che per la tipologia del prodotto trattato esistano numerose aziende che producono "sostituti leciti" accettabili. Le caratteristiche specifiche a cui fa riferimento la giurisprudenza statunitense sono da ricercare nel caso di specie, nel modello e soprattutto nel prezzo, elementi che, in questa fascia di prezzo, spingono il consumatore alla scelta di un capo di abbigliamento in luogo di un altro.

Alla luce della più recente dottrina (tra le altre, si veda Maiolino-Capone "Il risarcimento del danno nel diritto industriale e della concorrenza", incontro di studio n. 3360/2009 organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17500.pdf>), l'applicazione di tale metodologia richiede un'attenta analisi dei seguenti aspetti:

la mutata quota di mercato del titolare del brevetto dopo l'intrusione del presunto contraffattore, poiché se la quota di mercato del titolare del brevetto è diminuita a causa della presenza del presunto contraffattore, allo stesso spetta un risarcimento pari alla quota di mercato persa. Nel caso di specie la sottoscritta non ha accertato perdita di quote di mercato, anzi la ..... risulta in espansione;

il prezzo di vendita del presunto contraffattore, quale elemento di rottura del nesso causale – è stato escluso il nesso di causalità ed il secondo presupposto del Panduit Test quando il prodotto contraffatto abbia un prezzo nettamente inferiore ed il cliente medio abbia dimostrato un comportamento legato al prezzo del prodotto.

Nel caso preso in esame, dagli elementi a disposizione, ho potuto verificare quanto segue:

- la presenza di domanda sul mercato del prodotto contraffatto;
- presenza sul mercato di prodotti similari;

- idonea capacità di produzione e di marketing da parte della ... per soddisfare la domanda delle quantità vendute da ..... senza sostenere costi incrementali (come spiegato nei superiori paragrafi).

La sottoscritta ha, comunque, considerato i criteri fondamentali richiamati dall'art. 125 c.p.i. e già noti alla giurisprudenza per quantificare il lucro cessante:

- decremento del fatturato della vittima della contraffazione (“mancato guadagno del titolare del diritto leso”);
- utile tratto dal contraffattore;
- giusto prezzo del consenso o royalty.

Decremento del fatturato ed utili del contraffattore sono oggi indicati dal primo comma del nuovo art. 125 c.p.i. come criteri che – unitamente applicati- devono condurre alla ricostruzione del pregiudizio patito dalla vittima della contraffazione a titolo di lucro cessante, la royalty ragionevole è invece considerata dal secondo comma che la individua come criterio minimo e sussidiario.

Per quanto riguarda i primi due aspetti la sottoscritta rimanda ai paragrafi precedenti nei quali è stato determinato sia l'utile tratto dal contraffattore sia il mancato profitto per la società .....

### 3.5. Valore della royalty ragionevole

Il concetto di royalty ragionevole mira a determinare il corrispettivo che avrebbe percepito il titolare di una tecnologia brevettata in ipotesi di concessione dei diritti di utilizzo a terzi.

Il valore delle royalties si differenzia a seconda del prodotto oggetto di licenza e secondo prassi consolidata (fonte: Notarbartolo e Gervasi- Trademarks Design, Milano) può assumere i seguenti valori da applicare al fatturato netti:

- prodotto di grande consumo: 0,5%- 2,5%;
- prodotti semplici, manufatti di impiego corrente 2%- 3%;
- prodotti speciali, farmaceutici, dietetici e simili, 2%-4%;
- prodotti importanti tipo elettrodomestici 2% - 7%;
- marchi notissimi di merchandising 2% - 10%.

La sottoscritta ha chiesto al C.T.P. della ..... la percentuale di royalties usualmente praticata per l'utilizzo delle eventuali licenze da parte della società attrice.

Il dott. ....ha informato la sottoscritta (All. 9) che la percentuale è mediamente del ....% del fatturato netto.

Pertanto applicando al fatturato della ... la percentuale del .% avremo la corrispondente royalty:

Come già evidenziato tale criterio costituisce un criterio sussidiario e minimo per la determinazione del lucro cessante.

### 3.6. Eventuali altri danni subiti da .....

La dottrina ha codificato, tra gli altri danni, il cosiddetto danno normativo che però è tipico nelle ipotesi di marchio, ma è ravvisabile anche in caso di brevetto. Solitamente deriva da un indebolimento del diritto “vilipeso” e si quantifica con lo sviamento di clientela. La sottoscritta non ha riscontrato, sulla base di tutto quanto esposto nella presente perizia, alcun segnale in tal senso.

## 4. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto precedentemente esposto la scrivente formula le seguenti conclusioni:

La sottoscritta ha determinato le quantità vendute dalla società convenuta ed ha provveduto alla stima del danno sia in termini di mancato profitto (lucro cessante) per la società attrice sia in termini di maggiori profitti per la società convenuta. La sottoscritta

ha esaminato tali valori anche alla luce del Panduit test ed ha altresì provveduto alla determinazione della royalty ragionevole.

Sulla base di tali metodi il danno subito dalla ..... si colloca nel range tra € 105,08 (royalty ragionevole) e € ... (lucro cessante della ...A. determinato moltiplicando il primo margine di contribuzione della .. -parte attrice - per la somma delle quantità vendute, in giacenze e vendite prima dell'acquisto, ... S.r.l. -parte convenuta).

La sottoscritta C.T.U. rileva di aver inviato in data ..... (All. 10) la bozza dell'elaborato peritale ai C.T.P. per la formulazione delle osservazioni di merito.

#### 5. OSSERVAZIONI DEI CTP E REPLICHE DEL CTU

Nel termine fissato dalla S.V. Ill.ma sono pervenute le osservazioni che si allegano (All. 11).

Il CTP di parte convenuta non ha formulato osservazioni ed ha affermato di condividere le conclusioni a cui è pervenuta la sottoscritta.

Il CTP di parte attrice ha formulato le seguenti osservazioni:

.....

La sottoscritta ringrazia per l'incarico ricevuto e rimane a disposizione della S.V. Ill.ma per eventuali chiarimenti e integrazioni

Bologna,.....

## **7. RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA**

### **7.1 AMMISSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA**

#### **CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 10007 DEL 16/04/2008**

##### **Il giudice che non dispone la CTU richiesta dalle parti deve motivare**

Il principio secondo il quale il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare "sic et simpliciter" o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa; ne discende che, nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale ex art. 269 cod. civ., la mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, che non tenga conto dei progressi della scienza biomedica e argomenti "sic et simpliciter" sull'avvenuto decesso del presunto padre già da moltissimi anni e sulla dispendiosità e difficoltà del relativo accertamento tecnico, rigettando la domanda non già per totale mancanza di prove, bensì per non univocità e discordanza degli elementi acquisiti attraverso le prove storiche, costituisce vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità.

#### **CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 10007 DEL 16/04/2008**

##### **Il giudice può non ammettere la CTU nella sola ipotesi in cui egli abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento**

L' ammissione della consulenza tecnica d' ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sicché il giudice può decidere di non ammettere tale consulenza nella sola ipotesi in cui egli abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento. Qualora, invece, egli, senza essere in possesso di elementi probatori sufficienti, abbia deciso di rinunciare all'espletamento della consulenza, il suo comportamento è censurabile anche in sede di legittimità; in tal caso, l' autorità giudicante deve motivare adeguatamente la decisione adottata (relativa alla non ammissione della consulenza tecnica d' ufficio), non potendo rifiutare "sic et simpliciter" o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso al menzionato strumento d' indagine.

#### **CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 15219 DEL 05/07/2007**

##### **Il diniego dell'ammissione della CTU può risultare dal contesto generale delle argomentazioni svolte dal Giudice**

La consulenza tecnica d' ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell' ausiliario e la motivazione dell' eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.

#### **CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 12930 DEL 04/06/2007**

##### **Il giudice che non dispone la CTU richiesta dalle parti deve motivare**

In tema di consulenza tecnica d' ufficio, il giudice quando non aderisce alla richiesta di disporla formulata dalle parti, deve indicare le ragioni del rigetto.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 7097 DEL 06/04/2005****La CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume**

In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d' ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un' attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, DEL 01/04/2004****Compete al giudice l' apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che espletamento della consulenza possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe l' onere di offrire gli elementi di valutazione**

Spetta sempre al giudice la decisione in ordine all' ammissione della consulenza tecnica d' ufficio, anche quando - anziché la sua normale funzione di fornire al giudice la valutazione relativa ai fatti già acquisiti al processo - la stessa può eccezionalmente costituire fonte di prova, quale strumento non solo di valutazione ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche (essendo essa specificamente diretta a dimostrare l' accadimento o il non accadimento di un fatto la cui prova la parte non possa in altro modo fornire). Più in particolare in tal caso compete al giudice l' apprezzamento delle circostanze che consentano eventualmente di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l' onere di offrire gli elementi di valutazione

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 88 DEL 08/01/2004****Il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione**

In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d' ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall' onere probatorio e dall' obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l' istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato.

## 7.2 SCELTA DEL CONSULENTE, SUA NOMINA E NATURA DELLA CONSULENZA

### **CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 6155 DEL 13/03/2009**

#### **Il consulente può essere deducente e percipiente**

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una CTU per accertare quale fosse l'ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interrimento).

### **CASSAZIONE PENALE, SEZIONE II, N. 7916 DEL 05/02/2008**

#### **La consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale**

La consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., anche in difetto del consenso delle parti, dovendo essere considerata quale documento, in quanto formata fuori del procedimento penale, ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose.

### **CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 24620 DEL 26/11/2007**

#### **Il CTU anche se percipiente non può sostituire l'onere della prova a carico della parte**

Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per mancato rilascio di certificato di agibilità necessario allo svolgimento di attività alberghiera, in quanto sfornita di allegazione e prova del pregiudizio asseritamente subito, avendo già rigettato, in corso di giudizio, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio proposta ai fini della quantificazione del danno medesimo).

### **CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 4929 DEL 01/03/2004**

#### **Non deve essere comunicata al difensore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza**

Le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere; in

particolare, non deve essere comunicata al procuratore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza.

**Cassazione Penale, Sezione III, n. 9202 del 27/02/2003, Incompatibilità del perito**

L'espletamento di una perizia dichiarata nulla, non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall'art. 222 c.p.p. e non le cause di incompatibilità previste per il giudice dall'art. 34 c.p.p., con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 5473 DEL 12/04/2001 - PRETURA DI VERONA, 19/02/1981**

**È facoltà del Giudice nominare un professionista non iscritto negli appositi Albi del Tribunale**

L'art. 61 del c.p.c. prevedendo che la scelta del consulente deve essere fatta normalmente fra le persone iscritte in albi speciali, enuncia soltanto un direttiva, ma non pone un limite al giudice, con la conseguenza che la scelta che questi faccia, pertanto, non è in alcun modo sindacabile in sede di legittimità.

**CASSAZIONE, N. 6039 DEL 11/05/2000 – CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 11412 DEL 17/11/1997**

**Discrezionalità del giudice nella scelta del consulente.**

La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 4588 DEL 11/04/2000**

**Nell' ipotesi di accertamento in luogo lontano, il giudice può delegare per la nomina del consulente tecnico un giudice del tribunale del luogo**

Nell' ipotesi in cui l' accertamento tecnico debba eseguirsi lontano dalla sede giudiziaria competente per la definizione della controversia, il giudice può delegare per la nomina del consulente tecnico un giudice del tribunale in cui deve svolgersi il predetto accertamento, in analogia con quanto disposto dall' art. 203 c.p.c. per l' assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del Tribunale.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 8676 DEL 24/11/1987**

**Non è motivo di nullità della consulenza la circostanza che un dipendente pubblico nominato C.T.U. non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione all'ente di dipendenza.**

Qualora venga nominato C.T.U. un pubblico dipendente, la circostanza che questi abbia accettato ed espletato l'incarico, senza munirsi della preventiva autorizzazione eventualmente richiesta in relazione alla suddetta qualità non spiega effetti invalidanti sulla consulenza ma può rilevare solo nell'ambito del rapporto di lavoro.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 4714 DEL 12/07/1983**

**Il Giudice può nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio iscritto nell'Albo di un Tribunale diverso da quello in cui ha sede il Giudice investito della causa.**

Pur contrastando con il primo comma dell'art. 22 disp. att. c.p.c. la nomina non integra alcuna ipotesi di nullità e non determina violazione del diritto di difesa.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 1428 DEL 24/02/1983**

**È facoltà del Giudice nominare un professionista non iscritto negli appositi Albi del Tribunale**

L'iscrizione negli Albi dei consulenti tecnici, ripartiti per categorie, non pone un limite al potere di scelta discrezionale che spetta al giudice, il quale può nominare qualunque persona - sia iscritta o meno all'Albo o, se iscritta, sia inserita nell'una piuttosto che nell'altra categoria - che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere, fermo restando il potere della parte di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata.

**PRETURA DI VERONA, 19/02/1981**

**È facoltà del Giudice nominare un professionista non iscritto negli appositi Albi del Tribunale**

L'iscrizione del consulente tecnico nell'Albo del Tribunale non costituisce un limite al potere di scelta del giudice; pertanto l'inosservanza delle norme contenute negli artt. 61 c.p.c. e 22 disp. att. c.p.c. non produce alcuna nullità, non avendo tali norme carattere cogente, né è censurabile in sede di legittimità.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 1054 DEL 09/04/1971**

**Non è obbligatorio per il giudice che conferisce incarico al consulente iscritto in Albo di altro tribunale o non iscritto ottenere autorizzazione del presidente del Tribunale**

La norma contenuta nell'art. 22, comma secondo, disp. att. c.p.c., per cui il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in Albo di altro tribunale, o a persona non iscritta in nessun Albo, deve sentire il presidente del tribunale ed indicare nel provvedimento i motivi della scelta, non ha carattere cogente, non essendo culminata nullità della sua inosservanza.

### **7.3 ASTENSIONE E RICUSAZIONE**

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 12004 DEL 25/05/2009**

**Il termine per la ricusazione del C.T.U. è perentorio**

La mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio nel termine di cui all'art. 192 cod.proc.civ., preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, non rilevando che il consulente tecnico d'ufficio non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione. (Nella specie, in controversia per il rimborso delle spese sostenute per cure all'estero, era stata prospettata, tardivamente, una situazione di

incompatibilità del consulente a causa dei rapporti di lavoro professionale con l'azienda sanitaria convenuta in giudizio).

**CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, N. 5753 DEL 10/03/2009 - CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, N. 7770 DEL 31/03/2009**

**Astensione obbligatoria**

In particolare, la causa d'incompatibilità del consulente d'ufficio, fondata sulla nomina del medesimo ausiliare in primo e secondo grado, non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricasazione formulata ai sensi dell'art. 192 c.p.c. Tale formale istanza non è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all'art. 51 c.p.c. nel corso del giudizio di secondo grado, e l'ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione.

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, N. 6714 DEL 10/12/2004**

**Ricusazione del perito**

Ai fini della tempestività della ricasazione del perito, la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito dall'art. 511 comma 3 c.p.p., in quanto occorre evitare che la dichiarazione di ricasazione possa essere influenzata dal parere espresso dal perito stesso.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 13667 DEL 22/07/2004**

**La terzietà-imparzialità del consulente è analoga a quella del giudice**

La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzitutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricasazione.

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, N. 17567 DEL 18/12/2003**

**Ricusazione del perito**

L'esistenza di un rapporto di collaborazione scientifica, nell'ambito dello stesso dipartimento universitario, tra il perito d'ufficio e i consulenti di parte, non costituisce un valido motivo di ricasazione del perito, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 37, comma 1, c.p.p. .

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, N. 17567 DEL 18/12/2003**

**Ricusazione del perito**

In tema di ricasazione del perito, la deliberazione sulla relativa istanza non deve essere assunta nell'udienza partecipata di cui all'art. 127 c.p.p., prevista solo per il procedimento di ricasazione del giudice.

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, N. 37771 DEL 24/06/2003****Ricusazione del perito**

Ai fini della tempestività della dichiarazione di ricusazione del perito - la quale deve intervenire prima che questi abbia espresso il suo parere allorché il fatto che può darvi causa sia conosciuto dalla parte successivamente al conferimento dell'incarico - il parere stesso deve considerarsi dato fin dal momento di deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito previsto dall'art. 511 comma 3 c.p.p..

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, N. 26431 DEL 29/04/2003****Ricusazione del perito**

È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione del perito, non potendosi ritenere che il rinvio effettuato dall'art. 223 comma 5 c.p.p. all'osservanza nel caso di specie delle norme sulla ricusazione del giudice "in quanto applicabili", escluda la possibilità di ricorrere avverso la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, espressamente prevista dall'art. 41 c.p.p..

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, N. 26431 DEL 29/04/2003****Ricusazione del perito**

In tema di ricusazione del perito, l'art. 223 comma 5 c.p.p., nello stabilire che si osservano le norme sulla ricusazione del giudice, "in quanto applicabili", non esclude, con tale riserva, l'applicabilità della disciplina dettata, in tema di impugnazioni, dall'art. 41 c.p.p., dovendosi ritenere che il suddetto limite sia riferibile, in realtà, solo alla possibilità che alcune delle disposizioni relative alla ricusazione del giudice non siano concretamente applicabili alla diversa situazione del perito.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 8184 DEL 06/06/2002****Il termine per la ricusazione del C.T.U. è perentorio**

La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 192 c.p.c. preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 3364 DEL 08/03/2001****I termini di ricusazione valgono anche per la nomina del medesimo CTU in secondo grado che abbia svolto l'incarico nel primo**

Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51, n. 4 c.p.c., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.

**CASSAZIONE, N. 3657 DEL 08/04/1998****Istanza di ricasazione presentata fuori termine**

Si possono solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c. e la valutazione operata al riguardo è insindacabile in cassazione, se la motivazione è immune da vizi logici.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 3657 DEL 08/04/1998****Il termine per la ricasazione del C.T.U. è perentorio**

L' art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l' istanza di ricasazione del consulente tecnico di ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell' udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l' ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l' art. 196 c.p.c. La valutazione operata al riguardo è insindacabile in Cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 11411 DEL 17/11/1997****Il termine per la ricasazione del C.T.U. è perentorio**

La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricasazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l' imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l' istanza di ricasazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 4532 DEL 16/05/1996****Decisione sulla ricasazione del c.t.u.**

Atteso che - ai sensi del combinato disposto degli art. 53, 54 e 63 c.p.c. - la decisione sulla ricasazione del consulente tecnico è adottata con ordinanza non impugnabile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello (con il quale si censura la decisione impugnata per la ritenuta incompatibilità tra consulente tecnico e difensore della parte) deve essere fondato su ragioni, sorrette da adeguate argomentazioni, tendenti a dimostrare che la predetta «incompatibilità» ha in effetti inciso sulla valutazione delle risultanze cliniche e strumentali, così da determinare un vizio di motivazione della sentenza (sussistenza del requisito della decisività).

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 1000 DEL 12/02/1990****Non esiste alcun espresso divieto a nominare nel giudizio di secondo grado lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado**

La scelta dell' ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, non esistendo alcun espresso divieto al riguardo, può, nel giudizio di appello, nominare lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricasazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'

imparzialità del consulente stesso, i quali, ove l'istanza di ricusazione - alla quale non è equiparabile la richiesta di revoca dell'ordinanza di nomina del detto consulente - non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 2125 DEL 26/03/1985**

**Il termine per la ricusazione del C.T.U. è perentorio**

I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l'istanza di ricusazione prevista dall'art.192 c.p.c. o sopravvenuti al suindicato termine, non possono di per sé stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma dell'art.196 c.p.c. dell'esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta in concreto con riferimento alla relazione del consulente e in quanto rientra nell'apprrezzamento del giudice di merito, è insindacabile in cassazione.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 3691 DEL 16/12/1971**

**L'anticipazione della opinione non è causa di ricusazione**

L'anticipata manifestazione del parere del consulente, pur costituendo un'irregolarità non dà luogo a nullità della consulenza, neppure nel caso in cui il consulente concluda in senso difforme dal parere originariamente espresso.

#### **7.4 UDIENZA DI CONFERIMENTO D'INCARICO E RELATIVI ADEMPIMENTI**

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 2769 DEL 28/03/1997**

**Il giudice può formulare al c.t.u. un quesito diverso da quello inizialmente indicato nell'ordinanza di nomina**

Poiché le ordinanze, anche collegiali, sono sempre revocabili e modificabili da parte del giudice che le ha emesse, con le sole eccezioni di cui all' art. 177 c.p.c., il giudice di merito ben può, nell' esercizio delle proprie discrezionali attribuzioni, formulare al c.t.u. un quesito diverso da quello inizialmente indicato nell' ordinanza di nomina.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 10386 DEL 23/11/1996**

**La omessa sottoscrizione del verbale da parte del C.T.U. non è causa di nullità**

La mancata apposizione, da parte del C.T.U, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta il giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 8206 DEL 22/07/1993**

**L'esperto non può interpretare e valutare prove documentali**

Poiché il consulente tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenza tecniche ma non può estenderli fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è

riservato al giudice, circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, e la consapevolezza o meno dell'inadempimento di una di esse.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 8976 DEL 25/07/1992**

**Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte è perentorio**

Il decorso del termine ordinatorio, previsto dall'art. 201 c.p.c. per la nomina del consulente tecnico di parte senza la previa presentazione dell'istanza di proroga, ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio e impedisce la concessione di un nuovo ordine per svolgere la medesima attività.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 5737 DEL 24/09/1986**

**Non vi sono motivi di nullità alla consulenza redatta da un consulente che non abbia prestato il giuramento di rito**

Poiché la legge non commina la nullità della consulenza tecnica d'ufficio in caso di mancata prestazione del giuramento da parte del consulente, ben può il giudice utilizzarne i risultati – pur in presenza di siffatta omissione – ai fini del suo convincimento.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 3044 DEL 13/10/1972**

**All'esperto non possono essere posti quesiti con oggetto questioni giuridiche**

Il compito istituzionale del consulente ha carattere esclusivamente tecnico, sì che ad esso sono estranee la valutazione e la definizione di situazioni e di questioni giuridiche, compiti, questi, che sono riservati al giudice e che non possono essere delegati al consulente.

## 7.5 COMUNICAZIONI ALLE PARTI

**CASSAZIONE, SEZIONE I, DEL 07/07/2008**

**Il consulente non deve comunicare le prosecuzioni delle operazioni peritali salvo che anticipi le stesse a data precedente a quella fissata**

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata ed ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 18598 DEL 07/07/2008**

**L'obbligo della comunicazioni delle operazioni sussiste solo per l'inizio di esse**

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, cod.proc.civ. e art.90, primo comma, disp.att.cod.proc.civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di

parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.

**TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE III, DEL 08/02/2008**

**La comunicazione delle operazioni peritali va fatta solo per l'inizio e non anche per i quelle svolte in esito ai chiarimenti richiesti dal giudice**

Il consulente tecnico d'ufficio, cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all'indagine già espletata e non implicanti l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati od elementi di valutazione, non è tenuto all'obbligo di comunicazione alle parti che l'art. 90 disp. att. c.p.c. esige con riguardo all'inizio delle operazioni, restando altresì priva di rilievo la circostanza che tali chiarimenti, la cui funzione è meramente esplicativa della precedente relazione, siano depositati oltre il termine - ordinatorio - all'uopo concesso dal giudice. Infatti, i "chiarimenti" costituiscono semplice prosecuzione dell'originario incarico, anzi un completamento dello stesso con funzione appunto esplicativa o chiarificatrice.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 5762 DEL 17/03/2005**

**La comunicazione delle operazioni peritali va fatta solo per l'inizio e non anche per i quelle svolte in esito ai chiarimenti richiesti dal giudice**

Con riferimento a chiarimenti scritti comunicati dal consulente d'ufficio in risposta alle osservazioni del consulente di parte è stata esclusa la necessità di comunicazione inizio operazioni c.t.u., trattandosi di attività svolta sulla base degli accertamenti già compiuti nel contraddittorio delle parti.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 4271 DEL 02/03/2004**

**Il consulente non deve comunicare le prosecuzioni delle operazioni peritali salvo che rinvii le stesse operazioni a data da destinarsi**

In tema di consulenza tecnico d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp.att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente d'ufficio rinvii le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza - peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva - ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 5093 DEL 05/04/2001**

**Non è nulla la consulenza il cui comunicato di inizio delle operazioni pur non prodotto a mezzo di cancellerie abbia consentito alle parti di partecipare alle attività peritali**

L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali così come prescritto - in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza - dall'art. 90 disp. att. cod. proc. civ. non

parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvi le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.

**TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE III, DEL 08/02/2008**

**La comunicazione delle operazioni peritali va fatta solo per l'inizio e non anche per i quelle svolte in esito ai chiarimenti richiesti dal giudice**

Il consulente tecnico d'ufficio, cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all'indagine già espletata e non implicanti l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati od elementi di valutazione, non è tenuto all'obbligo di comunicazione alle parti che l'art. 90 disp. att. c.p.c. esige con riguardo all'inizio delle operazioni, restando altresì priva di rilievo la circostanza che tali chiarimenti, la cui funzione è meramente esplicativa della precedente relazione, siano depositati oltre il termine - ordinatorio - all'uopo concesso dal giudice. Infatti, i "chiarimenti" costituiscono semplice prosecuzione dell'originario incarico, anzi un completamento dello stesso con funzione appunto esplicativa o chiarificatrice.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 5762 DEL 17/03/2005**

**La comunicazione delle operazioni peritali va fatta solo per l'inizio e non anche per i quelle svolte in esito ai chiarimenti richiesti dal giudice**

Con riferimento a chiarimenti scritti comunicati dal consulente d'ufficio in risposta alle osservazioni del consulente di parte è stata esclusa la necessità di comunicazione inizio operazioni c.t.u., trattandosi di attività svolta sulla base degli accertamenti già compiuti nel contraddittorio delle parti.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 4271 DEL 02/03/2004**

**Il consulente non deve comunicare le prosecuzioni delle operazioni peritali salvo che rinvii le stesse operazioni a data da destinarsi**

In tema di consulenza tecnico d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp.att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente d'ufficio rinvi le operazioni a data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza - peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva - ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 5093 DEL 05/04/2001**

**Non è nulla la consulenza il cui comunicato di inizio delle operazioni pur non prodotto a mezzo di cancellerie abbia consentito alle parti di partecipare alle attività peritali**

L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali così come prescritto - in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza - dall'art. 90 disp. att. cod. proc. civ. non

di un isolato genetico proprio di una comunità comunque integrata nel territorio nazionale da diversi secoli, il quale avrebbe potuto astrattamente influire sull'esito dell'accertamento scientifico ematologico-genetico che era pervenuto a conclusioni di pratica certezza).

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 13578 DEL 26/05/2008**

**L'accordo raggiunto tra le parti nel corso di una CTU seppur al di fuori delle previsioni di legge può essere valutato dal giudice, un negozio transattivo sostanziale per l'estinzione della causa**

L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 24323 DEL 22/11/2007**

**Il consulente può assumere informazioni da terzi**

Il consulente tecnico nell'espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi dell'art. 194 c.p.c. - che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi - circostanze di fatto relative alla controversia e all'oggetto dell'incarico. Tali circostanze di fatto se accompagnate dall'indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 3936 DEL 20/02/2007**

**Il consulente può assumere notizie non rilevabili dagli atti di causa salvo che con ciò non sostituisca l'onere della prova gravante sulla parte**

In tema di consulenza tecnica di ufficio, il consulente tecnico può attingere "aliunde" notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Deve, pertanto, escludersi che, così facendo, il consulente tecnico si faccia illegittimamente carico dell'onus probandi gravante sulla parte che abbia proposto la domanda.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 15411 DEL 10/08/2004**

**Il consulente può assumere informazioni da terzi**

Di regola il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione di convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso.

di un isolato genetico proprio di una comunità comunque integrata nel territorio nazionale da diversi secoli, il quale avrebbe potuto astrattamente influire sull'esito dell'accertamento scientifico ematologico-genetico che era pervenuto a conclusioni di pratica certezza).

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 13578 DEL 26/05/2008**

**L'accordo raggiunto tra le parti nel corso di una CTU seppur al di fuori delle previsioni di legge può essere valutato dal giudice, un negozio transattivo sostanziale per l'estinzione della causa**

L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 24323 DEL 22/11/2007**

**Il consulente può assumere informazioni da terzi**

Il consulente tecnico nell'espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi dell'art. 194 c.p.c. - che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi - circostanze di fatto relative alla controversia e all'oggetto dell'incarico. Tali circostanze di fatto se accompagnate dall'indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 3936 DEL 20/02/2007**

**Il consulente può assumere notizie non rilevabili dagli atti di causa salvo che con ciò non sostituisca l'onere della prova gravante sulla parte**

In tema di consulenza tecnica di ufficio, il consulente tecnico può attingere "aliunde" notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Deve, pertanto, escludersi che, così facendo, il consulente tecnico si faccia illegittimamente carico dell'onus probandi gravante sulla parte che abbia proposto la domanda.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 15411 DEL 10/08/2004**

**Il consulente può assumere informazioni da terzi**

Di regola il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione di convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 13015 DEL 14/07/2004**

**Nello svolgimento delle attività il C.T.U. può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti purché si tratti di fatti cosiddetti accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni**

Nello svolgimento delle indagini affidategli il consulente tecnico può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice, purché si tratti di fatti cosiddetti accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti. Ne consegue che, in un giudizio introdotto contro un istituto previdenziale da un soggetto che si sia visto riconoscere sgravi contributivi, al fine di ottenere il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., per avere dovuto fruttanto sopportare interessi passivi verso istituti di credito per la mancata disponibilità delle somme oggetto dell' sgravio, non incorre in violazione dell'art. 112 e dell' art. 194 c.p.c. il giudice di merito che desuma la mancata verifica del maggior danno, per il venir meno dell'esposizione a quegli interessi, dalla circostanza, fatta constare attraverso l'esame di estratti di conto corrente da una consulenza tecnica disposta per accertare l'esposizione dell'attore nei confronti delle banche, dell'avvenuto accredito di una somma da parte dell'istituto previdenziale, in forza di una sentenza emessa tra le parti in altro giudizio, dovendosi altresì escludere che tanto abbia determinato la rilevazione di un'eccezione in senso stretto, atteso che il pagamento integra una eccezione in senso lato.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 12231 DEL 19/08/2002**

**Il consulente può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti**

Il consulente può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è fonte di nullità soggetta al regime di cui all'art.157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve essere fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 9231 DEL 07/07/2001**

**La partecipazione di consulente di parte nominato irregolarmente può portare alla nullità della consulenza**

La partecipazione alle operazioni peritali di un C.T.P. irregolarmente nominato può comportare la nullità della relazione soltanto ove abbia determinato una violazione in concreto del diritto alla difesa dell'altra parte.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 1100 DEL 09/02/1999**

**Il C.T.U. è libero di scegliere il metodo scientifico d'indagine che ritiene più opportuno**

L'utilizzazione del metodo di stima comparativa per la valutazione di un bene da parte del consulente tecnico presuppone l'accertata esistenza e l'acquisita conoscenza di elementi di comparazione, tuttavia l'indicazione specifica degli elementi di riscontro utilizzati non costituisce condizione indefettibile della completezza e dell'attendibilità dell'elaborazione tecnica compiuta dal consulente, dovendosi peraltro ritenere pienamente legittima la ricerca di dati significativi mediante informazioni dirette assunte presso operatori del settore, posto che il consulente nell'assolvimento del suo incarico, è chiamato non solo ad un'attività valutativa, ma anche alla preliminare acquisizione delle fonti del suo convincimento, anche al di là dell'attività

istruttoria delle parti, senza che possa ritenersi in tal modo vulnerata l'esigenza di controllo del suo operato, giacché tale esigenza viene soddisfatta sia mediante la possibilità di partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia, a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 2865 DEL 11/03/1995**

**È consentito al consulente avvalersi della collaborazione di esperti**

Il C.T.U., anche in mancanza di una espressa autorizzazione del giudice, può avvalersi della collaborazione di esperti per il compimento di particolari indagini e per l'acquisizione di elementi da vagliare e trasfondere nella propria relazione, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 245 DEL 10/01/1995**

**Il consulente può assumere informazioni da terzi**

Il consulente tecnico nell'espletamento del mandato ricevuto può chiedere informazione a terzi per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 1459 DEL 14/02/1994**

**Non vi è nullità se il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti se tali osservazioni siano state tenute presenti**

A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno e ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione), nessuna nullità deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 3527 DEL 28/07/1989**

**Quando l'incarico è stato affidato per la particolare specializzazione dell'esperto, lo stesso non può delegare altri esperti.**

Qualora la scelta del C.T.U. sia strettamente collegata alla particolare specializzazione e qualificazione professionale deve negarsi al consulente medesimo la facoltà di delegare la propria iniziativa ad altre persone le operazioni peritali ancorché limitatamente ad un determinato settore delle indagini.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 2743 DEL 27/04/1985**

**Quando il consulente si avvale dell'opera di un esperto deve comunicare ciò ai consulenti delle parti**

Lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il consulente d'ufficio si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite

e poste in grado di muovere le loro osservazioni, con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dell'esperto e di esprimere le proprie osservazioni al C.T.U..

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 453 DEL 28/01/1985**

**Non è necessario che il C.T.U. riporti nella propria relazione tutti i risultati delle indagini**

Il Consulente non è tenuto a riportare nelle conclusioni della relazione i risultati di tutte le indagini, dovendo valutarsi la legittimità e conclusione dell'elaborato nella sua globalità e non essendo, in ogni caso, necessario che nelle conclusioni siano menzionati elementi privi di rilevanza non accertati nel corso delle operazioni peritali.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 3401 DEL 23/05/1981**

**Il consulente deve eseguire gli accertamenti pertinenti al quesito**

Il consulente, essendo vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal giudice non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte né ad ampliare l'indagine quando abbia acquisito elementi di giudizio.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 2196 DEL 27/07/1973**

**L'esperto può compiere tutti gli accertamenti necessari per rispondere ai quesiti**

Il consulente tecnico ha facoltà di accertare anche senza espressa autorizzazione del giudice, gli elementi di fatto che si presentino intimamente collegati all'assolvimento dell'incarico ad esso affidato, in specie quando quell'accertamento richieda particolari cognizioni tecniche; ciò non esclude in linea generale il potere – dovere del giudice di valutare l'attendibilità degli elementi accertati e di ammettere eventualmente prove dirette a confermarli o smentirli; ma se egli ritiene positivo ed esauriente il risultato delle indagini e superfluo ogni altro accertamento, l'apprezzamento in proposito espresso non può formare oggetto di censure in sede di legittimità.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 3691 DEL 16/12/1971**

**È compito della parte avere cura di trasmettere all' altra le osservazioni prodotte al C.T.U.**

L'obbligo stabilito dall'art. 90 disp. att. c.p.c. di comunicare alle parti avverse copie degli scritti difensivi presentati al consulente tecnico di ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., incombe non già sul consulente, bensì sulla parte. Qualora tale obbligo non sia stato osservato, il consulente d'ufficio non è tenuto a provvedere affinché la parte avversa a quella che ha fatto pervenire le sue osservazioni che sia informata, e abbia modo di replicare, ma deve semplicemente non tenerne conto.

## 7.7 RELAZIONE PERITALE E SUA VALUTAZIONE

### CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 23063 DEL 30/10/2009

**A fronte di più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo motivando.**

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva acriticamente recepito le risultanze della c.t.u. di secondo grado, senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni che avevano portato ad escludere la fondatezza delle conclusioni raggiunte dalla consulenza espletata in primo grado).

### CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 4850 DEL 27/02/2009

**Di fronte a due consulenze contrastanti tra loro il giudice se aderisce al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente pur se tale adesione non sia specificamente giustificata**

Quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione.

### CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 282 DEL 09/01/2009

**Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento**

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 10688 DEL 24/04/2008****Di fronte a critiche del consulente tecnico di parte alla C.T.U. il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare le motivazioni nella sentenza**

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 12695 DEL 30/05/2007****La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova**

La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 13401 DEL 22/06/2005****La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova**

La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, l' onere della parte si riduce all' allegazione, spettando al giudice decidere se ricorrono o meno le condizioni per ammettere la consulenza. Ne consegue che viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l' ammissione senza verificare se in concreto la prova dei fatti poteva essere acquisita solo con l' impiego di particolari cognizioni tecniche ed, in caso affermativo, se la parte gravata dell' onere di provarli, ne avesse allegato l' esistenza.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 3710 DEL 13/03/2003****La consulenza è fonte oggettiva di prova quando le situazioni sono rilevabili esclusivamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche**

La consulenza tecnica di ufficio, pur avendo – di regola – la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo sul piano probatorio, può legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova quando si risolve anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 5682 DEL 18/04/2001****Il giudice può tenere conto di risultanze di relazioni tecniche acquisite in un diverso processo**

Il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, di risultanze di relazioni tecniche acquisite in un diverso processo, tanto più quando la relazione sia stata predisposta in relazione ad un giudizio tra le stesse parti ed abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 4652 DEL 29/03/2001**

**Se il giudice d' appello dissenta dalla CTU di secondo grado ed accolga quelle della CTU del primo grado deve contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza**

Qualora il giudice d'appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d' ufficio di secondo grado ed accolga quelle del consulente tecnico di primo grado, che siano state contestate dalla parte interessata, egli deve non soltanto enunciare le ragioni che lo inducono ad accettare la prima consulenza, ma deve specificamente contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza, anche in relazione alle critiche delle parti.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 2486 DEL 21/02/2001**

**La sentenza che aderisce alle conclusioni del CTU non richiede apposita motivazione**

Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l' obbligo della motivazione è assolto già con l' indicazione delle fonti dell' apprezzamento espresso.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 15630 DEL 12/12/2000**

**La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova**

La consulenza tecnica, anche se non costituisce, in linea di massima mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. Tale è il caso in cui debbono accertarsi per via contabile i rapporti di dare ed avere tra le parti di un rapporto di sub-agenzia protrattosi nel tempo con l'espletamento di prestazioni non specificatamente limitate.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 7716 DEL 07/06/2000**

**La parte che ricorra sulla sentenza impugnata per CTU criticata ha l' onere di precisare il contenuto specifico di dette critiche.**

La parte che, con il ricorso per cassazione, deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere essa deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica d' ufficio, ignorando la critica sollevata contro l' operato del consulente, ha l'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendone possibile l'esposizione per relationem, attraverso il riferimento agli atti del pregresso giudizio di merito.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 117 DEL 08/01/2000**

**La contestazione sulla eccedenza della risposta dei quesiti è ininfluenza laddove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione**

La censura inerente all'esorbitanza delle indagini del consulente d'ufficio rispetto ai quesiti formulati resta ininfluenza ove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tal caso utilizzabili dal giudice per il proprio convincimento indipendentemente dall'eventuale sconfinamento del mandato.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 9814 DEL 14/09/1999****La sentenza che aderisce alle conclusioni del CTU non richiede apposita motivazione**

La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l' iter tecnico valutativo dell' ausiliario del giudice.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, DEL 26/04/1999****La sentenza che aderisce alle conclusioni del CTU non richiede apposita motivazione**

La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede, qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad inficiare quelle conclusioni, apposita motivazione atta a riprodurre l' iter tecnico valutativo dell' ausiliario del giudice.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 11999 DEL 26/11/1998****Le osservazioni critiche alla consulenza non possono essere formulate in comparsa conclusionale**

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e pertanto se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice - perché in tal modo sono sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 9584 DEL 25/09/1998****La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova**

La consulenza tecnica d' ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando costituisca l' unico mezzo per accertare fatti rilevabili solo con il sussidio di cognizioni tecniche.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 7880 DEL 27/09/1994****I rilievi contrari ad una consulenza per determinare il vizio di insufficiente motivazione della decisione giudiziale debbono essere precisi e circostanziati**

In considerazione che la consulenza tecnica costituisce fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, è necessario che i contrari rilievi, eventualmente contenuti in una consulenza di parte, perché possano determinare - se trascurati nelle valutazioni del giudice di merito - il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, siano precisi e circostanziati, e tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza di ufficio.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 4712 DEL 29/08/1979****Il Giudice quando dissente dalle conclusioni del C.T.U. deve motivare**

Il giudice del merito può dissentire dal parere del C.T.U. quando lo ritenga, nel suo libero apprezzamento non sorretto da motivazione congrua o comunque convincente ma, in tal caso se pure non è obbligato a richiamare il perito per ottenere da lui i necessari chiarimenti sui dubbi sorti né a disporre l'espletamento di una nuova indagine tecnica, ha tuttavia il dovere di giustificare, in modo particolarmente rigoroso e preciso, il proprio difforme convincimento.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 1207 DEL 23/02/1979****Il termine stabilito per il deposito della relazione del C.T.U. è ordinatorio**

Il termine stabilito per il deposito della relazione del C.T.U. è ordinatorio e non perentorio, ed è inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità.

**7.8 NULLITÀ, RINNOVAZIONE E SUPPLEMENTO DI CONSULENZA****CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 10222 DEL 04/05/2009****Non è viziata di carenza di motivazione la sentenza che operi mero rinvio alle conclusioni ed ai passi salienti di una consulenza tecnica d'ufficio**

Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte allegli le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 9551 DEL 22/04/2009****La perizia giurata ha valore di documento proveniente dal terzo**

In tema di perizia giurata, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.

**CASSAZIONE SEZIONE III, N. 27247 DEL 14/11/2008****Rientra nei poteri del giudice di merito disporre indagini suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini**

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice.

L'esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile "ex" art. 177, comma secondo, cod. proc. civ., non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 23504 DEL 12/11/2007****La nullità della consulenza ha carattere relativo**

La nullità della consulenza tecnica di ufficio derivante dall'inosservanza della norma della legge professionale che vieta al geometra ed al perito edile di occuparsi di determinate costruzioni è di carattere relativo, non essendo la nullità espressamente prevista per legge; essa è pertanto sanata se non tempestivamente eccepita.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 22843 DEL 25/10/2006****Tutte le nullità che riguardano la consulenza devono essere fatte valere alla prima udienza successiva al deposito della relazione**

L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza successiva al deposito, nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 5312 DEL 16/03/2004****Tutte le nullità che riguardano la consulenza devono essere fatte valere alla prima udienza successiva al deposito della relazione**

Tutte le nullità che riguardano l'espletamento della consulenza tecnica devono essere fatte valere alla prima udienza successiva al deposito della relazione. Ne deriva, pertanto, che qualora la consulenza sia stata espletata nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione il ricorrente che ne ricava una tale nullità deve dedurre (e dimostrare) di avere sollevato la relativa eccezione in sede di merito e che la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sul punto.

**TRIBUNALE DI ORVIETO, DEL 01/04/2003****Nullità della perizia**

In tema di accertamento tecnico irripetibile, effettuato tramite analisi di laboratorio, l'inosservanza delle garanzie previste dall'art. 223 disp. att. c.p.p., comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'elemento di prova emerso dalle analisi. Pertanto, essendo nulla la prova relativa alla materialità del reato (verbale di analisi) non può avviarsi a questa (nullità) neppure attraverso la testimonianza dell'analista che ha effettuato l'indagine.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 12411 DEL 11/10/2001****Il giudice può fondare la propria decisione su una perizia di parte**

Le consulenze stragiudiziali di parte quando i rilievi in esse contenuti siano precisi e circostanziati, possono essere poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, purché detto giudice renda conto di questa sua positiva valutazione. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che, nel porre a fondamento della decisione le risultanze di consulenza stragiudiziale espletata a iniziativa di parte, ne aveva rilevato la precisione e la certezza dei rilievi obiettivi, documentati da una rappresentazione fotografica dei luoghi di causa).

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, N. 24077 DEL 10/05/2001****Nullità relativa della perizia**

In tema di perizia, costituisce nullità relativa la violazione delle disposizioni circa l'incompatibilità del perito nominato dal giudice, così che le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art. 182, comma 2, c.p.p. Ne consegue che dev'essere inammissibile la eccezione di nullità dell'atto proposta per la prima volta dal difensore in sede di impugnazione.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 5093 DEL 05/04/2001****La parte che nel ricorso per cassazione chieda la nullità della C.T.U. per impropria utilizzazione di materiale documentario deve specificare il contenuto e quali accertamenti e valutazioni siano fondati su tale documentazione**

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irrivalenza abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata - si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità.

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, N. 8587 DEL 01/12/2000****Nullità relativa della perizia**

L'assunzione dell'ufficio di perito da parte di chi abbia già svolto nell'ambito dello stesso procedimento compiti di interprete integra una nullità relativa che, come tale, è eccezionale, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art 182 c.p.p..

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 10972 DEL 20/12/1994****Il giudice non è tenuto a rinnovare le indagini peritali nella eventualità che la consulenza sia contestata da una parte**

Allorquando le conclusioni del Consulente tecnico di Ufficio siano contestate da una parte, il giudice non è tenuto a disporre una nuova indagine peritale se ritiene che la relazione tecnica acquisita e le altre risultanze di causa offrano elementi sufficienti di giudizio, ma è unicamente tenuto ad esprimere le ragioni del proprio convincimento in termini tali da consentire il controllo del processo logico adottato per pervenire ad esso.

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE II, DEL 15/04/1994****Nullità relativa della perizia**

La nullità prevista dall'art 222 c.p.p. ha carattere relativo e deve essere eccezionale, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'art, 182 stesso codice.

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE I, DEL 20/02/1992****Nullità relativa della perizia**

In precedenza analoga causa di nullità era stata indicata dalla stessa Suprema Corte nella fattispecie di conferimento dell'incarico di perito a persona che già aveva espletato, nel corso

delle indagini preliminari, l'incarico di consulente del P,M, Tuttavia la stessa nullità, avente carattere relativo, era stata eccepita tardivamente dalla parte presente con l'impugnazione della sentenza di primo grado.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 4527 DEL 11/07/1981**

**Rientra nei poteri del giudice rinnovare la consulenza tecnica**

Mentre la sostituzione del C.T.U. nel corso delle operazioni peritali è subordinata alla esistenza di gravi motivi, la cui valutazione deve essere congruamente motivata, la rinnovazione delle operazioni peritali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il quale può sempre disporla, a mezzo dello stesso o altro ausiliario, qualora reputi inidonei o insufficienti I risultati del primo elaborato.

**7.9 ISCRIZIONE ALL'ALBO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE**

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 12086 DEL 24/05/2007**

**Il contenuto della consulenza tecnica che non fa pubblica fede delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti**

La querela di falso è necessaria, a tutela della pubblica fede, solo per togliere ad un documento l'idoneità a far fede e servire quale prova di determinati atti o rapporti, per cui essa non è ammissibile nè necessaria in relazione a un atto, quale la relazione del c.t.u. ai sensi dell'art. 195 c.p.c., in cui vengono soltanto trasfusi i risultati delle indagini tecniche dallo stesso compiute. Tale relazione non fa pubblica fede riguardo agli apprezzamenti, rilievi e accertamenti in essa contenuti, non rivestendo affatto alcun carattere di prova assoluta o privilegiata, ma anzi essendo soggetta, come tutti gli altri mezzi di prova, al libero e discrezionale apprezzamento da parte del giudice. Mentre il verbale redatto dal c.t.u., in relazione alla qualità di pubblico ufficiale da questi rivestita, costituisce atto pubblico anche riguardo ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza, per cui nei suoi confronti deve ritenersi astrattamente esperibile il rimedio della querela di falso, questa invece non è ammissibile contro il contenuto della consulenza tecnica che non fa pubblica fede delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti.

**CASSAZIONE PENALE, N. 10651 DEL 07/03/2003**

**Il reato di falsa perizia vale anche per la consulenza svolta in sede di a.t.p.**

Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 c.p. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di istruzione preventiva quale l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c..

**CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, N. 460 DEL 21/05/1998**

**Si possono iscrivere all'Albo dei consulenti tecnici solo coloro che sono iscritti in albi professionali. I comitati sono organi amministrativi**

Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un Albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del

comitato è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla notificazione al comitato (Art. 15 disp. att. c.p.c.).

I comitati previsti dagli art.14 e 15 disp.att. c.p.c. hanno natura di organi amministrativi e non giurisdizionali e, pertanto, avverso le loro deliberazioni non è proponibile il ricorso per Cassazione ex art.111 cost.

#### **CASSAZIONE, N. 3691 DEL 16/12/1971 – CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, DEL 05/07/2010**

##### **Comportamenti irregolari del consulente**

L'anticipata manifestazione del parere del consulente, pur costituendo un'irregolarità, non dà luogo a nullità della consulenza, neppure nel caso in cui il consulente concluda poi in senso difforme dal parere originariamente espresso.

I fatti relativi all'attendibilità, ovvero all'affidabilità personale del consulente tecnico di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo nel procedimento di ricasazione sotto il profilo della carenza di imparzialità dell'ausiliario.

## **7.10 I COMPENSI**

#### **CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 9849 DEL 24/04/2010**

##### **La consulenza in materia di opere di appalto e opere eseguite secondo progetto deve applicarsi l'art.12 del D.m. 30 maggio 2002 e non l'art.11 dello stesso decreto**

Una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto, costituisce consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori, e non in materia di costruzioni edilizie; per la liquidazione del relativo onorario si applica, quindi, l'art. 12 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (oggi art. 12 del decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002), che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già l'art. 11 dello stesso d.P.R., che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale.

#### **CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 7174 DEL 25/03/2010**

##### **In caso di pluralità di accertamenti non può considerarsi la omnicomprensività dell'incarico ma deve valere il concetto della cumulabilità**

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di omnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 28299 DEL 31/12/2009****Il giudice una volta definito il giudizio non ha più il potere di liquidare i compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio**

Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio i decreti con i quali il giudice, dopo aver definito il giudizio, ha liquidato i compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, individuando anche la parte tenuta al pagamento e, in un secondo momento, ha modificato altresì, in violazione peraltro del principio del contraddittorio, la parte a carico della quale erano stati posti i predetti compensi).

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 28094 DEL 30/12/2009****Il compenso dovuto al consulente è da considerarsi solidalmente a carico di tutte le parti**

In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, N. 23342 DEL 04/11/2009****Il valore della controversia è quello desumibile dalla domanda**

Ai fine della liquidazione dell'onorario spettante a un dottore commercialista per l'attività svolta quale consulente di parte, la disposizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, che ancora il valore della pratica a quello della domanda o delle domande oggetto della controversia nell'ambito della quale sia stata svolta la predetta attività, va intesa con riferimento alle sole domande rispetto alle quali sia stata necessaria la consulenza, e non anche a tutte le altre, pur se connesse, formulate nel corso del medesimo giudizio. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di merito che, ai fini della liquidazione del compenso dovuto al consulente di parte per l'attività da questi svolta in un procedimento arbitrale, aveva determinato il valore della pratica riferendosi al valore del solo capo della domanda relativo alle royalties pretese in tale procedimento e per la cui quantificazione gli arbitri avevano ritenuto di doversi avvalere della collaborazione di un consulente tecnico d'ufficio alle cui operazioni aveva partecipato il predetto consulente di parte).

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 22122 DEL 19/10/2009****Il giudice adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti "pro quota"**

Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e,

correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di censura secondo cui tali spese andavano a carico soltanto dell'assegnatario a vantaggio del quale era andato l'accertamento).

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 21245 DEL 05/10/2009**

**L'accertamento della effettiva realizzazione delle opere per le quali era stato concesso un finanziamento statale va compensato con l'art.12 d.m. 30 maggio 2002 e non con l'art.11**

L'incarico conferito ad un consulente tecnico d'ufficio, ed avente ad oggetto l'accertamento della effettiva realizzazione, all'interno di uno stabilimento industriale, delle opere per le quali era stato concesso un finanziamento statale, va compensato nella misura prevista dall'art. 12 del d.m. 30 maggio 2002, riguardante appunto la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e misura e contabilità dei lavori, e non in base a quanto stabilito dall'art. 11 del suddetto decreto, il quale con previsione più generica disciplina la misura del compenso per le consulenze in materia di "costruzioni edilizie".

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 20235 DEL 18/09/2009**

**Il riconoscimento dell'aumento dell'onorario al consulente costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice**

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 19867 DEL 15/09/2009**

**L'opposizione alla liquidazione del compenso a favore del consulente può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta.**

Il ricorso previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza.

**CASSAZIONE, N. 23586 DEL 15/09/2008**

**Il consulente a cui non sia stato pagato il corrispettivo può agire nei confronti della parti al termine del giudizio indipendentemente dalla soccombenza**

In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempito, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal

consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 13553 DEL 26/05/2008**

**Non può essere inammissibile il ricorso per opposizione giudiziaria proposto entro il termine di giorni venti dalla comunicazione da parte della cancelleria**

Poiché il termine perentorio di venti giorni, stabilito dall'articolo 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319 - "ratione temporis" applicabile nella specie - per proporre ricorso avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio, inizia a decorrere solo dalla sua comunicazione da parte della cancelleria, nel caso in cui l'impugnazione sia avvenuta in data anteriore, non può derivarne l'inammissibilità, risultando provato documentalmente che non vi è stata inosservanza del termine.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 6414 DEL 19/03/2007**

**L'applicazione dell'art.52 d.P.R. 115/2002 non implica necessariamente e costantemente il raddoppio degli onorari**

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio, prevista dall'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale. Peraltro, la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione. Inoltre, l'esercizio di siffatto potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l'aumento "sino al" raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio, mentre nell'eventualità del suo omesso esercizio (e, perciò, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere, esclude la necessità di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell'opportunità di avvalersene, con competente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 6414 DEL 19/03/2007**

**Il valore della causa deve risultare esclusivamente dagli atti introduttivi del giudizio**

Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 126 DEL 09/01/2007****La pluralità delle operazioni di estimo non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso**

In tema di liquidazione degli onorari al consulente tecnico di ufficio, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 8 luglio 1980 n. 319, applicabile "ratione temporis", e dell'articolo 13 delle Tabelle approvate con d.P.R. 27 luglio 1988 n.352, con riferimento alle operazioni di estimo di immobili, la pluralità delle operazioni di valutazione affidate al consulente non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso a percentuale, che deve essere stabilito con riferimento al valore complessivo degli immobili, con il limite massimo di euro 516.456,90 (1 miliardo di lire) fissato dal suddetto articolo 13.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 22841 DEL 25/10/2006****È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U.**

La Corte, con pronuncia della quale non constano precedenti in termini, afferma che è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento del tribunale che decide sull'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., in quanto il provvedimento, pur avendo forma di ordinanza, decide su diritti soggettivi in maniera potenzialmente definitiva e pertanto ha natura di sentenza. La S.C. precisa inoltre che è errata la pronuncia che riconosca il diritto a diritti e onorari in favore di parti costituite personalmente e non abilitate al patrocinio.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 2315 DEL 02/03/2000,****Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo provvisoriamente esecutivo**

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, legge 8 luglio 1980 n. 319, il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., emesso dal giudice, costituisce titolo provvisoriamente esecutivo e pertanto per il principio ne bis in diem, il C.T.U. non può ottenere un decreto ingiuntivo per la medesima causa pretendi.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 9761 DEL 08/10/1997****Non è da riconoscersi alcun compenso al C.T.U. che sia stato chiamato a svolgere un supplemento d'incarico dovuto a carenze dell'elaborato peritale**

Non spetta al C.T.U. alcun compenso aggiuntivo per aver effettuato, dopo il deposito della relazione, un supplemento di indagini se tale supplemento è stato reso necessario dalle carenze della prima relazione.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 9761 DEL 08/10/1997****L'aumento degli onorari può essere richiesto anche quando l'attività non ha profili di unicità**

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980 costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico — scientifica, complessità e difficoltà.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 6199 DEL 08/07/1996****Il compenso del consulente, indipendentemente dalla soccombenza, grava su tutte le parti.**

Poiché la prestazione del consulente tecnico di ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, è inoltre indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 11403 DEL 02/11/1995****È ammessa la cumulabilità del compenso quando al C.T.U. siano demandati accertamenti tra loro distinti ed autonomi**

In tema di liquidazione dei compensi a periti e consulenti tecnici, le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) della tabella allegata al d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, sono distinte e godono ciascuna di propria autonomia. Ne consegue che esse possono trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risulti che il perito o il consulente tecnico abbia svolto attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 9767 DEL 15/09/1995****L'esperto incaricato autonomamente dal C.T.U. per esigenze di celerità al fine di superare la carenza di autorizzazioni del giudice non deve trovare riconoscimento economico**

Le prestazioni dell'ausiliario incaricato autonomamente dal consulente tecnico d'ufficio, richieste al solo scopo di soddisfare esigenze di celerità, non possono essere equiparate - al fine di superare la carenza di autorizzazioni del giudice - alle prestazioni di macchine computerizzate alle quali, diversamente il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto ricorrere, essendo ciò incompatibile con le esigenze di buon governo delle spese di riservatezza e di segretezza, inerenti alla disciplina dell'art. 7 l. 8 luglio 1980, n. 319, laddove dispone che le prestazioni d'opera di altri soggetti sono consentite solo previa autorizzazione del giudice. Pertanto, anche nel caso su menzionato, il consulente tecnico d'ufficio non ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 3025 DEL 15/03/1995****Il consulente che per lo svolgimento delle operazioni peritali debba recarsi fuori dalla propria residenza ha diritto al rimborso delle spese**

A norma dell'art. 9 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319, i periti o consulenti tecnici che per l'esecuzione dell'incarico debbano trasferirsi fuori dalla propria residenza hanno facoltà, previa riduzione di un terzo dell'indennità di trasferta, di chiedere il rimborso delle spese di pernottamento in albergo, dietro presentazione della relativa fattura, mentre le spese extra pernottamento e di ristorazione trovano forfettario rimborso nella indicata indennità di

trasferta e le spese di viaggio con mezzi straordinari di trasporto sono separatamente rimborsabili solo se previamente autorizzate dalla autorità giudiziaria e documentate.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 7837 DEL 23/09/1994**

**In tema di valutazione immobiliare è ammissibile il ricorso alle vacanze per la redazione di planimetrie catastali**

In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacanze, che ha carattere residuale ed è, quindi, applicabile, ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria, in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività, che, rispetto alla valutazione dell'immobile rappresenta un quid pluris non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente così da non essere inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli immobili per scaglioni.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 7837 DEL 23/09/1994**

**La valutazione di più immobili non esclude l'unicità del compenso**

In tema di liquidazione degli onorari ad un consulente tecnico di ufficio (nella specie, architetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della stima di un complesso immobiliare pignorato), la pluralità delle valutazioni a lui affidate non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 7837 DEL 23/09/1994**

**Non è possibile far riferimento alle tariffe professionali**

La natura pubblicistica dell'incarico affidato al consulente tecnico di ufficio, esclude in ordine alla determinazione del compenso il rinvio ricettizio alle tariffe professionali, dettate per regolare i rapporti fra vi professionisti ed i privati, sia pur compatibilmente con l'interesse generale, atteso che il richiamo operato dall'art. 2 della legge n. 319 del 1980 al metodo di stima da adottarsi con riferimento alle tariffe professionali rappresenta soltanto l'indicazione di un possibile, ma non tassativo, parametro per la predisposizione del compenso.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 3835 DEL 22/04/1994**

**Nel caso di mancato pagamento il C.T.U. può agire nei confronti delle parti al termine del giudizio**

In effetti il consulente tecnico d'ufficio, qualora non abbia ricevuto dal giudice civile, che lo ha nominato, la liquidazione dei compensi ex art.11 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319, può sempre agire per la liquidazione del compenso nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, mediante il procedimento per ingiunzione o ordinario giudizio di cognizione.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 9293 DEL 05/08/1992**

**Le spese del C.T.U. sono rimborsabili quando ritenute necessarie**

Le spese sostenute dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice sono rimborsabili a prescindere da una specifica preventiva autorizzazione, quando secondo il

prudente apprezzamento del giudice di merito siano ritenute necessarie ai fini delle indagini e dell'adempimento dell'incarico.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 12343 DEL 18/11/1991**

**La spesa per l'eventuale esperto del C.T.U. va inclusa nelle spese di quest'ultimo**

In tema di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, nel caso in cui il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, in base all'art. 7 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319, tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 9053 DEL 23/08/1991**

**Le tariffe debbono essere ritenute comprensive di tutte le attività necessarie per l'espletamento dell'incarico**

Tra le spese rimborsabili al consulente tecnico d'ufficio, nel caso in cui si sia proceduto alla determinazione degli onorari in misura fissa, non possono essere comprese né le vacanze concernenti le convocazioni per le operazioni peritali, comportando tale forma di determinazione del compenso la liquidazione di una somma comprensiva di tutte le attività preordinate all'espletamento dell'incarico, né la spesa sostenuta per la scritturazione di prospetti contabili da parte di un amanuense, non essendo tale spesa prevista dall'art. 7 della l. 8 luglio 1980, n. 319.

**CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 5858 DEL 23/05/1991**

**Per la scelta del criterio di liquidazione la scelta deve essere operata in relazione all'accertamento richiesto dal giudice.**

Al fine della liquidazione del compenso al consulente tecnico, secondo le previsioni degli art. 2, 3 e 4 della Legge 8 Luglio 1980 n. 319 e delle tabelle approvate con d.P.R. 14 Novembre 1983 n. 820, il tipo di consulenza va individuato sulla base dell'accertamento richiesto dal giudice e non delle indagini svolte per pervenire a tale accertamento.

**CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 1500 DEL 11/02/1987**

**In caso di indeterminabilità del valore dell'oggetto della causa, il calcolo del compenso va operato a vacazione**

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico di ufficio, qualora non sia possibile attenersi al valore della controversia stante il carattere indeterminabile di quest'ultimo, si deve procedere mediante il sistema delle vacanze.

**CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 2743 DEL 27/04/1985**

**Il consulente nominato in altri Tribunale ha diritto al rimborso per le spese dei trasferimenti**

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico e per il caso in cui il giudice si avvalga del potere di sceglierlo fra quelli iscritti negli albi di un altro tribunale al consulente medesimo deve riconoscersi, con la indennità di trasferta, anche il rimborso delle spese per i

necessari trasferimenti fuori dalla circoscrizione del tribunale presso il quale è iscritto, da liquidarsi secondo parametri analoghi a quelli fissati per le trasferte dei funzionari dello Stato (Legge 26 Luglio 1978 n. 417 richiamata dall'art. 9 della Legge 319/80).

### **7.11 IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE**

#### **CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 6432 DEL 06/05/2002**

##### **La consulenza di parte anche se giurata costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico.**

Le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.

#### **CASSAZIONE, SEZIONE III, N. 5687 DEL 18/04/2001**

##### **La consulenza di parte anche se giurata costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico.**

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.

#### **CASSAZIONE, SEZIONE I, N. 5544 DEL 05/06/1999**

##### **Gli accertamenti tecnici stragiudiziali di parte sono indizi tali da giustificare approfondimenti istruttori**

Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati).

#### **CASSAZIONE, SEZIONE II, N. 4437 DEL 19/05/1997**

##### **La perizia giurata di parte non è dotata di efficacia probatoria**

La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la preconstituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e

valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.

**CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 600 DEL 26/01/1996**

**Le dichiarazioni del ctp sfavorevoli per la parte da lui assistita sono prive di valore confessorio**

Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 cod. proc. civ. ammissive di fatti sfavorevoli alla stessa, sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata.

**TRIBUNALE DI NAPOLI, 23/10/1994**

**Non vi sono limiti nel numero di consulenti e la parte può svolgere la funzione di consulente tecnico nel proprio interesse**

Nel ricordare che il consulente di parte può essere nominato soltanto se sia stato nominato un consulente tecnico di ufficio, va riferito che la legge non stabilisce alcun limite di scelta per la nomina del consulente di parte, potendo lo stesso essere scelto sia tra gli iscritti che tra i non iscritti agli Albi dei c.t.u.. La parte che sia professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, o perchè dotata di una specifica abilitazione oppure perchè ritenuta competente dal giudice, può svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.

**CASSAZIONE, N. 1811 DEL 23/02/1994**

**La mancata fissazione, nell'ordinanza di nomina del consulente tecnico di ufficio, di un termine per la nomina dei cc.tt.pp. non produce nullità del provvedimento e delle operazioni compiute dal consulente**

La mancata fissazione, nell'ordinanza di nomina del consulente tecnico di ufficio, di un termine alle parti per la nomina di un loro consulente non produce nullità del provvedimento e delle operazioni compiute dal consulente tecnico e le parti hanno la facoltà di effettuare la nomina in questione fino a quando non siano terminate le c.d. operazioni di consulenza tecnica. Rientra pertanto nella facoltà delle parti la scelta di nominare o meno un proprio consulente, ma l'omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell'ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte non escludono la possibilità del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle conclusioni del c.t.u., né ostano alla formazione di eventuali sue contestazioni.

**BIBLIOGRAFIA**

AA.VV. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale, maggio 2012

AA.VV. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, Note sugli aspetti procedurali della consulenza tecnica in materia civile, febbraio 2011

AA.VV. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, Linee guida per i CTU, 2011

ANTONELLI V., D'ALESSIO R., Guida operativa alla perizia contabile nel falso in bilancio, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003

BALDUCCI D., CECCARONI S., Falso in bilancio e frodi contabili, Edizioni FAG, Milano, Seconda edizione 2002

BIAVATI P., Argomenti di diritto processuale civile, Bononia University Press, Bologna, 2016

BLUMETTI G., MAIGA M. M., NOVELLI F., Manuale del consulente tecnico e del perito, IPSOA Editore, Milano, 2011

BRESCIA G., Manuale del Perito e del Consulente tecnico nel Processo Civile e Penale, Maggioli Editore, Rimini, 2015

BRESCIA G., Il consulente tecnico e la perizia nel processo civile e penale, Maggioli Editore, Rimini, 1998

CATALDI M., SCARAFONI S., Il consulente tecnico nel processo civile. Guida teorico-pratica, Giuffrè Editore, Milano, 1998

CORDERO F., Procedura Penale, Giuffrè Editore, Milano, 2012

CORDERO F., Codice di procedura penale commentato, Utet, Torino, 1992

CORVACCHIOLA N., IACONE C., LINI A., Tariffario commentato del commercialista, Gruppo Editoriale Esselibri-Simone, Napoli, 2010

COSSU F., Tariffario per commercialisti e revisori, Il Sole 24 ore, Milano, 2007

CSM - UFFICIO REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA CORTE DI APPELLO DI TORINO, Consulenza tecnica e perizia: problemi processuali nell'acquisizione della prova tecnico-scientifica. Natura, funzione e ruolo del consulente tecnico del pubblico ministero, 28 gennaio 2005

FERRARIO A., La ctu nel processo civile. Questioni processuali, Giuffrè Editore, Milano, 2011

- FOCARDI F., *La consulenza tecnica extraperitale delle parti private*, Cedam, Padova, 2003
- FREDIANI P., *La conciliazione del consulente tecnico d'ufficio*, Giuffrè Editore, Milano, 2015
- FREDIANI P., *La responsabilità del trattamento dei dati personali*, Consulente immobiliare, *Il Sole 24 Ore*, Numero 987 del 30 novembre 2015 e Numero 989 del 31 dicembre 2015
- FREDIANI P., *Guida ctu: dall'incarico alla perizia*, *Il sole 24 Ore*, Milano, 2010
- GARGANO N., *Guida pratica al processo telematico per il ctu*, Giuffrè Editore, Milano, 2015
- GAZZETTA UFFICIALE, *Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero*, *Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008 - Delibera n. 46 del 26 giugno 2008*
- GIGANTE R., *Il manuale del consulente tecnico*, *Il Sole 24 Ore*, Milano, Sesta edizione 1995
- GUARINIELLO R., *Il processo penale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Utet, Torino 1994
- GULOTTA G., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè Editore, Milano, 2002
- KOSTORIS R. E., *I consulenti tecnici nel processo penale*, Giuffrè Editore, Milano, 1993
- MARCON G., MARCON L., MENDOZA R., *La perizia e la consulenza nel processo penale*, Cedam, Padova, 1994
- MARZADURI E., CHIAVARIO M., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale – Le prove*, Cedam, Padova, 1999
- MASSA G., *Il consulente tecnico del giudice*, Buffetti Editore, Roma, IV edizione 1985
- MENDOZA R., MERCON G., MERCON L., *La perizia e la consulenza nel processo penale*, Cedam, Padova, 1994
- MINARDI M., *Gli strumenti per contestare la ctu*, Giuffrè Editore, Milano, 2013
- MOCCI M., *La scelta del consulente tecnico d'ufficio nella prospettiva del giusto processo*, *Judicium*,
- PROTETTÌ E., PROTETTÌ M. T., *La consulenza tecnica nel processo civile*, Giuffrè Editore, Milano, Terza edizione 1999
- RAFFAELE C., *Il consulente tecnico del pubblico ministero nelle indagini preliminari*, *Archivio della nuova procedura penale*, fasc. 5, pp. 609-614, 1994
- SECCHI E., *La ctu nel processo civile. Percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè Editore, Milano, 2011

---

UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, Guida alla consulenza tecnica d'ufficio in sede civile e penale, Map Servizi Srl, Torino, 2014

UNIVERSITA' DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, La perizia nel processo penale (riferimenti normativi e giurisprudenziali), febbraio 2016

Finito di stampare nel mese di febbraio 2018 da  
Tipolitografia LABOR  
Via Risorgimento, 51 - Riale di Zola Predosa (Bo)